

CODEX

collana diretta da PAOLO LORO

demanio, beni pubblici

CDX03

# IL CODICE DELLE ACQUE

2014

guida normativa e  
raccolta giurisprudenziale

**EXEO** edizioni 

ISBN formato pdf 978-88-6907-041-9

RACCOLTE, LINEA CODICISTICA

professionisti

pubblica amministrazione

# IL CODICE DELLE ACQUE

**2014**

GUIDA NORMATIVA  
E RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

**Abstract:** La presente opera si propone come una raccolta dei provvedimenti di rango normativo ed attuativo in materia di ACQUE PUBBLICHE. Tutti i testi sono presentati nel testo vigente e coordinato che ne assicura la corretta lettura nel contesto delle numerose modifiche intervenute nel tempo, mediante una rigorosa annotazione redazionale. Il compendio di giurisprudenza relativa al periodo 2009-2013, a corredo del *corpus* normativo completa efficacemente la panoramica giuridica della materia, rendendo la presente opera indispensabile agli operatori del settore.

Copyright © 2014 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. **È consentita la stampa e l'utilizzo del prodotto in più dispositivi ad esclusivo uso privato e personale della persona fisica acquirente, o del singolo destinatario del prodotto in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica, e dei suoi stretti collaboratori professionali. Quanto alla riproduzione dei contenuti, è consentita a titolo di cronaca, studio, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, con finalità esclusivamente privata, personale o istituzionale del soggetto acquirente. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque altro, è vietata e sarà perseguita nelle opportune sedi: a titolo di esempio è vietata l'utilizzazione totale o parziale dei contenuti con finalità direttamente o indirettamente commerciale, così come è vietata la cessione non autorizzata a terzi del prodotto, intero o in parte, anche mediante copia incolla del contenuto. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.**

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che il contenuto sia elaborato con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore, il curatore e gli autori si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare il contenuto con la documentazione ufficiale.

Edizione: 23 luglio 2014 | materia: demanio e beni pubblici | collana: CODEX diretta da Paolo Loro | nic: 3 | tipologia: raccolta | linea: codicistica | formato: digitale, pdf | codice prodotto: CDX03 | ISBN: 978-88-6907-041-9 | editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova – sede operativa: via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD | Luogo di elaborazione presso la sede operativa.

L'editore ringrazia per ogni segnalazione o suggerimento inviato a redazione@exeoedizioni.it.



professionisti

pubblica amministrazione

[www.patrimoniopubblico.it](http://www.patrimoniopubblico.it) - [www.exeoedizioni.it](http://www.exeoedizioni.it)

altresì l'obbligo di riconsegnare il terreno in determinate condizioni di piantamento.

Qualora indipendentemente da tale obbligo sia imposta una rotazione dei tagli, alla scadenza della concessione il concessionario cessante ha diritto di avere dal concessionario subentrante una indennità ragguagliata al valore delle piante lasciate. Gli atti di concessione stabiliscono la misura di tale indennità ovvero il modo di determinarla alla scadenza.

#### Art. 6. [6]

Il diritto di prelazione non spetta altresì ai frontisti per i terreni che vengono richiesti in concessione all'Amministrazione delle finanze dai comuni, dai consorzi di comuni, dalle province, dalle regioni o dalle comunità montane, allo scopo di destinarli a riserve naturali o di realizzarvi parchi territoriali fluviali o lacuali o, comunque, interventi di recupero, di valorizzazione o di tutela ambientale.

Il diritto di prelazione spetta invece, in via subordinata, ai soggetti titolari di programmi di cui ai regolamenti (CEE) nn. 2078/92 e 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativi a produzioni compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente [7].

Le domande di concessione, adeguatamente motivate sotto il profilo dell'interesse pubblico da perseguire, devono essere accompagnate dai programmi di gestione del territorio deliberati dalle amministrazioni comunali in conformità alle prescrizioni urbanistiche e ambientali vigenti, nonché alle direttive di cui all'articolo 2, ove emanate. L'approvazione dei programmi di intervento costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti. Sulle domande di concessione è sentito il parere della commissione provinciale di cui all'articolo 1 per quanto attiene alla esigenza di dare incremento alle coltivazioni del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali, tenuto conto delle esigenze di consolidamento spondale.

Alle concessioni relative alle pertinenze idrauliche comunque assentite ai sensi del presente decreto, sono applicabili le disposizioni in materia di determinazione del canone di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive modificazioni.

Gli enti pubblici concessionari in base al decimo comma del presente articolo possono dare in gestione i terreni medesimi alle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o a consorzi forestali, riconosciuti in base alle leggi statali o regionali, che svolgano attività forestali ambientali, sulla base di convenzioni stipulate per una durata non superiore a dieci anni, salva la facoltà di rinnovo.

Gli interventi devono essere realizzati, a pena di decadenza, entro tre anni dalla concessione.

[6] Articolo già sostituito dall'art. 4 della L. 12 dicembre 1960, n. 1596 e così ulteriormente sostituito dall'art. 8 della L. 5 gennaio 1994, n. 37.

[7] Comma così modificato con errata corrige, pubblicato nella G.U. 22 aprile 1994, n. 93.

#### Art. 7.

Nel caso in cui durante la concessione il terreno concesso come demaniale venga riconosciuto di proprietà del frontista, la concessione decade di diritto. Il frontista deve però mantenere le piantagioni fino al taglio, continuando il terreno in questo periodo a godere delle agevolazioni tributarie stabilite nel secondo comma dell'art. 3.

Se le piantagioni sono state eseguite da un terzo concessionario, i rapporti fra questi e il proprietario del terreno saranno direttamente regolati, e l'indennità eventuale dovuta dal proprietario al coltivatore per l'acquisizione delle piantagioni sarà stabilita sulla base della minor somma fra lo speso e il migliorato.

Art. 8.

L'inosservanza dell'obbligo assunto dal concessionario di effettuare le nuove piantagioni nei termini e nei modi stabiliti negli atti di concessione e di coltivarle fino al taglio e la violazione del divieto previsto dal precedente art. 6, comma ottavo, danno senza altro diritto all'Amministrazione delle finanze di pronunciare la decadenza della concessione [8] .

La decadenza può essere pronunciata anche per gli altri casi particolarmente previsti in ciascuna concessione.

Negli atti di concessione sono stabilite le penalità che il concessionario deve corrispondere nei casi di inadempienza.

Indipendentemente dalle inadempienze ogni concessione è revocabile, a giudizio della amministrazione, per ragioni di pubblico interesse.

La revoca di concessioni di pertinenze idrauliche demaniali sulle quali sia stato iniziato l'impianto delle nuove coltivazioni arboree, fatta senza inadempienza del concessionario, dà diritto a questi ad una indennità ragguagliata al valore delle coltivazioni. Gli atti di concessione debbono stabilire la misura di tale indennità, ovvero il modo di determinarla.

Tanto la decadenza quanto la revoca sono pronunciate con decreto del Ministro per le finanze, emanato di propria iniziativa ovvero su richiesta del Ministro per i lavori pubblici o di quello per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione provinciale di cui all'art. 1.

[8] Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 12 dicembre 1960, n. 1596.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

## **Regio Decreto 3 maggio 1937, n. 899.**

### **Disposizioni regolamentari per i canali demaniali.**

(G.U. 25 giugno 1937, n. 146).

Articolo 1.

Sono approvate le annesse norme regolamentari pei canali appartenenti al demanio dello Stato, vistate d'ordine nostro dal ministro per le finanze.

Articolo 2.

Restano ferme le altre disposizioni dei vigenti regolamenti 1° marzo 1896 e 29 marzo 1906, n. 121 , in quanto compatibili con successive disposizioni legislative e regolamentari e con le annesse norme.

#### DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER I CANALI DEMANIALI

Art. 1.

Dal 1° luglio 1937-XV le attribuzioni spettanti alle varie intendenze di finanza, a norma dell'art. 2 del regolamento 1° marzo 1896, sui canali d'irrigazione e forza motrice appartenenti al patrimonio dello Stato, per quanto riguarda i canali demaniali navigabili o navigli situati nelle province di Milano, Varese e Como, sono unificate ed assegnate all'intendenza di finanza di Milano.

Art. 2.

Dal 1° luglio 1937-XV passano alla amministrazione dei canali demaniali d'irrigazione (canali Cavour):

- a) le attribuzioni assegnate alle intendenze di finanza dal citato regolamento 1° marzo 1896 pei canali demaniali situati nelle province di Torino, Aosta, Cuneo e Alessandria;
- b) le attribuzioni assegnate agli intendenti di finanza dalle vigenti disposizioni in materia di personale, per quello di custodia addetto ai canali indicati nella precedente lettera a).

Art. 3.

Per i canali indicati alla lettera a) del precedente art. 2, l'amministratore generale dei canali demaniali d'irrigazione (canali Cavour) ha l'alta direzione del servizio in tutti i suoi rami e ne risponde verso il ministero delle finanze.

Art. 4.

Il ministro per le finanze con i suoi decreti può disporre per altri canali situati in altre province nel senso di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 2 e del susseguente art. 3.

Art. 5.

Le domande di concessione di acqua debbono essere presentate e firmate dal proprietario del fondo, o da chi regolarmente lo ha in conduzione.

Per la redazione e presentazione delle domande e per l'istruttoria su di esse si osservano le regole seguenti:

A) Canali Cavour.

Tutte le domande, redatte conformemente al modulo da distribuire ed assoggettate alla tassa di bollo competente saranno presentate all'ufficio distrettuale dell'amministrazione dei canali Cavour non più tardi del 15 febbraio di ogni anno per le dispense d'acqua estiva, e del 15 settembre per quelle acque iemale o di prolungamento della stagione estiva, e ad ogni occorrenza per quelle d'acqua di soccorso, di forza motrice ad uso rurale o per formazione di ghiaccio.

Le domande d'acqua continua, estiva o iemale, presentate oltre i detti termini potranno essere soddisfatte subordinatamente a quelle pervenute in tempo utile senza che qualsiasi ritardo nell'attivazione della dispensa possa dar diritto ad alcuna riduzione di corrispettivo.

Non sono ammesse domande per dispense inferiori a litri dieci al minuto secondo ma potranno essere ammesse parecchie domande in cumulo da un blocchetto purché complessivamente la dispensa non sia inferiore a dieci litri.

Gli uffici distrettuali rimettono le domande col loro parere all'ufficio centrale di Torino, cui spetta decidere sulla ammissibilità di esse.

L'ufficio centrale di Torino può però, con apposte istruzioni, delegare gli stessi uffici distrettuali a provvedere direttamente mediante polizze come al seguente art. 6 sulle domande di soccorsi giornalieri urgentissimi da dispensare da opere di derivazione precostituite di cui al seguente art. 10.

a) per le dispense stagionali o comunque di durata non superiore ad un anno, da esercitarsi con opere precostituite, come al seguente art. 10, provvede con polizze come al seguente art. 6;

L'ufficio centrale di Torino:

b) per le licenze di attingimento di cui al seguente art. 7 provvede come è ivi stabilito;

c) per le concessioni speciali e per quelle pluriennali promuove la determinazione del ministero e stipula atti di concessione a norma del seguente art. 8.

B) Navigli lombardi.

I. Le domande di concessioni ordinarie di acqua, redatte su carta bollata del valore prescritto, saranno dirette al ministero dei lavori pubblici e presentate all'ufficio del genio civile competente.

Giusta le vigenti disposizioni (art. 2 del regolamento 1° marzo 1896), l'istruttoria su tali domande viene compiuta dall'amministrazione dei lavori pubblici secondo quanto è prescritto per le derivazioni di acqua pubblica dal testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775. Ultimata l'istruttoria il ministero dei lavori pubblici rimette i documenti a quello delle finanze, che dispone la stipulazione degli atti di concessione a norma del seguente art. 8.

II. Le domande di soccorsi giornalieri da erogare per mezzo di opere precostituite come al seguente art. 10 e le domande di attingimento d'acqua di cui al seguente art. 7, saranno redatte su carta bollata del valore prescritto e dirette all'ufficio del genio civile competente, il quale provvede:

a) sulle prime mediante polizza come al seguente art. 6;

b) sulle seconde come al citato art. 7.

C) Altri canali d'irrigazione e forza motrice.

Le domande d'acqua redatte su carta bollata del valore prescritto sono presentate all'ufficio tecnico erariale competente. Quelle per concessioni precarie ordinarie devono essere dirette all'intendenza di finanza, mentre quelle per eventuali soccorsi (in quanto ammissibili) da praticare da bocche precostituite e quelle per attingimento possono essere dirette allo stesso ufficio tecnico.

a) provvede direttamente sulle domande di soccorso (in quanto ammissibili) mediante polizza come al seguente art. 6;

Compiuta l'istruttoria l'ufficio tecnico:

b) provvede direttamente alle licenze di attingimento come al seguente art. 7;

c) per le altre domande rimette i documenti con le sue proposte all'intendenza di finanza, che ordina la stipulazione degli atti di concessione come al seguente art. 8.

è data facoltà al ministero per le finanze di autorizzare per ciascun canale o gruppo di canali nelle varie provincie del regno, contemplati dal regolamento 1° marzo 1896, deroghe temporanee alla procedura amministrativa stabilita nei due comma precedenti.

#### Art. 6.

Le concessioni stagionali, o comunque di durata non superiore ad un anno, d'acqua derivata dai canali Cavour e le concessioni per acqua di soccorso giornaliero derivata da qualsivoglia canale demaniale, sempre quanto la dispensa si effettui con opere precostituite come al seguente art. 10, sono accordate mediante polizze, le quali, firmate dal proprietari del fondo o dal suo conduttore, costituiscono titolo valido d'obbligazione.

Le spese relative di bollo e di registrazione sono a carico degli utenti.

La dispensa dell'acqua non potrà avere inizio se non dopo che la polizza sia stata firmata e registrata. Qualora eventualmente la derivazione fosse stata praticata prima e l'utente

inviato a firmare la polizza vi si rifiuti sotto qualsiasi pretesto, l'amministrazione sospenderà la somministrazione dell'acqua, senza incorrere in responsabilità di sorta per i danni che ne possono derivare all'utente.

L'ufficio del genio civile e l'ufficio tecnico erariale rimetteranno subito all'intendenza di finanza copia delle polizze da essi emanate.

#### Art. 7.

Compete all'amministrazione generale per i canali Cavour, agli ingegneri capi del genio civile per i navigli lombardi, agli ingegneri capi degli uffici tecnici erariali per gli altri canali, la facoltà di concedere licenze di attingimento di acqua a mezzo di pompe ed altri meccanismi di sollevamento posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini, purché:

- 1) la portata dell'acqua attinta non superi i litri cento al minuto secondo;
- 2) non siano intaccati gli argini e le sponde del canale;
- 3) non siano alterate in nessun modo le condizioni del canale con pericolo per le utenze esistenti.

La portata ed il canone saranno stabiliti sul massimo rendimento delle pompe e altri meccanismi di sollevamento in regime del canale più favorevole alla maggiore erogazione e supponendo che il funzionamento dei medesimi sia continuo in tutto il periodo pel quale la licenza è concessa.

Per le derivazioni a scopo di piscicoltura che non eccedano il quantitativo di litri dieci a minuto secondo, la licenza può essere accordata anche quando la presa di acqua si effettui con modalità diverse da quelle indicate nella prima parte del presente articolo, ferme restando le condizioni di cui ai numeri 2) e 3).

La licenza è in tutti i casi accordata, salvo rinnovazione, per durata non maggiore di un anno e può essere revocata per motivo di pubblico interesse.

La licenza di attingimento è accordata con Decreto dell'autorità competente come sopra, emessa sulla base di un disciplinare firmato dall'utente col quale sono stabilite le condizioni dell'impianto delle pompe o dei meccanismi e del loro esercizio ai fini della tutela tecnica del canale. Il disciplinare è soggetto alla registrazione dopo la emissione del decreto che, a sua volta, è soggetto alla tassa di concessione governativa.

#### Art. 8.

Le dispense speciali e quelle di durata pluriennale dai canali Cavour e tutte le dispense d'acqua dai navigli lombardi e dagli altri canali, esclusi i soccorsi giornalieri e le licenze di attingimento, regolate come nei precedenti art. 6 e 7, saranno oggetto di normali atti di concessione.

Le concessioni pluriennali hanno durata fino al massimo di ventinove anni. Le concessioni accordate ai conduttori non possono eccedere la durata delle locazioni e in caso di risoluzione anticipata di queste, l'amministrazione potrà dichiararle decadute.

La stipulazione e l'approvazione di tutti gli atti previsti in questo articolo è disciplinata dalle vigenti norme legislative e regolamentari, generali e speciali.

#### Art. 9.

La concessione delle acque dei canali demaniali non conferisce al concessionario il diritto di disporre delle acque vive a favore di altri.

L'amministrazione si riserva la proprietà e la disponibilità delle colature delle acque vive concesse dai canali demaniali e non utilizzate dagli utenti per i propri bisogni, per raccogliere

ed utilizzarle con mezzi propri ovvero mediante concessioni a corpo o a misura a favore di terzi.

Le dispense d'acqua dai canali demaniali, se spettano di diritto, saranno esercitate in conformità a quanto sarà stabilito nei decreti di riconoscimento da emanare ai termini dell'art. 7 del Regio Decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535, anche per quanto concerne l'eventuale diritto di cedere a terzi le acque vive e di utilizzare le colature.

#### Art. 10.

Le dispense d'acqua accordate a titolo di concessione verranno attuate soltanto per mezzo di bocche stabili di derivazione.

Le dette bocche saranno costruite, ove occorra, e mantenute a cura e spese degli utenti, sotto la sorveglianza degli agenti dell'amministrazione, con obbligo agli utenti di seguire le indicazioni da essa eventualmente impartite. L'amministrazione approva i progetti delle nuove bocche e quelle da ricostruire o riformare e collauda le opere eseguite.

Le chiavi delle bocche od edifici di presa debbono rimanere costantemente ed unicamente in possesso degli agenti dell'amministrazione. Questa potrà in casi particolari consentire deroghe a tale norma.

Sono a carico degli utenti le spese e le cure per derivare e tradurre a destinazione l'acqua concessa dai canali demaniali. Gli utenti hanno l'obbligo di mantenere in regolare stato tutte le opere di condotta della acque in modo da assicurarne il normale deflusso ed ovviare a qualunque inconveniente che si verificasse.

è in facoltà dell'amministrazione di esigere che a cura e spese degli utenti siano ridotte in bocche stabili di derivazione le bocche in legno esistenti sui canali demaniali, che sia cambiato il tipo dei modellatori e delle bocche, e che, quando la loro ubicazione possa, a giudizio dell'amministrazione stessa, causare danno ai canali o al servizio, siano spostate le bocche e i susseguenti cavi di condotta entro il termine che la stessa fisserà per ciascuna bocca.

Alla costruzione e manutenzione di tali opere stabili sono applicabili le disposizioni del secondo comma del presente articolo.

è pure in facoltà dell'amministrazione di rimuovere a spese dell'utente o di invitarlo a rimuovere nel termine che essa singolarmente assegnerà, le opere di qualunque genere esistenti nei canali dispensatori esteriormente alle bocche.

Qualora durante l'attivazione di una dispensa si verificassero disperdimenti d'acqua causati da difetti di costruzione o manutenzione nello edificio di presa o da irregolarità nella modulazione delle acque, ovvero da difetti di costruzione o manutenzione dei cavi di condotta, l'amministrazione avrà diritto di chiudere in qualunque momento la bocca di presa e di tenerla chiusa per tutto il tempo che l'utente impiegherà per restaurare i guasti e rimediare agli inconvenienti verificatisi, e l'utente non potrà accampare pretese di indennizzo per danni sofferti dalla interruzione della dispensa.

Gli utenti sono tenuti ad utilizzare l'acqua nel miglior modo, in relazione agli scopi per i quali essa è stata concessa.

#### Art. 11.

La misura delle competenze d'acqua dispensata dai canali demaniali viene fatta secondo i sistemi attualmente in uso in ciascun gruppo di canali nelle diverse provincie.

è in facoltà dell'amministrazione di estendere ad altri canali le norme vigenti per i canali Cavour, norme che sono riportate in allegato al presente articolo.

Qualora poi l'amministrazione adottasse, per la generalità degli utenti delle acque di ciascuna rete o gruppo di canali, metodi e formule di misura diversi dagli attuali, approvate dal ministero delle finanze, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, la riforma sarà estesa a tutte le bocche esistenti nel rispettivo gruppo di canali, sempreché ciò sia riconosciuto necessario.

#### Art. 12.

Per le utenze per antico titolo o possesso valgono le seguenti disposizioni:

A norma dell'art. 42, secondo comma, del testo unico, gli utenti debbono regolare le derivazioni dei canali demaniali in modo che non si introducano acque eccedenti i quantitativi legittimamente utilizzabili, che saranno stabiliti nei decreti di riconoscimento da emanare ai sensi dell'art. 7 del Regio Decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456.

In applicazione dell'art. 43, secondo comma, dello stesso testo unico, il ministro per le finanze può imporre, con comminatoria di esecuzione di ufficio in caso di inadempimento, che le bocche libere e quelle che, pur essendo modulate, non danno, per situazioni locali o per le loro caratteristiche tecniche, una misura attendibile del quantitativo di acqua erogato, siano munite degli opportuni manufatti regolatori e moderatori della introduzione delle acque secondo i criteri indicati nei precedenti articoli 10 e 11.

Giusta, poi, l'ultimo comma dell'art. 42 del ripetuto testo unico, il ministro per le finanze può, anche per le bocche già modulate, imporre agli utenti di adottare per la misura dell'acqua derivata le modalità ed i sistemi indicati nei precedenti art. 10 e 11, sotto comminatoria dell'esecuzione di ufficio in caso di inadempimento.

Qualora, invece, l'amministrazione ordini lo spostamento di cavi o di bocche di presa regolari ne sosterrà le relative spese; nel caso, però, che per effetto di detti lavori derivi un vantaggio agli utenti, questi saranno tenuti a concorrere nella spesa in misura corrispondente al beneficio da essi risentito.

Gli utenti sono tenuti a mantenere in regolare stato le bocche di presa e le opere di condotta delle acque.

#### Art. 13.

Al termine delle utenze di antico diritto e nei casi di decadenza o rinuncia di esse si applicano, giusta l'art. 7 del Regio Decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, gli art. 25, 26, 28, 30, 31 e 32, ultimo comma, del testo unico, a norma dell'art. 24, secondo comma, del medesimo, intendendosi che i provvedimenti sono di competenza del ministero delle finanze.

Per le concessioni in corso, la devoluzione allo Stato o il ripristino delle opere alla scadenza restano disciplinati dai relativi atti e nei casi di rinuncia o di dichiarazione di decadenza si applicano le disposizioni richiamate nel primo comma. Le nuove concessioni debbono essere accordate sotto condizione della devoluzione o del ripristino delle opere a giudizio dell'amministrazione, con modalità da stipulare nei relativi atti, ferma la durata massima stabilita nell'art. 8 delle presenti norme.

#### Art. 14.

Gli utenti che intendono rinunciare totalmente alla derivazione, debbono manifestare tale loro volontà esplicita ed incondizionata con atto intimato a mezzo di ufficiale giudiziario

ed in tale caso, previi i debiti accertamenti tecnici che facciano constare della cessazione dell'uso, l'obbligo del pagamento del canone cesserà allo spirare della annata di concessione o della stagione irrigua che trovasi in corso alla data della notificazione della rinuncia.

L'amministrazione può consentire anche rinunce parziali alle derivazioni. In tal caso gli utenti debbono ricostruire a loro cura e spese e mantenere in buono stato la nuova bocca secondo le modalità che saranno stabilite dall'amministrazione in base ai precedenti art. 10 e 11.

I progetti dovranno essere preventivamente approvati dall'amministrazione ed i lavori saranno da questa vigilati e collaudati.

#### Art. 15.

Gli utenti, in applicazione dell'art. 55 del testo unico, decadono dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua:

- a) per non uso durante un triennio consecutivo;
- b) per cattivo uso in relazione ai fini della utilizzazione dell'acqua;
- c) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione;
- d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;
- e) per mancato pagamento anche di una sola rata del canone;
- f) per il decorso dei termini stabiliti nell'atto di concessione, entro i quali il nuovo concessionario deve derivare od utilizzare l'acqua concessa;
- g) per cessione fatta senza il nulla osta di cui al successivo art. 18.

Previa contestazione all'interessato nei casi di cui alla lettera a), e previa diffida negli altri casi, la decadenza è pronunciata con decreto motivato dell'amministrazione, Decreto che sarà notificato all'utente decaduto.

In tal caso l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità che trovasi in corso alla data del decreto che pronuncia la decadenza.

#### Art. 16.

A termini dell'art. 43, ultimo comma, del testo unico, il ministro per le finanze può imporre a tutte le utenze d'acqua dai canali demaniali, comprese quelle aventi diritto a prelazione, temporanee limitazioni all'uso delle derivazioni che siano ritenute necessarie per speciali motivi di pubblico interesse, o quando si verificano eccezionali deficienze dell'acqua disponibile, in guisa da conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze.

#### Art. 17.

A norma dell'art. 19 del testo unico, ogni concessione di derivazione s'intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua e salvi i diritti dei terzi.

#### Art. 18.

A norma dell'art. 20 dello stesso testo unico, le utenze non possono essere cedute, né in tutto né in parte, senza il nulla osta del ministero delle finanze, ed il cessionario non sarà riconosciuto come titolare dell'utenza, se non quando abbia prodotto l'atto traslativo.

La richiesta di nulla osta deve essere accompagnata dalla illustrazione dei motivi che determinano la cessione e dalla indicazione delle condizioni e patti in base ai quali si deve effettuare.

Le utenze d'acqua ad uso irriguo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni da irrigare, in caso di trapasso del fondo, si trasferiscono al nuovo proprietario limitatamente alla competenza del fondo stesso, nonostante qualunque patto in contrario.

Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti. Nel caso di utenze ad uso irriguo od altro uso agricolo, questa norma si applica quando ne siano titolari i proprietari dei fondi o del canale e non per le concessioni accordate al conduttore.

Resta salva inoltre la deroga contenuta all'ultimo comma dell'art. 4 del Decreto ministeriale 10 maggio 1934, n. 26491, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio stesso, n. 112.

Le società commerciali utenti di derivazione debbono comunicare al ministero delle finanze, entro trenta giorni dall'omologazione, ogni trasformazione o modifica della loro costituzione, a norma dell'art. 96 del codice di commercio.

#### Art. 19.

A norma dell'art. 14 dello stesso testo unico, è in facoltà del ministro per le finanze per i canali demaniali, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, di sostituire in ogni tempo, e per la durata dell'utenza, in tutto od in parte, alla quantità d'acqua o di energia idraulica effettivamente utilizzata una corrispondente quantità d'acqua o di energia idraulica od elettrica, ugualmente utilizzabile, senza aggravio o pregiudizio dell'utente, restando ferma ogni altra condizione dell'utenza in quanto compatibile con la modificazione apportata.

è pure in facoltà del ministro per le finanze di sopprimere le utenze antieconomiche costituire su acque derivate dai canali demaniali, corrispondendo, a norma della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità, un indennizzo ragguagliato alla utilizzazione effettivamente praticata e non al diritto potenziale dell'utente.

#### Art. 20.

A norma, dell'art. 45 dello stesso testo unico, tutte le utenze legittimamente costituite o concesse nei canali demaniali sono passibili di assorbimento quando l'amministrazione, sentiti gli interessati, voglia far luogo alla concessione di più importanti utilizzazioni d'acqua incompatibili con esse.

Quando l'ipotesi dell'assorbimento non sia stata già prevista e disciplinata negli atti di concessione di tali utenze, si seguiranno le seguenti disposizioni.

Il nuovo concessionario è tenuto a indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro, a propria cura e spese, una corrispondente quantità d'acqua o, nel caso di impianti per forza motrice, una quantità di energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata, provvedendo alle trasformazioni tecniche necessarie in guisa da non aggravare o pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti. Questi sono tenuti a corrispondere annualmente al nuovo concessionario il canone che dovevano allo Stato e qualora per effetto delle presenti disposizioni siano esonerati da spese di esercizio, una quota di tali spese sopportate dal nuovo concessionario in nessun caso maggiore di quella di cui risultano esonerati.

Tuttavia, quando, a giudizio insindacabile del ministro per le finanze, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, la fornitura di acqua o di energia sia eccessivamente gravosa, in rapporto al valore economico della preesistente utenza, il titolare di quest'ultima è indennizzato dal nuovo concessionario a termini della legge sulle espropriazioni.

Nel caso in cui la minore incompatibile utilizzazione sia stata concessa ma non ancora

attuata, e sempre che il titolare della concessione non sia incorso in motivi di decadenza, il ministro per le finanze, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce insindacabilmente, in base ai criteri enunciati nel presente articolo e tenuto conto degli scopi a cui l'utenza è destinata, in qual modo questa debba essere compensata.

Art. 21.

A norma dell'art. 93 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (modificato con la legge 13 luglio 1911, n. 774, e col Regio Decreto 19 novembre 1921, n. 1688), non si possono fare opere nell'alveo dei canali demaniali, senza averne ottenuto il consenso dell'amministrazione, che l'accorderà solo quando creda a suo insindacabile giudizio. La stessa disposizione si applica alle occupazioni delle sponde e degli argini di proprietà demaniali, salva soltanto la manutenzione delle opere di presa di acqua.

Art. 22.

Oltre quanto è specificatamente indicato nei precedenti articoli, sono applicabili ai canali demaniali tutte le norme concernenti la tutela e la polizia dei corsi di acqua e la disciplina giuridica delle utenze contenute nel testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, salvo che le norme speciali che li riguardano dispongano altrimenti.

I poteri conferiti agli uffici del genio civile per i corsi di acqua pubblica e per le relative derivazioni spettano agli stessi uffici del genio civile pei navigli, e all'amministrazione generale dei canali demaniali d'irrigazione o alle intendenze di finanza per gli altri canali demaniali, a seconda della competenza territoriale stabilita dai regolamenti.

Art. 23.

Il canone per l'acqua dispensata dai canali demaniali per usi irrigui ed agricoli in genere è dovuto in unica rata annuale anticipata.

Pertanto, per le concessioni pluriennali di acqua continua o di acqua estiva è dovuto all'inizio della stagione estiva; per le stesse concessioni d'acqua iemale è dovuto all'inizio della stagione iemale ; per le concessioni annuali, stagionali o di minor durata è dovuto prima dell'inizio della dispensa.

I canoni sono ordinatamente riscossi a mezzo degli uffici del demanio e registro con la procedura coattiva stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato dal testo unico di leggi 14 aprile 1910, n. 639.

è riservata all'amministrazione la facoltà di far versare direttamente nelle tesorerie provinciali quelle annualità o partite individuali, per le quali si ravvisi ciò conveniente nell'interesse del servizio.

Per i canali Cavour è però mantenuta anche la riscossione a mezzo di ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette, nelle forme e con i privilegi sanciti dalla legge per tali imposte.

In questo caso il prezzo dell'acqua dispensata nella stagione estiva sarà pagato in due rate uguali, scadente la prima al 31 dicembre dello stesso anno in cui ha avuto luogo la dispensa e la seconda il 31 marzo dell'anno successivo; ed il prezzo dell'acqua dispensata nella stagione iemale sarà pagato in un'unica rata scadente il 30 aprile dell'anno in cui ha termine la dispensa.

I crediti dello Stato sono assistiti dal privilegio sancito dall'art. 39, primo e secondo comma, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici.

Art. 24.

In tutti i casi di riscossione diretta i termini stabiliti dall'articolo precedente sono di rigore e costituiscono di diritto e di fatto il debitore in mora senza che occorra avviso, intimazione od altro atto equivalente.

Decorsi dieci giorni dalla scadenza del pagamento il debitore sarà assoggettato senz'altro, sulla somma non pagata, alla indennità di mora a favore dell'amministrazione di centesimi quattro per ogni lira di debito.

Decorsi, dopo i dieci, altri cinque giorni, senza che il debitore abbia nel frattempo pagato, decorrerà dal sedicesimo giorno, sul debito principale e sulla indennità di mora, l'interesse di mora nella ragione del 5 per cento all'anno senza pregiudizio degli atti coattivi e delle relative spese a norma di legge.

Frattanto l'ufficio tecnico regolatore del canale ha diritto di chiudere la bocca di derivazione, senza che perciò l'amministrazione od i suoi funzionari incorrano in responsabilità di sorta per i danni che ne possano conseguire all'utente.

Per i canali Cavour anche nel caso di riscossione diretta i termini restano quelli fissati nell'articolo precedente per le riscossioni esattoriali.

Art. 25.

I canoni per le utilizzazioni industriali sono normalmente dovuti in annualità anticipate, nel giorno e mese di ciascun anno corrispondenti a quelli di decorrenza della concessione.

Si applicano a questi casi le disposizioni dei comma secondo, terzo e sesto dell'art. 23 e quelle dell'art. 24.

Art. 26.

Indipendentemente da quanto dispongono gli art. 24 e 25, l'amministrazione dovrà ricusare nell'anno successivo ogni dispensa di acqua per irrigazione dei terreni, i cui proprietari od affittavoli si fossero resi morosi al pagamento dei corrispettivi dovuti per le dispense ottenute nell'anno anteriore, e ciò finché non abbiano saldato ogni loro debito ed anticipato il prezzo delle nuove dispense, e, ove occorra, prestata la cauzione.

Art. 27.

Per le concessioni pluriennali di derivazione di acqua dai canali demaniali sia per uso irriguo ed in genere agricolo, sia per produzione di forza motrice ad uso industriale, a garanzia degli obblighi discendenti da leggi e regolamenti, disciplinari, capitolati generali ed atti di concessione, gli interessati debbono prestare, prima della stipulazione del relativo atto, una cauzione, salva la facoltà all'amministrazione di dispensare da tale obbligo ove il canone sia ricorso a mezzo degli esattori delle imposte dirette giusta il precedente art. 23.

La misura della cauzione è di una annualità del canone per le derivazioni ad uso irriguo ed in genere agricolo, e di una somma determinata di volta in volta dall'amministrazione, ma non inferiore ad una annualità di canone, per le concessioni ad uso industriale. Detta cauzione deve essere depositata nella cassa depositi e prestiti in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, valutati al corso di borsa del giorno.

L'amministrazione potrà in casi eccezionali accordare la rateazione della cauzione.

L'amministrazione può consentire che le cauzioni per le derivazioni ad uso industriale e per le derivazioni ad uso agricolo di maggiore entità siano prestate mediante iscrizioni di ipoteca di primo grado.

Il valore degli immobili da assoggettarsi ad ipoteca sarà accertato dall'ufficio tecnico che

gestisce il canale mediante stima sommaria.

I terreni e i fabbricati non saranno ammessi che per la metà del loro valore di stima, ed i meccanismi facenti parte dell'opificio per un quinto. I meccanismi soggetti ad altro vincolo non saranno computati.

I fabbricati ed i macchinari dovranno essere assicurati contro i danni degli incendi per il valore di stima, e fino allo svincolo della cauzione il costituente avrà l'obbligo di mantenere l'assicurazione, rinnovandola almeno un mese prima che scada e presentando all'amministrazione la prova della rinnovazione con l'avvenuto pagamento dei premi.

L'amministrazione avrà diritto di fare l'assicurazione a spese del concessionario quando questi non ottemperi al suo obbligo.

Sulle polizze di assicurazione incendi dovrà essere apposto il vincolo a favore dell'amministrazione concedente.

Le spese per la stima sommaria, come pure quelle che occorrono per provare la proprietà, il possesso, la libertà dell'immobile e la rendita in catasto, per la stipulazione dell'atto di consenso all'ipoteca e le successive, comprese quelle di bollo, di registro e d'iscrizione, sono a carico del concessionario.

#### Art. 28.

In caso di controversia sulla interpretazione dell'atto di concessione e sull'esercizio della medesima, il competente organo della amministrazione (ufficio centrale dei canali Cavour in Torino o intendenza di finanza) comunica le proprie determinazioni agli interessati a mezzo di lettera raccomandata.

Gli interessati hanno facoltà di presentare ricorso al ministero delle finanze nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione.

Né il ricorso, né qualsiasi altra impugnativa sospende la esecuzione del provvedimento amministrativo.

### ISTRUZIONI E NORME PER L'ESTRAZIONE E MISURA DELLE ACQUE DEI CANALI DEMANIALI CAVOUR - GENERALITÀ

1. Spetta all'amministrazione demaniale la facoltà di determinare il modo di misura della acque dispensate dai canali Cavour, e non si ammetterà alcuna domanda di concessione di costruzione di nuovi edifici di presa o di rinnovazione di concessione di edifici preesistenti senza la condizione che l'utente si obblighi a costruire od a riformare il suo edificio, in base alle disposizioni che l'amministrazione fosse per dare al riguardo, in qualunque tempo compreso nella durata stessa della concessione, e ad accettare i metodi, i coefficienti di riduzione e le formule per il calcolo della dispensa, che l'amministrazione ritenesse necessario di adottare per conseguire la più esatta misura della dispensa stessa.

2. Ogni edificio di estrazione d'acqua dei canali demaniali Cavour dovrà essere costruito in muratura e constare delle parti infradescritte:

a) una o più bocche di presa secondo l'entità della derivazione che si vuol praticare, aventi soglia in pietra da taglio od in calcestruzzo, a quella altezza sopra il fondo del canale dispensatore da determinarsi in ogni caso particolare secondo le circostanze, con l'avvertenza però di tenere per detta altezza la massima conciliabile coll'esercizio lodevole della derivazione.

La bocca di presa dovrà essere costruita in fregio al canale dispensatore demaniale in modo da non restringere la sezione, ed il suo asse dovrà risultare normale a quello del

canale.

Cadauna bocca sarà munita di paratoia, da cui potrà essere chiusa completamente, e la manovra di tale paratoia si farà mediante congegno a vite che possa fermarsi in modo da rendere impossibile il movimento a chi non sia munito di chiave;

b) un tratto di canale murato derivatore, coperto ove siavi strada laterale al canale dispensatore o semplicemente attraversato da una passerella o ponticello, per la manovra delle paratoie, ove manchi detta strada: le dimensioni tanto in larghezza quanto in lunghezza di detto tratto dovranno essere determinate in ogni caso particolare avuto specialmente riguardo alla entità della derivazione da stabilirsi;

c) un successivo bacino moderatore o di calma, a pareti verticali, le dimensioni del quale dovranno essere determinate in base alle norme che verranno espone in seguito;

d) un modellatore, in parete sottile, collocato all'estremo lato del bacino, opposto a quello per cui vi entra l'acqua, formato con lastra metallica di spessore non maggiore di due centimetri solidamente infissa alla parete del bacino;

e) un successivo tratto di canale murato derivatore di lunghezza variabile secondo l'entità della derivazione.

3. La modellazione o misura dell'acqua si farà in generale mediante luci a sgorge libero; le luci rigurgitate non saranno ammesse che in via eccezionale, quando non possa ottenersi una differenza di livello tra i peli d'acqua del dispensatore e del derivatore sufficiente ad ottenere una libera caduta dalla luce del modellatore.

L'altezza del pelo d'acqua sarà misurata con apposito idrometro durevole e chiaramente leggibile, graduato a centimetri, fissato in un pozzetto di sufficiente sezione, comunicante col bacino a mezzo di una o due aperture o fori di sezione non minore di 20 centimetri quadrati.

Tra le luci a sgorge libero saranno preferibilmente adottate quelle a stramazzo.

4. La minima dispensa consentita per un modellatore è di litri 10 al minuto secondo quando non vi sono riduzioni rispetto alla dispensa di competenza e salvo casi eccezionali.

5. I coefficienti di riduzione per dedurre la portata pratica da quella teorica suppongono che le luci modellatori siano aperte nella sponda di un recipiente d'acqua stagnante.

E sebbene ciò non possa praticamente ottenersi senza un dispendio sproporzionato al vantaggio dell'esattezza della misura, è tuttavia possibile di dare al bacino che precede il modellatore una sezione tale che l'aumento di portata dovuto alla velocità iniziale sia tenuto entro un determinato limite.

Qualora l'entrata in vigore dell'acqua nel bacino o canale di calma risultasse tumultuosa, si dovrà allungare al massimo il detto bacino ed applicare a non meno di metri 2 a monte del foro di comunicazione col pozzetto idrometrico, opportuni diaframmi.

Tipo di modellatore a sgorge libero con contrazione sulla soglia e sui lati verticali (Modellatore a stramazzo -- tipo canali Cavour)

6. Nel detto tipo il limite su accennato non è sorpassato quando la sezione liquida nel bacino, che si dirà  $S$ , sia uguale o maggiore di 4,24 a  $l$ , ossia:

$$S \geq 4,24 a l$$

dove  $l$  rappresenta la larghezza della luce del modellatore ed  $a$  l'altezza della medesima, cioè  $a$   $l$  rappresenta la sezione della vena liquida, misurata, fuori dalla chiamata allo sbocco nel caso dello stramazzo, coll'apposito idrometro collocato in pozzetto, ed avente lo zero allo stesso livello del labbro dello scanno.

La distanza del foro del pozzetto dalla luce del modellatore non deve essere minore di

metri 1,50.

Data la portata minima e la portata massima di cui deve essere capace una bocca, si determinerà il valore  $l$  per la luce del modellatore, supposto a stramazzo, facendo in modo che, per quelle portate, il valore di  $a$ , ossia l'altezza della lama liquida stramazante misurata come sopra è detto, non sia minore di m. 0,05 per la dispensa minima (tenuto conto delle massime riduzioni possibili) né maggiore di m. 0,60.

Detta  $Q$  la portata massima espressa in metri cubi si ricaverà il valore minimo di  $l$  dall'equazione  $Q = 1,80 l a$  (radice quadrata di  $a$ ) mettendo per  $a$  m. 0,60

Avuto il valore di  $l$ , ossia stabilita la larghezza dello stramazzo, si farà il bacino di una larghezza almeno doppia di quella; così che, detta  $L$  la larghezza del bacino, si farà  $L \geq 2 l$ ; e detta  $H$  l'altezza d'acqua del bacino, misurata prima della chiamata di sbocco, la suddetta relazione

$$S \geq 4,24 a l$$

darà il mezzo di determinare il minimo valore di  $H$ . Si avrà infatti:

$$H L \geq 4,24 a l$$

onde

$$H \geq 4,24 a l/L$$

dove  $a l$  ed  $L$  si trovano già determinate.

Per  $L = 2 l$  si ha

$$H \geq 2,12 a$$

e allora detta  $Z$  l'altezza dello zoccolo ( $H - a$ ) risulta

$$Z \geq 1,12 a$$

Giova avvertire che ( $H - a$ ) corrisponde alla profondità del fondo bacino sotto al ciglio del labbro dello stramazzo, e che si ha un'altra condizione cui torna conveniente di soddisfare, onde la contrazione sul labbro dello stramazzo resti completa, ed è che tale profondità non sia minore di m. 0,25.

Al bacino moderatore verrà poi assegnata una lunghezza almeno doppia della larghezza e comunque non minore di m. 3.

Per il calcolo della dispensa si adotterà la formula:

$$Q = \frac{2}{3} (mi) \sqrt{2g} l a^{3/2}$$

dando all'espressione  $\frac{2}{3} (mi) \sqrt{2g}$  il valore di 1,80 quando siano soddisfatte tutte le condizioni per l'erogazione in parete sottile.

TIPO DI MODELLATORE

A BATTENTE RIGURGITATO (TIPO CANALI CAVOUR)

7. Quando nel senso espresso al n. 3 si ammettono modellatori a luce rigurgitata, la larghezza della luce, o della somma delle luci, quando convenga stabilirne più d'una, sarà determinata in modo che la erogazione cui il modellatore è destinato, si ottenga con un carico o differenza di livello fra i peli d'acqua a monte e a valle (misurata con due idrometri in due pozzetti non minore di m. 0,05 e non maggiore di m. 0,20).

Ossia, detti: Q la portata massima, m il coefficiente di riduzione, a l'altezza della luce o delle luci, quando se ne abbiano parecchie tutte di eguale altezza, l la larghezza nel caso della unica o la somma delle larghezze nel caso di più d'una luce, h il carico, la equazione generale.

$$Q = m a l \text{ (radice quadrata } 2 g h \text{)}$$

$$\text{da } a l = Q/m \text{ (radice quadrata } 2 g h \text{)}$$

e ponendo per Q al portata massima e per h m. 0,20 si avrà:

$$a l = Q/ m \text{ (radice quadrata } g \text{) (radice quadrata } 0,40 \text{)}$$

Questa relazione non determina i valori di a e di l, ma fissa il limite minimo del loro prodotto, il quale esprime la superficie della luce o della somma delle luci del modellatore (si prenderà m = 0,61).

Intanto ad altre condizioni si dovrà pur soddisfare, e cioè in primo luogo a quella che la profondità del bacino sia almeno di m. 0,25 sotto il labbro inferiore della luce o delle luci; cosicché stando le notazioni precedenti, si dovrà avere

$$H - a > 0,25$$

Nella modellazione il pelo a valle della luci deve essere tale da superare il labbro superiore delle medesime di almeno m. 0,10.

Sarà consentito a questo scopo di abbassare di quanto occorre il fondo del bacino modellatore rispetto al fondo del canale di derivazione.

Si dovrà similmente soddisfare alla condizione già riferita e cioè

$$H L \geq 4,24 a l$$

Si deve avvertire che in quest'ultima relazione, come anche in quella sotto il n. l rappresenta la larghezza della luce, ove si tratti di una luce unica, oppure la somma delle lunghezze nel caso di più luci.

8. Inoltre si stabilisce ancora che la larghezza del bacino sia due volte la larghezza della luce quando se ne ha una sola, e che sia eguale alla somma di queste larghezze nel caso di più luci, aumentata degli intervalli tra queste, e di quelli tra i lati più vicini alle pareti e le pareti stesse, con la condizione che tanto gli uni quanto gli altri dei suaccennati intervalli siano uguali alla metà larghezza delle luci; si avrà così tra L ed l un'altra relazione, la quale unitamente alle tre precedenti, darà il modo di determinare, per le 4 quantità, H, L, l ed a dei limiti tra i quali le medesime devono essere contenute, ed entro i quali il criterio di chi deve progettare l'edificio saprà stabilire i valori più convenienti.

Se dicasi n il numero delle luci ed l la loro larghezza, il numero totale degli intervalli sarà

(n + 1) e quindi si avrà

$$L = (n l) + [(n + 1)/2] l$$

$$L = l [(3 n + 1)/2]$$

9. Il tratto murato successivo al bacino modellatore dovrà avere la stessa larghezza della somma delle luci e loro intervalli e profondità uguale a quella del bacino modellatore, ed al suo termine sarà munito di paratoie di rigurgito, da chiudersi e manovrarsi come le paratoie di presa.

10. Per il calcolo delle dispense delle bocche a battente rigurgitato tipo canali Cavour si adotterà la formula

$$Q = (mi) (\text{radice quadrata } 2 g) a l (\text{radice quadrata } h)$$

dando all'espressione

$$(mi) (\text{radice quadrata } 2 g)$$

il valore 2,70 quando siano soddisfatte tutte le condizioni per l'erogazione in parete sottile.

11. L'amministrazione, per quanto è detto al n. 1, si riserva la facoltà di sostituire al tipo di modellatore a battente rigurgitato suddescritto un tipo di modellatore a battente rigurgitato senza contrazioni sui lati verticali, pel quale sono in corso i relativi studi, analogamente a quanto si ottiene (circa le contrazioni) col tipo Bazin per gli stramazzi liberi.

#### TIPO DI MODELLATORE A STRAMAZZO LIBERO "BAZIN"

12. In sostituzione del tipo di modellatore a stramazzo libero con contrazione sulla soglia e sui lati verticali (tipo canali Cavour) descritto nelle presenti istruzioni, l'amministrazione demaniale, da diversi anni, prescrive l'adozione del tipo di modellatore a stramazzo libero "Bazin" (che permette una misura più esatta) in tutti i casi in cui particolari esigenze non consiglino di mantenere il tipo precedente.

13. Il canale modellatore, esattamente rettilineo e di larghezza costante dovrà avere il fondo e le sponde murate; il fondo dovrà essere perfettamente orizzontale, le sponde saranno esattamente verticali e si prolungheranno almeno m. 0,80 a valle dello scanno dello stramazzo.

Lo scanno dovrà avere la stessa larghezza del canale modellatore.

La lunghezza della parte del canale modellatore a monte dello scanno non dovrà essere inferiore a m. 6.

Essa lunghezza sarà stabilita nel seguente modo:

per scanni larghi da m. 0,50 a m. 3 la lunghezza sarà sette volte la larghezza;

per scanni di larghezza da m. 3 a m. 5 la lunghezza sarà compresa tra m. 21 e m. 30;

per scanni di larghezza superiore a m. 5 la lunghezza sarà di m. 25 più la larghezza dello scanno.

14. L'aerazione della vena stramazante dovrà essere assicurata mediante due camini all'estremità dello scanno ed immediatamente a valle di esso. I detti due camini dovranno essere chiusi nelle parti delle pareti lambite dalla lama stramazante superiormente al pelo

d'acqua a valle.

15. Due sono i tipi di scanni ammessi dall'amministrazione:

- a) tipo verticale, con labbro in parete sottile;
- b) tipo inclinato verso valle, con pendenza due di base per uno di altezza, con labbro in parete sottile.

La scelta del tipo da applicare è riservata all'amministrazione.

Lo scanno dovrà avere una sezione tale che anche durante le minime portate permetta alla vena stramazzante di raggiungere il pelo d'acqua a valle senza urtare contro nessuna parte dello scanno stesso.

L'altezza dello scanno non dovrà essere inferiore a m. 0,20; dovendosi adottare scanni di maggiore altezza, questa dovrà essere un multiplo di m. 0,10.

L'altezza e la larghezza dello scanno dovranno essere scelti in modo che la velocità media dell'acqua nel canale di calma risulti non inferiore a m. 0,60 per minuto secondo; detta velocità media non dovrà superare m. 1 al minuto secondo. L'altezza della lama stramazzante misurata con l'idrometro del pozzetto idrometrico non dovrà mai essere minore di n. 0,05.

16. L'apertura che mette in comunicazione il pozzetto idrometrico col canale di calma a monte dello scanno sarà a m. 5 a monte del labbro dello stramazzo; questa distanza dovrà essere ridotta a m. 3 quando la distanza tra l'anzidetta apertura e la paratoia che regola l'immissione d'acqua nel canale di calma non raggiunga almeno i m. 5.

17. Nel pozzetto idrometrico dovrà essere piazzato un idrometro con le divisioni a centimetri avente lo zero allo stesso livello del labbro dello scanno.

18. Il pelo d'acqua a valle dello scanno dovrà sempre essere almeno cinque centimetri sotto il labbro dello scanno stesso.

19. La formula per la misura dell'acqua modellata con il detto stramazzo libero Bazin è la seguente:

$$Q = a (mi) \sqrt{h} \quad (\text{radice quadrata } 2 \text{ g } h)$$

$$\text{ove } (mi) = [0,405 + [0,003/h]] [1 + 0,55 (h/(p + h))] \text{ al quadrato}$$

20. La portata massima della dispensa sarà quella corrispondente alla lama d'acqua di altezza uguale ad una volta e mezza l'altezza dello scanno, ma questa lama non deve superare cm. 60.

### **Legge 3 giugno 1940, n. 1078.**

#### **Norme per evitare il frazionamento delle unità poderali assegnate a contadini diretti coltivatori.**

(G.U. 13 agosto 1940, n. 189).

Art. 1.

Le unità poderali costituite in comprensori di bonifica da enti di colonizzazione o da consorzi di bonifica ed assegnate in proprietà a contadini diretti coltivatori, non possono

essere frazionate per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi.

Art. 2.

Gli enti di colonizzazione o i consorzi di bonifica devono far risultare dalle note di trascrizione degli atti di assegnazione di unità poderali l'esistenza del vincolo di indivisibilità dei fondi, ai sensi della presente legge.

In difetto, il vincolo di indivisibilità non può essere opposto ai terzi.

Art. 3.

Sono nulli gli atti tra vivi che abbiano per effetto il frazionamento dell'unità poderale, salvo quanto è disposto nel secondo comma dell'articolo precedente.

La nullità può essere fatta valere, nel termine di cinque anni dalla data dell'atto, dal titolare dell'unità poderale, dagli enti di colonizzazione o dai consorzi di bonifica che hanno fatto l'assegnazione e dal pubblico ministero.

Art. 4.

Sono nulle le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento dell'unità poderale.

La nullità può essere fatta valere da ciascuno dei coeredi dell'unità poderale, dagli enti di colonizzazione o dai consorzi di bonifica che hanno fatto l'assegnazione e dal pubblico ministero entro il termine di cinque anni dalla data in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Art. 5.

Nel caso di morte del titolare dell'unità poderale, essa è assegnata al coerede designato dal testatore e, in mancanza, ad uno dei coeredi che sia disposto ad accettarne l'attribuzione e sia idoneo ad assumerne l'esercizio.

Nel caso in cui nessuno dei coeredi sia disposto ad accettarne l'attribuzione si procede alla vendita dell'unità poderale con le modalità concordate fra gli interessati o stabilite, in caso di disaccordo tra i coeredi, dall'autorità giudiziaria e si provvede col prezzo alla soddisfazione delle quote ereditarie.

In caso di disaccordo tra i coeredi, decide l'autorità giudiziaria con riguardo alle condizioni e attitudini personali. L'autorità giudiziaria, su istanza dei coeredi che rappresentino la maggioranza delle quote ereditarie, può anche decidere che il fondo sia assegnato in comunione a tutti gli eredi e a quelli fra essi che intendano vivere in comunione.

Chiunque degli interessati può chiedere lo scioglimento della comunione dopo trascorso un anno dall'inizio di essa. In tal caso si procede alla vendita dell'unità poderale, con le modalità di cui al comma secondo del presente articolo.

Art. 6.

I coeredi esclusi dall'assegnazione del fondo sono soddisfatti dalle rispettive quote con gli altri beni mobili o immobili caduti in eredità e, in mancanza, hanno diritto di ottenere dall'assegnatario, o solidalmente dagli assegnatari dell'unità poderale, la quota di loro spettanza o la parte di essa non soddisfatta con l'attribuzione degli altri beni ereditari.

Il credito dei coeredi può essere pagato in rate comprensive dell'interesse legale in un termine non superiore a 10 anni ed è garantito da ipoteca legale sul fondo.

Se l'assegnatario o gli assegnatari non paghino le somme dovute alla scadenza prefissa,

si procede alla vendita del fondo nel modo e con gli effetti previsti dal secondo comma dell'art. 5.

**Art. 7.**

Nelle materie contemplate dai precedenti articoli 5 e 6, la competenza a provvedere spetta al tribunale del luogo in cui è situata tutta o la maggior parte dell'unità poderale. Il tribunale provvede con decreto, su ricorso di alcuno degli interessati, sentite le parti, il pubblico ministero e l'ispettore provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

**Art. 8.**

La stipulazione di mutui da parte dell'assegnatario o degli assegnatari, coltivatori diretti del fondo, per il pagamento della quota ai coeredi è considerata come operazione di credito agrario di miglioramento, salvo per quanto riguarda il concorso statale negli interessi che non è concedibile e salva l'applicazione dei privilegi tributari ai soli mutui che vengono contratti con istituti i quali fruiscono di tali agevolazioni.

**Art. 9.**

In caso di esecuzione forzata, l'espropriazione avrà per oggetto l'intera unità poderale.

Le pertinenze dell'unità poderale possono essere pignorate solo in difetto di altri mobili.

Il pretore, su istanza del debitore, e sentito il creditore può, con ordinanza non soggetta a impugnazione, o sottrarre al pignoramento quelle fra le pertinenze la cui utilizzazione diretta sia necessaria per la conduzione del fondo, ovvero adottare altri provvedimenti idonei a conciliare le esigenze della produzione con l'interesse del creditore.

**Art. 10.**

Nei casi in cui esista vincolo di indivisibilità dell'unità poderale, il vincolo può essere rimosso a tutti gli effetti previsti dalla presente legge, quando per sopravvenute circostanze il fondo risulti divisibile in più unità fondiari organiche.

Sulla rimozione del vincolo decide l'autorità giudiziaria a termini dell'art. 7, sulla base del giudizio tecnico espresso dall'ispettore provinciale dell'agricoltura.

Il provvedimento di rimozione del vincolo deve essere annotato a margine della trascrizione dell'atto di assegnazione dell'unità poderale.

## **Regio Decreto 1 novembre 1940, n. 1740.**

### **Istituzione in Roma di un Ispettorato superiore del Genio civile per il Tevere.**

(G.U. 2 gennaio 1941, n. 1)

**Art. 1.**

A decorrere dal 1° novembre 1940, è istituito in Roma un Ispettorato superiore del genio civile per il Tevere, con le seguenti attribuzioni:

- a) approntare i piani di regolazione del fiume e di tutti i corsi d'acqua del suo bacino

idrografico;

b) dare ai competenti Uffici del genio civile le direttive da seguire nello studio dei progetti relativi alla suddetta regolazione;

c) esercitare l'alta direzione sulla esecuzione dei lavori e su tutto ciò che riguarda la difesa, le derivazioni ed utilizzazioni dell'acqua, nonché la polizia idraulica del Tevere e di tutti i corsi d'acqua del relativo bacino idrografico.

Art. 2.

Al predetto Ispettorato è preposto un ispettore superiore del Genio civile.

Art. 3.

Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente art. 1, passano nella competenza del predetto Ispettorato, tutte le mansioni riguardanti il Tevere e tutti i corsi d'acqua del suo bacino idrografico, attualmente affidate ai vari Compartimenti del genio civile che hanno sede: in Roma (per gli Uffici del genio civile: speciale per il Tevere ed Agro Romano, di Perugia, di Viterbo e di Terni), in Firenze (per l'Ufficio del genio civile di Arezzo), in Bologna (per l'Ufficio del genio civile di Forlì), in Ancona (per l'Ufficio del genio civile di Macerata), in L'Aquila (per gli Uffici del genio civile di Rieti e di L'Aquila) ed in Grosseto (per gli Uffici di Grosseto e Siena).

Art. 4.

Per l'adempimento di tutti i compiti suddetti, l'Ispettorato del genio civile per il Tevere si avvarrà della collaborazione dei sopracitati Uffici del genio civile e della Sezione autonoma idrografica del genio civile con sede in Roma.

## **Legge 12 febbraio 1942, n. 183.**

### **Disposizioni integrative della legge sulla bonifica integrale.**

(G.U. 23 marzo 1942, n. 67).

Art. 1.

I proprietari dei fondi inclusi nel comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica debbono fare e mantenere nei fondi stessi tutte le opere minori che occorrono per dare scolo alle acque e non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite le opere pubbliche di bonifica.

Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori all'uopo occorrenti, può provvedere, previa autorizzazione del ministero dell'agricoltura e delle foreste se trattasi di eseguire nuove opere, o dell'ispettorato compartimentale dell'agricoltura se trattasi di spese di manutenzione, il consorzio di bonifica, in nome e per conto dei proprietari interessati.

Alla ripartizione della spesa tra i proprietari che vi hanno interesse alla garanzia del corrispondente credito per contributo ed alla esazione di esso si provvede con le stesse norme che regolano il concorso dei proprietari nella spesa delle opere di bonifica, di competenza statale.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente art. 1 si applicano anche alle opere di interesse comune a più proprietà che siano da eseguire in un comprensorio di bonifica e non rientrino nella competenza dello Stato.

Art. 3.

I consorzi di miglioramento fondiario hanno facoltà d'imporre contributi per l'esecuzione e l'esercizio delle opere, per i lavori di manutenzione delle tasse e in genere per la gestione consorziale. I crediti per contributi sono privilegiati sugli immobili che traggono beneficio dalle opere ed il privilegio è graduato dopo quello relativo ai crediti dello Stato per i tributi diretti.

Art. 4.

I consorzi di cui all'articolo precedente debbono presentare al ministero dell'agricoltura e delle foreste il piano preventivo di ripartizione della spesa delle opere d'interesse comune con l'indicazione dell'importo totale presunto del contributo a carico di ciascun consorziato e della quota massima di contributi annualmente esigibili per l'ammortamento della spesa d'impianto, per la manutenzione ed esercizio delle opere, compresi i relativi oneri generali.

Approvato il piano, è fatta iscrizione dell'onere a carico di ciascuno proprietario consorziato nello speciale registro di cui all'art. 9 della legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760, agli effetti della garanzia prevista dall'articolo precedente.

Con le stesse forme si provvede all'approvazione di eventuali aumenti di spesa e all'iscrizione degli oneri relativi.

Art. 5.

I consorzi che si giovino del privilegio previsto dal precedente articolo debbono sottoporre al visto di legittimità del prefetto i contratti di esattoria e comunicare all'intendente di finanza i ruoli di contribuenza per il visto di esecutorietà.

Sono abrogati gli art. 72 e 73 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215.

Art. 6.

Per l'offerta ed accettazione o determinazione peritale dell'indennità ai sensi dell'art. 42 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, e disposizioni successive, come per le eventuali opposizioni contro la stima del perito, si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni, ferma restando la competenza del ministero dell'agricoltura e delle foreste a pronunciare l'espropriazione.

Art. 7.

Per un periodo di cinque anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge il ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di affidare la concessione a persone giuridiche o fisiche gli studi e le ricerche, anche sperimentali, che sono ancora da eseguire e che siano necessarie alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, nonché la compilazione del piano e dei progetti stessi, limitatamente a quei comprensori, in cui è previsto il proseguimento dell'attività bonificatrice, secondo i programmi già formulati e nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Quando il ministero si valga di tale facoltà, gli studi, le ricerche, i progetti, saranno considerati come parte integrante delle opere da eseguire e formeranno oggetto di separate

concessioni. La spesa relativa è anticipata dallo Stato, il quale si rivale della quota a carico degli interessati, quando provvede alla concessione dei lotti di lavori.

Art. 8.

Le disposizioni contenute nel capo quarto del regio decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, relativamente alla ricomposizione delle proprietà frammentarie si applicano in tutti i comprensori di bonifica, anche se classificati posteriormente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo.

Possono essere autorizzati dal ministero dell'agricoltura e delle foreste ad applicare le indicate disposizioni anche i consorzi di miglioramento fondiario. In questo caso, però, lo Stato non potrà contribuire nelle spese occorrenti per la formazione delle opere e l'attuazione del piano di riordinamento, ivi compreso l'importo delle opere d'interesse comune, necessarie alla riunione dei fondi e alla migliore utilizzazione di essi, in misura superiore a quella normale, prevista per i sussidi, ai miglioramenti fondiari, dall'art. 43 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215.

## **Regio Decreto Legislativo 15 maggio 1946, n. 455. - Articoli 14, 32 e 33**

### **Approvazione dello statuto della Regione siciliana.**

(G.U. 10 giugno 1946, n. 133)

Art. 14.

L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

- a) agricoltura e foreste;
- b) bonifica;
- c) usi civici;
- d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
- e) incremento della produzione agricola ed industriale: valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
- f) urbanistica;
- g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
- h) miniere, cave, torbiere, saline;
- i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale;
- l) pesca e caccia;
- m) pubblica beneficenza ed opere pie;
- n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
- o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;

- p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
- q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
- r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
- s) espropriazione per pubblica utilità.

**Art. 32.**

I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

**Art. 33.**

Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell'articolo precedente.

Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione; le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.

## **Codice civile - Articolo 822**

**Art. 822. Demanio pubblico.**

Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico

## **Decreto Legislativo 27 giugno 1946, n. 37.**

### **Norme per la costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche.**

(G.U. 3 agosto 1946, n. 173).

Preambolo.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Sentita la Corte dei conti a sezioni riunite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per l'agricoltura e le foreste;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

Gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sono sostituiti dal seguente;

Per la più rapida esecuzione delle opere pubbliche nonchè per l'attuazione delle provvidenze intese alla ricostruzione del Paese sono istituiti i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

I Provveditorati assorbono gli ispettorati generali compartimentali del Genio civile e funzionano nelle medesime sedi degli Ispettorati stessi.

Ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche è demandata la gestione tecnica, amministrativa ed economica dei lavori, delle forniture nonchè dei servizi attribuiti alla competenza del Ministero dei lavori pubblici secondo le disposizioni delle leggi e regolamenti vigenti e nei limiti stabiliti dagli articoli seguenti.

Con decreto presidenziale nella forma della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per il tesoro e con quello per l'agricoltura e foreste, possono essere variati il numero e le circoscrizioni territoriali dei Provveditorati.

Art. 2.

I Provveditori sono nominati con decreto presidenziale, udito il Consiglio dei Ministri, tra i funzionari in attività di servizio di grado non inferiore al 5°, dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Durante l'incarico i Provveditori sono collocati fuori ruolo ed è loro attribuito il trattamento economico del grado 4° della classificazione del personale dipendente dallo Stato.

I Provveditori regionali alle opere pubbliche fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 3.

I Provveditorati regionali alle opere pubbliche sono costituiti da un ufficio amministrativo, da un ufficio tecnico e da un ufficio di ragioneria.

A capo dell'ufficio amministrativo è posto un funzionario del ruolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici di grado non inferiore al 6°: possono tuttavia essere eccezionalmente preposti a tale ufficio funzionari di grado 7°.

Il capo dell'ufficio amministrativo ha la qualifica di Vice provveditore e sostituisce il Provveditore in caso di assenza o di impedimento.

L'ufficio tecnico è costituito dagli ispettori generali di cui all'art. 4 e da personale del Genio civile ed è diretto dall'ispettore più anziano.

Le funzioni spettanti alle ragionerie centrali dei Ministeri sono espletate da un ufficio speciale di ragioneria retto da un funzionario dei ruoli centrali della Ragioneria generale dello Stato di grado non superiore al 6°, il quale è collocato fuori ruolo in eccedenza al limite previsto dal regio decreto 24 agosto 1939, n. 1384.

Sono del pari collocati fuori ruolo i capi degli uffici distaccati della Corte dei conti, presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche di grado non superiore al 6°.

Per le esigenze dei singoli Provveditorati regionali ed uffici speciali di ragioneria può essere assunto a partire dal 1° luglio 1946, personale non di ruolo con le modalità ed il trattamento di cui al regio decreto legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni e nei limiti strettamente indispensabili.

#### Art. 4.

Ai Provveditorati sono assegnati ispettori generali del Genio civile, ai quali vengono dal Provveditore con proprio decreto deferite le attribuzioni riservate agli ispettori generali del Genio civile in base alla legge 18 ottobre 1942, n. 1460.

#### Art. 5.

L'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, è sostituito del seguente:

Presso ciascun Provveditorato è costituito un Comitato tecnico amministrativo del quale, oltre il Provveditore regionale che lo presiede, fanno parte:

- a) gli ispettori generali del Genio civile addetti al Provveditorato;
- b) Il Vice provveditore;
- c) il capo dell'ufficio di ragioneria del Provveditorato;
- d) gli ingegneri capi degli uffici del Genio civile delle provincie ricadenti nella circoscrizione del Provveditorato;
- e) un funzionario designato dal Ministero del tesoro;
- f) un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato.

Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessino l'edilizia scolastica o le opere igieniche e sanitarie, o le acque pubbliche, alle sedute partecipano anche rispettivamente:

- 1) il Provveditore agli studi della provincia in cui ha sede il Provveditorato o un ispettore scolastico da lui designato;
- 2) il medico provinciale della provincia in cui ha sede il Provveditorato o altro funzionario versato nelle discipline igienico-sanitarie designato dal Ministero dell'interno;
- 3) il capo dell'Ufficio idrografico del Genio civile ricadente nella circoscrizione del Provveditorato.

Quando il Comitato debba trattare argomenti relativi a problemi urbanistici o che interessano le belle arti, partecipano alle sedute il Sovrintendente ai monumenti od un suo delegato o due architetti urbanisti.

Quando il Comitato debba trattare materie che interessano le opere pubbliche di bonifica e di sistemazione di bacini montani, partecipano alle sedute l'ispettore regionale agrario, il capo dei servizi forestali della regione ed un funzionario dell'amministrazione centrale che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di delegare a far parte del Comitato presso quei Provveditorati nella cui circoscrizione le opere di bonifica abbiano particolare importanza.

Per la validità delle adunanze del Comitato è necessaria la presenza di metà dei componenti.

Il Provveditore regionale alle opere pubbliche presidente del Comitato, può fare intervenire alle adunanze del Comitato stesso, quali consultori, per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

In assenza del Provveditore regionale il Comitato è presieduto dal funzionario del Genio civile di grado più elevato.

Nei casi di urgenza e per l'esame dei progetti, che non superino l'importo di 15 milioni, il Comitato può essere costituito dai soli membri residenti nella sede del Provveditorato, ivi compreso almeno un esperto della materia trattata.

Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario di ruolo incaricato dal Provveditore.

#### Art. 6.

Nei casi in cui il Provveditore non intenda conformarsi ai pareri del Comitato, deve deferire la decisione al Ministro per i lavori pubblici.

I Provveditori promuovono pure le decisioni del Ministro per i lavori pubblici quando si tratta di determinare criteri di massima per la soluzione di determinati problemi o di approvare progetti che interessino la competenza di più Provveditorati.

Resta ferma la competenza del Ministro per i lavori pubblici e degli Alti Commissari per la Sicilia e per la Sardegna per l'approvazione dei progetti e degli atti di importo superiore a quelli indicati negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16.

#### Art. 7.

Gli articoli 3 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sono sostituiti dal seguente:

Entro il mese di settembre di ciascun anno il Provveditore presenta per l'approvazione al Ministero il programma di massima dei lavori da iniziare nel successivo esercizio finanziario e, in base alle direttive di massima ed ai limiti di finanziamento che sono fissati dal Ministro, procede all'esecuzione dei lavori.

Il Provveditore rimette al Ministro mensilmente l'elenco, anche se negativo, dei progetti approvati con l'indicazione del sistema adottato per l'appalto dei relativi lavori e delle imprese aggiudicatarie.

Restano invariate, anche per quanto riguarda la competenza, le disposizioni vigenti in materia di servizi di pronto soccorso in conseguenza di calamità naturali, di piani regolatori, nuove costruzioni ferroviarie, edilizia economica e popolare, di concessione di sussidi, concorsi, sovvenzioni e contributi, nonchè le disposizioni del testo unico per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e quelle in materia di derivazione ed utilizzazione delle acque pubbliche, di navigazione interna, di escavazione dei porti, di conduzione della energia elettrica e di occupazioni di spiagge marittime.

Il Provveditore dà tuttavia parere sulle domande di derivazione e di utilizzazione delle acque pubbliche dopo che sia stata esaurita la prescritta istruttoria.

Spetta ai Provveditorati la istruttoria per le opere pubbliche da eseguire in concessione le cui determinazioni sono adottate in ogni caso dall'Amministrazione centrale.

Resta nella competenza del Ministero dei lavori pubblici la gestione amministrativa, tecnica ed economica delle opere e forniture disposte in base ad autorizzazioni ed impegni assunti con provvedimenti ministeriali anteriormente alla data di costituzione dei Provveditorati.

#### Art. 8.

L'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, è sostituito dal seguente:

Per le opere affidate alla gestione di ciascun Provveditorato sono istituiti distinti capitoli di bilancio per i corrispondenti stanziamenti annuali.

Sugli stanziamenti sono accreditati ai Provveditori a seconda della necessità di cassa, i fondi occorrenti per provvedere al pagamento delle spese impegnate e liquidate.

Per far fronte a spese urgenti i Provveditori possono emettere subanticipazioni a favore dei dipendenti capi degli uffici esecutivi, i quali, di volta in volta, ne renderanno conto.

I rendiconti sono compilati distintamente a seconda che trattasi di spese effettuate mediante ordinativi di pagamento o mediante subanticipazioni e sono firmati anche dal titolare della ragioneria del Provveditorato, il quale risponde della loro regolarità e sono trasmessi al locale ufficio distaccato della Corte dei conti.

L'ufficio distaccato della Corte dei conti effettua il riscontro ed appone la dichiarazione di regolarità sui rendiconti relativi alle subanticipazioni.

Copia dei frontespizi di tutti i rendiconti è trasmessa alla Ragioneria centrale e da questa alla Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici per il discarico dei conti correnti.

è abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355.

I Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro, ciascuno nella propria competenza, dispongono ispezioni e riscontri ai servizi del Provveditorato.

#### Art. 9.

Presso i Provveditorati può essere istituito un servizio per i contratti. Le funzioni di ufficiale sono dal Provveditore attribuite con proprio decreto, a norma e per gli effetti degli articoli 95 e seguenti del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato, ad un funzionario di ruolo di grado non inferiore al 9°.

Il Provveditore può delegare al Vice provveditore o ad altro funzionario amministrativo di ruolo di grado non inferiore al 7° la facoltà di presiedere alle aste e alle licitazioni e quella di stipulare i contratti di competenza del Provveditorato a norma dell'art. 94 del regolamento suddetto.

Piena legalità è riconosciuta alle deleghe rilasciate dai Provveditori regionali anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.

#### Art. 10.

Le norme sull'ordinamento in vigore per le Amministrazioni centrali dello Stato relativamente alla nomina ed ai compiti dei consegnatari cassieri sono estese ai Provveditorati.

Possono essere nominati consegnatari cassieri anche funzionari di gruppo C di grado non inferiore al 10°.

Art. 11.

I Provveditori fanno parte dei Consigli di amministrazione per il personale dei ruoli amministrativo e d'ordine dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Genio civile e del ruolo transitorio del personale delle Nuove costruzioni ferroviarie, quando debba essere esaminata la posizione di funzionari dei detti ruoli da loro dipendenti nei riguardi dei quali hanno voto deliberativo.

Art. 12.

Durante il biennio successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, il personale di ruolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici nonché gli ispettori generali del Genio civile comandati a prestar servizio presso i Provveditori potranno essere collocati fuori ruolo nei limiti stabiliti dal regio decreto 8 giugno 1942, n. 719.

Le eventuali eccedenze, che si verificassero nei vari ruoli per effetto del reingresso di detto personale, in deroga ad ogni contraria disposizione, verranno riassorbite in ragione della metà dei posti disponibili in ogni grado.

Art. 13.

Durante il biennio successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, i periodi di anzianità prescritti dalle vigenti norme per le promozioni ai gradi 5°, 6° e 7° dei ruoli del personale amministrativo (gruppo A) del Ministero dei lavori pubblici e del personale tecnico (gruppo A) del Genio civile, sono ridotti alla metà. Per le promozioni di grado 7° dei ruoli predetti è inoltre richiesta una permanenza complessiva nei gradi 8° e 9° di almeno cinque anni.

Pertanto nessun funzionario potrà fruire di tale riduzione per conseguire più di una promozione; dalla detta riduzione sono esclusi i funzionari che già fruiro di analoga abbreviazione di anzianità in base a precedenti disposizioni per la promozione ai gradi superiori all'8°.

Per le promozioni ai gradi 5°, 6° e 7° del ruolo dell'Amministrazione centrale costituisce titolo di merito l'aver prestato servizio lodevolmente per almeno un anno presso gli organi decentrati.

Art. 14.

Ai componenti del Comitato di cui al precedente art. 5 potrà essere concesso, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, una indennità annua comprensiva dei gettoni di presenza.

Ai componenti del Comitato stesso non appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed agli esperti di cui al predetto art. 5, sono corrisposte, quando debbano recarsi fuori della loro residenza abituale, le indennità di viaggio e di soggiorno competenti agli ispettori generali del Genio civile.

Art. 15.

Ferme restando le attribuzioni conferite dal regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, e successive modificazioni ed integrazioni, ai Provveditorati alle opere pubbliche per la Sicilia e per la Sardegna si applicano a tali istituti disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 6° comma e

successivi, 8 e 10 del presente decreto.

Art. 16.

Il presidente del Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova, assume, con effetto dal 1° gennaio 1946, la qualifica e le funzioni di Provveditore regionale alle opere pubbliche per le materie e i servizi non specificatamente attribuiti alla competenza del Magistrato alle acque a termini della legge 5 maggio 1907, n. 257 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le materie ed i servizi già di sua competenza, al Magistrato sono estese, con effetto dal 1° gennaio 1946, le disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, e degli articoli 6 e 8 del presente decreto.

Il Comitato tecnico amministrativo del Magistrato alle acque esercita le sue funzioni anche per la materia attribuita all'istituto quale Provveditorato regionale alle opere pubbliche. Di esso fa parte di diritto il Vice provveditore e alle sue sedute sono chiamati, quando debbansi trattare argomenti di edilizia scolastica, ovvero di urbanistica o che interessino le belle arti, rispettivamente il Provveditore agli studi di Venezia o un ispettore scolastico da lui delegato, due architetti urbanisti e il Sovrintendente ai monumenti o un suo delegato.

Il presidente del Magistrato alle acque, Provveditore regionale alle opere pubbliche, può fare intervenire alle adunanze del Comitato quali consultori, per la trattazione di speciali materie, studiosi e tecnici anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

Per gli affari concernenti la ricostruzione e la disoccupazione ed in genere per tutti quelli anche di competenza del Magistrato alle acque, che rivestono carattere di urgenza, il Comitato potrà essere costituito dai soli membri residenti in Venezia sempre che i progetti relativi non superino l'importo di lire quindici milioni.

L'ufficio distaccato della Corte dei conti istituito presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia, a termini dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355, eserciterà anche le funzioni di riscontro preventivo e successivo delle spese e di controllo preventivo sugli atti del Magistrato alle acque, a norma delle disposizioni vigenti per detto istituto, con effetto dal 1° gennaio 1946.

A tal fine resta fermo quanto disposto dall'art. 19 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3228, circa la iscrizione in apposita voce di bilancio delle autorizzazioni di spese delle opere e servizi contemplati dalla citata legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora l'attuale circoscrizione territoriale del Magistrato alle acque quale Provveditorato regionale alle opere pubbliche venga modificata a sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del presente decreto, resterà immutata la sua competenza territoriale per quanto attiene le materie ed i servizi previsti dalla citata legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 17.

Al Provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in Napoli, sono deferiti i poteri e le facoltà trasferiti all'Ispettorato superiore del genio civile di Napoli col regio decreto-legge 2 settembre 1937, n. 1632, nonchè la vigilanza sulle opere di risanamento di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1453.

Art. 18.

Il coordinamento dell'attività dei Provveditorati è effettuato dal Ministro per lavori pubblici.

Art. 19.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, è determinata annualmente in base a fabbisogno motivato per ciascun Provveditorato, la somma che deve essere impiegata per retribuire il personale fuori ruolo ed il personale avventizio, per corrispondere le indennità di missione e di trasferta, nonché per far fronte a tutte le altre spese per costruzione, manutenzione e fitto di locali, per autoveicoli e pel funzionamento in genere di tutti i servizi tecnici, amministrativi e contabili.

Art. 20.

Le disposizioni richiamate all'art. 12, 1° comma, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, modificate ed integrate da quelle del presente decreto, si applicano anche per quanto concerne le opere pubbliche di sistemazione di bacini montani.

Per le opere pubbliche di bonifica e di sistemazione di bacini montani da eseguire in concessione, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste sulla base di progetti approvati in linea tecnica dal Provveditore fino all'importo di lire cinque milioni, ovvero sentito il Comitato tecnico-amministrativo per i progetti di importo non superiore a lire venti milioni.

Sui progetti di importo eccedente tale limite si pronuncia il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Quando unitamente al progetto esecutivo d'importo non superiore a lire venti milioni sia presentato il progetto di massima delle opere da eseguire, è competente a pronunciarsi il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Per i lavori di manutenzione, riparazione e costruzione di opere di bonifica, senza varianti che ne modificano la concezione o la struttura e per gli interventi e lavori antianofelici, la concessione è fatta dal Ministero in base al parere dei Comitati tecnico-amministrativi, anche se l'importo superi il limite di lire venti milioni.

Il Ministro peraltro ha facoltà di interpellare in merito alle concessioni il Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche in casi non previsti dal presente articolo.

Resta fermo per le opere in concessione la competenza degli Alti Commissari per la Sicilia e per la Sardegna e quella dei Comitati tecnico-amministrativi presso il Magistrato alle acque e i Provveditorati alle opere pubbliche per la Sicilia e per la Sardegna.

Il secondo e il quarto comma dell'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sono abrogati.

Art. 21.

Fino al 30 giugno 1947, sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti nell'art. 3, 1° comma, del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355.

Art. 22.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

## **Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24. [1]**

### **Aumento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti locali.**

(G.U. 21 febbraio 1947, n. 43)

[1] Ratificato dall'art. unico della L. 22 aprile 1953, n. 342.

#### **Art. 1.**

I canoni ed i proventi di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535, riferentisi alle categorie indicate ai numeri 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo medesimo sono, a decorrere dal 1° gennaio 1947, decuplicati se stabiliti da contratti, concessioni, atti o provvedimenti in data anteriore al 1° gennaio 1942.

I canoni ed i proventi medesimi, se stabiliti da contratti, concessioni, atti o provvedimenti di data posteriore al 31 dicembre 1941, possono essere sottoposti a revisione ed aumentati, con decorrenza dal 1° gennaio 1947, sino al decuplo dell'importo precedente al 1° gennaio 1942. Restano fermi i canoni e i proventi che alla data del presente decreto risultino stabiliti in misura superiore al limite di aumento anzidetto.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano al canone per le concessioni di demanio pubblico marittimo di cui al primo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, ed al limite minimo normale del canone per le concessioni ad uso diverso da cantiere navale di cui al secondo comma dell'articolo stesso.

#### **Art. 2.**

Con decorrenza dal 1° gennaio 1947 sono decuplicati i canoni relativi alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche ad uso potabile e di irrigazione, stabiliti negli articoli 35 e 36 del testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

La misura unitaria dei canoni per derivazioni di acque pubbliche ad uso di forza motrice è elevata a L. 164 annue per chilowatt.

In nessun caso i canoni possono essere inferiori ad annue L. 120 per le utilizzazioni ad uso potabile e di irrigazione o ad annue L. 164 per le utilizzazioni ad uso di forza motrice.

Per i canoni di cui ai commi precedenti non è applicabile la disposizione del 3° comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456.

Restano ferme le esenzioni stabilite o autorizzate dalle leggi vigenti.

#### **Art. 3.**

La misura unitaria massima del sovracanone che il Ministro per le finanze ha facoltà di liquidare a favore delle Amministrazioni provinciali e dei comuni rivieraschi di grandi derivazioni di acqua ad uso industriale a termini dell'art. 53 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, viene elevata, a decorrere dal 1° gennaio 1947, a L. 109 per ogni Kw. di energia prodotto o trasportato oltre il raggio di km. 15 dal territorio dei comuni rivieraschi.

I sovracanoni che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino già

regolarmente liquidati a favore degli enti rivieraschi, sono dovuti, dalle ditte concessionarie delle derivazioni di acqua, con effetto dal 1° gennaio 1947, in ragione di 40 volte l'importo determinato nei decreti di liquidazione.

Art. 4.

I canoni annui stabiliti dagli articoli 7 e 25 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443, rispettivamente per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie, sono elevati, rispettivamente, a L. 20 ed a L. 50 per ogni ettaro o frazione di ettaro, a decorrere dal 1° gennaio 1947.

Si applicano le disposizioni dell'art. 1 per i canoni relativi a concessioni di miniere e stabilimenti minerari amministrati dal Demanio.

Art. 5.

I canoni per le concessioni demaniali dovuti a puro titolo ricognitorio dei diritti demaniali sono fissati nella misura minima di L. 200 annue ed in quella di L. 50 annue per ogni attraversamento per i canoni dovuti per semplici attraversamenti aerei con elettrodotti, senza infissione di pali o mensole o senza pose di cavi, di zone militarmente importanti, di fiumi, di torrenti, di canali, di miniere e foreste demaniali, di zone demaniali marittime e lacuali, di strade pubbliche, di ferrovie, di beni di demanio pubblico e di opere di pubblico interesse.

## **Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. - Articoli 1 - 8**

### **Statuto speciale per la Sardegna**

(G.U. 9 marzo 1948, n. 58)

#### Titolo I

##### COSTITUZIONE DELLA REGIONE

Art. 1.

La Sardegna con le sue isole è costituita in Regione autonoma fornita di personalità giuridica entro l'unità politica della Repubblica Italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.

Art. 2.

La Regione autonoma della Sardegna ha per capoluogo Cagliari.

#### Titolo II

##### FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. 3.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà

legislativa nelle seguenti materie [1]:

- a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale;
- b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni [2];
- c) polizia locale urbana e rurale;
- d) agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario [3];
- e) lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione;
- f) edilizia ed urbanistica;
- g) trasporti su linee automobilistiche e tranviarie;
- h) acque minerali e termali;
- i) caccia e pesca;
- l) esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche;
- m) esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline;
- n) usi civici;
- o) artigianato;
- p) turismo, industria alberghiera;
- q) biblioteche e musei di enti locali.

[1] Alinea così modificato dall'art. 3 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.C. 23 settembre 1993, n. 2.

[3] Lettera così rettificata con avviso pubblicato nella G.U. 19 giugno 1948, n. 141.

#### Art. 4.

Nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, la Regione emana norme legislative sulle seguenti materie:

- a) industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline;
- b) istituzione ed ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario, delle casse di risparmio, delle casse rurali, dei monti frumentari e di pegno e delle altre aziende di credito di carattere regionale; relative autorizzazioni;
- c) opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria;
- d) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato;
- e) produzione e distribuzione dell'energia elettrica;
- f) linee marittime ed aeree di cabotaggio fra i porti e gli scali della Regione;
- g) assunzione di pubblici servizi;
- h) assistenza e beneficenza pubblica;
- i) igiene e sanità pubblica;
- l) disciplina annonaria;
- m) pubblici spettacoli.

#### Art. 5.

Salva la competenza prevista nei due precedenti articoli, la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie:

- a) istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi;
- b) lavoro; previdenza ed assistenza sociale;
- c) antichità e belle arti;

d) nelle altre materie previste da leggi dello Stato.

Art. 6.

La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 3 e 4, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica. Essa esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato.

Titolo III

FINANZE - DEMANIO E PATRIMONIO

Art. 7.

La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.

Art. 8. [4]

Le entrate della regione sono costituite:

a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;

b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percepite nel territorio della regione;

c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;

d) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percepita nel territorio della regione;

e) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;

f) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT;

g) dai canoni per le concessioni idroelettriche;

h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;

i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;

l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria;

m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici. Nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione.

[4] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L. 13 aprile 1983, n. 122 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1, comma 834, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

## Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4. - Articoli 1 - 13

### Statuto speciale per la Valle d'Aosta

(G.U. 10 marzo 1948, n. 59)

#### Titolo I

##### COSTITUZIONE DELLA REGIONE

###### Art. 1.

La Valle d'Aosta è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.

Il territorio della Valle d'Aosta comprende le circoscrizioni dei Comuni ad esso appartenenti alla data della entrata in vigore della presente legge.

La Regione ha per capoluogo Aosta.

#### Titolo II

##### FUNZIONI DELLA REGIONE

###### Art. 2.

In armonia con la Costituzione, e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie [1]:

- a) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale;
- b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni [2];
- c) polizia locale urbana e rurale;
- d) agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna;
- e) piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario;
- f) strade e lavori pubblici di interesse regionale;
- g) urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica;
- h) trasporti su funivie e linee automobilistiche locali;
- i) acque minerali e termali;
- l) caccia e pesca;
- m) acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico;
- n) incremento dei prodotti tipici della Valle;
- o) usi civici, consorzierie, promiscuità per condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime proprietà culturali;
- p) artigianato;
- q) industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio;
- r) istruzione tecnico-professionale;
- s) biblioteche e musei di enti locali;
- t) fiere e mercati;
- u) ordinamento delle guide, scuole di sci e dei portatori alpini;
- v) toponomastica;
- z) servizi antincendi.

[1] Alinea così modificato dall'art. 2 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.C. 23 settembre 1993, n. 2.

#### Art. 3.

La Regione ha la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo precedente, per adattare alle condizioni regionali, nelle seguenti materie:

- a) industria e commercio;
- b) istituzione di enti di credito di carattere locale;
- c) espropriazione per pubblica utilità per opere non a carico dello Stato;
- d) disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico;
- e) disciplina della utilizzazione delle miniere;
- f) finanze regionali e comunali;
- g) istruzione materna, elementare e media;
- h) previdenza e assicurazioni sociali;
- i) assistenza e beneficenza pubblica;
- l) igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica;
- m) antichità e belle arti;
- n) annona;
- o) assunzione di pubblici servizi.

#### Art. 4.

La Regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 2 e 3, salve quelle attribuite ai Comuni e agli altri enti locali dalle leggi della Repubblica.

La Regione esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato con legge.

### Titolo III

#### FINANZE, DEMANIO E PATRIMONIO

#### Art. 5.

I beni del demanio dello Stato situati nel territorio della Regione, eccettuati quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale, sono trasferiti al demanio della Regione.

Sono altresì trasferiti al demanio della Regione le acque pubbliche in uso di irrigazione e potabile.

#### Art. 6.

I beni immobili patrimoniali dello Stato, situati nella Regione, sono trasferiti al patrimonio della Regione.

Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione:

le foreste che, a norma delle leggi vigenti, appartengono allo Stato;

le cave, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo;

gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.

Art. 7.

Le acque pubbliche esistenti nella Regione, eccettuate quelle indicate nell'art. 5, sono date in concessione gratuita per novantanove anni alla Regione. La concessione potrà essere rinnovata.

Sono escluse dalla concessione le acque che alla data del 7 settembre 1945 abbiano già formato oggetto di riconoscimento di uso o di concessione.

Alla cessazione dell'uso o della concessione di tali acque, la Regione subentra nella concessione.

La concessione è subordinata, in ogni caso, alla condizione che lo Stato non intenda fare oggetto le acque di un piano di interesse nazionale.

Art. 8.

Le concessioni di acque indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, che alla data del 7 settembre 1945 non siano state utilizzate, passano alla Regione.

Il Presidente della Regione ha facoltà di provocare dagli organi competenti la dichiarazione di decadenza delle concessioni, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge [3].

Non è ammessa la cessione delle concessioni indicate nel presente articolo. Le acque concesse alla Regione potranno da questa essere subconcesse, purchè la loro utilizzazione avvenga nel territorio dello Stato e secondo un piano generale da stabilirsi da un Comitato misto, composto di rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e della Giunta regionale.

Le subconcessioni saranno istruite secondo la procedura e le norme tecniche per le concessioni fatte dallo Stato.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 9.

Per le subconcessioni di derivazioni a scopo idroelettrico, la Regione non potrà applicare canoni che superino i limiti che saranno stabiliti dal Governo dello Stato, sentita la Giunta regionale.

Le acque ad uso pubblico ed irriguo non saranno soggette ad alcuna imposizione di canone da parte della Regione.

Art. 10.

I termini per l'applicazione delle norme, contenute nel testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, a favore, del Comune, per i loro servizi pubblici, se prescritti, sono riaperti a decorrere dal 7 settembre 1945.

Art. 11.

Le miniere esistenti nella Regione sono date in Concessione gratuita alla Regione per novantanove anni. La concessione potrà essere rinnovata.

Non è ammessa la cessione della concessione predetta.

Sono escluse dalla concessione le miniere che alla data del 7 settembre 1945 abbiano già formato oggetto di concessione, salvo che alla concessione non sia seguito lo sfruttamento nei termini previsti dalla legge, nel qual caso la Regione può promuovere a proprio beneficio la decadenza della concessione.

Le subconcessioni saranno istruite secondo la procedura e le norme tecniche per le

concessioni fatte dallo Stato.

Art. 12.

Oltre il gettito delle entrate proprie della Valle, sarà dallo Stato, sentito il Consiglio della Valle, attribuita alla stessa una quota dei tributi erariali.

La Valle può istituire proprie imposte e sovrimeposte osservando i principi dell'ordinamento tributario vigente.

Per provvedere a scopi determinati, che non rientrino nelle funzioni normali della Valle, lo Stato assegna alla stessa, per legge, contributi speciali.

Lo Stato, inoltre, cede a favore della Valle i nove decimi del canone annuale percepito a norma di legge per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico.

Art. 13.

Ai fini dell'accertamento delle imposte dirette erariali, gli uffici finanziari dello Stato nella Regione comunicano alla Giunta regionale la lista dei contribuenti che, domiciliati nella Valle, possiedono redditi tassabili al loro nome mediante ruolo.

La Giunta esamina la lista, la completa e la rettifica, aggiungendovi coloro che furono omessi e che vi dovevano essere compresi a cancellandone coloro che per qualsiasi causa vi furono indebitamente iscritti o che, per motivi sopravvenuti ne debbono essere esclusi.

Delle variazioni introdotte la Giunta deve indicare la ragione.

La Giunta indica altresì gli altri dati necessari per il nuovo o migliore accertamento dei tributi nei confronti degli iscritti nella lista.

Gli uffici finanziari dello Stato nella Regione sono tenuti a riferire alla Giunta i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

## **Legge 21 gennaio 1949, n. 8.**

### **Aumento dei canoni demaniali e dei sovracanonici dovuti agli Enti locali.**

(G.U. 31 gennaio 1949, n. 24)

Art. 1.

L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanonici risultante dall'applicazione dell'art. 1, comma primo, e degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, è quadruplicato.

È in facoltà dell'Amministrazione aumentare sino al quadruplo l'ammontare dei canoni e dei proventi demaniali risultante dalla revisione effettuata o da effettuarsi a termini dell'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24.

L'aumento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ai canoni di tutte le concessioni di demanio pubblico marittimo, già decuplicati dal 1° gennaio 1947 per effetto del succitato decreto.

Restano fermi i canoni ed i proventi demaniali che risultino dovuti in misura superiore a quella risultante dagli aumenti previsti nei commi precedenti.

Art. 2.

Per le nuove concessioni di demanio pubblico marittimo , il canone di cui al primo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535, ed il limite minimo normale del canone di cui al secondo comma dell'art. stesso, già decuplicati à termini del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, sono rispettivamente fissati in L. 8 ed in L. 16 per metro quadrato e per anno.

Art. 3.

Il contributo del quarantesimo del canone di cui all'art. 7, comma secondo, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non può essere inferiore a lire mille.

Art. 4.

Per le variazioni assentite alle concessioni in atto per derivazioni di acque pubbliche, i titolari sono tenuti ad integrare le cauzioni già versate in modo da raggiungere, ai termini dell'articolo 11 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, almeno la metà di una annata del canone complessivamente dovuto alla data di emissione del nuovo provvedimento di concessione.

La cauzione di cui al secondo comma dello stesso art. 11 non può essere inferiore a lire duemila.

Art. 5.

Il canone di cui al secondo comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, è fissato nel minimo di L. 1500 annue per ciascun ettaro della pertinenza idraulica oggetto della concessione. Il canone così stabilito è applicabile sia alle concessioni in atto che a quelle future.

Il prodotto legnoso delle concessioni suddette, eccettuato il così detto frascame, è attribuito per metà del suo valore al demanio dello Stato, che ha il diritto di vigilare sul buon andamento della coltivazione arborea e di intervenire nei contratti di alienazione del prodotto stesso.

è ammessa la facoltà di rinuncia alla concessione da parte dei concessionari, con liberazione del pagamento del canone dalla scadenza della annualità in corso alla data della rinuncia stessa.

Tale facoltà dovrà essere fatta valere improrogabilmente nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il concessionario cessante ha diritto a ripetere dal concessionario subentrante il pagamento della metà del valore che le coltivazioni arboree esistenti sulla pertinenza hanno al momento della rinuncia.

Qualora la pertinenza idraulica rinunciata resti a disposizione del demanio dello Stato, il pagamento di cui al precedente comma a favore del concessionario cessante sarà eseguito solo al momento della alienazione del prodotto legnoso.

In tal caso la somma dovuta al concessionario cessante non potrà essere mai superiore alla metà dell'importo ricavato, qualunque sia la causa che abbia influito sulla diminuzione del provento.

Art. 6.

Gli aumenti previsti dalla presente legge si applicano anche se i canoni, i proventi demaniali ed i sovracanonici, cui gli aumenti stessi si riferiscono, siano stati, all'entrata in vigore della legge stessa, già corrisposti o regolarmente liquidati.

Art. 7.

Tutti i canoni per concessioni demaniali, non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi i canoni dovuti a puro titolo ricognitorio, non possono essere inferiori ad annue lire mille.

Sono fissati in annue lire duecentocinquanta per ogni attraversamento, i canoni dovuti per semplici attraversamenti aerei con elettrodotti - senza infissione di pali o di mensole e senza posa di cavi - di zone militarmente importanti, di fiumi, di torrenti, di canali, di miniere e foreste demaniali, di zone demaniali marittime e lacuali, di strade pubbliche, di ferrovie, di beni di demanio pubblico e di opere di pubblico interesse.

Art. 8.

Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1949.

## **Legge 18 dicembre 1951, n. 1550.**

### **Riconoscimento di piccole derivazioni di acqua pubblica per uso di irrigazione.**

(G.U. 12 gennaio 1952, n. 10).

Art. unico.

Coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla entrata in vigore della presente legge, abbiano derivato ed utilizzato pacificamente acqua pubblica, sebbene iscritta in elenchi anche suppletivi, a scopo di irrigazione in quantità non superiore a 50 litri al minuto secondo, senza averne chiesto il riconoscimento o la concessione, possono chiedere il riconoscimento dell'uso stesso limitatamente al quantitativo effettivamente utilizzato durante il trentennio ed a norma dell'art. 3 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, purché l'utilizzazione non sia incompatibile con derivazione già assentita a terzi.

La domanda di riconoscimento deve essere presentata entro il termine perentorio di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## **Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, n. 1734.**

### **Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, con sede in Roma.**

(G.U. 16 gennaio 1953, n. 12).

Art. unico.

Con le aggiunte e modifiche di cui alle premesse, è approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, con sede in Roma, composto di trentadue articoli, munito del visto del Ministro proponente.

#### STATUTO

Denominazione - Sede.

Art. 1.

L'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, riconosciuta con decreto del Capo provvisorio dello Stato del 10-7-1947, n. 1442, ha sede in Roma ed ha durata illimitata.

Scopi sociali.

Art. 2.

Sono scopi dell'Associazione:

- a) studiare problemi generali tecnici, economici e sociali delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, promuovere gli opportuni provvedimenti normativi;
- b) favorire lo sviluppo delle iniziative nel settore delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari;
- c) collaborare con le competenti autorità alla formazione dei programmi più idonei allo sviluppo economico del paese, anche in relazione alle esigenze e possibilità regionali;
- d) tutelare i soci nel disimpegno delle loro attività e nell'autonomia degli istituti da essi rappresentati promuovendo quanto possa tornare utile ai loro fini statutari;
- e) tutelare gli associati, ai fini della disciplina dei rapporti collettivi di lavoro con il loro personale dirigente, impiegatizio e salariato, promuovendo all'uopo, ove occorra, la formazione di appositi organismi autonomi, non partecipi della personalità giuridica dell'Associazione;
- f) coordinare l'attività dei soci, sia per quanto riguarda i rapporti con le autorità, sia per la più conveniente provvista di mezzi tecnici e finanziari occorrenti;
- g) svolgere opera conciliativa sulle eventuali controversie tra soci e risolvere le stesse quando ne riceva mandato da parte degli interessati;
- h) promuovere ed agevolare la preparazione specifica dei funzionari dei consorzi ed enti operanti nel campo della bonifica, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, per il più efficace disimpegno dei compiti amministrativi e tecnici ad essi affidati;
- i) assumere ogni altra funzione che la legge le consenta di adempiere e che sia compatibile con la natura dell'Associazione e con le finalità degli enti associati.

## Categorie di soci.

### Art. 3.

I soci dell'Associazione si distinguono in effettivi ed aderenti.

Possono essere soci effettivi:

- 1) i consorzi di bonifica;
- 2) i consorzi di miglioramento fondiario;
- 3) i consorzi di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani non classificati come territori di bonifica montana;
- 4) gli enti che fra i loro compiti hanno anche quelli della bonifica o dell'irrigazione o della trasformazione fondiaria;
- 5) i concessionari di opere di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani,
- 6) i consorzi e le società di proprietari previsti nella legge sulla bonifica integrale, nel codice civile o in altre leggi per l'esecuzione e la manutenzione o l'esercizio di opere di miglioramento fondiario, o comunque dirette ad assicurare il miglior regime fondiario, e per la più conveniente utilizzazione o disciplina delle acque ai fini agricoli;
- 7) i consorzi, le società ed altri enti concessionari delle derivazioni ed utilizzazioni od invaso di acque pubbliche a scopi agricoli e promiscui;
- 8) le persone fisiche che provvedono all'esecuzione o alla manutenzione o all'esercizio delle opere indicate nei precedenti numeri 6 e 7 quando la loro attività sia di interesse sociale;
- 9) gli enti costituiti nelle Regioni autonome, aventi fini analoghi a quelli dell'Associazione.

Possono essere soci aderenti tutti gli enti o privati che, non avendo titolo per l'ammissione come soci effettivi, concorrano o abbiano concorso con opere, studi o contributi, alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

## Ammissione - Vincolo sociale.

### Art. 4.

Sulle domande di ammissione a soci delibera la Giunta insindacabilmente, sentita la Circostrizione entro il cui territorio ha sede l'aspirante socio.

Il socio è obbligato a rimanere a far parte dell'Associazione per tre anni dalla data della sua ammissione. Tale obbligo si rinnova tacitamente di triennio in triennio qualora non si sia esercitata la facoltà di recesso con il preavviso di un anno.

A seconda che l'ammissione a socio avvenga nel primo o nel secondo semestre dell'anno solare, il triennio di cui al precedente comma decorrerà rispettivamente dal 1° gennaio dell'anno in corso o dal 1° gennaio dell'anno successivo.

## Estinzione del rapporto sociale.

### Art. 5.

Il socio cessa di far parte dell'Associazione:

- a) per recesso, salvo il rispetto degli obblighi statutari in corso sino al momento in cui il recesso diverrà operativo;
- b) per espulsione, qualora venga meno ai suoi doveri verso l'Associazione o sia ritenuto

indegno di appartenervi, fermo restando l'obbligo di versamento dei contributi per tutto il triennio di cui al secondo comma dell'articolo precedente, in corso alla data dell'espulsione;

c) per decesso o per estinzione della persona giuridica. Nel primo caso l'erede o gli eredi direttamente interessati possono essere ammessi a subentrare nella posizione di socio già spettante al loro dante causa.

Circoscrizioni regionali.

Art. 6.

Per assicurare proficui contatti con gli associati, per la trattazione dei problemi locali, per il preliminare esame delle questioni da sottoporre all'Associazione, e, in genere, per tutte quelle funzioni e quelle iniziative che possono trovare alla periferia sede opportuna, i soci dell'Associazione sono raggruppati nelle tredici Circoscrizioni seguenti:

- 1) Piemonte e Liguria;
- 2) Lombardia;
- 3) Venezie;
- 4) Emilia-Romagna;
- 5) Toscana;
- 6) Marche e Abruzzi;
- 7) Lazio e Umbria;
- 8) Campania e Molise;
- 9) Puglie;
- 10) Lucania;
- 11) Calabria;
- 12) Sicilia;
- 13) Sardegna.

Organi delle Circoscrizioni.

Art. 7.

Sono organi delle Circoscrizioni;

- a) l'Assemblea dei soci che fanno parte delle singole Circoscrizioni;
- b) il Presidente e il Vicepresidente eletti dall'Assemblea predetta e che durano in carica due anni;
- c) i Comitati circoscrizionali, quando, per l'elevato numero dei componenti la Circoscrizione, l'Assemblea ritenga di nominare, con durata biennale, tale organo intermedio.

Uffici e finanziamento delle Circoscrizioni.

Art. 8.

Ove se ne ravvisi la necessità, le Circoscrizioni possono istituire, su benestare della Giunta, appositi uffici per l'espletamento delle loro funzioni.

Al finanziamento delle Circoscrizioni si provvede mediante contributi addizionali, che saranno determinati con gli stessi criteri stabiliti all'art. 26 per i contributi dell'Associazione, in aggiunta a questi e su ruoli emessi dalle singole Circoscrizioni.

Bilancio delle Circoscrizioni.

Art. 9.

Il bilancio delle singole Circoscrizioni è autonomo, restando in facoltà di ciascuna di esse, dopo che sia intervenuta l'approvazione di cui al n. 2, lett. d, dell'art. 11, l'utilizzazione della somma globale approvata.

Soltanto per il personale eventualmente assunto per gli uffici di cui al primo comma dell'art. 8, le Circoscrizioni dovranno:

a) avere il benessere dell'Associazione per il contratto di assunzione e per ogni successiva variante;

b) versare all'Associazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'accantonamento dovuto per il trattamento di quiescenza e di previdenza del personale suddetto, alla cui liquidazione, in caso di risoluzione del rapporto, provvederà l'Associazione stessa soltanto nel caso di avvenuto versamento dei fondi come sopra costituiti che da ciascuna Circoscrizione dovranno essere mantenuti costantemente adeguati all'ammontare delle indennità maturate.

Ad eccezione di quanto sopra disposto nei riguardi del personale di ufficio, nessun impegno deriva all'Associazione dall'attività che possa comunque essere svolta dalle singole Circoscrizioni.

Assemblea circoscrizionale.

Art. 10.

L'Assemblea circoscrizionale è composta di tutti i soci effettivi e aderenti della Circoscrizione: i primi con voto deliberativo, i secondi con voto consultivo.

Le persone giuridiche vi partecipano a mezzo del rappresentante legale o di un rappresentante appositamente designato dall'organo competente.

Ogni socio effettivo ha diritto ad un numero di voti proporzionato al contributo dovuto all'Associazione per l'anno in corso secondo una scala decrescente che sarà stabilita dall'Assemblea di ciascuna Circoscrizione e ratificata dalla Giunta.

Ai soci non in regola con il pagamento dei contributi verrà proporzionalmente ridotto il numero dei voti.

È consentita la sostituzione all'Assemblea mediante delega scritta, vistata dal Presidente della Circoscrizione, da rilasciarsi soltanto alle persone che hanno diritto di partecipare all'Assemblea stessa. I rappresentanti dei soci persone giuridiche, di cui al comma secondo del presente articolo, possono farsi sostituire soltanto dalle persone autorizzate, a norma dei rispettivi statuti, a farne le veci.

Nessuno degli intervenuti all'Assemblea può cumulare più di cinque deleghe.

In caso di particolare necessità l'Assemblea dei soci può essere convocata dal Presidente dell'Associazione, previa deliberazione del Comitato di presidenza.

Funzioni delle Assemblee circoscrizionali.

Art. 11.

L'Assemblea circoscrizionale:

1) elegge nel suo seno gli organi della Circoscrizione;

2) delibera;

a) sulla propria sede;

b) entro i limiti del presente statuto, il proprio regolamento nonché le norme per la sua convocazione e per la validità delle sue adunanze e delle sue deliberazioni;

c) sulla costituzione degli uffici di cui all'ultimo comma dell'art. 8 da proporre alla Giunta;

d) sul fabbisogno di spese per il suo funzionamento; sull'ammontare dei contributi addizionali e sul loro riparto tra i propri soci secondo i criteri indicati dal secondo comma dell'art. 8. La determinazione dell'ammontare globale del fabbisogno di spese e dei relativi contributi addizionali, nonché il riparto di questi ultimi divengono efficaci soltanto dopo l'approvazione della Giunta dell'Associazione;

3) elegge i membri dell'Assemblea dei delegati dell'Associazione ai sensi dell'art. 13.

Organi dell'Associazione.

Art. 12.

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei delegati;
- 2) la Giunta;
- 3) il Comitato di Presidenza;
- 4) il Presidente;
- 5) i revisori dei conti.

Salvo un'indennità di rappresentanza a favore del Presidente dell'Associazione che la Giunta può deliberare annualmente e i compensi attribuiti ai revisori dei conti, tutte le cariche sono gratuite.

Assemblea dei delegati.

Art. 13.

L'Assemblea dei delegati si compone di 75 membri eletti entro il mese di dicembre dalle Assemblee delle Circoscrizioni tra i loro componenti, compresi i soci aderenti.

In quanto ai soci persone giuridiche, sono eleggibili sia il legale rappresentante che i soggetti, facenti parte dell'Ente, che siano stati delegati a partecipare all'Assemblea in cui si effettua la votazione.

I delegati durano in carica un anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre, salva, per i rappresentanti delle persone giuridiche, la perdita di tale qualità. In tale ultima ipotesi il delegato uscente sarà sostituito dalla persona che gli è succeduta nella carica.

A ciascuna delle Assemblee circoscrizionali spetta la nomina di due membri e di un ulteriore numero di essi, proporzionato per 27 seggi all'ammontare del contributo ordinario e per 22 seggi all'ammontare del contributo straordinario, addebitati per l'anno in corso ai soci della circoscrizione, secondo il riparto che viene comunicato dalla Presidenza dell'Associazione.

Ove i contributi straordinari si riducano a meno del 60 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi associativi, l'Assemblea dei delegati provvede con sua delibera a modificare proporzionalmente l'attribuzione dei seggi di cui al precedente comma.

Alle Circoscrizioni, i cui soci non si siano messi in regola con il pagamento dell'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'Associazione entro il termine massimo di tre mesi dalla data di emissione degli ultimi ruoli suppletivi di contribuzione straordinaria, verrà proporzionalmente ridotto il numero dei rappresentanti nella Assemblea dei delegati, senza che ciò comporti correlativo aumento del numero dei seggi attribuiti alle altre

Circoscrizioni. Tuttavia il Comitato di Presidenza potrà eliminare gli effetti della mora per quei soci i quali abbiano provveduto a mettersi in regola con i pagamenti entro il 30 novembre successivo, sempre che riterrà a suo insindacabile giudizio, giustificati i motivi del ritardo.

È in facoltà dell'Assemblea elevare a 77 il numero dei suoi membri eleggendo altri due delegati anche tra estranei all'Associazione, che per tale nomina assumono la qualifica di soci aderenti.

A tale elezione, che deve ottenere il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti, si provvede con votazione a scrutinio segreto.

Funzioni dell'Assemblea dei delegati.

Art. 14.

È di competenza dell'Assemblea dei delegati:

- a) eleggere nel suo seno il Presidente dell'Associazione, i membri della Giunta, nonché tra questi ultimi i due Vicepresidenti e i due membri del Comitato di Presidenza di cui all'art. 20;
- b) nominare i revisori dei conti, stabilendone il compenso;
- c) approvare il bilancio di previsione, il conto consuntivo e la relazione del Presidente;
- d) deliberare la misura e il riparto dei contributi di cui all'art. 26;
- e) deliberare le eventuali modifiche dello statuto;
- f) deliberare su tutti gli argomenti che le sono sottoposti dalla Giunta o dal Presidente.

Convocazione dell'Assemblea dei delegati.

Art. 15.

L'Assemblea dei delegati è convocata e presieduta dal Presidente dell'associazione.

Essa si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il 31 gennaio per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione e, in via straordinaria, ogni qualvolta un quarto dei suoi membri ne faccia richiesta oppure la Giunta o il Presidente lo ritengano necessario.

L'avviso di convocazione deve essere spedito per lettera raccomandata, almeno sette giorni liberi prima della riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della medesima e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza l'avviso può essere spedito telegraficamente sino a tre giorni liberi prima della riunione.

Funzionamento dell'Assemblea dei delegati.

Art. 16.

L'Assemblea dei delegati è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, l'Assemblea s'intende costituita in seconda convocazione, che è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

Il delegato può farsi sostituire all'Assemblea soltanto da un altro delegato della sua Circostrizione, mediante delega scritta vistata dal Presidente della Circostrizione stessa.

Non è ammesso il cumulo delle deleghe.

Il Presidente stabilisce il sistema di votazione. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti.

Qualora in due successive votazioni una proposta ottenga parità di voti, essa si ha per respinta.

Giunta dell'Associazione e sue funzioni.

Art. 17.

Fanno parte della Giunta il Presidente dell'Associazione e 20 membri eletti dall'Assemblea dei delegati nel suo seno.

È di competenza della Giunta:

1) deliberare sul movimento dei soci (ammissione, recesso, espulsione), sentito il parere della Circoscrizione competente;

2) convocare l'Assemblea dei delegati;

3) deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei delegati;

4) introdurre, in caso di urgenza, variazioni al bilancio preventivo, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea dei delegati;

5) deliberare sull'organizzazione dell'Associazione e dei suoi uffici e sul regolamento organico e sull'assunzione del personale;

6) approvare, ai sensi della lett. a, comma secondo dell'art. 9, i contratti di assunzione del personale delle Circoscrizioni;

7) provvedere alla sua integrazione mediante cooptazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 18, e alla sostituzione dei Vicepresidenti e degli altri due membri del Comitato di Presidenza decaduti dalla carica;

8) deliberare sugli argomenti che le sono sottoposti dal Comitato di Presidenza o dal Presidente;

9) provvedere, salvo i compiti espressamente attribuiti agli altri organi, a quanto occorre per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione.

La Giunta può delegare i suoi poteri, tranne quello indicato al n. 7, al Comitato di Presidenza per materie determinate e per un periodo di tempo limitato.

Durata in carica dei componenti la Giunta. Cooptazione.

Art. 18.

I membri della Giunta durano in carica due anni purché conservino la qualità di componenti dell'Assemblea dei delegati.

La Giunta provvede alla costituzione dei membri decaduti con deliberazione approvata dal Collegio dei revisori. Tale nomina ha effetto sino alla successiva Assemblea dei delegati. I membri della Giunta nominati, anche dall'Assemblea, in sostituzione di quelli decaduti, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Convocazione e funzionamento della Giunta.

Art. 19.

La Giunta è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Essa si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta il Comitato di Presidenza o il Presidente lo ritengano necessario.

**Sintesi: La giurisdizione del T.S.A.P. sussiste quando i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, concorrendo, in concreto, a disciplinare direttamente la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche ed i rapporti con i concessionari od a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificare la localizzazione di esse o ad influire nella loro realizzazione, mediante sospensione e revoca dei relativi provvedimenti, come quelli relativi ad opere dirette a trasferire (galleria) ed utilizzare (centrale idroelettrica) acque pubbliche che, quindi, proprio in relazione ai loro connotati oggettivi e teleologici, abbiano effetti immediati e diretti sul regime delle acque pubbliche.**

Estratto: «Ai sensi dell'art. 143, primo comma, lett. a) del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche tutti "i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti [...] presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche". La norma riportata, secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza - cui il Collegio ritiene di aderire - deve intendersi nel senso che appartengono alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche tutti i ricorsi contro provvedimenti che siano caratterizzati dall'incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, ancorché adottati da autorità diverse da quelle specificamente preposte alla tutela delle acque. Ai fini della giurisdizione, dunque, il discrimine è dato dall'incidenza diretta del provvedimento amministrativo sul governo delle acque pubbliche (cfr. ex multis Consiglio Stato, Sezione V, 12 giugno 2009, n. 3678; id., 25 maggio 2010, n. 3325; TAR Puglia, Bari, Sezione III, 2.12.2010, n. 4059). A riguardo, a fini di maggiore compiutezza dell'analisi, giova senz'altro richiamare la decisione della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. un., 11 maggio 2007, n. 10750) secondo cui sono "devoluti alla cognizione di detto Tribunale tutti i ricorsi avverso i provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di un'opera idraulica riguardante acque pubbliche, concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di dette acque, onde in tale ambito vanno ricompresi anche i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque e inerendo ad interessi più generali e diversi ed eventualmente connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardino comunque l'utilizzazione di detto demanio, così incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque (v. per tutte SU. 2005 n. 13293; 2005 n. 8696; 2002 n. 11126; 2002 n. 11099). Per converso, sono escluse dalla giurisdizione di detto Tribunale le controversie aventi ad oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque, le quali non richiedono le competenze giuridiche e tecniche, ritenute dal legislatore necessarie - attraverso la configurazione di uno speciale organo giurisdizionale, nella particolare composizione richiesta - per la soluzione dei problemi posti dalla gestione delle acque pubbliche (v., tra le altre, S.U. 2006 n. 13692; 2005 n. 14195; 2003 n. 337)". In coerenza con le richiamate pronunce, il Tribunale superiore delle acque afferma la propria giurisdizione "quando i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, concorrendo, in concreto, a disciplinare direttamente la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche ed i rapporti con i concessionari od a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificare la localizzazione di esse o ad influire nella loro realizzazione, mediante

sospensione e revoca dei relativi provvedimenti, come quelli relativi ad opere dirette a trasferire (galleria) ed utilizzare (centrale idroelettrica) acque pubbliche che, quindi, proprio in relazione ai loro connotati oggettivi e teleologici, abbiano effetti immediati e diretti sul regime delle acque pubbliche" (TSAP,13 luglio 2007, n. 123).Analizzando, sulla base di dette coordinate, la fattispecie concreta oggetto di gravame, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato spieghi incidenza diretta sul regime delle acque, in quanto contiene l'ordine, rivolto al ricorrente, di chiusura dei pozzi autorizzati ed esistenti nella sua proprietà per l'attingimento delle acque di falda, nonché l'ordine, rivolto all'amministrazione provinciale, di procedere alla revoca delle eventuali concessioni con la chiusura e sigillatura dei pozzi in questione.L'ordinanza sindacale, pertanto, influisce sull'esercizio di opera idraulica necessaria per l'attingimento di acque pubbliche, in quanto dispone la chiusura della stessa e ordina la revoca del relativo provvedimento e quindi, teleologicamente, spiega effetti immediati e diretti sul regime delle acque pubbliche; la cognizione della presente controversia esula dunque dalla giurisdizione del Giudice amministrativo per rientrare nella giurisdizione del Tribunale superiore della acque pubbliche.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.28803 del 27/12/2011 - Relatore: Ettore Bucciante - Presidente: Paolo Vittoria

**Sintesi: La giurisdizione del T.S.A.P. sussiste, anche quando siano impugnati provvedimenti di autorità diverse da quelle preposte alla tutela delle acque, ove concorrano, in concreto, a disciplinare la realizzazione, localizzazione, gestione ed esercizio delle opere idrauliche.**

Estratto: «L'assunto dei ricorrenti risulta condivisibile, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, richiamata nell'istanza di regolamento, secondo cui "la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, comma 1, lett. a), sussiste, anche quando siano impugnati provvedimenti di autorità diverse da quelle preposte alla tutela delle acque, ove concorrano, in concreto, a disciplinare la realizzazione, localizzazione, gestione ed esercizio delle opere idrauliche; è pertanto devoluta alla cognizione del tribunale superiore delle acque pubbliche l'impugnazione del provvedimento con cui un comune abbia autorizzato un privato a posizionare, in via provvisoria, su di un corso d'acqua, un nuovo attraversamento in lamiera, in sostituzione di un altro del quale era stata precedentemente ordinata la demolizione, poiché tale opera insiste sul demanio idrico ed ha potenziale incidenza sul regime delle acque pubbliche": potenziale incidenza che gli stessi P.L. e L.S. avevano addotto a fondamento della domanda da loro rivolta al Tribunale amministrativo regionale, prospettando l'eventualità che il ponte oggetto del permesso di costruire impugnato accentuasse fenomeni erosivi dell'alveo, con pericolo "d'instabilizzazione, di franosità e di esondazioni". E' dunque ininfluyente che il provvedimento di cui è stato chiesto l'annullamento, come deducono i resistenti, fosse stato emesso da un'amministrazione non preposta al governo delle acque e non attenesse direttamente a tale materia.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.23300 del 09/11/2011 - Relatore: Vincenzo Mazzacane - Presidente: Paolo Vittoria

**Sintesi: La giurisdizione di legittimità in unico grado attribuita al Tribunale Superiore della Acque Pubbliche dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, comma 1, lett. a) con riferimento ai "ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche", sussiste solo quando i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche (nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificare la localizzazione di esse od a influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti), mentre restano fuori da tale competenza giurisdizionale tutte le controversie che solo in via di riflesso, o indirettamente, abbiano una siffatta incidenza.**

Estratto: «La Corte ritiene che nella fattispecie debba dichiararsi la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. Tale conclusione è legittimata dal rilievo che l'ordinanza del Comune di Verona del 13-11-2003 è stata emanata ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 14, comma 3; detto articolo, dopo aver sancito il divieto al comma 1 dell'abbandono e del deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo ed al comma 2 dell'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, al comma 3 obbliga chiunque violi i suddetti divieti a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa; demanda quindi al Sindaco di disporre con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale egli procederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Alla luce di tale quadro normativo è evidente che l'ordinanza sindacale in questione è finalizzata esclusivamente alla eliminazione secondo le suddette modalità dei rifiuti abbandonati depositati nelle discariche abusive onde evitare pericoli di inquinamento e di danno ambientale, e che ad essa è del tutto estranea qualsiasi funzione di regolamentazione del regime delle acque pubbliche; pertanto nella fattispecie il fatto che i rifiuti da asportare fossero situati in un torrente facente parte del demanio idrico, non comporta evidentemente che l'ordinanza sindacale che ne aveva disposto la rimozione fosse finalizzata a spiegare una qualsiasi incidenza in materia di acque pubbliche. I rilievi sopra svolti conducono quindi ad escludere la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e ad affermare la giurisdizione del Giudice Amministrativo, in conformità dell'orientamento costante di questa Corte secondo cui la giurisdizione di legittimità in unico grado attribuita al Tribunale Superiore della Acque Pubbliche dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, comma 1, lett. a) con riferimento ai "ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche", sussiste solo quando i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche (nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificare la localizzazione di esse od a influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti), mentre restano fuori da tale competenza giurisdizionale tutte le controversie che solo in via di riflesso, o indirettamente, abbiano una siffatta incidenza (Cass. Ord. S.U. 13-1-2003 n. 337;

Cass. S.U. 21-6-2005 n. 13293; Cass. Ord. S.U. 14-6-2006 n. 13692; Cass. Ord. S.U. 8-4-2009 n. 8509).»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n.1139 del 24/02/2011 - Relatore: Carlo Polidori -  
Presidente: Salvatore Veneziano

**Sintesi: Sussiste la cognizione del Tribunale superiore delle acque in unico grado, in sede di legittimità, sui ricorsi proposti avverso provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione od eliminazione di un'opera idraulica riguardante un'acqua pubblica concorrano, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di quell'acqua, incidendo così, in maniera immediata e diretta, sul regime delle acque stesse**

Estratto: «CONSIDERATO, sempre in via preliminare, che il presente gravame deve essere dichiarato, d'ufficio, inammissibile per difetto di giurisdizione in quanto;- secondo l'art. 143 del R.D. n. 1775/1933, "appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche: a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche; b) i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa adottata ai sensi degli artt. 217 e 221 della presente legge; nonché contro i provvedimenti definitivi adottati dall'autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della L. 13 luglio 1911, n. 774, del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688, e degli artt. 378 e 379 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; c) i ricorsi la cui cognizione è attribuita al Tribunale superiore delle acque dalla presente legge e dagli artt. 23, 24, 26 e 28 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604"; - secondo la giurisprudenza (da ultimo, Tribunale superiore acque, 14 aprile 2010, n. 63) sussiste la cognizione del Tribunale superiore delle acque in unico grado, in sede di legittimità, sui ricorsi proposti avverso provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione od eliminazione di un'opera idraulica riguardante un'acqua pubblica concorrano, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di quell'acqua, incidendo così, in maniera immediata e diretta, sul regime delle acque stesse;- stante quanto precede la presente controversia rientra nella speciale giurisdizione del Tribunale superiore delle acque, in quanto dalla motivazione del provvedimento impugnato si evince che lo stesso è stato adottato sul presupposto della abusività dal pozzo e della natura pubblica delle acque utilizzate dalla ricorrente per alimentare l'impianto aperto al pubblico in epigrafe indicato (costituito da una piscina e dai relativi servizi igienici);»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.1072 del 23/02/2010 - Relatore: Roberto Giovagnoli -  
Presidente: Claudio Varrone

**Sintesi: La controversia sulla legittimità del provvedimento che approva il progetto di sistemazione di un corso d'acqua appartiene alla giurisdizione del T.S.A.P.**

Estratto: «Ritenuto, infatti, che l'opera pubblica di cui si controverte attiene al regime ed alla

utilizzazione delle acque pubbliche, in quanto di natura idraulica, finalizzata alla sistemazione (ed in particolare al contenimento delle esondazioni) dei corsi d'acqua; Ritenuto, in particolare, che l'intervento in questione è destinato ad incidere sul Torrente "La Teglia" (e sui suoi affluenti), allocato in agro di Vieste, ed inserito al nr. 140 nell'elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Foggia approvato con R.D. 20.12.1914, n. 6914; Ritenuto, pertanto, che la presente controversia rientra nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a) r.d. n. 1775/1933 ha giurisdizione sul ricorso per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge proposti avverso provvedimenti definitivi in materia di acque pubbliche;»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.11196 del 14/05/2009 - Relatore: Massimo Oddo - Presidente: Paolo Vittoria

**Sintesi: Rientrano nella cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche le impugnazioni dei provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di un'opera idraulica riguardante acque pubbliche, concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di dette acque, compresi i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque e inerendo ad interessi più generali e diversi ed eventualmente connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardano comunque l'utilizzazione di detto demanio.**

**Sintesi: Appartengono alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche anche le controversie concernenti i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio ed alla realizzazione delle opere idrauliche od a stabilire o modificare la localizzazione di esse o ad influire sulla loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti.**

Estratto: «ritenuto che ad entrambi detti aspetti occorre avere riguardo nell'applicazione del consolidato principio, secondo il quale rientrano nella cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche le impugnazioni dei provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di un'opera idraulica riguardante acque pubbliche, concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di dette acque, e che rientrano in tale ambito anche i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque e inerendo ad interessi più generali e diversi ed eventualmente connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardino comunque l'utilizzazione di detto demanio, così incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque (cfr. per tutte da ultimo: Cass. Civ., sez. un. sent. 11 maggio 2007, n. 10750); ritenuto che appartengono conseguentemente alla giurisdizione del TSAP anche le controversie concernenti i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio ed alla realizzazione delle opere idrauliche od a stabilire o modificare la localizzazione di esse o ad influire sulla loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti (cfr.: Cass. Civ., sez. un., 24 aprile 2007, n. 9843; Cass. civ., sez. un., sent. 6 luglio 2005, n. 14195);»

**Sintesi: Appartiene alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la controversia relativa all'impugnazione di provvedimenti concernenti la realizzazione di una cassa di espansione e fitodepurazione.**

Estratto: «ritenuto che, inserendosi le opere previste nel progetto di "sistemazione dello scarico di (OMISSIS) a monte della confluenza nel fiume (OMISSIS)" nel "Piano per la difesa dalle Alluvioni" e nel "Piano per la prevenzione dell'inquinamento delle acque del bacino sversante nella laguna di (OMISSIS)" e consistendo esse nel potenziamento, tramite by - pass, di due attraversamenti ferroviari che, costituendo strozzatura del corso d'acqua, provocano allagamenti per rigurgito delle zone urbane, e nella realizzazione di una cassa di espansione e fitodepurazione, non è dubitabile della loro attinenza alla regolamentazione del decorso di acque pubbliche e della pertinenza ad esse della localizzazione della cassa di espansione in un'area di proprietà della società ricorrente;»

**GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> OPERE IDRAULICHE --> ESPROPRIAZIONE E OCCUPAZIONE**

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.10846 del 12/05/2009 - Relatore: Guido Vidiri - Presidente: Paolo Vittoria

**Sintesi: Fra i provvedimenti dell'amministrazione in materia di acque pubbliche, che il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, lett. a), devolve alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, devono includersi tutti quelli che influiscono sul regime delle acque pubbliche e che concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di quell'acqua; sicché vi sono compresi anche i provvedimenti espropriativi o di occupazione d'urgenza delle aree occorrenti per la realizzazione di opera idraulica.**

Estratto: «Queste Sezioni Unite con giurisprudenza consolidata hanno statuito che fra i provvedimenti dell'amministrazione in materia di acque pubbliche, che il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, lett. a), devolve alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, devono includersi tutti quelli che influiscono sul regime delle acque pubbliche e che - per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, modificazione, sospensione o eliminazione di un'opera idraulica riguardante un'acqua pubblica - concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di quell'acqua; sicché vi sono compresi anche i provvedimenti espropriativi o di occupazione d'urgenza delle aree occorrenti per la realizzazione dell'opera idraulica, compresi quelli successivi aventi ad oggetto la loro sospensione o la loro revoca, nonché i provvedimenti comunque influenti sulla localizzazione dell'opera idraulica o il suo spostamento, indipendentemente dalla ragione che li abbia determinati e quand'anche non connessa al regime delle acque e quindi anche se resi necessari dalla tutela dell'ambiente o di un bene artistico o da valutazioni tecniche in funzione della salvaguardia dell'incolumità pubblica o ancora da mere ragioni di opportunità amministrativa (cfr. in tali sensi: Cass., Sez. Un., 7 novembre 1997 n. 10934 ed, in epoca più recente, tra le altre: Cass., Sez. Un., 27 aprile 2005 n. 8686; Cass. Sez. Un., 26 luglio 2002 n. 11099). E sempre queste Sezioni Unite in una fattispecie che presenta profili di qualche analogia con quella in esame - per essersi pronunziate in materia di impugnazione degli atti di gara per pubblico incanto concernente l'affidamento della progettazione e dell'esecuzione

dei lavori relativi a opere incidenti sul regime delle acque pubbliche, in quanto dirette a trasferire l'acqua, tramite una galleria, e ad utilizzarla, tramite una centrale idroelettrica - hanno riaffermato che la giurisdizione di legittimità in unico grado attribuita al Tribunale superiore delle acque pubbliche con riferimento ai "ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche", sussiste quando i provvedimenti amministrativi impugnati incidano direttamente sul regime delle acque pubbliche, nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la gestione e l'esercizio delle opere idrauliche o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificarne la localizzazione o a influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti (cfr. Cass., Sez. Un., 20 novembre 2008 n. 27528). Orbene detti principi vanno ribaditi in questa sede non essendo stati prospettate dal Consorzio ricorrente ragioni idonee a metterne in dubbio la fondatezza. Da ciò consegue che la giurisdizione nel caso in esame va devoluta al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche perché i provvedimenti di occupazione e dell'avviso di immissione in possesso delle aree occorrenti per la realizzazione della opera di ristrutturazione ed ammodernamento degli impianti irrigui dell'alta e media valle del (OMISSIS), ed il permesso di costruire n. (OMISSIS) rilasciato dal Comune di (OMISSIS) al Consorzio (OMISSIS) - e di cui si denuncia la illegittimità - incidono direttamente sulla localizzazione e le modalità delle opere idrauliche da realizzare nonché sono destinate a causare effetti - come si evince dalla motivazione della impugnata decisione - sul regime delle acque pubbliche in termini delle fluenze invernali del (OMISSIS), ed anche a rendere disponibile un salto idraulico per futuri sfruttamenti idroelettrici.»

**Sintesi: A seguito dell'entrata in vigore del DPR 327/2001, rimangono in vigore le norme in tema di riparto di giurisdizione di cui non è prevista l'abrogazione (art. 58 TU) e, specificamente, quelle relative alle funzioni attribuite al Tribunale delle Acque Pubbliche dal R.D. n. 1775 del 1993, art. 143.**

Estratto: «Nè per andare in contrario avviso vale addurre il disposto del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 53, per dedurre che tale disposizione avrebbe determinato un riparto di giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo con una sostanziale abrogazione della L. n. 205 del 2000, art. 7, laddove statuisce che "nulla è innovato in ordine alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche". Ed invero contro tale assunto è sufficiente obiettare che il suddetto D.P.R. n. 327, art. 58, - con specifico riferimento alla disciplina di cui al R.D. n. 1175 del 1933, - prescrive l'abrogazione unicamente degli artt. 29, 33, 34 e 123, e delle altre norme riguardanti l'espropriazione. Ne consegue che rimangono pertanto in vigore le norme in tema di riparto di giurisdizione di cui non è prevista l'abrogazione e, specificamente, quelle relative alle funzioni attribuite al Tribunale delle Acque Pubbliche dal R.D. n. 1775 del 1993, art. 143. Conforto a tale conclusione deriva dal principio enucleabile dal disposto della L. 8 marzo 1999, n. 50, art. 7, comma 6, ("Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1998") secondo cui le disposizioni contenute in un testo unico - quali quelle incluse nel R.D. n. 1775 del 1933, - non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare".»

**GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> OPERE IDRAULICHE --> TITOLO EDILIZIO**

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.28803 del 27/12/2011 - Relatore: Ettore Bucciante -  
Presidente: Paolo Vittoria

**Sintesi: L'impugnazione del permesso di costruire rilasciato dal Comune per la realizzazione di un ponte sull'alveo di un fiume va proposta di fronte al T.S.A.P..**

Estratto: «L'assunto dei ricorrenti risulta condivisibile, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, richiamata nell'istanza di regolamento, secondo cui "la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, comma 1, lett. a), sussiste, anche quando siano impugnati provvedimenti di autorità diverse da quelle preposte alla tutela delle acque, ove concorrano, in concreto, a disciplinare la realizzazione, localizzazione, gestione ed esercizio delle opere idrauliche; è pertanto devoluta alla cognizione del tribunale superiore delle acque pubbliche l'impugnazione del provvedimento con cui un comune abbia autorizzato un privato a posizionare, in via provvisoria, su di un corso d'acqua, un nuovo attraversamento in lamiera, in sostituzione di un altro del quale era stata precedentemente ordinata la demolizione, poiché tale opera insiste sul demanio idrico ed ha potenziale incidenza sul regime delle acque pubbliche": potenziale incidenza che gli stessi P.L. e L.S. avevano addotto a fondamento della domanda da loro rivolta al Tribunale amministrativo regionale, prospettando l'eventualità che il ponte oggetto del permesso di costruire impugnato accentuasse fenomeni erosivi dell'alveo, con pericolo "d'instabilizzazione, di franosità e di esondazioni". E' dunque ininfluenza che il provvedimento di cui è stato chiesto l'annullamento, come deducono i resistenti, fosse stato emesso da un'amministrazione non preposta al governo delle acque e non attenesse direttamente a tale materia.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.8509 del 08/04/2009 - Relatore: Saverio Toffoli -  
Presidente: Vincenzo Carbone

**Sintesi: L'autorizzazione alla costruzione di un ponte insistente sul demanio idrico, avendo una potenziale incidenza sulle acque pubbliche, rientra nella giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.**

Estratto: «6. Questa ipotesi è chiaramente integrata nella specie. Oggetto del giudizio è l'autorizzazione alla costruzione di attraversamento non occasionale e momentaneo, anche se strutturalmente semplice, su un corso d'acqua pacificamente appartenente al novero delle acque pubbliche, cioè, in sostanza, di un ponte, e in quanto tale l'opera, indubbiamente insistente sul demanio idrico, ha una potenziale incidenza sulle acque pubbliche (sulla qualificazione di un ponte quale opera idraulica, v. Cass. n. 215/1968), come peraltro è confermato dal circostanza che ai fini della sua autorizzazione la stessa autorità comunale ha disposto specifiche indagini tecniche circa la sua incidenza sul regime delle acque. Anche il contesto in cui il procedimento si è inserito, dettagliatamente esposto nel controricorso, corredato della necessaria documentazione, conferma la potenziale incidenza dell'opera sul regime delle acque pubbliche. E' sufficiente ricordare che, come peraltro riferito anche negli

atti dell'amministrazione comunale, si era ancora in attesa del completamento delle opere di messa in sicurezza del corso d'acqua, presentante pericoli di esondazioni; che il Genio civile nel 2000 aveva revocato il nulla osta idraulico relativo al ponticello carraio preesistente e che di conseguenza era stata ordinata e infine eseguita la demolizione dell'opera; che il Comune aveva ritenuto nel 2006 l'inidoneità idraulica di un precedente attraversamento in metallo infisso al suolo realizzato dagli attuali ricorrenti senza autorizzazione, pertanto demolito.»

**GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI**

TAR SICILIA, SEZIONE III CATANIA n.1327 del 14/05/2013 - Relatore: Gustavo Giovanni Rosario Cumin - Presidente: Calogero Ferlisi

**Sintesi: L'ordinanza contingibile e urgente che ingiunge il ripristino di un argine crollato va impugnata avanti il T.S.A.P..**

Estratto: «Con ordinanza n. 2 del 17/01/2011 adottata a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 54 del 267/2000 il Sindaco del Comune di Ve. ingiungeva alla R. di provvedere al ripristino delle opere dalla stessa in precedenza realizzate a protezione dell'alveo del torrente Senia, in relazione agli eventi alluvionali del 12/11/2010. Il Sindaco del precitato comune, sulla base degli elementi di conoscenza acquisiti per tramite di consulenza commessa al geologo Dott. M.O., riteneva infatti di dover ascrivere il verificarsi di quelli alla cattiva realizzazione degli interventi menzionati in precedenza da parte di R. - piuttosto che al pessimo stato dell'alveo del precitato torrente nel tratto compreso fra la realizzazione delle precitate opere di regimazione da parte di R. e la sua foce, per incuria dei Comuni di Ve. e di Va. preposti alla cura della sua integrità, secondo quanto invece sostenuto da R.. (omissis)Il Collegio, in base alla proposta eccezione di parte, è innanzitutto tenuto a verificare la sussistenza della propria giurisdizione, con particolare riguardo a quella, finitima, del Tribunale superiore delle Acque Pubbliche, cui risultano attribuite, a norma della lettera a) del primo comma dell'art. 143 del R.D. n. 1775/1933, le controversie in materia di "ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche". Nel caso di specie, malgrado il carattere contingibile ed urgente del provvedimento oggetto d'impugnativa – che non vale però a mutarne l'intrinseco contenuto -, sussiste l'eccezione difetto di giurisdizione dato che, per giurisprudenza consolidata, "devono ritenersi devoluti alla cognizione del Tribunale Superiore anche i provvedimenti amministrativi che, pur incidendo su interessi più generali e diversi rispetto a quelli specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, attengano comunque all'utilizzazione di detto demanio idrico, interferendo immediatamente e direttamente sulle opere destinate a tale utilizzazione e, in definitiva, sul regime delle acque pubbliche" (Cass. Civ., SS.UU., ord. 26 luglio 2002, n. 11099; ma analogamente Cass. Civ., SS.UU., sent. 27 aprile 2005, n. 8696, e T.A.R. Valle D'Aosta, sent. 4 dicembre 2012, n. 100). Da ultimo il Cons. di Stato, ha avuto modo di affermare che la giurisdizione di legittimità in unico grado attribuita al Tribunale superiore delle acque pubbliche con riferimento ai "ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche", sussiste quando i provvedimenti amministrativi impugnati incidano

direttamente sul regime delle acque pubbliche, nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la gestione e l'esercizio delle opere idrauliche o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificarne la localizzazione o a influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti (Cons. di Stato, n 928 - 21 febbraio 2012 - Sez. V che conferma T.A.R. Molise 6 giugno 2007 n. 496; cfr. anche Cass. civ., SS.UU., 30 novembre 2008 n. 27528). Di conseguenza il Collegio dichiara inammissibile il ricorso per difetto della propria giurisdizione declinandola in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, presso cui il giudizio potrà essere assunto nei termini e con gli effetti previsti dall'art. 11 C.P.A.»

TAR TOSCANA, SEZIONE III n.86 del 14/01/2011 - Relatore: Silvio Lomazzi - Presidente: Angela Radesi

**Sintesi: La controversia relativa alla legittimità di un'ordinanza contingibile e urgente che ex art. 54 d. lgs. 267/2000, ordina la rimozione di opere che presentano pericoli per gli argini di un fosso appartengono alla giurisdizione del T.S.A.P..**

Estratto: «In data 20 maggio 2010 il Comune di Rignano sull'Arno emetteva ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. n.267 del 2000, nei confronti della Fotoincisioni Tanini snc, proprietaria di due fabbricati ad uso artigianale, in catasto al foglio 7, particella 20, sub 501 e 507, prospicienti il fosso di Castiglionchio, per la demolizione dei piazzali a copertura del predetto fosso che consentono l'accesso ai suindicati immobili, l'apposizione di transenne all'area, lo smaltimento del materiale di risulta, la presentazione della conseguente relazione attestante l'eliminazione del pericolo; il Comune richiama un proprio precedente sopralluogo, effettuato unitamente ai tecnici della Provincia, ove era stata riscontrata la precarietà delle coperture, con materiale degradato, con pericolo per la pubblica e privata incolumità nonché un altro sopralluogo dei Vigili del Fuoco che verificavano l'avvenuta intubatura del fosso, con acqua che fuoriusciva ad alta velocità ed erodeva la sponda, togliendo appoggio alle strutture portanti delle coperture, con effettuazione dunque di un primo intervento cautelativo sull'area; l'Amministrazione di Rignano inoltre faceva riferimento all'approvazione, con delibera g.c. n.20 del 18 marzo 2010, di un progetto preliminare per la messa in sicurezza dei luoghi, rilevando parziali cedimenti delle strutture e fenomeni di scalzamento ed erosione degli argini, condizioni aggravate dall'intensificarsi delle precipitazioni atmosferiche. La Società impugnava la predetta ordinanza, premettendo la carenza di potere dell'Amministrazione e deducendo nel merito la violazione dell'art.54 del D.Lgs. n.267 del 2000 nonché l'eccesso di potere sotto il profilo del difetto dei presupposti e di motivazione. Il Comune si costituiva in giudizio ribattendo nel merito ai motivi di ricorso e chiedendo il rigetto dell'impugnativa. Nella camera di consiglio del 22 ottobre 2010, fissata per l'esame dell'istanza cautelare, questo Tribunale ha provocato la discussione tra i contendenti sulla questione della giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell'art.73, comma 3 c.p.a. e quindi, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, ricorrendone i presupposti ai sensi dell'art.60 c.p.a., ha trattenuto la causa per la decisione nel merito, sentite sul punto le parti costituite. Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, essendo munito della stessa, ai sensi dell'art.143 del R.D. n.1775 del 1933, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (cfr. art.11, comma 1 c.p.a. e già art.59 Legge n.69 del 2009 e Corte Cost. n.77 del 2007), trattandosi di

un atto che riveste un'incidenza immediata e diretta sul regime delle acque pubbliche (cfr. Corte Cass., SS.UU. n.9149 e n.10845 del 2009; Cons. Stato, IV, n.4306 del 2009; T.S.A.P. n.151 del 2009).»

TAR PUGLIA, SEZIONE III BARI n.670 del 26/03/2009 - Relatore: Vito Mangialardi - Presidente: Amedeo Urbano

**Sintesi: Sulle ordinanze contingibili ed urgenti sussiste giurisdizione estesa al merito, per cui detti provvedimenti possono essere pienamente sindacati dal g.a. con riferimento non solo a tutti gli aspetti concernenti la legittimità, ma anche ai profili relativi alla sufficienza ed alla attendibilità delle eventuali disposte istruttorie ed alla convenienza, opportunità ed equità delle determinazioni adottate.**

Estratto: «B) Va premesso che l'atto ora gravato si ravvisa quale Ordinanza con tingibile ed urgente assunta dal Sindaco di Bisceglie ai sensi dell'art. 50 del T.U.; per dette Ordinanze sussiste giurisdizione estesa al merito (ex multis Tar Salerno, Sez. I, 15 dic. 2006 n. 2216; CdS Sez. VI, 16 aprile 2003 n. 1990) per cui detti provvedimenti possono essere pienamente sindacati dal g.a. con riferimento non solo a tutti gli aspetti concernenti la legittimità, ma anche ai profili relativi alla sufficienza ed alla attendibilità delle eventuali disposte istruttorie ed alla convenienza, opportunità ed equità delle determinazioni adottate. Va altresì aggiunto che ancorché il potere sindacale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti permetta anche la imposizione di obblighi di fare a carico dei destinatari, l'esercizio di tale potere non può dirsi prescindere dalla sussistenza di una situazione di effettivo pericolo per la pubblica incolumità la quale non sia fronteggiabile con ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di istruttoria.»

#### **GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> SCARICHI**

TAR SARDEGNA n.768 del 07/08/2012 - Relatore: Ettore Manca - Presidente: Aldo Ravalli

**Sintesi: Il provvedimento che autorizza lo scarico in un fiume dei reflui provenienti dall'impianto di depurazione consortile incide in modo immediato e diretto sulla regolamentazione, sotto il profilo qualitativo, di un'acqua pubblica, per cui sulla sua impugnazione è competente il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.**

Estratto: «5. - Sulla scorta delle precedenti considerazioni, i presupposti necessari ad affermare, nella vicenda posta all'attenzione del Collegio, la giurisdizione del T.S.A.P. risultano compiutamente integrati.5.1. - Invero, il provvedimento impugnato autorizza lo scarico nel fiume Tirso dei reflui provenienti dall'impianto di depurazione consortile, e precisa che "lo scarico recapita in acque superficiali e ricade in area sensibile ed è pertanto necessario garantire l'adozione di tutte le misure atte ad evitare un aumento dell'inquinamento".È evidente, dunque, che il provvedimento incide in modo immediato e diretto sulla regolamentazione, sotto il profilo qualitativo, di un'acqua pubblica, essendo il fiume Tirso ricompreso nel demanio idrico ai sensi dell'art. 822, comma 1, del codice civile.5.2. - Tanto basta per dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; e ad indicare il

Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche quale giudice provvisto di giurisdizione in ordine alla controversia in esame, davanti al quale parte ricorrente potrà riproporre il ricorso, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo.»

**GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

TAR SICILIA, SEZIONE I PALERMO n.2669 del 19/12/2012 - Relatore: Aurora Lento - Presidente: Nicola Maisano

**Sintesi: Sussiste la giurisdizione del T.S.A.P. ogni qualvolta sia emesso ordine di rilascio di beni immobili detenuti ai fini della gestione del servizio idrico, atteso che i provvedimenti impugnati sono destinati ad influire sull'organizzazione e lo svolgimento del servizio idrico integrato da parte del relativo gestore.**

**Sintesi: La giurisdizione del T.S.A.P. ricomprende ogni atto destinato a dare concreta attuazione al servizio idrico integrato e, quindi, all'affidamento della gestione di tutti gli impianti al gestore indicato, con evidente incidenza sull'organizzazione e lo svolgimento di detto servizio da parte del gestore**

**Sintesi: Sussiste la giurisdizione del T.S.A.P. sulla controversia avente ad oggetto l'impugnazione del decreto assessoriale con il quale è stato nominato un Commissario ad acta in sostituzione del Consorzio d'Ambito al fine di procedere alla consegna degli acquedotti, reti ed impianti afferenti al servizio idrico integrato alla società di gestione.**

Estratto: «Come indicato alle parti presenti dal Presidente del Collegio, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del Tribunale superiore delle Acque Pubbliche. In base all'art. 143, comma 1, lett. a), del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche. Detta disposizione è interpretata dalla consolidata giurisprudenza della Corte regolatrice della giurisdizione nel senso che la giurisdizione del predetto Tribunale sussiste quando siano impugnati provvedimenti - eventualmente di autorità diverse da quelle preposte alla tutela delle acque - i quali concorrano, in concreto, a disciplinare la realizzazione, localizzazione, gestione ed esercizio delle opere idrauliche (Cass. civ., Sez. Unite, ord. 19 dicembre 2009, n. 26822; 12 maggio 2009, n. 10845; 8 aprile 2009, n. 8509). La giurisprudenza della Corte regolatrice è, in particolare, costante nel ritenere che sussista la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche ogni qualvolta sia emesso ordine di rilascio di beni immobili detenuti ai fini della gestione del servizio idrico, atteso che i provvedimenti impugnati sono destinati ad influire sull'organizzazione e lo svolgimento del servizio idrico integrato da parte del relativo gestore (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., ord. 24 febbraio 2011, n. 4461; 29 aprile 2009, n. 9947). La speciale giurisdizione di detto Tribunale ricomprende, quindi, ogni atto destinato a dare concreta attuazione al servizio idrico integrato e, quindi, all'affidamento della gestione di tutti gli impianti al gestore indicato, con evidente incidenza sull'organizzazione e lo svolgimento di detto servizio da parte del gestore (v. Cass. Civ., sez. un., 19 dicembre 2009, n. 26822; per la sussistenza della giurisdizione del Tribunale delle acque pubbliche ogni

qualvolta sia emesso ordine di rilascio di beni immobili detenuti ai fini della gestione del servizio idrico, v. Cass., sez. un., n. 9947/2009 cit.). Nel caso di specie, la controversia ha ad oggetto il provvedimento assessoriale, con cui è stato il Commissario ad acta al fine di procedere alla consegna degli acquedotti, reti ed impianti afferenti al Servizio Idrico Integrato alla società di gestione (G. A. s.p.a.): sicché, tenendo conto dell'interpretazione dell'art. 143, comma 1, lettera a), del R.D. n. 1775/1933 fornita dalla Suprema Corte, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, attesa la sussistenza della giurisdizione del Tribunale superiore delle Acque Pubbliche.»

TAR SICILIA, SEZIONE I PALERMO n.2354 del 15/11/2012 - Relatore: Maria Cappellano - Presidente: Giovanni Tulumello

**Sintesi: La giurisdizione del T.S.A.P. ricomprende ogni atto destinato a dare concreta attuazione al servizio idrico integrato e, quindi, all'affidamento della gestione di tutti gli impianti al gestore indicato, con evidente incidenza sull'organizzazione e lo svolgimento di detto servizio da parte del gestore.**

Estratto: «Come fondatamente eccepito dalla difesa del Comune di V., il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del Tribunale superiore delle Acque Pubbliche. In base all'art. 143, comma 1, lett. a), del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, appartengono alla cognizione diretta del tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche. Detta disposizione è interpretata dalla consolidata giurisprudenza della Corte regolatrice della giurisdizione nel senso che la giurisdizione del predetto Tribunale sussiste quando siano impugnati provvedimenti - eventualmente di autorità diverse da quelle preposte alla tutela delle acque - i quali concorrano, in concreto, a disciplinare la realizzazione, localizzazione, gestione ed esercizio delle opere idrauliche (Cass. civ., Sez. Unite, ord. 19 dicembre 2009, n. 26822; 12 maggio 2009, n. 10845; 8 aprile 2009, n. 8509). La giurisprudenza della Corte regolatrice è, in particolare, costante nel ritenere che sussista la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche ogni qualvolta sia emesso ordine di rilascio di beni immobili detenuti ai fini della gestione del servizio idrico, atteso che i provvedimenti impugnati sono destinati ad influire sull'organizzazione e lo svolgimento del servizio idrico integrato da parte del relativo gestore (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., ord. 24 febbraio 2011, n. 4461; 29 aprile 2009, n. 9947). La speciale giurisdizione di detto Tribunale ricomprende, quindi, ogni atto destinato a dare concreta attuazione al servizio idrico integrato e, quindi, all'affidamento della gestione di tutti gli impianti al gestore indicato, con evidente incidenza sull'organizzazione e lo svolgimento di detto servizio da parte del gestore (v. Cass. Civ., sez. un., 19 dicembre 2009, n. 26822; per la sussistenza della giurisdizione del Tribunale delle acque pubbliche ogni qualvolta sia emesso ordine di rilascio di beni immobili detenuti ai fini della gestione del servizio idrico, v. Cass., sez. un., n. 9947/2009 cit.). Nel caso di specie, la controversia ha ad oggetto il provvedimento sindacale, con cui viene intimato alla società ricorrente di riconsegnare gli impianti e le strutture demaniali e patrimoniali indisponibili utilizzati per la gestione del servizio idrico integrato: sicché, tenendo conto dell'interpretazione dell'art. 143, comma 1, lettera a), del R.D. n. 1775/1933 fornita dalla Suprema Corte, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, attesa la sussistenza della giurisdizione

del Tribunale superiore delle Acque Pubbliche. Alla declaratoria di inammissibilità consegue l'applicabilità del regime di cui all'art. 11 del cod. proc. amm.»

**GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> SILENZIO RIFIUTO**

TAR LAZIO, SEZIONE I TER ROMA n.9998 del 30/11/2012 - Relatore: Roberto Proietti -  
Presidente: Pietro Morabito

Sintesi: **La giurisdizione sul silenzio serbato dalla P.A. sull'istanza di variazione della concessione del demanio idrico spetta al T.S.A.P..**

Estratto: «5. Alla luce delle circostanze di fatto e del quadro normativo di riferimento, il Collegio rileva che la causa rientra nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 143 del R.D. n. 1775/1933. Tale disposizione infatti, prevede che: "Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche .... i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa adottati ai sensi degli artt. 217 e 221 della presente legge; nonché contro i provvedimenti definitivi adottati dall'autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della L. 13 luglio 1911, n. 774, del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688 e degli artt. 378 e 379 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F.". L'art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 stabilisce che "Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti; e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde. Quando dette opere, usi, atti, fatti siano riconosciuti dall'autorità amministrativa dannosi al regime delle acque pubbliche, essa sola sarà competente per ordinarne la modificazione, la cessazione, la distruzione. Tutte le contestazioni saranno regolate dall'autorità amministrativa, salvo il disposto del/art. 25, n. 7, della L. 2 giugno 1889, n. 6166". L'autorità amministrativa competente in materia di demanio idrico, ai sensi della vigente normativa ed in base al d.lgs. n. 112/98 è l'ARDIS - Agenzia Regionale per la difesa del suolo - la quale, quindi, con l'ordinanza impugnata ha esercitato i poteri di cui all'art. 2 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523. In sostanza, dal combinato disposto degli art. 143 del R.D. n. 1775/1933 e 2 del R.D. n. 523/1904, emerge che la giurisdizione avente ad oggetto l'esame della legittimità dell'ordinanza di ripristino adottata dall'ARDIS spetta al Tribunale Superiore delle Acque e, quindi, il ricorso proposto davanti al giudice amministrativo va dichiarato inammissibile nella parte in cui tende ad ottenere l'annullamento degli atti impugnati. Alla luce di tali considerazioni e di quanto stabilito dalla normativa richiamata, non assumono particolare rilievo le deduzioni di parte ricorrente contenute nella memoria di replica del 22 ottobre 2012, volte a contestare l'eccezione di difetto di giurisdizione. Del resto, la giurisprudenza ha chiarito che rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell'art. 143, lett. a), del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 i ricorsi avverso provvedimenti che, pur non concernendo per

la loro tipica funzione la materia delle acque pubbliche, siano stati in concreto adottati per la cura dell'interesse al buon regime delle acque stesse. Spetta, invece, agli organi di giurisdizione amministrativa ordinaria conoscere dei ricorsi aventi ad oggetto provvedimenti adottati per la cura di un interesse diverso e solo indirettamente incidenti sull'interesse al buon regime delle acque pubbliche (Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 630 del 29-07-1983). Infatti, si deve ritenere che l'art. 143, comma 1, lettera a), del R.D. n. 1775/1933 (che indica il Tribunale superiore delle acque pubbliche come l'organo giurisdizionale a cui spetta la cognizione in materia di ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti assunti dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche), si applichi anche a quelle situazioni in cui l'azione amministrativa, pur andando ad incidere su interessi più generali e diversi rispetto a quelli specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardino comunque l'ambito materiale in questione (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 3701 del 12-06-2009). Peraltro, la speciale giurisdizione in materia di acque pubbliche di cui all'art. 143 comma 1 lett. a) r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, riguarda atti e provvedimenti che, ancorché emanati da autorità non specificamente preposte alla tutela delle acque pubbliche, abbiano sul regime di queste ultime un'incidenza immediata e diretta (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 2544 del 29-04-2011).

6. Il Collegio ritiene che nel contesto generale descritto dalla giurisprudenza richiamata rientrano gli atti concernenti l'utilizzo di un'area demaniale regionale insistente su banchine fluviali se, come nel caso di specie, il provvedimento impugnato (ordinanza A.R.DI.S prot. n. DA/12/00/333524 del 27 luglio 2011) è stato adottato dall'autorità amministrativa competente in materia di demanio idrico (cfr. d.lgs. n. 112/98), esercitando i poteri di cui all'art. 2 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, ai fini del ripristino delle condizioni di sicurezza della incolumità pubblica e privata mediante adeguamento al progetto presentato e approvato delle strutture risultate ad esso difformi. In tale contesto, spesso spetta, sotto il profilo della giurisdizione, agli atti presupposti e conseguenti rispetto al provvedimento principale impugnato. Nel caso concreto, l'ambito della giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche riguarda anche il silenzio che, secondo parte ricorrente, l'Amministrazione ha serbato a fronte della richiesta di variante presentata dalla parte ricorrente in data 20 giugno 2011. La stessa parte ricorrente, infatti, qualifica tale comportamento inerte come 'silenzio-diniego', sicché, secondo tale prospettazione, il giudice non si deve pronunciare in merito ad una condotta inerte caratterizzata da inadempimento, ma in ordine ad un provvedimento tacito negativo equiparabile agli altri atti negativi impugnati.

7. Ad analoghe conclusioni si giunge in ordine alla domanda di risarcimento danni in quanto, allorché ricorre taluna delle ipotesi previste dall'art. 143, comma 1, lett. a), del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, in tema di tutela giurisdizionale intesa a far valere la responsabilità della P.A. da attività provvedimentale illegittima, la giurisdizione sulla tutela dell'interesse legittimo spetta al TSAP, sia quando il privato invochi la tutela di annullamento, sia quando insti per la tutela risarcitoria, in forma specifica o per equivalente, non potendo tali tecniche essere oggetto di separata e distinta considerazione ai fini della giurisdizione (Cass. SS.UU. 20.6.2012 n. 10148).»

TAR LAZIO, SEZIONE I TER ROMA n.34860 del 01/12/2010 - Relatore: Maria Ada Russo -  
Presidente: Linda Sandulli

**Sintesi: Il ricorso contro il silenzio della P.A. sull'istanza di rilascio di concessione demaniale**

**per occupazione di un'area specchio d'acqua fluviale appartiene alla giurisdizione del T.S.A.P..**

Estratto: «Tanto premesso, l'impugnativa in esame -nella prima parte, relativa al silenzio rifiuto- è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito per le ragioni che seguono: a). con l'art.2 della L.7 luglio 2000 n.205, il Legislatore ha previsto che i ricorsi avverso il silenzio dell'Amministrazione sono decisi in camera di consiglio, con sentenza succintamente motivata, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso stesso;b). presupposto per l'applicazione del rito speciale è il silenzio della PA e, in particolare, l'omissione di provvedimento che acquista rilevanza come ipotesi di silenzio-rifiuto, attraverso il relativo, caratteristico procedimento, quando la medesima si sia resa inadempiente, restando inerte, ad un obbligo di provvedere. Quest'ultimo può scaturire dalla legge, o dalla peculiarità della fattispecie, per la quale ragioni di equità impongano l'adozione di un provvedimento al fine, soprattutto, di consentire al privato (data la particolarità del processo amministrativo, che è essenzialmente un processo sull'atto) di adire la giurisdizione per fare valere le proprie ragioni;c). l'obbligo di provvedere dell'Amministrazione, poi, a sua volta presuppone che l'istanza del richiedente sia rivolta ad ottenere un provvedimento cui questi abbia un diretto interesse e che essa non appaia subito irragionevole ovvero risulti all'evidenza infondata;d). la giurisprudenza ha sostenuto che l'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo del silenzio della pubblica amministrazione, a norma della L. n. 1034 del 1971, art. 21 bis, non costituisce un'autonoma ipotesi di giurisdizione amministrativa esclusiva o per materia, ma è ammissibile solo nei casi in cui il Giudice adito abbia giurisdizione sul rapporto sostanziale cui si riferisce la dedotta inerzia (cfr., Cassazione civile , sez. un., 28 novembre 2008, n. 28346; Consiglio di stato, sez. V, 11 dicembre 2007, n. 6378; Consiglio di stato, sez. IV, 22 maggio 2006, n. 3009; Consiglio di stato, sez. IV, 23 settembre 2004, n. 6210); e). nel caso di specie, il giudice adito difetta -appunto- della giurisdizione. In particolare, l'art. 143 comma 1 lett. a), del r.d. n. 1775 del 1933, attribuisce alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche " i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche".La giurisprudenza interpreta tale disposizione ritenendo attratti alla giurisdizione del T.s.a.p. i ricorsi contro i provvedimenti che incidono in via diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche - inteso come regolamentazione del loro decorso e della loro utilizzazione sotto l'aspetto sia quantitativo e distributivo che qualitativo - e che concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di quelle acque (cfr., Cassazione civile , sez. un., 27 ottobre 2006, n. 23070; Cassazione civile , sez. un., 12 dicembre 1996, n. 11090; Cons. Stato, sez. V 19 marzo 2007 n. 1296; Tribunale sup.re acque, 11 ottobre 2002, n. 127). Deve trattarsi di provvedimenti impeditivi o limitativi della realizzazione degli interessi pubblici inerenti al suddetto regime, o a tali interessi strettamente connessi (Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2008, n. 2091);f). nella specie, come si è detto nella parte narrativa, il provvedimento richiesto dalla ricorrente ha ad oggetto una concessione demaniale per occupazione di un'area specchio d'acqua. Tale atto ha un'indubbia incidenza sul regime delle acque pubbliche, andando a disciplinare le modalità di utilizzazione di una porzione di esse: le acque costituiscono l'oggetto stesso della concessione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 febbraio 2006 , n. 664).Al riguardo, il ricorso contro l'inerzia dell'Amministrazione deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE IV MILANO n.1129 del 22/04/2010 - Relatore: Concetta Plantamura - Presidente: Adriano Leo

**Sintesi: Le controversie aventi ad oggetto le procedure comparative per la scelta del concessionario di aree appartenenti al demanio lacuale sono attribuite al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, anche in caso di silenzio serbato dall'Amministrazione.**

**Sintesi: Anche i giudizi avverso il silenzio inadempimento della P.A. non sfuggono al riparto di giurisdizione fra TAR e TSAP.**

Estratto: «Seguendo le argomentazioni della difesa resistente, le vertenze aventi ad oggetto le procedure comparative per la scelta del concessionario di aree appartenenti al demanio lacuale sarebbero attribuite al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, anche in caso di "silenzio" serbato dall'Amministrazione. L'eccezione va condivisa. In considerazione dello specifico precedente del T.S.A.P., riferito anche da parte ricorrente e versato in atti, che si è pronunciato sugli atti inerenti la procedura svolta per l'affidamento della concessione di che trattasi (sentenza 3.12.2009 n. 189) nonché della copiosa giurisprudenza citata dalla difesa del Consorzio (cfr., da ultimo, TAR Lombardia, Milano, n.537 del 4.03.2010), reputa il Collegio di dovere escludere la propria giurisdizione nella controversia in esame. Ciò, benché nella specifica ipotesi venga in rilievo l'impugnazione di un preteso "silenzio inadempimento" della P.A., posto che, anche detti giudizi non sfuggono al riparto di giurisdizione fra TAR e TSAP (cfr. T.S.A.P. 11.09.2008 n. 139 e 21.07.2004 n.84).»

#### **GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> TITOLO EDILIZIO**

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.9149 del 17/04/2009 - Relatore: Umberto Goldoni - Presidente: Paolo Vittoria

**Sintesi: Sono devoluti alla cognizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche le controversie sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi di diniego di titolo edilizio per motivi relativi alla vicinanza del fabbricato ad un corso d'acqua in zona di esondazione, anche potenziale.**

Estratto: «Ciò posto, risultando incontestato, tanto che la ricorrente ha anche impugnato il parere reso al riguardo dalla Commissione consultiva presso l'Ufficio del Genio civile di Venezia, organo deputato specificamente al controllo della compatibilità dell'effettuazione delle opere che abbiano incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, tanto che le ragioni del diniego del Comune al rilascio della concessione edilizia richiesta risiedono nella incompatibilità della progettata costruzione con il regime delle acque, ne consegue che deve trovare qui applicazione la più recente giurisprudenza di questa Corte secondo cui (Cass. SS. UU. (ordza) n 896 del 27.4.2005; n 23070 del 27.10.2006, oltre a quella citata in precedenza) anche provvedimenti che sebbene non costituiscano esercizio di un potere propriamente attinente alla materia delle acque pubbliche, pure riguardino l'utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque stesse rientrano nella competenza del TSAP, e pertanto lo stabilire se nella specie il diniego della concessione

edilizia per i motivi addotti e relativi alla vicinanza dell'immobile erigendo al fiume in zona di esondazione, debba esser deciso dal Tribunale superiore per le acque pubbliche, in ragione delle incidenza diretta ed immediata che i provvedimenti stessi hanno, almeno potenzialmente, sul regime delle acque pubbliche. Va pertanto affermato il principio di diritto secondo cui sono devoluti alla cognizione del TSAP anche i provvedimenti amministrativi che, pur non costituendo esercizio di un potere non propriamente attinente alla suddetta materia, riguardino comunque la adeguata utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche, estremo che deve ritenersi sussistente in caso di diniego di concessione alla costruzione di un fabbricato in zona di esondazione, anche potenziale.»

**Sintesi: Sono devoluti alla cognizione del TSAP anche i provvedimenti amministrativi che, pur non costituendo esercizio di un potere non propriamente attinente alla suddetta materia, riguardino comunque la adeguata utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche, estremo che deve ritenersi sussistente in caso di diniego di concessione alla costruzione di un fabbricato in zona di esondazione, anche potenziale.**

Estratto: «Va considerato altresì che la giurisdizione del TSAP si estende a quegli atti e provvedimenti che, ancorché emanati da autorità non specificamente preposte alla tutela delle acque pubbliche, abbiano tuttavia nel regime di queste ultime, un'incidenza immediata e diretta (v. Cass. SS. UU. 9.11.1998, n. 11274); inoltre la invocata valenza del fatto che nella specie trattavasi di opera civile e non di opera idraulica, cade di fronte all'avviso secondo cui è necessario, ai fini della giurisdizione del TSAP, che i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da un'incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche (v. Cass. SS. UU. 24.4.2007, n. 9844). Ciò posto, risultando incontestato, tanto che la ricorrente ha anche impugnato il parere reso al riguardo dalla Commissione consultiva presso l'Ufficio del Genio civile di Venezia, organo deputato specificamente al controllo della compatibilità dell'effettuazione delle opere che abbiano incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, tanto che le ragioni del diniego del Comune al rilascio della concessione edilizia richiesta risiedono nella incompatibilità della progettata costruzione con il regime delle acque, ne consegue che deve trovare qui applicazione la più recente giurisprudenza di questa Corte secondo cui (Cass. SS. UU. (ordza) n. 896 del 27.4.2005; n. 23070 del 27.10.2006, oltre a quella citata in precedenza) anche provvedimenti che sebbene non costituiscano esercizio di un potere propriamente attinente alla materia delle acque pubbliche, pure riguardino l'utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque stesse rientrano nella competenza del TSAP, e pertanto lo stabilire se nella specie il diniego della concessione edilizia per i motivi addotti e relativi alla vicinanza dell'immobile erigendo al fiume in zona di esondazione, debba esser deciso dal Tribunale superiore per le acque pubbliche, in ragione delle incidenza diretta ed immediata che i provvedimenti stessi hanno, almeno potenzialmente, sul regime delle acque pubbliche. Va pertanto affermato il principio di diritto secondo cui sono devoluti alla cognizione del TSAP anche i provvedimenti amministrativi che, pur non costituendo esercizio di un potere non propriamente attinente alla suddetta materia, riguardino comunque la adeguata utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche, estremo che deve ritenersi sussistente in caso di diniego di concessione alla costruzione di un fabbricato in zona di esondazione, anche potenziale.»

**GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> V.I.A.**

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.21593 del 20/09/2013 - Relatore: Biagio Virgilio -  
Presidente: Fabrizio Miani Canevari

**Sintesi: È devoluta alla giurisdizione del T.S.A.P. la controversia sul provvedimento di valutazione di impatto ambientale di un progetto di derivazione di acque del demanio idrico, in quanto tale giudizio riguarda la realizzazione di un'opera idraulica riguardante un'acqua pubblica, e quindi incidente in maniera diretta ed immediata sul regime di quest'ultima.**

Estratto: «1. La Nord Energia s.r.l. propone istanza di regolamento della giurisdizione in pendenza del giudizio promosso dinanzi al T.A.R. del Piemonte da F.E., T.P. e T.G. (queste ultime in proprio e in qualità di legali rappresentanti prò tempore della GEO s.s.) per chiedere l'annullamento della Delib. Giunta Provinciale Vercelli 17 maggio 2012 (e degli atti connessi), avente ad oggetto "la valutazione di impatto ambientale della L.R. n. 40 del 1998, art. 12 e s.m.i. giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di rinnovo della derivazione VC00091 e contestuale variante per ottenere lo sfruttamento delle portate originariamente concesse e non utilizzate localizzato in Borgosesia e Serravalle Sesia (VC), presentato dalla Società Nord Energia s.r.l.". In particolare, le ricorrenti, premesso di essere proprietarie di alcuni edifici ubicati sulle rive del fiume Sesia a ridosso della traversa mobile oggetto del provvedimento di v.i.a. impugnato, hanno lamentato che la traversa "sbarra di fatto il corso del fiume Sesia nelle immediate vicinanze" di tali edifici e che "l'altezza della predetta traversa e le sue modalità costruttive assentite non consentono tecnicamente all'acqua di asportare in fase di piena detta traversa in tempi utili per prevenire l'allagamento degli edifici" medesimi.(omissis)2. Alla stregua degli esposti principi, la controversia in esame, avendo ad oggetto - come risulta da quanto detto in narrativa - un provvedimento relativo alla realizzazione di un'opera idraulica riguardante un'acqua pubblica, quindi incidente in maniera diretta ed immediata sul regime di quest'ultima, è devoluta alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, dinanzi al quale le parti vanno, pertanto, rimesse.»

TAR VALLE D'AOSTA n.100 del 04/12/2012 - Relatore: Antonio De Vita - Presidente: Calogero Adamo

**Sintesi: Ha incidenza diretta sul regime delle acque il provvedimento con il quale l'organismo competente si pronuncia con proprio decreto sull'assoggettamento di un progetto di opera idrica alla procedura di v.i.a..**

**Sintesi: Ove l'oggetto del progetto esaminato nella procedura di screening sia un'opera idraulica, l'impugnazione del decreto emesso dal responsabile della struttura competente, per la sua ricaduta immediata sul regime delle acque pubbliche, va ricondotta alla giurisdizione del T.S.A.P..**

Estratto: «1.1. Con la prima eccezione si assume l'inammissibilità dei ricorsi, introduttivo e per motivi aggiunti, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.1.2. L'eccezione è fondata. La controversia in esame si riferisce ad una richiesta di autorizzazione finalizzata all'ottenimento di una subconcessione di derivazione di acqua dal Torrente S. per la realizzazione di un impianto di produzione di energia idroelettrica. Secondo l'art. 143, primo comma, lett. a), del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, sono affidati alla giurisdizione in unico grado del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche tutti «i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti ... presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche». La disposizione in questione, secondo la prevalente giurisprudenza, riconduce alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche tutte le controversie relative ad atti che abbiano una diretta incidenza sul regime delle acque pubbliche, indipendentemente dall'autorità che adotta tali provvedimenti. Di conseguenza, ciò che determina l'individuazione del giudice munito di giurisdizione è l'incidenza diretta del provvedimento amministrativo sul governo delle acque pubbliche. In tal senso è stato precisato che sono “devoluti alla cognizione [del] Tribunale [Superiore delle Acque Pubbliche] tutti i ricorsi avverso i provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di un'opera idraulica riguardante acque pubbliche, concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di dette acque, onde in tale ambito vanno ricompresi anche i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque e inerendo ad interessi più generali e diversi ed eventualmente connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardino comunque l'utilizzazione di detto demanio, così incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque (v. per tutte SU. 2005 n. 13293; 2005 n. 8696; 2002 n. 11126; 2002 n. 11099). Per converso, sono escluse dalla giurisdizione di detto Tribunale le controversie aventi ad oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque, le quali non richiedono le competenze giuridiche e tecniche, ritenute dal legislatore necessarie - attraverso la configurazione di uno speciale organo giurisdizionale, nella particolare composizione richiesta - per la soluzione dei problemi posti dalla gestione delle acque pubbliche (v., tra le altre, S.U. 2006 n. 13692; 2005 n. 14195; 2003 n. 337)” (Cassazione civile, sez. un., 11 maggio 2007, n. 10750; inoltre, Tribunale superiore acque pubbliche, 13 luglio 2007, n. 123). A ciò “consegue che ha incidenza diretta sul regime delle acque il provvedimento con il quale l'organismo competente si pronuncia con proprio decreto sull'assoggettamento di un progetto di opera idrica (nella specie un progetto per il quale si chiede una concessione di derivazione) alla relativa procedura, in quanto tale provvedimento postula l'esame nel merito dell'opera o dell'intervento, chiaramente incidente sulla consistenza dell'opera e sulle modalità di gestione della stessa, e ne può condizionare la effettiva realizzazione o le modalità di gestione. Pertanto, ove l'oggetto del progetto esaminato nella procedura di screening sia un'opera idraulica, l'impugnazione del decreto emesso dal Responsabile della struttura competente, per la sua ricaduta immediata sul regime delle acque pubbliche, va ricondotta alla giurisdizione del Tribunale delle acque pubbliche” (Consiglio di Stato, V, 12 giugno 2009, n. 3678).1.3. Pertanto, la presente controversia rientra nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (cfr., più di recente, T.A.R. Lazio, Latina, I, 13 giugno 2012, n. 476).»

TAR TOSCANA, SEZIONE II n.1436 del 03/08/2012 - Relatore: Ugo De Carlo - Presidente: Angela Radesi

**Sintesi: I ricorsi avverso provvedimenti emessi in materia di compatibilità ambientale in relazione al potenziamento di un impianto elettrico che utilizzi una derivazione di acqua da un fiume appartiene alla giurisdizione del Tribunale delle Acque Pubbliche.**

Estratto: «L'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dalla Provincia resistente è fondata. L'art. 143 R.D. 17751933 così dispone: "Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche: i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche...". I ricorsi avverso provvedimenti emessi in materia di compatibilità ambientale in relazione al potenziamento di un impianto elettrico che utilizzi una derivazione di acqua da un fiume sono sempre stati ritenuti appartenenti alla giurisdizione del Tribunale delle Acque Pubbliche ( vedasi Trib Sup. Acque Pubbliche 952011 e Cass SS.UU. 107502007 ). Nel caso di specie i ricorrenti avevano richiesto una procedura di verifica di Impatto Ambientale sul progetto per la costruzione di una minicentrale idroelettrica sul fiume Arno che a buon diritto può farsi rientrare tra i provvedimenti di cui alla lett. a) dell'art. 143 T.U. 17751933.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.928 del 21/02/2012 - Relatore: Adolfo Metro - Presidente: Calogero Piscitello

**Sintesi: Ha incidenza diretta sul regime delle acque il provvedimento con il quale l'organismo competente si pronuncia con proprio decreto sull'assoggettamento di un progetto di opera idrica (nella specie un progetto per il quale si chiede una concessione di derivazione) alla relativa procedura, in quanto tale provvedimento postula l'esame nel merito dell'opera o dell'intervento, chiaramente incidente sulla consistenza dell'opera e sulle modalità di gestione della stessa, e ne può condizionare la effettiva realizzazione o le modalità di gestione: pertanto, ove l'oggetto del progetto esaminato nella procedura di screening sia un'opera idraulica, l'impugnazione del decreto emesso dal Responsabile della struttura competente, per la sua ricaduta immediata sul regime delle acque pubbliche, va ricondotta alla giurisdizione del Tribunale delle acque pubbliche.**

Estratto: «Il motivo è infondato in quanto gli atti che regolano la materia delle "Acque pubbliche" non vanno considerati in astratto, ma con riferimento alla possibilità di influire, comunque, sulla loro regolamentazione (C.S. V n. 6942/10). Le Sezioni Unite, del resto, hanno riaffermato che la giurisdizione di legittimità in unico grado attribuita al Tribunale superiore delle acque pubbliche con riferimento ai "ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche", sussiste quando i provvedimenti amministrativi impugnati incidano direttamente sul regime delle acque pubbliche, nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la gestione e l'esercizio delle opere idrauliche o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificarne la localizzazione o a influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti (cfr. Cass., Sez. Un., n. 27528/08 e 10848/09). Ed inoltre,

hanno osservato che "l'incidenza diretta del provvedimento amministrativo sul regime delle acque pubbliche, che radica la giurisdizione di legittimità del Tribunale superiore delle acque pubbliche, è configurabile non solo quando l'atto provenga da organo amministrativo preposto alla cura di pubblici interessi in tale materia e costituisca manifestazione dei poteri attribuiti a tale organo per vigilare o disporre in ordine agli usi delle acque, ma anche quando l'atto, ancorché proveniente da organi dell'amministrazione non preposti alla cura degli interessi del settore, finisca, tuttavia, con l'incidere immediatamente sull'uso delle acque pubbliche, in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso, autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi". (Cassazione civile, sez. un., 26 luglio 2002, n. 11126). Da quanto sopra consegue che ha incidenza diretta sul regime delle acque il provvedimento con il quale l'organismo competente si pronuncia con proprio decreto sull'assoggettamento di un progetto di opera idrica (nella specie un progetto per il quale si chiede una concessione di derivazione) alla relativa procedura, in quanto tale provvedimento postula l'esame nel merito dell'opera o dell'intervento, chiaramente incidente sulla consistenza dell'opera e sulle modalità di gestione della stessa, e ne può condizionare la effettiva realizzazione o le modalità di gestione. Pertanto, ove l'oggetto del progetto esaminato nella procedura di screening sia un'opera idraulica, l'impugnazione del decreto emesso dal Responsabile della struttura competente, per la sua ricaduta immediata sul regime delle acque pubbliche, va ricondotta alla giurisdizione del Tribunale delle acque pubbliche" (cfr. C.S. V n. 3678/09).»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.3678 del 12/06/2009 - Relatore: Francesco Caringella - Presidente: Stefano Baccarini

**Sintesi: L'impugnazione del provvedimento con cui la Regione chiede la sottoposizione a procedura di V.I.A. di un progetto avente ad oggetto la derivazione di acqua pubblica per la realizzazione di un impianto idroelettrico appartiene alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.**

Estratto: «Con riguardo a fattispecie simile a quella sottoposta al vaglio di questo Consiglio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno osservato che "l'incidenza diretta del provvedimento amministrativo sul regime delle acque pubbliche, che radica la giurisdizione di legittimità del tribunale superiore delle acque pubbliche, è configurabile non solo quando l'atto provenga da organo amministrativo preposto alla cura di pubblici interessi in tale materia e costituisca manifestazione dei poteri attribuiti a tale organo per vigilare o disporre in ordine agli usi delle acque, ma anche quando l'atto, ancorché proveniente da organi dell'amministrazione non preposti alla cura degli interessi del settore, finisca, tuttavia, con l'incidere immediatamente sull'uso delle acque pubbliche, in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso, autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi. (Cassazione civile, sez. un., 26 luglio 2002, n. 11126, con riferimento a fattispecie relativa a diniego di autorizzazione paesaggistica alla derivazione di acqua ed alla costruzione di impianto idroelettrico, adottato dal direttore regionale della pianificazione territoriale ai sensi dell'art. 1, lett. c, l. 8 agosto 1985 n. 431). Da quanto sopra consegue che ha incidenza diretta sul regime delle acque il provvedimento con il quale l'organismo competente si pronuncia con proprio decreto sull'assoggettamento di un progetto di opera idrica (nella specie un progetto per il quale si chiede una concessione di derivazione) alla relativa

procedura, in quanto tale provvedimento postula l'esame nel merito dell'opera o dell'intervento, chiaramente incidente sulla consistenza dell'opera e sulle modalità di gestione della stessa, e ne può condizionare la effettiva realizzazione o le modalità di gestione. Pertanto, ove l'oggetto del progetto esaminato nella procedura di screening sia un'opera idraulica, l'impugnazione del decreto emesso dal Responsabile della struttura competente, per la sua ricaduta immediata sul regime delle acque pubbliche, va ricondotta alla giurisdizione del Tribunale delle acque pubbliche-»

## **GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> ATTI NORMATIVI --> REGOLAMENTO USO DEMANIO MARITTIMO**

TAR VENETO, SEZIONE I n.1003 del 13/07/2012 - Relatore: Claudio Rovis - Presidente: Bruno Amoroso

**Sintesi: E' inammissibile il ricorso avverso una norma regolamentare che preclude l'affidamento di un bene pubblico se non viene impugnata la norma del medesimo regolamento che riserva a terzi, in caso di assegnazione, i beni stessi.**

Estratto: «Considerato che se la ratio dell'art. 4, XI comma del regolamento per la circolazione acquea è quello di tutelare la proprietà privata assicurando un'adeguata protezione agli immobili da possibili intrusioni, allora la disposizione ivi contenuta – che consente l'occupazione dello spazio acqueo prospiciente a finestre sprovviste di inferriate subordinatamente al consenso del proprietario - confligge inevitabilmente con la predetta ratio, atteso che la tutela si fornisce non già condizionando l'ormeggio del natante agli umori del proprietario della finestra, ma vietando sic et simpliciter qualsiasi utilizzo dello spazio ad essa antistante (per es., la ratio dell'autorizzazione al passo carraio è di consentire all'avente diritto l'accesso al sito retrostante: sicché è fatto divieto a tutti – opportunamente sanzionato -, anche al proprietario del sito, di utilizzare il passo per per posteggiare un autoveicolo): il richiamato art. 4, XI comma è, dunque, illegittimo perché, lungi dal garantire l'antintrusione, rende il proprietario della finestra al “pianoterra” priva di protezione ed affacciata sull'acqua soltanto arbitro della concessione dell'ormeggio sottostante: il che contrasta palesemente con la normativa in materia di concessione di spazi demaniali; che, tuttavia, il ricorso si appalesa inammissibile per difetto di interesse in quanto il ricorrente ha ommesso di impugnare il successivo art. 4 bis, I comma, lett. b) del medesimo regolamento che prevede che, su domanda, le concessioni permanenti per l'occupazione di spazi acquei sono assegnate al “l'avente titolo, in caso di spazi antistanti...unità immobiliari situate a piano terra e con fori-finestra sprovvisti di inferriate di protezione”: sicché, anche qualora si espungesse dall'ordinamento l'art. 4, XI comma del regolamento, la revoca della concessione all'odierno ricorrente ed il successivo rilascio della concessione al controinteressato troverebbero comunque giustificazione e fondamento nella richiamata norma regolamentare di cui all'art. 4 bis, I comma, lett. b); che, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile;»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n.165 del 14/01/2011 - Relatore: Carlo Polidori - Presidente: Salvatore Veneziano

**Sintesi: Non è immediatamente impugnabile il regolamento contenente disposizioni generali applicabili ai amministrativi riguardanti il demanio marittimo.**

Estratto: «CONSIDERATO, sempre in via preliminare, che il presente gravame deve essere dichiarato inammissibile, per carenza di un'attuale interesse a ricorrere, in quanto:- secondo una consolidata giurisprudenza, non sono autonomamente impugnabili, per carenza dell'attualità della lesione, gli atti aventi contenuto regolamentare (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 26 ottobre 1998, n. 1542, relativa all'atto di un Comune recante un regolamento generale sull'uso e l'occupazione di beni demaniali);- l'impugnato decreto dirigenziale non risulta immediatamente lesivo per il Comune di Serrara Fontana, perché contiene disposizioni generali applicabili ai «procedimenti amministrativi riguardanti i porti ed approdi di competenza della Regione Campania» (art. 2, comma 1) e rappresenta «provvedimento di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative svolte dai Comuni campani sul demanio marittimo non portuale di loro competenza» (art. 2, comma 2), sicché un'eventuale lesione potrebbe derivare solo dalla concreta applicazione delle disposizioni censurate dall'Amministrazione ricorrente - costituite dall'art. 3, comma 2, ove si prevede che "in sede di comparazione delle domande concorrenti, tra i criteri preferenziali, vi è quello dell'esercizio diretto della concessione" e dall'art. 3, comma 4, nella parte in cui prevede solo che "l'aspirante affidatario deve dimostrare di possedere i requisiti richiesti ai fini dell'esercizio dell'attività, sia di ordine generale (come elencati all'articolo 38 d.lgs. 163/2006 e all'articolo 26 l.r. 3/2007), sia di ordine speciale ... (come elencati agli articoli da 39 a 42 d.lgs. 163/2006 e all'articolo 26 l.r. 3/2007)" - nell'ambito del procedimento conseguente alla richiesta di rinnovo della concessione demaniale relativa al porto di Sant'Angelo, di cui alle note del Comune di Serrara Fontana n. 2914 del 22 marzo 2010 e n. 10185 del 9 novembre 2010;»

**GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> SENTENZE TSAP**

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.6073 del 12/03/2013 - Relatore: Aldo Ceccherini - Presidente: Roberto Preden

**Sintesi: In caso di pronuncia extra petita da parte del T.S.A.P. non è esperibile il ricorso per cassazione, ma lo specifico rimedio del ricorso allo stesso tribunale, contemplato dall'art. 517 n. 6 c.p.c. 1865 per il caso in cui abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda, posto che a tale norma rinvia l'art. 204 R.D. 1775/1933.**

Estratto: «7.2. Non può invece trovare ingresso la doglianza relativa all'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno posteriore alla sentenza di primo grado, perché, secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte, ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 204 - il quale opera un rinvio recettizio al codice di procedura civile del 1865 - in caso di pronuncia extra petita da parte del Tribunale superiore delle acque pubbliche non è esperibile il ricorso per cassazione, ma lo specifico rimedio del ricorso allo stesso tribunale, contemplato da detta norma per il caso in cui abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda, previsto all'art. 517 c.p.c. 1865, n. 6, (Cass. S.U. 10 luglio 2006, n. 15617;

Cass. Sez. un. 12 gennaio 2011 n. 505).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.25928 del 05/12/2011 - Relatore: Paolo D'Alessandro - Presidente: Luigi Antonio Rovelli

**Sintesi: Ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 204 (T.U. delle acque) - che opera un rinvio ricettizio alle corrispondenti norme del codice di procedura civile del 1865 - qualora il Tribunale superiore delle acque pubbliche abbia ommesso di pronunciarsi su di una domanda, l'impugnazione esperibile non è il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, previsto dagli artt. 200-202 del medesimo t.u., bensì l'istanza di rettificazione rivolta al medesimo Tribunale superiore.**

Estratto: «4.- Con il terzo motivo la ricorrente si duole, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, della affermata equivalenza delle concause determinanti l'evento dannoso (se riferita anche alla Regione), senza stabilire, inoltre, la misura del regresso in favore dei Consorzi, ritualmente richiesto.4.1.- Il terzo motivo è inammissibile.La ricorrente deduce che "l'affermazione della equivalenza può essere riferita esclusivamente ai Consorzi ed all'Impresa appaltatrice", precedendo, tra l'altro, l'affermazione di responsabilità della Regione, ed assume che, sulla sua domanda di regresso, mancherebbe ogni pronuncia. Ciò posto, va ribadito che, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 204 (T.U. delle acque) - che opera un rinvio ricettizio alle corrispondenti norme del codice di procedura civile del 1865 - qualora il Tribunale superiore delle acque pubbliche abbia ommesso di pronunciarsi su di una domanda, l'impugnazione esperibile non è il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, previsto dagli artt. 200-202 del medesimo t.u., bensì l'istanza di rettificazione rivolta al medesimo Tribunale superiore (Cass., SS.UU. 10 settembre 2009 n. 19448; SS.UU., 14 settembre 2010 n. 19512).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.24406 del 21/11/2011 - Relatore: Antonio Segreto - Presidente: Paolo Vittoria

**Sintesi: Avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche - alle quali sia applicabile "ratione temporis" il D.Lgs. n. 40 del 2006 -, il ricorso per cassazione è ammesso anche per denunciare il vizio di motivazione di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.**

Estratto: «7.1. Il motivo è infondato.Con esso, in buona sostanza, il ricorrente sostiene che se l'attrice avesse adottato il sistema della fondazione con pali trivellati e non con platea, non si sarebbero avuti gravi effetti deformativi con l'esondazione e quindi ci sarebbe stata una limitazione dei danni.Anche in questo caso la prospettazione attiene ad un concorso della condotta colposa del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso (sul quale istituto si è già detto).7.2. Sul punto la decisione del Tsap è chiara e corretta.Anzitutto va ricordato che avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche - alle quali sia applicabile "ratione temporis" il D.Lgs. n. 40 del 2006 -, il ricorso per cassazione è ammesso anche per denunciare il vizio di motivazione di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. Sez. Unite, 02/12/2008, n. 28547).La sentenza impugnata ha rilevato che la questione del tipo di fondazione è irrilevante. Infatti, poiché la scelta di una fondazione a platea risultava

conforme ai canoni tecnici ed era stata approvata dalle autorità competenti, secondo le conclusioni del ctu non poteva addebitarsi alla Cepi alcun profilo di colpa per aver adottato tale soluzione, in quanto non potrebbe individuarsi una colpa per non aver previsto che in caso di alluvione del cantiere (e quindi in corso d'opera senza carichi stabilizzanti la fondazione a platea) i danni per una fondazione su pali trivellati sarebbero stati inferiori. La questione, quindi, non è quale fosse la migliore fondazione possibile, su cui si è diffuso il ricorrente, ma se l'attrice fosse in colpa (quella rilevante ex art. 1227 c.c.) nell'aver adottato la fondazione a platea. Con la suddetta argomentazione, immune da vizi logici o giuridici, il Tsap ha escluso l'esistenza di tale colpa nella fattispecie in esame. Le contrarie censure del ricorrente si risolvono in una diversa lettura delle risultanze processuali, inammissibile in questa sede di sindacato di legittimità.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.11961 del 31/05/2011 - Relatore: Francesco Felicetti  
- Presidente: Paolo Vittoria

**Sintesi: Costituisce accertamento di fatto quello compiuto dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in relazione all'idoneità dell'invio al concessionario della richiesta dell'Ente locale indirizzata all'Amministrazione statale di determinare i sovracanonici a svolgere la funzione cui è preordinato l'avviso di avvio del procedimento, che è quella di consentire agli'interessati d'interloquire al riguardo a tutela dei propri interessi. Ciò in applicazione del principio di equipollenza al rituale avviso di avvio del procedimento di atti che abbiano comunque reso edotto l'interessato dell'inizio del procedimento ponendolo in condizione di parteciparvi.**

Estratto: «3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione della L. n. 2248 del 1865, artt. 4 e 5 della L. n. 241 del 1990, art. 7 e del R.D. n. 1775 del 1933, art. 53 in relazione all'art. 200 dello stesso R.D., per avere la sentenza impugnata rigettato il secondo motivo di appello, relativo al mancato avviso dell'avvio del procedimento, non avendo l'Agenzia del Demanio comunicato alla SECAB l'inizio del procedimento per l'imposizione dei sovracanonici, privandola della possibilità d'intervenire nel relativo procedimento, con conseguente nullità del provvedimento adottato. Si deduce al riguardo che il TSAP aveva errato sia nel considerare non dovuto l'avviso dell'inizio del procedimento, sia nel ritenere che la comunicazione della provincia di Udine alla SECAB della richiesta al Ministero delle Finanze di determinare la misura del sovracanone fosse idonea a permetterle d'intervenire nel procedimento, mentre l'avviso di procedimento deve venire dall'autorità che deve emanare l'atto e contenere il nominativo del responsabile del procedimento. Si formulano in proposito i seguenti quesiti: "Dica la Corte se alla luce della L. n. 2248 del 1865, artt. 4 e 5 della L. n. 241 del 1990, art. 7 del R.D. n. 1775 del 1933, art. 53 e art. 97 Cost. la mancata comunicazione dell'avvio di procedimento renda l'atto emanato in violazione di quel principio illegittimo e se quindi l'AGO possa disapplicarlo per evitare la lesione dei diritti soggettivi della parte privata incisa dal provvedimento". "Dica la Corte se nel caso di specie l'invio per mera conoscenza alla concessionaria dell'atto con cui la Provincia di Udine invitava l'Agenzia del Demanio a provvedere alla determinazione di sovracanonici possa costituire equipollente all'avviso di avvio del procedimento o se invece occorra un espresso esplicito avviso dell'Ente impositore e unico legittimato a eventualmente imporre il sovracanone e a indicare il responsabile del procedimento". Il motivo è infondato. Il TSAP, nel rigettare il

secondo motivo dell'appello - con il quale si lamentava il mancato avviso dell'avvio del procedimento, non avendo l'Agenzia del Demanio comunicato alla SECAB l'inizio del procedimento per l'imposizione dei sovracanon, con conseguente nullità del provvedimento adottato - ha ritenuto, fra l'altro, "palese che la comunicazione dalla Provincia di Udine alla concessionaria della propria istanza al Ministero delle Finanze di determinare la misura dei sovracanon ha consentito alla parte interessata d'interloquire sulla stessa determinazione e di opporsi ad essa nei modi di legge" ed ha condiviso l'affermazione del giudice di primo grado secondo la quale l'avviso ricevuto aveva consentito alla SECAB "di partecipare al contraddittorio svoltosi nel procedimento, esercitando ogni diritto di cui poteva fruire per effetto dell'avviso di cui lamenta la mancanza". Questa Corte, con sentenza 24 febbraio 2011, n. 4447, in fattispecie analoga, ha ritenuto che costituisca accertamento di fatto quello compiuto dal TSAP in relazione alla idoneità dell'invio al concessionario della richiesta dell'Ente locale indirizzata all'Amministrazione statale di determinare i sovracanon a svolgere la funzione cui è preordinato l'avviso di avvio del procedimento, che è quella di consentire agli interessati d'interloquire al riguardo a tutela dei propri interessi. Ciò in applicazione del principio di equipollenza al rituale avviso di avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 8 di atti che abbiano comunque reso edotto l'interessato dell'inizio del procedimento ponendolo in condizione di parteciparvi. Nel caso di specie il TSAP ha compiuto detto accertamento in fatto e la ricorrente non ha offerto elementi decisivi atti a dimostrare che la comunicazione su detta, in quanto non proveniente dall'Autorità che ha emesso l'atto impugnato, non le aveva consentito d'intervenire nel procedimento a tutela dei propri interessi, come invece il TSAP ha affermato nella sentenza impugnata. Ne deriva il rigetto del secondo motivo e tale rigetto, relativo a una "ratio decidendi" idonea da sola a sorreggere la motivazione della sentenza impugnata, rende inammissibile il settimo motivo, che censura un'ulteriore "ratio decidendi" al riguardo.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.19448 del 10/09/2009 - Relatore: Umberto Goldoni  
- Presidente: Sergio Mattone

**Sintesi: La sentenza non definitiva del TSAP che decida una questione di merito senza definire il giudizio è impugnabile soltanto con la sentenza definitiva a norma del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 202.**

**Sintesi: Il soccombente non ha l'onere di formulare riserva di ricorso per Cassazione avverso la sentenza del TSAP che decide sull'an del risarcimento del danno, essendo tale sentenza impugnabile insieme a quella sul quantum.**

Estratto: «Con il terzo motivo, si lamenta la contraddittorieta' della sentenza, a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto da una parte nella sentenza impugnata si afferma, la giuridica inesistenza della convenzione stipulata tra le parti e dall'altra si assume che la determinazione del canone andava effettuata in relazione ai quantitativi accertati come incidentari. Nella fattispecie, il novellato art. 360 c.p.c., u.c., trova applicazione non solo per la sentenza definitiva, depositata il 12.11.2007, ma anche per la sentenza non definitiva depositata precedentemente, in ragione della particolare disciplina che regola l'impugnazione delle sentenze non definitive emesse dal TSAP. La sentenza non definitiva del TSAP che decida una questione di merito senza definire il giudizio e' impugnabile soltanto

con la sentenza definitiva a norma del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 202, che opera un rinvio recettizio al codice di procedura civile del 1865, sicché l'espressione "decisione interlocutoria" contenuta in quest'ultimo deve essere necessariamente interpretata come corrispondente alla nozione di sentenza che, pur decidendo il merito, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa secondo le previsioni dell'art. 279 c.p.c., comma 2. Pertanto, il soccombente non ha l'onere di formulare riserva di ricorso per Cassazione avverso la sentenza che decide sull'andamento del risarcimento del danno, che sarà impugnabile insieme a quella sul quantum (Cass. SS, UU. 5.4.2007, n. 8520). Ne consegue che la sentenza non definitiva in questione, non potendo essere impugnata immediatamente, né potendo essere oggetto di riserva di impugnazione, ma potendo essere oggetto di impugnazione soltanto insieme alla sentenza definitiva, è necessariamente sottoposta alla disciplina impugnatoria di quest'ultima. Ciò comporta che, poiché a norma dell'art. 360 c.p.c., u.c., nel testo attualmente vigente, avverso la sentenza del TSAP è ammissibile il ricorso anche per vizio motivazionale ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, anche la sentenza non definitiva può essere impugnata per tale vizio.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.10846 del 12/05/2009 - Relatore: Guido Vidiri - Presidente: Paolo Vittoria

**Sintesi: Avverso le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, al quale sia applicabile razione temporis il D.Lgs. n. 40 del 2006, il ricorso per cassazione è ammesso anche per denunciare il vizio di motivazione di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; di contro, nel caso di non applicabilità, razione temporis, del suddetto decreto, l'impugnazione è ammessa oltre che per motivi attinenti alla giurisdizione, soltanto per violazione di legge e per vizi della motivazione che si traducano nella mancanza assoluta o nella mera apparenza della motivazione medesima.**

Estratto: «All'esame del merito di detto motivo va premesso che questa Corte, a Sezioni Unite, ha di recente statuito che avverso le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche - al quale sia applicabile razione temporis il D.Lgs. n. 40 del 2006, - il ricorso per cassazione è ammesso anche per denunciare il vizio di motivazione di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (cfr. sul punto Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2008 n. 28547, cui addde Cass., Sez. Un. 5 aprile 2007 n. 8520, che precisa che di contro nel caso di non applicabilità razione temporis del suddetto decreto l'impugnazione è ammessa oltre che motivi attinenti alla giurisdizione, soltanto per violazione di legge e per vizi della motivazione che si traducano nella mancanza assoluta o nella mera apparenza della motivazione medesima, ribadendosi in tal modo un indirizzo giurisprudenziale costante prima dell'entrata a regime del suddetto D.Lgs. n. 40 del 2006).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.6951 del 23/03/2009 - Relatore: Guido Vidiri - Presidente: Vincenzo Carbone

**Sintesi: Laddove sia applicabile razione temporis il D.Lgs. n. 40 del 2006, avverso le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche il ricorso per cassazione è ammesso anche per denunciare il vizio di motivazione di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.**

## 5.

Estratto: «1. Con il primo motivo del ricorso - in conclusione del quale formula apposito quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., la società Verdalpe deduce violazione dell'art. 112 c.p.c., e del principio generale di diritto processuale ad esso sotteso nonché omessa pronuncia sul terzo dei motivi di impugnazione del provvedimento amministrativo proposto dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche. Rimarca al riguardo la ricorrente - sul presupposto che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, anche le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche sono ricorribili per vizio di motivazione alla stregua del disposto dell'art. 360 c.p.c., n. 5, che la sentenza impugnata aveva dedicato solo poche parole al primo e secondo motivo del ricorso da essa proposto davanti al suddetto Tribunale, mentre aveva omesso completamente di esaminare il terzo motivo con il quale essa ricorrente aveva criticato la motivazione del provvedimento amministrativo impugnato nei punti in cui esso aveva preso in esame gli aspetti della sua domanda "diversi da quello concernente la producibilità dell'impianto progettato" (assenza di particolari problemi di espropriazione e di servitù; realizzazione delle opere di presa con sistema innovativo; riduzione al minimo dell'impatto ambientale).1.1. Il motivo è infondato e pertanto va rigettato.1.2. Questa Corte a Sezioni Unite, ha di recente statuito che avverso le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche - al quale sia applicabile ratione temporis il D.Lgs. n. 40 del 2006, il ricorso per cassazione è ammesso anche per denunciare il vizio di motivazione di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (cfr. sul punto Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2008 n. 28547, cui adde Cass., Sez. Un. 5 aprile 2007 n. 8520, che precisa che di contro nel caso di non applicabilità ratione temporis del suddetto decreto l'impugnazione è ammessa oltre che motivi attinenti alla giurisdizione, soltanto per violazione di legge e per vizi della motivazione che si traducano nella mancanza assoluta o nella mera apparenza della motivazione medesima, ribadendosi in tal modo un indirizzo giurisprudenziale costante prima dell'entrata a regime del suddetto D.Lgs. n. 40 del 2006).»

**GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TARIFFE DEI SERVIZI MARITTIMI**

TAR SICILIA, SEZIONE II CATANIA n.64 del 22/01/2010 - Relatore: Diego Spampinato -  
Presidente: Filippo Giamportone

**Sintesi: Il termine per l'impugnazione delle ordinanze con cui la Capitaneria di Porto fissa le tariffe dei servizi decorre dall'ultimo giorno di pubblicazione del provvedimento nell'albo della Capitaneria di Porto.**

Estratto: «L'articolo 59 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, dispone la pubblicazione mediante affissione all'albo nell'ufficio delle ordinanze di polizia marittima; tale articolo, al comma 2, contempla le tariffe dei servizi. La pubblicazione del provvedimento amministrativo in appositi albi è sufficiente a costituire la situazione di conoscenza legale da parte degli interessati, ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione, quando essa sia prescritta da una disposizione di legge, e laddove non sia prevista la comunicazione individuale (Cons. Stato, Sez. VI, 11 gennaio 2001, n. 96; TAR Toscana, sez. I, 26 marzo 2009, n. 512).Con riferimento al caso di specie, con la sentenza di

questa Sezione II, 5 aprile 2005, n. 520, resa nell'ambito del giudizio originato dal ricorso proposto dalla odierna società ricorrente avverso l'ordinanza tariffaria n. 20/03 della Capitaneria di Porto di Messina, si è condivisibilmente statuito che «...il termine di impugnativa, per gli atti non soggetti a comunicazione all'interessato, decorre pacificamente dall'ultimo giorno di pubblicazione (nel caso di specie, in mancanza di notizie più precise sul punto, deve ritenersi che la pubblicazione abbia avuto la durata ordinaria di giorni 15)...»; applicando tale orientamento al caso di specie, ne deriva che il termine per l'impugnazione dei provvedimenti oggetto del presente giudizio, è scaduto, al più, il 5 febbraio 2006 (60° giorno dal 15° giorno dalla affissione all'albo). Né vi era l'obbligo, per l'amministrazione, di comunicare alla società ricorrente le ordinanze impugnate ovvero l'avvio del relativo procedimento, trattandosi di atti a contenuto generale, non essendo condivisibile l'assunto della ricorrente, contenuto nel primo motivo di ricorso, secondo cui «...l'impugnata ordinanza costituisce, almeno per quanto di interesse, un atto amministrativo concreto e puntuale rivolto nei confronti di precisi destinatari e di categorie di soggetti perfettamente determinabili ad individuabili...» (pagina 8 del ricorso); infatti, come condivisibilmente statuito dal CGARS con la sentenza 21 settembre 2006, n. 531, resa in sede di appello avverso le sentenze di questo TAR Sicilia – Catania numero 175/05 e 520/05, relative alla impugnazione – fra l'altro – della ordinanza della Capitaneria di Porto di Messina n. 20/03, espressamente richiamata dalla ordinanza n. 67/2005, di cui oggi si discute «...Non valgono, invero, a modificare la natura oggettiva di atto a carattere generale proprio di tutti provvedimenti tariffari né la circostanza che alcuni degli operatori destinatari siano agevolmente identificabili a priori, in quanto società di navigazione operanti quotidianamente nell'area dello Stretto, né il rilievo che il provvedimento all'esame è stato emesso in conseguenza dell'annullamento giurisdizionale di altro precedente provvedimento, sul ricorso proposto dalle odierne appellanti o loro dante causa...».

TAR SICILIA, SEZIONE IV CATANIA n.63 del 22/01/2010 - Relatore: Diego Spampinato -  
Presidente: Filippo Giamportone

**Sintesi: Il termine per l'impugnazione delle ordinanze con cui la Capitaneria di Porto fissa le tariffe dei servizi decorre dall'ultimo giorno di pubblicazione del provvedimento nell'albo della Capitaneria di Porto.**

Estratto: «L'articolo 59 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione dispone la pubblicazione mediante affissione all'albo nell'ufficio delle ordinanze di polizia marittima; tale articolo, al comma 2, contempla le tariffe dei servizi. La pubblicazione del provvedimento amministrativo in appositi albi è sufficiente a costituire la situazione di conoscenza legale da parte degli interessati, ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione, quando essa sia prescritta da una disposizione di legge, e laddove non sia prevista la comunicazione individuale (Cons. Stato, Sez. VI, 11 gennaio 2001, n. 96; TAR Toscana, sez. I, 26 marzo 2009, n. 512). Con riferimento al caso di specie, con le sentenze di questa Sezione II interna del 2 febbraio 2005, n. 175 e del 5 aprile 2005, n. 520, rese nell'ambito di giudizi originati da ricorsi proposti avverso l'ordinanza tariffaria n. 20/03 della Capitaneria di Porto di Messina, si è accertato che la pubblicazione all'albo della Capitaneria della ordinanza 20/03 è «...avvenuta ai sensi dell'art. 59 del regolamento della Navigazione marittima in data 15.04.2003...»; si è inoltre condivisibilmente statuito che «...il termine di

impugnativa, per gli atti non soggetti a comunicazione all'interessato, decorre pacificamente dall'ultimo giorno di pubblicazione (nel caso di specie, in mancanza di notizie più precise sul punto, deve ritenersi che la pubblicazione abbia avuto la durata ordinaria di giorni 15)...»; applicando tale orientamento al caso di specie, ne deriva che il termine per l'impugnazione della ordinanza 20/03 è scaduto, al più, il 28 giugno 2003 (60° giorno dal 15° giorno dalla affissione all'albo). Per quanto riguarda l'ordinanza 119/05, la società controinteressata afferma che essa «...è stata pubblicata il successivo 22.11.2005 (cfr. attestato in atti)...» (pag. 13 della memoria depositata il 20 novembre 2009); pur non essendo stato reperito in atti tale attestato, controparte non ha contestato tale affermazione; inoltre, la circostanza della pubblicazione in data 22 novembre 2005 risulta accertata mediante la nota della Capitaneria di Porto di Messina prot. 16949 del 31 luglio 2006, versata agli atti del giudizio originato dal ricorso proposto (fra l'altro) avverso la stessa ordinanza 119/05, dalla Meridiano Lines SpA, ricorso registrato al n. 1095/2006 Reg. Ric. di questo Tribunale Amministrativo, e deciso in data odierna; il termine per l'impugnazione dell'ordinanza 119/05 è quindi scaduto il 5 febbraio 2006 (60° giorno dal 15° giorno dalla affissione all'albo).»

#### **GIUDIZIO --> INTERESSE AD AGIRE --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

TAR LAZIO, SEZIONE II TER ROMA n.11159 del 30/12/2013 - Relatore: Roberto Politi -  
Presidente: Maddalena Filippi

**Sintesi: Il Comune facente parte di un consorzio a cui era affidata la gestione del servizio integrato ha interesse a censurare il provvedimento con cui l'Autorità d'Ambito ha affidato tale servizio ad un nuovo soggetto, specie quando nel corso del procedimento il Comune abbia manifestato più volte la sua opposizione al cambio di gestore.**

Estratto: «Vanno innanzi tutto esaminate le eccezioni in rito, formulate dalle parti resistenti, con le quali è stata argomentata:- l'inammissibilità del gravame per carenza di legittimazione ad agire in capo al ricorrente Comune di R.P., atteso che quest'ultimo è uno soltanto dei Comuni facenti parte del Consorzio della D. e che, conseguentemente, l'opposizione al trasferimento della gestione del servizio idrico ad A. avrebbe dovuto essere deliberata dall'organismo consortile o, quanto meno, dalla maggior parte dei Comuni di esso facenti parte;- la carenza di interesse all'impugnativa, atteso che le deliberazioni effettivamente lesive degli interessi del Comune ricorrente sarebbero state assunte dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO nel 2002 (laddove la determinazione commissariale attuativa avrebbe carattere meramente consequenziale);- l'improcedibilità del gravame, non notificato ad alcuno degli altri Comuni facenti parte del C.;- l'irregolarità della delega conferita dall'Amministrazione comunale di Rocca Priora al proprio procuratore in giudizio, atteso che essa sarebbe contenuta in deliberazione giunta (n. 206 del 6 dicembre 2005) anteriore alla data di adozione degli atti con il presente ricorso gravati. Nessuna delle eccezioni come sopra sintetizzate si presta ad accoglimento. 1.1 Per quanto concerne, in particolare, la carenza di legittimazione che inficerebbe la posizione processuale dell'odierno ricorrente, si osserva che il Comune di Rocca Priora, compreso nel novero delle Amministrazioni facenti parte del Consorzio Acquedotto Doganella, mutua da siffatta partecipazione una posizione giuridica qualificata e differenziata al fine della sottoposizione al sindacato giurisdizionale degli atti (concernenti il subentro di A. S.p.A. allo stesso C.) avversati con il presente mezzo di

tutela. Tale profilo legittimante evidenza – ad avviso del Collegio con più intensa significatività rispetto al carattere esponenziale dell'Ente (che la difesa del Comune di R.P. allega quale presupposto di legitimatio ad causam, in ragione dell'insistenza, nell'ambito del territorio comunale, delle sorgenti idriche di che trattasi) – la sicura proponibilità, ad opera del Comune stesso, del gravame che qui ne occupa. Nel rammentare come gli atti amministrativi e convenzionali assunti in ambito ATO (ed aventi ad oggetto la migrazione verso A. della gestione del servizio idrico precedentemente affidata a C.) abbiano costantemente incontrato l'opposizione del Comune odierno ricorrente, non può quindi escludersi che ad esso sia rimessa la sottoposizione al vaglio giurisdizionale della vicenda traslativa di che trattasi, da ultimo sostanziata nell'adozione della determinazione commissariale avversata. Diversamente, la posizione dell'Ente partecipante (dapprima al Consorzio; quindi, alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 2 – Lazio) verrebbe a trovarsi affatto sfornita di tutela: conseguenza che, invero, non appare ammissibilmente predicabile alla luce dei fondamentali postulati costituzionali che, in presenza di qualificata e differenziata posizione giuridica, assicurano ai soggetti dell'ordinamento la devoluzione al sindacato giurisdizionale delle determinazioni per la posizione giuridica da essi vantata lesive. Né, diversamente, può sostenersi che l'azione giudiziale sottoposta al vaglio della Sezione si possa tradurre in una preclusa forma di "sostituzione processuale", in ragione della devoluzione in giudizio, ad opera del Comune odierno ricorrente, di una posizione giuridica facente capo esclusivamente al Consorzio. Che, nella fattispecie, la pretesa oppositiva dedotta con il mezzo di tutela all'esame non sia compendiabile nel novero dell'*alienis iuribus* utendo è facilmente arguibile dalla contrapposizione di interessi che connota le posizioni (sostanziali, prima che) processuali del Comune ricorrente rispetto al Consorzio della D.: l'azione impugnatoria dal primo promossa rivolgendosi (coerentemente rispetto all'atteggiamento dal Comune stesso tenuto nel corso della vicenda di che trattasi) avverso la decisione consortile (*rectius*: commissariale) di dismissione della gestione dell'acquedotto in favore di A. S.p.A.1.2 Se la prima delle esaminate eccezioni non merita condivisione, parimenti infondata si dimostra l'argomentata inammissibilità del gravame in ragione dell'affermata lesività, per la posizione del ricorrente Comune, di pregresse determinazioni da quest'ultimo non tempestivamente gravate: rispetto alla quali la determinazione commissariale, oggetto dell'odierno gravame, avrebbe carattere meramente (quanto strettamente) consequenziale. Invero, l'atto commissariale n. 9 del 14 febbraio 2006, nel dare atto del complesso dipanarsi di atti che hanno accompagnato la transizione della gestione idrica di che trattasi verso A. S.p.A., ha formalmente approvato il subingresso di quest'ultima nell'"attività della gestione del servizio idrico", con "contestuale affidamento in concessione d'uso delle reti e degli impianti del Consorzio A. D. sulla base della Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO 2 e dei relativi allegati tra cui la Carta dei Servizi ed il Regolamento di Utenza"; ed ha, ulteriormente, fissato al 1° marzo 2006 la data per il passaggio della gestione. Deve conseguentemente argomentarsi che proprio la determinazione commissariale avversata, sia pure sul presupposto di un complesso di atti (precedenti deliberazioni commissariali; verbali di riunione in sede ATO e nell'ambito del Consorzio stesso), abbia determinato, con carattere di definitività, l'effetto giuridico della acquisizione, da parte di A., della gestione idrica precedentemente facente capo a C.. Se, quindi, è proprio nell'atto commissariale impugnato che va individuata l'emersione provvedimento avente diretta ed immediata lesività per la posizione giuridica vantata dal Comune ricorrente, deve ritenersi che l'azione da quest'ultimo promossa avverso tale atto sia pienamente ammissibile proprio in ragione della chiara individuabilità nel provvedimento di

che trattasi della portata effettuale suscettibile di arrecare pregiudizio per l'interesse sostanziale del quale l'Amministrazione di R.P. è portatrice.1.3 Se le eccezioni in rito precedentemente esaminate non sono suscettibili di accoglimento, deve, ulteriormente, escludersi che i Comuni già facenti capo al Consorzio rivestano qualità di parti necessarie nell'ambito del presente giudizio, atteso che la volontà dagli stessi omogeneamente manifestata circa la dismissione della gestione idrica è stata, poi, esplicitata con la deliberazione consortile (più correttamente, commissariale), a fronte della quale posizione di controparte va esclusivamente individuata nel CAD, peraltro ritualmente evocato. Né, con riferimento all'ultima delle proposte eccezioni, è inficiato il conferimento di delega per l'esercizio dello jus postulandi, da parte dell'Amministrazione comunale di Rocca Priora. Se è ben vero che con il citato deliberato di Giunta n. 206/2005 concerne il conferimento dei poteri preordinati alla tutela in giudizio delle ragioni dell'Amministrazione comunale nei rapporti con le altre parti (C., A., Autorità ATO 2 Lazio), la difesa di parte ricorrente ha tuttavia depositato in atti, alla data del 19 maggio 2006, ulteriore atto deliberativo di Giunta comunale (n. 71/2006), stavolta successivo all'adozione degli atti impugnati, con il quale viene conferito formale incarico per la difesa in giudizio dell'Ente.»

TAR LAZIO, SEZIONE II BIS ROMA n.664 del 20/01/2012 - Relatore: Raffaello Sestini -  
Presidente: Eduardo Pugliese

**Sintesi: Le associazioni dei consumatori e di utenti del servizio idrico hanno sono titolari di un interesse concreto, differenziato ed attuale a dedurre l'illegittimità di ordinanze contingibili ed urgenti nella parte in cui, pur inibendo l'utilizzo delle acque destinate al consumo umano, hanno omesso di ridurre la tariffa del servizio idrico integrato e a chiedere, altresì, il risarcimento del danno.**

Estratto: «17. In secondo luogo, è stata dedotta l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse per mancata impugnazione dell'originario provvedimento lesivo. A questo riguardo, le controparti hanno infatti rilevato che le ordinanze con le quali era stato disposto il divieto di utilizzo dell'acqua per il consumo potabile sono state "correttamente" adottate "in esecuzione pedissequa della decisione della Commissione Europea, nonché dell'art. 2 D.M del 24.11.2010, secondo cui "L'acqua distribuita (. . .) non deve essere utilizzata per il consumo potabile dei neonati e dei bambini fino all'età di tre anni", D.M. che, tuttavia, non sarebbe stato impugnato dai ricorrenti. I Comuni resistenti, a propria volta, hanno altresì eccepito il loro difetto di competenza nella determinazione della tariffa dell'acqua, richiamando all'uopo il disposto dell'art. 148 del Codice dell'ambiente e del successivo art. 154, per sostenere l'esclusiva competenza dell'Autorità d'Ambito -quale soggetto munito di autonoma personalità giuridica e dunque soggettivamente ben distinto dai comuni che vi aderiscono- nella determinazione della tariffa di base. A ciò hanno aggiunto il rilievo secondo cui il decreto ministeriale n. 243 del 1996 con cui è stato approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato, non avrebbe inserito tra le componenti della tariffa dell'acqua la "qualità della risorsa idrica", deducendo così che "non sarebbe comunque possibile una riduzione tariffaria a favore degli utenti che siano forniti di acqua divenuta non potabile", e citando al riguardo il parere espresso dalla Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle risorse idriche, nella parte in cui si conclude per: "l'impossibilità di prevedere una riduzione

tariffaria a favore degli utenti che sono forniti di acqua non idonea al consumo umano diminuendo una corrispondente componente dell'attuale tariffa reale media". Parte ricorrente obietta che in capo ai cittadini ricorrenti sussistono esigenze di giustizia sostanziale, che spaziano dalla necessità di salvaguardare la propria salute e quella dei propri cari, a quella di non trovarsi costretti a pagare a prezzo pieno un servizio privo delle qualità richieste. Infatti, continuano i ricorrenti, la tariffa dell'acqua è considerata dalla legge quale vero e proprio "corrispettivo del servizio idrico integrato" ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito", ed inoltre che la competenza alla sua determinazione e rimodulazione è da ritenersi attribuita proprio agli enti locali, che provvedono, nelle forme di Autorità di Ambito quale sistema di gestione dei segmenti di servizio riferiti all'adduzione, captazione, distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue facendo applicazione del "Metodo Normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato", di cui al d.m. 1 agosto 1996, emanato in attuazione dell'articolo 13 della legge 36/1994, che continua ad applicarsi in base all'articolo 170, comma 3, lettera l), del d.lgs. 152/2006.18. A giudizio del Collegio non può essere revocata in dubbio la sussistenza di un interesse concreto, differenziato ed attuale dei ricorrenti, Associazioni ed utenti del servizio idrico, alla decisione da parte del Giudice amministrativo delle proprie diverse domande, formulate nel ruolo, da un lato, di statutaria rappresentanza degli interessi della generalità degli utenti e, dall'altro, di taluni degli stessi utenti, ed in entrambi i casi non concernenti direttamente le modalità di prestazione del servizio all'utente finale, bensì il legittimo esercizio dei poteri autoritativi della pubblica autorità relativi alla disciplina del servizio pubblico in esame, sotto i plurimi profili del rispetto della vigente normativa (e non delle specifiche condizioni contrattuali) circa la idoneità (più che la qualità) del servizio prestato, e circa la necessaria tutela del diritto alla salute che potrebbe esserne pregiudicato. Da questo punto di vista, i ricorrenti espongono altresì il proprio interesse all'adozione delle misure più idonee alla soluzione del problema dell'arsenico nell'acqua e alla riduzione delle tariffe, cui corrisponderebbe l'obbligo dei comuni di provvedere alla riduzione delle tariffe dell'acqua ad uso potabile sino ad oggi praticate per effetto della diminuzione di qualità del servizio idrico erogato. L'iniziativa dei ricorrenti di concentrare in un unico giudizio più domande nei confronti delle amministrazioni convenute nascerebbe dall'esigenza di assicurare agli utenti rappresentati una tutela piena ed effettiva dell'interesse fatto valere in giudizio. Infine, a giudizio del Collegio neppure può essere accolta la descritta eccezione di carenza di interesse o tardività con riferimento alla mancata impugnazione dell'originario decreto ministeriale del 21 novembre 2010, alla stregua della ricostruzione sistematica offerta dai ricorrenti, secondo cui la competenza in materia tariffaria competerebbe esclusivamente agli Enti locali i cui decreti sono stati tempestivamente impugnati, fermi i poteri dell'Amministrazione centrale di predisporre i relativi criteri, ovvero di adottare il "Metodo Normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato", di cui al d.m. 1 agosto 1996, emanato in attuazione dell'articolo 13 della legge 36/1994. 19. A giudizio del Collegio neppure appare dubbia la legittimazione passiva di tutte le Amministrazioni intimato: sicuramente quanto alle Amministrazioni locali che vorrebbero ritenersi escluse in quanto tenute all'applicazione del predetto "metodo normalizzato", essendo le stesse, comunque, autrici delle ordinanze d'urgenza impuginate, e di cui a torto o a ragione i ricorrenti deducono l'illegittimità, ma anche quanto alle altre Amministrazioni, statali, regionali e provinciali autonome, poiché munite di poteri pubblicistici di disciplina e vigilanza in materia di

adozione di prescrizioni sanitarie vincolanti e di formulazione dei criteri per la concreta formazione delle tariffe (le Regioni ed i Ministeri), ovvero, ancora, poiché in astratto tutte potenzialmente responsabili o corresponsabili del danno lamentato dai ricorrenti. Infatti, il D.lgs. n.31/2001 pone in capo allo Stato, alle Regioni ed ai Comuni -per ciò che concerne la problematica della salubrità delle acque- degli obblighi precisi, al fine di ottenere l'autorizzazione a derogare per periodi di tempo determinati ai parametri massimi di arsenico consentito nell'acqua potabile, obblighi che secondo i ricorrenti non sarebbero stati assolti correttamente con grave danno per gli utenti e per la popolazione coinvolta. In particolare, quanto al potere di stabilire deroghe ai parametri fissati dalla legge, l'art. 13 del D.lgs. n. 31/01 attribuisce al Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare su motivata richiesta della Regione o Provincia autonoma, il potere di individuare il limite entro cui sono ammissibili le deroghe ai parametri di legge, mediante l'adozione di apposito decreto che deve essere dettagliatamente motivato attraverso l'indicazione dei seguenti dati: a) motivi della richiesta di deroga con indicazione della causa del degrado della risorsa idrica; b) i parametri interessati, i risultati dei controlli effettuati negli ultimi tre anni, il valore massimo ammissibile proposto e la durata necessaria di deroga; c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate; d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli rispetto a quelli minimi previsti; e) il piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame. In ogni caso, il Ministero della sanità, entro due mesi dall'adozione della deroga, è tenuto a comunicare alla Commissione europea i provvedimenti adottati e i risultati conseguiti, dai quali chiaramente viene fatta dipendere l'autorizzazione o meno alla deroga. Per quanto riguarda invece le Regioni e le Province Autonome, l'art. 12 D.lgs.vo n. 31/2001 ha individuato, tra le altre, le seguenti competenze: a) previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti previsti dall'allegato I, per la quantità ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali; b) esercizio dei poteri sostitutivi in casi di inerzia delle autorità locali competenti nell'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute umana nel settore dell'approvvigionamento idrico e potabile; c) concessione delle deroghe ai valori di parametro fissati all'allegato I parte B o fissati ai sensi dell'articolo II, comma I, lettera b),e gli ulteriori adempimenti di cui all'articolo 13; d) adozione di piani di intervento per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II BRESCIA n.2238 del 19/11/2009 - Relatore: Stefano Tenca -  
Presidente: Giorgio Calderoni

**Sintesi: Ove la singola amministrazione locale non aderisca all'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, deve ritenersi che essa sia priva di interesse a contestare le determinazioni da quest'ultima legittimamente assunte, né essa può dirsi titolare di un interesse ad agire di tipo strumentale, avendo assunto sotto la propria responsabilità la decisione espressa di non farne parte: pertanto, essa non può pretendere di imputare all'Ente sovracomunale le conseguenze di una propria autonoma scelta.**

Estratto: «2. Con ulteriore eccezione le resistenti hanno affermato la carenza di interesse ad agire in capo al Comune di Adro, in quanto la caducazione degli atti impugnati non sortirebbe alcuna apprezzabile utilità: il Comune è stato assente alle Conferenze degli ultimi anni, non ha mai impugnato gli atti organizzativi del servizio e persevera nella gestione di quest'ultimo in economia. L'eccezione è fondata. 2.1 Osserva anzitutto il Collegio che, in linea generale, il ricorso amministrativo non è un rimedio dato nell'interesse oggettivo della giustizia, ma principalmente per tutelare le posizioni dei singoli soggetti, i quali non sono tenuti a denunciare l'illegittimità degli atti della quale abbiano conoscenza se non nel momento in cui tale illegittimità si traduce concretamente in una lesione ai propri interessi. Pertanto, salvi i casi tassativi di azione popolare previsti dalla legge a tutela dell'oggettiva legittimità dell'azione amministrativa, l'impugnativa di un provvedimento è proponibile solo da parte del soggetto che sia titolare di un interesse legittimo che, in quanto tale, deve essere al contempo: - qualificato da una previsione normativa che lo prende in considerazione insieme all'interesse pubblico; - differenziato da quello al corretto svolgimento dell'attività amministrativa proprio della generalità dei consociati. I presupposti di ammissibilità del ricorso giurisdizionale sono tradizionalmente identificati, in sede di teoria generale del processo amministrativo, con le cosiddette condizioni dell'azione. Acquistano una valenza specifica sia la legittimazione che l'interesse ad agire, concernenti rispettivamente l'esistenza in capo al ricorrente di un interesse sostanziale tutelato dall'ordinamento, che abbia subito un effettivo pregiudizio dal provvedimento amministrativo oggetto di ricorso, e la possibilità che il ricorrente possa ricevere un'utilità o un vantaggio, anche strumentale, dall'accoglimento del gravame (cfr. ex pluribus T.A.R. Lazio Roma, sez. I – 18/5/2005 n. 3841, T.A.R. Campania Napoli, sez. III – 21/2/2002 n. 1007). Correlativamente la lesione dell'interesse del ricorrente deve tradizionalmente rivestire i caratteri dell'immediatezza, della concretezza e dell'attualità: deve cioè essere una conseguenza diretta del provvedimento lesivo e dell'assetto di interessi con esso introdotto, deve essere concreta e non meramente potenziale, sussistere già al momento della proposizione del ricorso e persistere al momento della decisione di esso. 2.2 Con riferimento all'interesse, osserva il Collegio che nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 del c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'annullamento dell'atto impugnato: di conseguenza il ricorso è inammissibile per carenza di interesse quando non sussista alcun pregiudizio diretto ed immediato della sua posizione sostanziale, come quando venga prospettata un'eventuale e futura incidenza sulla sua sfera giuridica (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI – 14/2/2005 n. 1046; T.A.R. Sicilia Catania, sez. II – 5/12/2008 n. 2282). L'interesse è considerato sufficiente anche se il suo carattere è meramente strumentale, avuto riguardo alla finalità di rimettere semplicemente in discussione il rapporto controverso ai fini del riesercizio del potere, in termini potenzialmente idonei ad evitare il pregiudizio sofferto o a conseguire il vantaggio sperato. In definitiva l'interesse sotteso al ricorso giurisdizionale deve essere sempre correlato ad un'utilità sostanziale attuale e concreta a tutela della quale agisce chi propone l'azione di annullamento, e non deve mai tradursi nella mera pretesa al ripristino della legalità violata (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II – 14/1/2009 n. 75). E' pacifico che nel processo amministrativo, come nel processo civile, salva espressa previsione di legge non è ammessa l'azione popolare, ossia l'azione volta ad ottenere un mero controllo oggettivo della legittimità di un provvedimento amministrativo da parte del giudice per iniziativa del quisque

de populo. Non sono ammesse nell'ordinamento forme di controllo giurisdizionale generalizzato sulla pubblica amministrazione, né sono possibili azioni dirette ad ottenere pronunce di principio al fine di orientare la futura azione amministrativa (Consiglio di Stato, sez. VI – 5/12/2002 n. 6657).

2.3 La necessità di assicurare l'osservanza della legge – obiettivo perseguito per conto della collettività locale – non costituisce dunque un elemento sufficiente a radicare in capo al Comune di Adro l'interesse a ricorrere, a prescindere da un'utilità o da un vantaggio ulteriore (sentenza T.A.R. Brescia – 28/12/2007 n. 1385). Osserva il Collegio che lo stesso Comune sostiene, nella memoria finale depositata il 30/10/2009, di essere mosso dall'interesse "a contrastare lo specifico iter di costituzione del Consorzio ...in quanto illegittimo sia proceduralmente che sostanzialmente", senza accennare ad ulteriori pregiudizi provocati alla propria sfera giuridica. Peraltro l'amministrazione non può dolersi dell'attività compiuta dagli altri Comuni malgrado la sua (volontaria) assenza. Il ricorrente infatti pare contestare l'illegittima "imposizione" della nuova Autorità d'Ambito, assuntamente creata in violazione delle "prerogative costitutive" dell'Ente locale. Mentre il Comune di Adro sostiene che non intende in realtà sottrarsi alla partecipazione all'Autorità d'Ambito, le resistenti hanno dato conto della mancata partecipazione alle riunioni del consesso e del suo interesse a proseguire nella gestione in economia. Rilevante risulta in proposito la questione della titolarità del servizio idrico.

2.4 Già in base alla L.r. 26/2003 ogni potestà in materia di organizzazione del servizio idrico integrato e di adozione delle scelte gestionali più significative era demandata ad un organo sovracomunale – l'Autorità – cui competeva l'individuazione delle linee strategiche fondamentali e delle regole operative finalizzate al conseguimento degli obiettivi, senza che il singolo Comune potesse rivendicare il diritto di orientarsi autonomamente e di prescindere dalle determinazioni legittimamente assunte dagli Enti locali aderenti. Pur non essendo ancora previsto l'obbligo giuridico di entrare a far parte dell'A.T.O., in ogni caso l'Ente che decideva di non aggregarsi non poteva comunque assumere iniziative individuali.

2.5 Di seguito entrava in vigore il D. Lgs. 3/4/2006 n. 152, il quale completava il percorso delineato dai precedenti provvedimenti legislativi mediante il riconoscimento della personalità giuridica in capo all'Autorità d'Ambito, la previsione della partecipazione obbligatoria degli Enti locali del territorio (salvo per i Comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti facenti parte di una Comunità montana) e l'espresso trasferimento all'Autorità delle competenze spettanti ai Comuni in materia di programmazione delle infrastrutture e di gestione delle risorse idriche (art. 148 comma 1). Spetta invece alle Regioni e alle Province autonome la disciplina delle forme e dei modi della cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, assolto l'obbligo di costituire l'Autorità "cui è demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato" (art. 148 comma 2). Lo strumento cui avvalersi per la programmazione degli interventi anche sotto il profilo economico-finanziario e per la definizione del modello gestionale e organizzativo è il Piano d'ambito, approvato dall'Autorità ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. In definitiva la scelta del legislatore statale e regionale è quella di superare le frammentazioni e di attribuire ad un unico Ente l'esercizio delle funzioni in materia di servizio idrico integrato, secondo le regole proprie della collegialità elaborate dalla Regione (art. 48 comma 3 L.r. 26/2003 così come modificato dalla L.r. 18/2006).

2.6 Non può pertanto essere riconosciuto ad alcun Comune il potere di autodeterminarsi sull'organizzazione e sulla gestione del servizio idrico integrato, in quanto ogni decisione in tal senso deve avvenire all'interno dell'Autorità d'ambito e secondo le sue regole di funzionamento: in buona sostanza le determinazioni dell'Autorità assumono portata vincolante sull'intero territorio provinciale in virtù di una precisa scelta legislativa. Da quanto

esposto deriva che la singola amministrazione locale non può intraprendere percorsi autonomi e scegliere modalità di gestione diverse da quelle individuate dall'Autorità: per questo motivo, ove non aderisca, esso non ha interesse a contestare le determinazioni da quest'ultima legittimamente assunte né può far valere un interesse di tipo strumentale, avendo assunto sotto la propria responsabilità la decisione espressa di non farne parte e pertanto non potendo pretendere di imputare all'Ente sovracomunale le conseguenze di una propria autonoma scelta. 3. In definitiva va dichiarata la carenza di interesse a ricorrere contro il provvedimento n. 7/2006, ed identica sorte subiscono le censure mosse avverso la deliberazione della conferenza dell'A.T.O. in data 14/6/2006 n. 2, avente per oggetto l'approvazione del Piano d'Ambito.»

#### **GIUDIZIO --> LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> ABUSIVA OCCUPAZIONE DEMANIO MARITTIMO**

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.18765 del 18/05/2010 - Relatore: Mario Gentile  
- Presidente: Guido De Maio

**Sintesi: Il Comune non è legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale per il reato di cui all'art. 1161 cod. nav..**

Estratto: «Vanno revocate le statuizioni civili attinenti al risarcimento dei danni a favore del Comune di Latina. Detto Ente Comunale, invero - trattandosi di reato attinente all'occupazione abusiva di arenile rientrante nel Demanio marittimo - non era legittimato a costituirsi parte civile.»

#### **GIUDIZIO --> LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> RIPARTO FUNZIONI AMMINISTRATIVE --> DEMANIO MARITTIMO**

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.3514 del 26/06/2013 - Relatore: Vincenzo Lopilato -  
Presidente: Claudio Contessa

**Sintesi: L'art. 59 D.P.R. 616/1977 si occupa esclusivamente del riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di demanio marittimo, per cui la Regione (e non il Comune) è l'unica legittimata ad impugnare un decreto ministeriale che riservi allo Stato le funzioni amministrative relative a talune aree del demanio marittimo che, invece, essendo utilizzate per finalità turistico ricreative, avrebbero dovuto essere trasferite alla Regione.**

Estratto: «2.– La questione preliminare, posta con l'atto di appello, attiene alla legittimazione ad agire del Comune. 3.– L'accesso alla giurisdizione amministrativa presuppone, quale condizione dell'azione che deve esistere al momento della sua proposizione (Cons. Stato, VI, 16 ottobre 1995, n. 1151; V, 25 novembre 1999, 1986), che colui che propone la domanda sia, tra l'altro, legittimato ad agire. La legittimazione ad agire postula che il ricorrente sia titolare di una posizione soggettiva qualificata e differenziata, il che impone che la stessa sia contemplata dalla norma attributiva del potere (Cons. Stato, VI, 23 aprile 2012, n. 2394).4.– Al fine di stabilire se l'art. 59 del d.p.r. n. 616 del 1977 include nel suo ambito di tutela anche

il Comune è necessario ricostruire il quadro costituzionale e normativo rilevante. Prima della riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, attuata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, l'art. 118, primo comma, Cost. prevedeva il cosiddetto principio del parallelismo delle funzioni legislative e amministrative: lo Stato e le Regioni erano titolari delle competenze amministrative nelle materie rientranti nell'ambito della loro competenza legislativa. L'ultimo comma dell'art. 118 stabiliva che la Regione esercitava normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni e agli altri enti locali. Lo Stato, inoltre, poteva riservare a sé le funzioni necessarie per assicurare il rispetto dell'interesse nazionale (cfr. articoli 117, primo comma, e 127 Cost.). Il primo trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni negli ambiti materiali a quest'ultime spettanti si è avuto con l'adozione, in data 14 gennaio 1972, di undici decreti legislativi. Il secondo trasferimento, che rileva in questa sede, è avvenuto con l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382). Il terzo trasferimento, che ha dato vita al cosiddetto "federalismo a Costituzione invariata", è stato disposto con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Dopo la riforma del Titolo V, l'art. 118 Cost. ha previsto che, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regione e Stato. Si tratta di una disposizione che determina criteri flessibili di allocazione delle funzioni alla luce non già del sistema statico del parallelismo connesso alle materie bensì di quello dinamico della dimensione degli interessi. E' bene aggiungere che la norma costituzionale non ha inteso assegnare direttamente le funzioni amministrative agli enti in essa contemplati: il principio di legalità impone che tali funzioni sia attribuite con legge statale o regionale secondo le rispettive competenze (art. 118, secondo comma, Cost.; v. anche art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»). 4.1.– Nel caso di specie, trova applicazione, *ratione temporis*, il vecchio art. 118 Cost. e l'art. 59 del d.p.r. n. 616 del 1977, il quale prevede che «sono delegate alle Regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando la utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative». La stessa disposizione ha disposto che «sono escluse dalla delega le funzioni esercitate dagli organi dello Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale». Tale norma si occupa esclusivamente del riparto di competenze tra Stato e Regioni. Ne consegue che la Regione era l'unico soggetto legittimato a contestare il contenuto del decreto in sede di conflitto di attribuzione tra enti innanzi alla Corte costituzionale ovvero in sede di giudizio amministrativo di legittimità innanzi al Tar e al Consiglio di Stato. La posizione del Comune non è, infatti, in alcun modo contemplata dalla disposizione sopra riportata, in quanto, come già sottolineato, lo stesso, nel precedente assetto costituzionale, non era titolare di autonome funzioni amministrative ma poteva soltanto essere destinatario di quei compiti specificamente delegati dalle Regioni (cfr., in relazione ad una fattispecie analoga alla presente, Cons. Stato, VI, 4 maggio 2009, n. 2777). 4.2.– Né tali conclusioni possono essere contestate alla luce dei rilievi contenuti nella sentenza impugnata e negli atti difensivi del Comune. Con un primo rilievo si deduce che, nella specie, non saremmo in presenza di una questione relativa al riparto di competenze, afferendo le censure proposte alla violazione dell'art. 59 del d.p.r. n. 616 del 1977. Il rilievo non è corretto per il seguente sillogismo: i) la

norma evocata si occupa del riparto delle competenze amministrative; ii) l'appellante ha fatto valere la sua violazione; iii) ergo, la violazione lamentata attiene al riparto delle competenze. Con un secondo rilievo si assume che il Comune ha agito «al fine di ottenere che determinate aree balneari vengano restituite alla collettività». Il rilievo, a prescindere dalla sua genericità, non è corretto. L'annullamento del decreto avrebbe comportato l'attribuzione delle relative funzioni alla Regione Toscana, la quale avrebbe anche potuto, ravvisando esigenze non attuabili a livello di governo comunale, riservare a sé la gestione delle relative aree con un impiego eventualmente sottratto alla fruizione della collettività di cui il Comune è ente esponenziale. Con un terzo rilievo si assume che la legittimazione comunale è «da ricondurre all'applicazione del principio di sussidiarietà, quale disciplinato dall'art. 118 Cost., in base al quale le funzioni amministrative devono essere assegnate ai Comuni». Il rilievo non è corretto. Dovendo la legittimazione definirsi al momento della proposizione del ricorso, avvenuta nel 1996, occorre avere riguardo ai parametri costituzionali all'epoca vigente e non a quelli introdotti dalla riforma del Titolo V. Ma anche qualora si volesse ritenere che è necessario fare riferimento al principio di sussidiarietà, in ogni caso – non essendo possibile postulare, per le ragioni già indicate, un automatico trasferimento delle funzioni – sarebbe pur sempre necessario che vi sia una legge che assegni i compiti, in relazione a quelle aree, al Comune di Pisa.3.– In definitiva, deve ritenersi che il Comune non è legittimato a fare valere la violazione di norme che, nel precedente assetto costituzionale, definivano il riparto delle competenze amministrative tra Stato e Regioni.»

#### **GIUDIZIO --> LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.3411 del 12/06/2012 - Relatore: Giulio Veltri - Presidente: Paolo Numerico

**Sintesi: Il concessionario del servizio idrico integrato ha un interesse legittimo alla corretta determinazione del contributo dovuto dall'Amministrazione comunale alla Regione a titolo di contributo per la manutenzione dell'acquedotto, posto che tali costi vengono «internalizzati».**

Estratto: «Non può negarsi la sussistenza in capo al concessionario di un interesse legittimo alla corretta determinazione del prezzo all'ingrosso. Se è pur vero che non è diretto acquirente dell'acqua, è parimenti innegabile che esso abbia una posizione giuridica differenziata e qualificata in virtù del (prospettato) operare di un meccanismo di traslazione dei costi, dal Comune concedente al concessionario. Se tale traslazione è automatica, come le società appellanti ritengono, non v'è dubbio, anzi, che il loro interesse, quali operatori economici effettivamente incisi, sia anche più pregnante di quello dell'Ente con il quale la Regione ha diretto rapporto. Del resto non deve sfuggire che l'oggetto della domandata tutela non è il diritto dell'acquirente al rispetto del prezzo del bene dedotto in contratto, così come ab externo autoritativamente determinato, ma il corretto esercizio del potere di determinazione del prezzo di cessione di un pubblico bene da parte dell'amministrazione che ne è titolare, alla luce della normativa vigente. Il pregiudizio economico, nel caso di specie, non è cioè l'effetto di un illecito contrattuale, ma è l'indice della rilevanza e concretezza di una posizione giuridica qualificata e differenziata, che prescinde da una diretta relazione

obbligatoria.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE I NAPOLI n.1809 del 18/04/2012 - Relatore: Michele Buonauro -  
Presidente: Antonio Guida

**Sintesi: In materia di servizio idrico integrato non può escludersi la titolarità, in capo al Comune, quale ente locale e non quale ente esponenziale della comunità di riferimento, di una posizione differenziata e qualificata nei confronti delle determinazioni prese dall'Ente d'Ambito, onde deve intendersi titolato all'impugnazione dei relativi provvedimenti.**

Estratto: «1. In una corretta declinazione delle questioni rilevanti ai fini del decidere, va preliminarmente scrutinata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva in capo all'amministrazione comunale ed alla Associazione Federconsumatori Campania. 1.1. L'eccezione non merita apprezzamento. Nel processo amministrativo, la legittimazione ad impugnare un atto amministrativo deve essere di norma direttamente correlata ad una situazione giuridica sostanziale che sia lesa dal provvedimento e postula l'esistenza di un interesse attuale e concreto all'annullamento dell'atto, non essendo ammessa un'azione popolare, ossia un'azione volta ad ottenere un mero controllo oggettivo della legittimità dell'atto amministrativo da parte del giudice, che sarebbe in contrasto con il carattere di giurisdizione soggettiva che la normativa legislativa, ed anche costituzionale, hanno attribuito al vigente sistema di giustizia amministrativa (cfr. Cons. St., sez. VI, 29 maggio 2008, n. 2546). 1.2. Quanto alla posizione del Comune, va rimarcato in primis che l'amministrazione comunale ricorrente fa parte dell'Ente d'Ambito Sarnese-Vesuviano, onde conserva un indubitabile interesse ad impugnare gli atti di un soggetto della cui organizzazione è parte integrante, in specie allorquando viene censurato, fra l'altro, il mancato rispetto delle regole di decisione collegiale da parte dell'Assemblea (IV censura del ricorso), tenuto conto che l'ente ricorrente prospetta una lesione delle proprie prerogative. Ed invero il decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. codice dell'ambiente) regola il servizio idrico integrato, quale sistema di gestione - secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità - dei segmenti di servizio riferiti all'adduzione, captazione, distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue (articolo 141). L'organizzazione di detto servizio pubblico è rimessa alla competenza degli enti locali, che provvedono, nelle forme di Autorità di Ambito (come oggi previsto dall'articolo 148), a svolgere le funzioni di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento del servizio e relativo controllo (articolo 142); lo strumento per la programmazione del servizio è il Piano d'Ambito, costituito dalla ricognizione delle infrastrutture, dalla ricognizione degli interventi, dal modello gestionale organizzativo e dal piano economico-finanziario (articolo 149). Sulla scorta di tali precisazioni è evidente la differenza di fattispecie rispetto all'impugnazione della tariffa per la gestione dei rifiuti indifferenziati, la quale è affidata a due soggetti con competenze distinte e separate (Comune da un lato e Provincia dall'altro), onde non è pertinente il richiamo l'orientamento in quella sede espresso dalla Sezione (sentenza n. 3623 del 2011) ed evocato a sostegno dell'eccezione di rito. Ed invero il servizio pubblico di gestione idrica, oltre a riguardare la collettività comunale di cui l'amministrazione ricorrente è ente esponenziale, è funzione fondamentale degli enti locali (Corte Costituzionale - sentenza 20 novembre 2009 n. 307), esercitata nella forma associata dell'Ente d'Ambito. Ne consegue che un interesse

legittimante l'azione giurisdizionale può senz'altro ravvisarsi nel fatto che gli atti in vertenza incidono nella organizzazione, negli obiettivi e nelle competenze dell'Ente d'Ambito, di cui i Comuni ricorrenti sono soci, nonché nella organizzazione e nella gestione del servizio idrico integrato che si avvale di strutture di proprietà comunale (opere idrauliche, reti di adduzione, distribuzione e raccolta delle acque potabili e reflue) e che riguarda le collettività comunali. Pertanto non può escludersi la titolarità, in capo al Comune, quale ente locale e non quale ente esponenziale della comunità di riferimento, di una posizione differenziata e qualificata nei confronti delle determinazioni prese dall'Ente d'Ambito, onde deve intendersi titolato all'impugnazione dei relativi provvedimenti (Consiglio Stato, sez. IV, 24 marzo 2004, n. 1559).

1.3. Quanto invece alla posizione di Federconsumatori Campania va premesso che non è contestato in giudizio che l'associazione, ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto, rappresenti nella Regione Campania a tutti gli effetti l'Associazione nazionale Federconsumatori, di cui costituisce, sia pure con caratteri di autonomia, articolazione territoriale. A sua volta Federconsumatori è iscritta nell'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del Consumo) e successive modificazioni, e per Statuto ha quale finalità quella di tutelare con ogni mezzo legittimo, ivi compreso il ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi dei consumatori ed utenti anche nei confronti dei soggetti pubblici e privati, produttori e/o erogatori di beni e servizi. Lo stesso Codice del Consumo, all'art. 2, elenca espressamente i diritti riconosciuti come fondamentali ai consumatori e agli utenti, quali: "a) alla tutela della salute; b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; d) all'educazione al consumo; e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali; j) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti; g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza". Quale Associazione inserita nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo, essa è inoltre legittimata, nei casi previsti, "ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al Tribunale: a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti; b) di adottare misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate...". Ciò posto vale rilevare che l'incidenza meramente locale degli atti impugnati consente di ritenere sussistente la legittimazione ad agire in capo alla costola campana dell'associazione Federconsumatori. Né vale evocare in proposito la decisione resa in adunanza plenaria dal Consiglio di Stato (n. 2 del 2007), la quale ha escluso la legittimazione di una articolazione locale della associazione nazionale Federconsumatori, la quale soltanto risulta iscritta all'albo, poiché in quel caso veniva in rilievo l'impugnazione di un atto avente portata generale sull'intero territorio nazionale. Non merita parimenti apprezzamento il rilievo relativo al potenziale conflitto di interessi per gli utenti, basato sulla circostanza che la delibera impugnata se da un lato aumenta le tariffe, dall'altro introduce una fascia di esenzione più ampia (fissata in precedenza alla soglia di 6.000 euro e aumentata alla nuova e più favorevole soglia di 7.000 euro). In disparte la circostanza che il vantaggio appare del tutto marginale in relazione al complessivo riordino della tariffazione idrica, vale appena osservare che tale specifica misura di favore non è oggetto di censura nel presente ricorso, onde non è rinvenibile il denunziato conflitto di posizioni, all'interno della medesima impugnazione, idoneo a sorreggere la eccezione di inammissibilità per conflitto di interessi.

1.4. Analoghe e ancora più stringenti considerazioni valgono per i Comitati, che rappresentano e tutelano gli utenti del servizio pubblico idrico e che perseguono quale scopo statutario quello di tutelare i

diritti e gli interessi degli associati e dei cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono servizi pubblici, e comunque, osserva il Collegio, la questione della legittimazione delle Associazioni ricorrenti non appare dirimente per l'esame della controversia nel merito, considerata la indubitabile legittimazione dei privati che agiscono quali singoli utenti, in forza delle utenze indicate, del servizio idrico limitato dalle ordinanze impugnate.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.1912 del 09/02/2012 - Relatore: Stefano Petitti - Presidente: Paolo Vittoria

**Sintesi: La legittimazione ad impugnare avanti al T.S.A.P. i provvedimenti regionali che prevedano il subentro della Regione al Consorzio di Bonifica nella titolarità delle concessioni di derivazione di acque pubbliche spetta soltanto al Consorzio di Bonifica, non ai singoli soggetti che vi aderiscono.**

Estratto: «2. Preliminare all'esame dei motivi di ricorso ora succintamente richiamati, è la valutazione della sussistenza o no della legittimazione attiva della Provincia di Oristano a proporre le domande introdotte dinnanzi al T.S.A.P..2.1. Il Collegio ritiene che detta legittimazione sia insussistente. Dalla lunga esposizione contenuta nel ricorso e dalla ricostruzione dell'incidenza della legge regionale n. 19 del 2006, e degli altri provvedimenti amministrativi che ad essa hanno dato attuazione e che hanno formato oggetto di impugnazione dinnanzi al T.S.A.P., emerge invero con chiarezza che la Provincia fa parte del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese e del Consorzio per la sorveglianza della diga sul Fiume Temo, e che ha agito quale "proprietario terriero consorziato". Le questioni poste dalla ricorrente, peraltro, concernono la denunciata incidenza della L. n. 19 del 2006, e degli atti di questa attuativi, sulle funzioni in precedenza attribuite ai Consorzi e da questi espletate, con particolare riferimento alla possibilità di assicurare ai consorziati la medesima quantità di acqua a fini irrigui in precedenza disponibile, ovvero ad altri profili organizzativi dei medesimi Consorzi e del nuovo Ente regionale E.N.A.S..2.2. In particolare, i motivi di impugnazione dinnanzi al T.S.A.P., prima, e di ricorso per cassazione, poi, attengono, in primo luogo, alla previsione del subentro della Regione nella titolarità di tutte le concessioni di derivazione in capo ad enti pubblici inerenti il servizio idrico integrato e della trasformazione dei precedenti concessionari in semplici utenti del gestore unico del sistema idrico multisettoriale regionale, dal quale detti concessionari dovrebbero acquistare l'acqua grezza per l'uso settoriale di competenza; la previsione della costituzione di E.R.I.S., attualmente denominato E.N.A.S., quale ente strumentale della Regione, incaricato della gestione del sistema idrico multisettoriale regionale, nonché del mantenimento, in capo alla Regione, della titolarità degli impianti e delle concessioni di derivazione relative al sistema idrico multisettoriale regionale; le modalità del trasferimento di gestione dei singoli impianti del detto settore.2.3. Il D.P. Regione n. 135 del 2007, e gli altri atti attuativi della citata legge regionale, sono stati impugnati in quanto con essi si è data attuazione:- al subentro della Regione nella titolarità della concessione di derivazione pluriuso delle acque del Tirso, rilasciata in favore del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese con D.A. 701/85 e delle concessioni di derivazione idroelettriche rilasciate in favore del detto consorzio con determinazioni dirigenziali nn. 130 e 131 del 2005;- al trasferimento ad E.N.A.S. della gestione dell'intero sistema idrico del Tirso e delle relative opere classificate come multisettoriali insistenti sul territorio provinciale,

nonché di quelle affidate alla gestione del Consorzio per la sorveglianza della diga sul Fiume Temo, essendosi provveduto prima che fosse effettiva la capacità operativa del nuovo soggetto gestore, in coincidenza con la stipula delle convenzioni di gestione provvisoria, prima del momento della sua effettiva operatività, e con un unico decreto per i vari gestori, anziché con una pluralità di decreti;- all'imposizione al Consorzio di Bonifica dell'Oristanese dell'obbligo di acquistare dal gestore unico regionale, E.N.A.S., l'acqua grezza ad uso irriguo prodotta dal fiume Tirso, che in precedenza veniva erogata agli agricoltori consorziati a mero prezzo di costo;- all'imposizione al predetto consorzio e, quindi, agli agricoltori consorziati, dei limiti alle quantità di acqua grezza utilizzabile, così da pregiudicare la possibilità di irrigare oltre ha 16.000 di superfici già attrezzate;- alla sottrazione al consorzio in questione e, quindi, all'intero territorio, delle risorse economiche derivanti dallo sfruttamento idroelettrico delle acque del fiume Tirso;- al trasferimento ad E.N.A.S. del personale del Consorzio di bonifica.3. Tale essendo il contenuto delle censure proposte dalla Provincia ricorrente, appare evidente come legittimato a proporle fossero il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese e quello per la sorveglianza della diga sul Fiume Temo, e non anche i singoli soggetti aderenti a tali Consorzi.»

TAR TOSCANA, SEZIONE II n.688 del 17/03/2010 - Relatore: Pietro De Berardinis - Presidente: Maurizio Nicolosi

**Sintesi: Il socio di società affidataria del servizio idrico integrato non è legittimato ad agire in giudizio contro il provvedimento che affidi detto servizio ad altra società.**

Estratto: «3. Si può prescindere dall'esame delle eccezioni preliminari sollevate dall'A.A.T.O. n. 1 – Toscana Nord e da G.A.I.A. S.p.A., in quanto il ricorso originario ed ambedue i ricorsi per motivi aggiunti si appalesano, sotto un profilo diverso da quelli eccepiti, manifestamente inammissibili. In particolare, sussiste un indubbio difetto di legittimazione ad agire in capo alla società ricorrente.3.1. Costituisce principio cardine dell'ordinamento societario quello dell'autonomia patrimoniale, sancito dall'art. 2325 c.c., in forza del quale al riconoscimento della personalità giuridica consegue la completa distinzione fra la società di capitali ed i suoi soci, trattandosi di autonomi soggetti di diritto i cui patrimoni rimangono perfettamente separati e reciprocamente insensibili; se, perciò, non sono imputabili ai soci gli atti compiuti in nome e per conto della società e le relative conseguenze patrimoniali, correlativamente è soltanto in capo alla società, e non anche ai soci, che si rinviene la legittimazione ad agire ed a contraddire per la tutela delle situazioni giuridiche che ad essa, come ad ogni altro soggetto di diritto, siano imputabili. Corollario di tale principio, per quanto qui rileva, è che la legittimazione ad impugnare provvedimenti amministrativi di cui si assume il carattere lesivo per gli interessi patrimoniali della società non può che spettare in via esclusiva a quest'ultima, quale unico soggetto sul quale gli effetti dell'azione dell'Amministrazione ricadono e che, quindi, è il solo titolare delle posizioni soggettive che la abilitano ad introdurre il giudizio. Nessuna legittimazione ad impugnare quegli stessi provvedimenti può invece essere riconosciuta ai soci, i quali, in virtù del citato principio di autonomia patrimoniale, non dispongono delle situazioni soggettive facenti capo alla società e non possono ritenersi portatori di alcun autonomo interesse sostanziale e processuale all'impugnazione.3.2. Le considerazioni appena riportate sono condivise da un'uniforme giurisprudenza, la quale ha costantemente sottolineato che il socio non è legittimato ad agire in giudizio contro atti che

ledono interessi della società, poiché la società è soggetto distinto dai soci, avente la disponibilità esclusiva delle posizioni giuridiche che ad essa fanno capo (cfr., ex plurimis, T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 21 maggio 2007, n. 248): il socio è, quindi, legittimato a ricorrere autonomamente dinanzi al G.A. solo quando il provvedimento amministrativo incida direttamente sulla sua posizione soggettiva, ad es. con la messa in liquidazione coatta amministrativa della società per azioni, implicante la perdita della qualità di socio (cfr. C.d.S., Sez. IV, 23 novembre 1988, n. 891; T.A.R. Lazio, Sez. I, 24 aprile 1985, n. 518). Del resto, la partecipazione azionaria attribuisce ai soci una posizione complessa nei rapporti con la società, ma non posizioni tutelabili erga omnes; vero è che un'eventuale lesione del patrimonio della seconda si ripercuote inevitabilmente sull'interesse economico dei primi: tuttavia – chiarisce la giurisprudenza – ogni possibile conseguenza negativa per i singoli rappresenta un mero riflesso di fatto del danno al patrimonio sociale, annoverabile tra i rischi connessi, per definizione, alla titolarità della partecipazione azionaria (cfr. Cass. civ., Sez. I, 8 settembre 2005, n. 17938); né il principio de quo, con i relativi corollari sul piano della legittimazione processuale, patisce deroghe pur se il socio sia il socio di maggioranza, o pervenga ad assumere il controllo pressoché totalitario della società stessa (Cass., Sez. lav., 7 aprile 2006, n. 8174). Se ne desume, sul piano processuale, che la qualità di socio, non individuando, né radicando in capo a costui interessi legittimi distinti da quelli della società nei riguardi dei provvedimenti amministrativi lesivi degli interessi di questa, ma rendendo configurabile solo un interesse di mero fatto del socio all'accoglimento del ricorso contro tali provvedimenti, lo legittima esclusivamente all'intervento ad adiuvandum nel giudizio promosso contro i provvedimenti in questione, e non all'impugnazione autonoma degli stessi (T.A.R. Liguria, Sez. II, 12 aprile 2007, n. 629; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 2 febbraio 2007, n. 776, che nota come nei confronti dei singoli soci i provvedimenti, di cui la società è destinataria, possano esplicare solo effetti riflessi e derivati). Il socio non può neppure proporre un'autonoma domanda di risarcimento dei danni provocati dai provvedimenti amministrativi, giacché in questa ipotesi l'unico pregiudizio astrattamente configurabile, in rapporto di derivazione causale diretta dall'attività amministrativa, è quello sofferto dalla società e non dal socio (mancando per quest'ultimo il nesso di consequenzialità immediata e diretta e non potendosi, in ogni caso, correre il pericolo di una duplicazione del ristoro inerente ad un unico danno: cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 17938/2005, cit.).

3.3. In forza dei principi ora esposti, è, quindi, inammissibile l'azione proposta dalla ricorrente Crea S.p.A., che, agendo in veste di socio minoritario della G.E.A.L. S.p.A., impugna provvedimenti ed atti lesivi della posizione di altro e distinto soggetto (appunto, la G.E.A.L. S.p.A.) ed in tal modo si pone quale soggetto la cui domanda è diretta a far valere interessi dichiaratamente altrui. Come ben evidenziato da una significativa decisione (T.A.R. Lazio, Latina, 12 luglio 2002, n. 777), a sostegno della legittimazione dell'odierna ricorrente non giova nemmeno richiamare i principi che governano i raggruppamenti temporanei di imprese: principi in base ai quali, laddove la mandante non si attivi, le mandatarie possono tutelare le posizioni del raggruppamento nel suo complesso, anche attraverso azioni autonome. Infatti, non si possono confondere i raggruppamenti temporanei di imprese con le società per azioni: i primi non costituiscono soggetti giuridici distinti dai partecipanti, pertanto ogni partecipante è titolare di un autonomo diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e dei propri interessi e, indirettamente, dei diritti ed interessi degli altri soggetti raggruppati. Al contrario, la società per azioni costituisce soggetto giuridico distinto dai soci ed ulteriore rispetto ad essi, e che agisce attraverso i propri organi, con il corollario che il socio – ribadisce la sentenza ora riportata – non è legittimato ad agire in giudizio contro atti che ledono interessi

della società medesima, tranne che si munisca degli opportuni titoli legittimanti, alla stessa stregua di qualsiasi soggetto che agisca in nome e per conto di un altro: titoli legittimanti – è necessario aggiungere – del tutto mancanti in capo alla Crea S.p.A. nella fattispecie qui in esame.»

### **GIUDIZIO --> LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> DEMANIO MARITTIMO**

TAR LIGURIA, SEZIONE II n.1348 del 31/10/2012 - Relatore: Richard Goso - Presidente: Oreste Mario Caputo

**Sintesi: L'Agenzia del Demanio, pur non essendo titolare dei poteri di amministrazione attiva sul demanio marittimo, è comunque legittimata a resistere passivamente nel giudizio instaurato da cui che contesta la legittimità della procedura di affidamento del bene.**

Estratto: «2) Ancora in via preliminare, vanno esaminate le argomentazioni con cui la difesa erariale eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell'intimata Agenzia del Demanio.2.1) Osserva l'eccepiente che, a seguito del trasferimento di competenze operato con il d.lgs. n. 112 del 1998 e con la legge regionale n. 13 del 1999, la gestione amministrativa dei beni del demanio marittimo è stata interamente devoluta ai comuni che provvedono, tra l'altro, al rilascio ed al rinnovo delle concessioni demaniali marittime. In virtù di tale nuovo assetto di competenze, l'Agenzia del Demanio è rimasta solo formalmente titolare del diritto di proprietà, ma ha perduto ogni potere di amministrazione attiva sui beni del demanio marittimo. Le censure di parte ricorrente avrebbero dovuto, pertanto, essere formulate nei confronti del solo Comune di Sanremo, che ha concretamente disposto del tratto di arenile in contestazione, e l'Agenzia del Demanio dovrebbe essere estromessa dal giudizio in quanto priva di legittimazione passiva.2.2) La difesa comunale contrasta tale prospettazione, richiamandosi (cfr. memoria depositata il 5 ottobre 2012) alla giurisprudenza civile che riconosce la legittimazione del nudo proprietario ad agire in giudizio per la tutela del bene di cui è titolare.2.3) Il Collegio condivide la posizione della difesa comunale, con la precisazione che la mera titolarità del bene demaniale disgiunta da poteri di amministrazione attiva sul medesimo (situazione che, effettivamente è assimilabile a quella del nudo proprietario) configura, comunque, una situazione giuridica idonea a fondare la legittimazione a contraddire della parte resistente, dal momento che la stessa non può essere considerata estranea al rapporto sostanziale che forma oggetto della controversia.2.4) Deve essere respinta, pertanto, l'eccezione inerente il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia del Demanio.»

TAR SICILIA, SEZIONE III CATANIA n.1976 del 25/11/2009 - Relatore: Dauno Fabio Glauco Trebastoni - Presidente: Calogero Ferlisi

**Sintesi: La legittimazione passiva in giudizio per quanto concerne i provvedimenti in materia di demanio marittimo spetta, in Sicilia, all'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, essendo la gestione del demanio marittimo di sua esclusiva competenza (art. 32 R.D. Lgs. 455/1946), e, quale organo di decentramento amministrativo regionale,**

**alla Capitaneria di Porto.**

Estratto: «1) Con memoria depositata il 22.10.04 si sono costituiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Capitaneria di Porto di Augusta) e l'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente, eccependo la nullità del ricorso, per difetto di legittimazione processuale della Capitaneria di Porto di Catania, nonché il difetto di legittimazione dello stesso Ministero. La Capitaneria di Porto sarebbe carente di legittimazione in quanto organo periferico, costituente diramazione territoriale per la materia marittima, dell'Amministrazione centrale delle Infrastrutture e dei Trasporti, come tale, priva di autonoma soggettività giuridica sostanziale e processuale, ai sensi dell'art. 11, comma 1, R.D. n. 1611/1933, secondo cui "tutte le citazioni...devono essere notificate...nella persona del Ministro competente". Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti difetterebbe comunque di legittimazione passiva, atteso che nel territorio della Regione Siciliana deputato alla gestione del demanio marittimo è esclusivamente l'Assessorato Territorio ed Ambiente, in quanto, a sensi dell'art. 32 RD.Lgs. n. 455 del 15 maggio 1946 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), "i beni del demanio dello Stato...sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale". Il Collegio rileva che l'eccezione è fondata solo per quanto attiene al Ministero dei Trasporti, mentre il ricorso è stato correttamente rivolto contro l'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, in quanto la gestione del demanio marittimo è di sua esclusiva competenza, avvalendosi a tal fine anche della Capitaneria di Porto, quale organo di decentramento amministrativo regionale.»

**GIUDIZIO --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> TSAP**

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.10148 del 20/06/2012 - Relatore: Salvatore Salvago  
- Presidente: Paolo Vittoria

Sintesi: **L'art. 143 del T.U. sulle acque non ha inteso limitare la giurisdizione di legittimità del TSAP ai soli giudizi impugnatori ("ricorsi contro i provvedimenti definitivi"), escludendo le azioni di accertamento e quelle di condanna al risarcimento del danno.**

Sintesi: **Nessuna delle disposizioni dell'art. 143 R.D. n. 1775 del 1933 si riferisce ai limiti interni della giurisdizione del TSAP, o ne limita i poteri alle azioni di impugnazione.**

Estratto: «2. Con il primo motivo la Regione, deducendo violazione dell'art. 143 del T.U. sulle acque; L. n. 205 del 2000, art. 7 e art. 133 Cod. proc. amm. censura la sentenza impugnata per aver dichiarato la propria giurisdizione a conoscere della domanda della società al risarcimento del danno in seguito all'annullamento giurisdizionale dei provvedimenti del 2001 e 2006, senza considerare: a) che tale potere non è attribuito al TSAP né dall'art. 143 del T.U. sulle acque che ne limita il sindacato giurisdizionale all'annullamento dei provvedimenti amministrativi impugnati; né tanto meno dalla L. n. 1031 del 1934, art. 7 (come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998 e dalla L. n. 205 del 2000) che tale potere ha devoluto esclusivamente ai TAR nell'ambito della loro giurisdizione di legittimità; b) d'altra parte il generale potere attribuito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7 al giudice amministrativo di liquidare anche il risarcimento del danno, riguarda esclusivamente le materie per le quali

sono state introdotte specifiche fattispecie di giurisdizione esclusiva, perciò non estensibili a quelle in cui è prevista la sola giurisdizione di legittimità; c) la nuova normativa del codice del processo amministrativo non è applicabile al caso concreto sia perché antecedente alla sua entrata in vigore, sia perché l'art. 208 compie un rinvio fisso alle norme del Titolo 3<sup>^</sup> del capo 2<sup>^</sup> del T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato. Tutte queste censure sono infondate. Non è anzitutto esatto che l'art. 143 del T.U. sulle acque abbia inteso limitare la giurisdizione di legittimità del TSAP ai soli giudizi impugnatori ("ricorsi contro i provvedimenti definitivi"), escludendo le azioni di accertamento e quelle di condanna al risarcimento del danno: posto che la norma ha invece inteso definire l'ambito di detta giurisdizione del giudice specializzato circoscrivendola ai provvedimenti dell'amministrazione caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrano in concreto a disciplinare la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari, oppure a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere stesse; o a stabilire o modificare la localizzazione di esse, o ad influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti (Cass., sez. un., 337/2003; 493/2000; 457/2000; 10934/1997; 9430/1997; 10826/1993). E perciò contrapponendola, per un verso, a quella del Tribunale regionale delle Acque che è organo (in primo grado) della giurisdizione ordinaria, cui il precedente art. 140 lett. c) attribuisce le controversie in cui si discuta in via diretta di diritti correlati alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche: a cominciare da quelli di utilizzazione di acque pubbliche, collegati alla gestione di opere idrauliche, nonché i criteri di ripartizione degli oneri economici. E per altro verso, alla giurisdizione del complesso TAR - Consiglio di Stato ricorrente per tutte le controversie che abbiano ad oggetto atti soltanto strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche, quali esemplificativamente quelli compresi nei procedimenti ad evidenza pubblica volti alla concessione in appalto di opere relative alle acque pubbliche (Cass. sez. un. 14195/2005; 337/2003; 9424/1987), alle relative aggiudicazioni (Cass. 10826/1993), ed in genere concernenti la selezione degli aspiranti alla aggiudicazione dell'appalto o all'affidamento della concessione (sent. 10934/1997; 8054/1997; 7429/1987): posto che è assolutamente estranea a ciascuna di queste controversie la esigenza di tutela del regime delle acque pubbliche, ed in esse viene in rilievo esclusivamente l'interesse al rispetto delle norme di legge nelle procedure amministrative volte all'affidamento della concessione o dell'appalto. Nessuna delle disposizioni dell'art. 143 si riferisce invece ai limiti interni della giurisdizione del TSAP, o ne limita i poteri alle azioni di impugnazione: menzionati invece, come ha rilevato la Corte Costituzionale, perché il R.D. n. 1775 del 1933, ha disciplinato il rimedio in conformità al sistema - all'epoca vigente - dettato, per la giurisdizione generale di legittimità degli atti amministrativi, dal testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato (R.D. n. 1054 del 1924). Il quale, in quanto diretto a regolare una giurisdizione generale, non legata cioè ad una determinata materia, era considerato il prototipo del sistema di giustizia amministrativa, cui è stata uniformata anche la disciplina speciale, in materia di acque pubbliche: non ravvisandosi evidentemente, in ragione della sua specialità, alcuna ulteriore esigenza di differenziazione oltre quella che richiedeva la particolare competenza tecnica di un giudice (amministrativo) specializzato.»

## **OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> COPERTURA DI CANALI**

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.52 del 13/01/2010 - Relatore: Luigi Maruotti - Presidente:

Luigi Maruotti

**Sintesi: E' legittimo il diniego di una proposta di piano di recupero che, pur prevedendo di realizzare gli standard urbanistici mediante copertura parziale di un canale, sia stato presentato senza aver preventivamente ottenuto l'assenso del Consorzio di bonifica specificamente competente.**

Estratto: «3.4. Ha un carattere preliminare l'esame della assenza degli standard e della fattibilità della copertura parziale del canale, rilevata dal consiglio comunale. Osserva la Sezione che la società appellata già nel corso del giudizio di primo grado ha ammesso di non aver acquisito alcun assenso da parte del Consorzio di bonifica est Ticino-Villoresi, per la realizzazione del progetto. Tale circostanza risulta del resto anche dalla nota n. 1094 del 10 febbraio 1999, con cui il Consorzio ha comunicato che la società non ha mai inoltrato alcuna istanza avente ad oggetto opere da realizzare sul tratto di canale in questione ed ha ribadito la necessità di una propria previa autorizzazione per la realizzazione di "qualsiasi opera interferente con la sede dei canali e loro banchine o con la striscia di terreno" da conservare per i lavori di manutenzione. Tali risultanze sono decisive per indurre a concludere che il consiglio comunale ha legittimamente posto a base del proprio diniego la concreta non realizzabilità della copertura del canale e il conseguente mancato soddisfacimento degli standard a parcheggi.»

#### **OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> DARSENA**

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.647 del 09/02/2010 - Relatore: Roberto Giovagnoli -  
Presidente: Claudio Varrone

**Sintesi: La darsena è uno specchio d'acqua, interno e riparato dal porto, ove stazionano le navi anche ai fini del rimessaggio e di riparazione, ed è cosa diversa dalle opere di accosto.**

Estratto: «La questione centrale ed assorbente è stabilire se l'Autorità portuale si fosse obbligata, con l'accordo e con la concessione n. 14/2005, a costruire una darsena. A tale interrogativo deve darsi risposta negativa come si evince dalle considerazioni che seguono. Nell'accordo denominato "sostitutivo della concessione demaniale marittima ex art. 18, comma 4, l. 28/01/1994, n. 84", avente prot. N. 509 U/05 DEM del 25.1.2005, l'Autorità Portuale ha assunto l'impegno di "eseguire a proprio carico le opere di accosto per l'alaggio ed il varo delle unità navali prodotte nel cantiere, conformemente alle esigenze della operatività portuale, ferma restando la facoltà del richiedente di eseguire, previa autorizzazione, a propria cura e spese, opere provvisorie per l'alaggio e il varo delle unità in attesa del perfezionamento degli interventi relativi alla realizzazione delle strutture di accosto da parte dell'Autorità Portuale". In quell'accordo, quindi, non vi è assunzione di obbligo da parte dell'Autorità di costruire una darsena, ma il diverso obbligo di eseguire le opere di accosto. Sotto tale profilo, non possono che essere ribadite le conclusioni del primo giudice in ordine alle differenze tra le due opere: la darsena è uno specchio d'acqua, interno e riparato dal porto, ove stazionano le navi anche ai fini del rimessaggio e di riparazione, mentre le opere di accosto sono costituite dalle banchine, dai pontili e dai ducs d'Albe e servono per fonire e ormeggio alle navi, assicurare collegamento tra la nave in attracco e la

terra, contenere i terrapieni di fronte agli specchi liquidi delle darsene. Il Collegio ritiene, inoltre, che quell'accordo, nonostante il nomen iuris utilizzato dalle parti ("accordo sostitutivo della concessione demaniale"), fosse in realtà, come risulta da una più attenta lettura del suo contenuto dispositivo (cfr., in particolare, l'art. 5, in cui si fa riferimento al futuro perfezionamento della concessione), un accordo meramente prodromico alla concessione finalizzato alla immediata immissione della società istante nel possesso dell'area demaniale.»

#### **OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PISCINE**

TAR LAZIO, SEZIONE LATINA n.858 del 20/11/2012 - Relatore: Pietro De Berardinis -  
Presidente: Francesco Corsaro

**Sintesi: Costituiscono indubbiamente costruzioni, produttive di volume, tutti quei locali che non si possono qualificare come pertinenze tecnologiche della piscina autorizzata, a cominciare dal locale destinato a deposito degli strumenti e materiali per la conduzione e la manutenzione della piscina, trattandosi di destinazione per niente affatto necessitata ed in ogni caso agevolmente reversibile.**

Estratto: «Un secondo profilo attiene al contrasto con l'art. 7, parag. 8), delle N.T.A. del P.R.G. (regolante la "distanza dai confini e dal filo stradale"), in base al quale "la distanza minima di una costruzione dal confine di proprietà o dal limite di zona non può essere inferiore a 5 mt salvo il caso in cui siano possibili costruzioni "in aderenza"". Sul punto deve rilevarsi che il ricorrente contesta la sussistenza dei riferiti contrasti negando la configurabilità delle opere realizzate quali "edifici" o "costruzioni", tali da produrre volume o da incidere sugli standard di zona e, per tal via, affermando la piena compatibilità di dette opere con la disciplina urbanistica: l'assunto non può, però, condividersi, in primo luogo per quanto concerne i cd. locali tecnici, i quali lungi dal potersi qualificare come pertinenze tecnologiche della piscina autorizzata, rientrano invece nella nozione di "fabbricato accessorio" di cui all'art. 7, parag. 11) delle N.T.A. del P.R.G. e quindi sono indubbiamente costruzioni, produttive di volume; ciò vale anche per il muro di contenimento, che, come afferma lo stesso ricorrente, ne costituisce la parete esterna.3.3. L'inconfigurabilità dei cd. locali tecnici come "pertinenze tecnologiche" è evidente soprattutto per quanto concerne il locale destinato a deposito degli strumenti e materiali per la conduzione e la manutenzione della piscina, trattandosi di destinazione per niente affatto necessitata ed in ogni caso agevolmente reversibile. A ben vedere, peraltro, siffatta conclusione vale anche per il locale adibito ad alloggio delle pompe per il riciclo e filtraggio dell'acqua, essendo inverosimile che il progetto di piscina non avesse previsto nulla al riguardo, non stabilendo una specifica ubicazione per le pompe stesse (evidentemente diversa da quella poi in concreto attuata). Donde la piena applicabilità ai due locali in esame delle previsioni del P.R.G. invocate dal Comune, con il corollario della sussistenza, sotto questo profilo, di una violazione delle previsioni stesse e dell'infondatezza delle doglianze sul punto formulate dal ricorrente.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.5204 del 05/10/2012 - Relatore: Fabio Taormina -  
Presidente: Paolo Numerico

**Sintesi: La piscina, a sfioro, progettata a raso con il piano di campagna sul quale insiste, in quanto non spiccante apprezzabilmente dalla superficie del suolo, non può trovare argomenti ostativi nella tutela dei coni visuali eventualmente insistenti sull'area.**

Estratto: «Risulta infatti dagli atti di causa che il diniego avverso venne reso sulla scorta della considerazione per cui la indicazione reticolare ostativa al rilascio del titolo abilitativo contenuta nel regolamento comunale facesse riferimento sia ai vincoli stradali che ai coni visuali. Senonché, non potendosi contestare la circostanza che la opera per cui è causa (piscina, a sfioro, progettata a raso con il piano di campagna sul quale insiste) in quanto non spiccante apprezzabilmente dalla superficie del suolo, non avrebbe potuto trovare argomenti ostativi nella tutela dei coni visuali eventualmente insistenti sull'area, e non essendo nel provvedimento reiettivo indicata natura e scaturigine causale della "fascia di rispetto stradale" asseritamente oggetto di tutela, l'atto di impugnazione proposto ha inevitabilmente dovuto confrontarsi con tale "fluidità" della motivazione reiativa (tanto che, con argomentazione opposta e speculare parte appellante si duole che l'amministrazione comunale appellata abbia indebitamente fatto ricorso ad una inammissibile integrazione motivazionale in corso di giudizio).»

TAR CAMPANIA, SEZIONE III NAPOLI n.2789 del 12/06/2012 - Relatore: Paola Palmarini - Presidente: Saverio Romano

**Sintesi: Non essendo coesenziale ad un bene principale e potendo essere successivamente utilizzata anche in modo autonomo e separato, la piscina non può ritenersi pertinenza ai fini urbanistici, sì da escludere che la stessa sia sottoposta al preventivo rilascio del permesso di costruire.**

Estratto: «Infondata, altresì, la censura incentrata sulla natura pertinenziale della piscina. Secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 11 febbraio 2005, n. 365; T.A.R. Lazio, sez. II, 4 febbraio 2005, n. 1036) occorre distinguere il concetto di pertinenza previsto dal diritto civile dal più ristretto concetto di pertinenza in senso urbanistico, che non trova applicazione in relazione a quelle costruzioni che, pur potendo essere qualificate come beni pertinenziali secondo la normativa privatistica, assumono tuttavia una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione, con conseguente assoggettamento al permesso di costruire. Ne consegue che, tenuto conto delle caratteristiche dell'intervento abusivo realizzato dalla ricorrente, il predetto intervento – non essendo coesenziale ad un bene principale e potendo essere successivamente utilizzato anche in modo autonomo e separato – non può ritenersi pertinenza ai fini urbanistici, sì da escludere che lo stesso sia sottoposto al preventivo rilascio del permesso di costruire.»

#### **OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> POZZI ARTESIANI**

TAR PUGLIA, SEZIONE II BARI n.1651 del 28/10/2011 - Relatore: Roberta Ravasio - Presidente: Sabato Guadagno

**Sintesi: E' legittimo il provvedimento che ha lo scopo di sanzionare l'apertura e**

**l'utilizzazione di un pozzo artesiano che é stato aperto ed utilizzato nel tempo senza autorizzazione.**

Estratto: «2. Con il ricorso principale ed il primo ricorso per motivi aggiunti il Condominio e due dei proprietari hanno impugnato l'ordinanza dirigenziale n. 21/2008, a mezzo della quale il Comune di Valenzano, richiamata l'ordinanza n. 72/06 e la sentenza del TAR Puglia n. 3743/06, ha ordinato al Condominio, ai sensi dell'art. 12 L.R. 18/99, la chiusura del pozzo di emungimento ed il ripristino dello stato dei luoghi entro i successivi 60 giorni<sup>2.1</sup>. Detto provvedimento é legittimo in quanto ha, in primo luogo, lo scopo di sanzionare l'apertura e l'utilizzazione di un pozzo artesiano che, pacificamente, é stato aperto ed utilizzato nel tempo senza autorizzazione e sulla cui abusività o non abusività il Condominio nulla ha argomentato, ciò che era già stato messo in evidenza nella sentenza n. 3743/06 di questo Tribunale. Se dunque la abusività del pozzo artesiano e delle relative opere di emungimento non può essere messa in discussione, in mancanza di censure su tal punto – che, peraltro, pur se articolate sarebbero state tardive in quanto la questione avrebbe dovuto essere sollevata in sede di impugnativa della ordinanza n. 72/06 – ne segue che l'ordinanza del Comune di Valenzano n. 21/08 é legittima, in quanto esplicazione dei poteri sanzionatori che la L.R. 18/99 attribuisce, all'art. 12 comma 2, ai sindaci, ai quali sono ora subentrati i dirigenti: da questo punto di vista l'ordinanza n. 21/08 costituiva un atto dovuto.»

**Sintesi: Non è illegittima la scelta del Comune di non sospendere il procedimento repressivo dell'uso illegittimo di un pozzo artesiano abusivo in attesa della relativa sanatoria se può diventare proprietario del pozzo stesso a semplice richiesta.**

Estratto: «2.3. Quanto al fatto che alla data in cui l'ordinanza in esame veniva adottata risultava pendente, presso la Regione Puglia, il procedimento finalizzato alla sanatoria del pozzo artesiano, ed inoltre una trattativa di componimento della annosa questione relativa alla cessione delle aree di urbanizzazione primaria, il Collegio osserva quanto segue. Il Comune non aveva alcuna ragione per attendere l'esito del procedimento di sanatoria del pozzo, perché aveva l'aspettativa a divenire proprietario al 100% delle aree per le urbanizzazioni primarie, ivi compresa l'area nel cui sottosuolo sono state realizzate le opere di captazione dell'acqua nonché lo stesso pozzo artesiano. Una convenzione del 1978, infatti, gli attribuisce il diritto a conseguire tale proprietà a titolo gratuito ed a semplice richiesta, e lo stesso regolamento condominiale definisce le strade della lottizzazione come di proprietà comunale. Essendo virtualmente proprietario delle aree su cui insiste la rete viaria del Condominio e non esistendo alcun giudicato che accerti che tale diritto si sarebbe ormai prescritto, il Dirigente all'evidenza, ma doverosamente, ha gestito la situazione partendo dal presupposto che il Comune acquisisca l'intera titolarità delle aree su cui insistono le strade di lottizzazione: si vuol dire, in altre parole, che a fronte dei diritti documentalmente riconosciuti al Comune, non si poteva ragionevolmente pretendere che il Dirigente si determinasse partendo dal presupposto che il Comune non fosse più titolare di tali diritti, giacché un Ente pubblico non ha, dei propri diritti, la libera disponibilità di cui gode un privato. Ecco per quale motivo il Dirigente non era tenuto a sospendere il procedimento in pendenza di una trattativa, che partiva proprio dal presupposto che i diritti del Comune fossero ormai prescritti.»

**PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> ASSERVIMENTO ABUSIVO**

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.14422 del 07/06/2013 - Relatore: Luigi Macioce -  
Presidente: Corrado Carnevale

**Sintesi: In ipotesi di asservimento abusivo non è applicabile tanto l'art. 40 (per l'ipotesi di espropriazione parziale) quanto la L. n. 2359 del 1865, art. 46 (sulla riduzione per l'asservimento), trattandosi di disposizioni applicabili solo quando la servitù sia costituita per provvedimento.**

**Sintesi: In ipotesi d'illecita realizzazione coattiva di una condotta di scolo interrata, se è indiscutibile che il ristoro è pieno ed integrale per la fascia impegnata dalla tubazione e per la stretta fascia laterale di rispetto, per il risarcimento del danno permanente afferente la rimanente area attigua a quella "asservita" vi è da determinare il danno in termini di parziale compressione di fatto delle facoltà di godimento di essa. L'una e l'altra valutazione, che non si articolano nella logica di valutare il diminuito valore di scambio del bene (estranea alla vicenda di illecito permanente), vanno condotte con riguardo ai pregiudizi in termini di utilizzazione totale o parziale dell'area dall'inizio al termine dell'illecito.**

Estratto: «A) Erroneo è in primo luogo l'aver ipotizzato un danno da costituzione in fatto di una servitù nel mentre essa servitù non poteva essere ingenerata da alcuna vicenda di occupazione acquisitiva posto che il contegno fattuale realizzato ha dato luogo ad una vicenda di illecito permanente senza che la domanda risarcitoria, in tesi abdicativa di quella restitutoria, fosse idonea a stabilizzare la condotta con alcuna efficacia traslativa dello jus in re aliena. E' dunque rimasta ferma la proprietà del N. anche per l'area fatta segno a interrimento della condotta e questi ha patito danni permanenti da compressione totale o parziale (a seconda dell'area coinvolta) delle facoltà dell'area stessa. Questa Corte ha infatti di recente precisato, al seguito di precedenti pronunzie, quanto appresso (Cass. 18936 del 2012 così massimata): qualora una porzione di fondo privato sia appresa senza titolo dal Comune per la realizzazione della locale rete fognaria, non si determina la costituzione di una servitù secondo lo schema della cosiddetta "occupazione acquisitiva" - non configurabile rispetto ai diritti reali "in re aliena" - e si deve ravvisare un illecito a carattere permanente, il quale perdura fino a quando non venga (anche per disposizione del giudice ordinario) rimosso l'impianto, cessi il suo esercizio o sia costituita regolare servitù. B) Erroneo è - quindi - l'aver stimato applicabile tanto l'art. 40 (per l'ipotesi di espropriazione parziale) quanto la L. n. 2359 del 1865, art. 46 (sulla riduzione per l'asservimento), trattandosi di disposizioni applicabili solo quando la servitù sia costituita per provvedimento, alla luce di quanto sopra rammentato; solo in caso di provvedimento adottato, infatti, questa Corte (Cass. 25011 del 2007) ha statuito l'applicazione del criterio differenziale indicato dalla norma contenuta nella L. n. 2359 del 1865, art. 40 e la riduzione percentuale, L. n. 2359 del 1865, ex art. 46 per la minore compressione del diritto reale, peculiare dell'asservimento, rispetto all'espropriazione. A queste regole la Corte di merito ha ritenuto erroneamente di conformarsi, là dove avrebbe dovuto valutare il danno patito in relazione sia ai frutti perduti, sia alla diminuzione di valore subita anno per anno dall'immobile nella sua interezza, sia agli oneri ed alle perdite comunque verificabili nel futuro, secondo serie probabilità connesse alla natura del bene ed ad altri elementi oggettivi (in tal senso Cass. 14049 del 2008). C) Venendo,

quindi, all'applicazione del parametro di ristoro del danno da illecita realizzazione coattiva di una condotta di scolo interrata, se è indiscutibile (e in questa sede indiscusso) che il ristoro sarà pieno ed integrale per la fascia impegnata dalla tubazione e per la stretta fascia laterale di rispetto (mq. 456), dovrà poi rinvenirsi l'esatto parametro per il risarcimento del danno permanente afferente la più vasta e rimanente area attigua a quella "asservita" (e che la sentenza individua in 1.000 mq.).Ebbene, per detta area, lungi dal potersi far capo al non pertinente criterio di cui al R.D. n. 1775 del 1933 od al non conferente criterio di cui all'art. 46 legge 2359/1865, od ancora a quello di cui all'art. 1038 c.c. (SU 51 del 2001), vi è da determinare soltanto il danno in termini di parziale compressione di fatto delle facoltà di godimento di essa. L'una e l'altra valutazione dunque - che non si articolano nella logica di valutare il diminuito valore di scambio del bene (estranea alla vicenda di illecito permanente perché la proprietà permane in capo al N. - saranno condotte con riguardo ai pregiudizi in termini di utilizzazione totale o parziale dell'area dall'inizio al termine dell'illecito. E qualunque risultato attinto non potrà per la ricorrente ICOMAZ essere peggiore rispetto a quello determinato nella sentenza cassata.»

TAR TOSCANA, SEZIONE II n.1762 del 18/11/2011 - Relatore: Maurizio Nicolosi - Presidente: Maurizio Nicolosi

**Sintesi: E' fondata la pretesa del privato ad ottenere il pagamento, a titolo risarcitorio, del danno conseguente all'attraversamento illegittimo dei propri immobili con una condotta fognaria che imponga coattivamente una servitù di fatto limitativa del diritto dominicale, senza che vi sia alcun titolo giuridico che la legittimi.**

Estratto: «Il ricorso è fondato e da accogliere nei termini di seguito esposti. Dagli atti emerge che il Comune di Castel Focognano, per la realizzazione dell'intervento di che trattasi, ha dato avvio, in parte, a un procedimento di asservimento per la collocazione nel terreno dei ricorrenti di tubazioni di collegamento (e quindi una volta interrati i tubi, il terreno è stato restituito alla disponibilità dei proprietari), in parte a un esproprio per la parte di terreni utilizzati per l'impianto di depurazione. L'interessamento di terreni di proprietà della ricorrente per la sola collocazione in profondità delle tubature della nuova condotta fognaria trova conferma nel piano particellare di esproprio e nell'elenco delle ditte da espropriare prodotti dall'amministrazione. Il procedimento, iniziato con la delibera g.m. n. 230 del 3.8.1998 di approvazione definitiva del progetto anche ai fini di pubblica utilità e urgenza, modificato successivamente con delibera n. 123 del 12.6.1999 quanto alla collocazione in zona "F1", ha avuto seguito con l'occupazione d'urgenza di cui alla delibera di giunta n. 297 del 15.10.1998. E' pacifico che entro i termini di validità della d.p.u. e di occupazione, non è intervenuto il provvedimento definitivo di asservimento, mentre i lavori sono stati portati a compimento. Da ciò consegue che è fondata la pretesa della ricorrente di ottenere il pagamento, a titolo risarcitorio, del danno conseguente all'attraversamento illegittimo dei propri immobili da parte della condotta fognaria la quale impone coattivamente una servitù di fatto limitativa del diritto dominicale senza che vi sia alcun titolo giuridico che la legittimi.»

**Sintesi: In sede di liquidazione del danno conseguente ad asservimento abusivo occorre tenere conto del valore di mercato dei terreni asserviti.**

Estratto: «Il Collegio può ora, quindi, solo pronunciarsi sulle modalità cui dovrà attenersi il Comune resistente per la quantificazione di quanto dovuto alla società ricorrente sia per acquisto della servitù a mezzo di modulo consensuale, che per occupazione illegittima. Quanto alla costituzione della servitù, il Collegio deve occuparsi solamente dell'ipotesi che essa venga costituita tramite accordo in qualunque modo perfezionato, essendo le diverse altre due ipotesi (rinnovo del procedimento di esproprio e applicazione dell'art. 42 bis) regolate da una propria disciplina in materia di liquidazione del relativo indennizzo. Aderendo all'orientamento espresso sul punto dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (ad. es. Sez. IV ^, 3331/2011) il Comune dovrà tenere conto del valore di mercato dei terreni asserviti dalla condotta fognaria, individuato alla data in cui sarà stipulato l'atto negoziale consensuale al quale consegue la costituzione del diritto reale a favore del comune di Castel Focognano. Quanto al danno da illegittima occupazione, esso sarà da considerare tale dal momento del suo perfezionamento fino al momento della costituzione della servitù in uno dei modi sopra indicati. Il momento del perfezionamento del fatto produttivo del danno di che trattasi è da identificare nel momento in cui l'occupazione dell'area privata è divenuta illegittima, ossia nella specie dallo scadere del termine massimo di occupazione legittima; mentre il termine finale va individuato nel momento in cui il Comune costituirà legittimamente la servitù coattiva sull'area stessa o asservirà legittimamente l'area a seguito di accordo con la ricorrente. Quanto all'ammontare del risarcimento del danno da mancata disponibilità o da occupazione illegittima, occorre avere riguardo alla regolamentazione, costituente ius superveniens, che in base al principio iura novit curia vincola questo decidente. Ciò avuto riguardo anche all'espressa previsione del comma 8 dell'art. 42 bis che estende l'applicazione dell'art. 42 bis ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Esso va, quindi, liquidato, non essendo stata data prova di una diversa entità di danno, nella misura dell'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del 3° comma del medesimo art. 42 bis. Le somme così calcolate andranno poi incrementate per rivalutazione monetaria calcolata secondo indice ISTAT dei prezzi al consumo e gli interessi legali sulle somme anno per anno rivalutate dalla data di proposizione del ricorso, oltre gli interessi legali compensativi dal deposito della sentenza fino al soddisfo (cfr. Cons Stato, Sez. IV, 1.6.2011 n. 3331).»

**Sintesi: Il danno da illegittima occupazione conseguente ad asservimento abusivo, va considerato dal momento del perfezionamento del fatto produttivo del danno da identificare nel momento in cui l'occupazione dell'area privata è divenuta illegittima, ossia nella specie dallo scadere del termine massimo di occupazione legittima; mentre il termine finale va individuato nel momento in cui il la p.a. costituirà legittimamente la servitù coattiva sull'area stessa o asservirà legittimamente l'area a seguito di accordo con la ricorrente.**

Estratto: «Il Collegio può ora, quindi, solo pronunciarsi sulle modalità cui dovrà attenersi il Comune resistente per la quantificazione di quanto dovuto alla società ricorrente sia per acquisto della servitù a mezzo di modulo consensuale, che per occupazione illegittima. Quanto alla costituzione della servitù, il Collegio deve occuparsi solamente dell'ipotesi che essa venga costituita tramite accordo in qualunque modo perfezionato, essendo le diverse altre due ipotesi (rinnovo del procedimento di esproprio e applicazione dell'art. 42 bis) regolate da una propria disciplina in materia di liquidazione del relativo indennizzo. Aderendo all'orientamento espresso sul punto dalla più recente giurisprudenza

del Consiglio di Stato (ad. es. Sez. IV ^, 3331/2011) il Comune dovrà tenere conto del valore di mercato dei terreni asserviti dalla condotta fognaria, individuato alla data in cui sarà stipulato l'atto negoziale consensuale al quale consegua la costituzione del diritto reale a favore del comune di Castel Focognano. Quanto al danno da illegittima occupazione, esso sarà da considerare tale dal momento del suo perfezionamento fino al momento della costituzione della servitù in uno dei modi sopra indicati. Il momento del perfezionamento del fatto produttivo del danno di che trattasi è da identificare nel momento in cui l'occupazione dell'area privata è divenuta illegittima, ossia nella specie dallo scadere del termine massimo di occupazione legittima; mentre il termine finale va individuato nel momento in cui il Comune costituirà legittimamente la servitù coattiva sull'area stessa o asservirà legittimamente l'area a seguito di accordo con la ricorrente. Quanto all'ammontare del risarcimento del danno da mancata disponibilità o da occupazione illegittima, occorre avere riguardo alla regolamentazione, costituente ius superveniens, che in base al principio iura novit curia vincola questo decidente. Ciò avuto riguardo anche all'espressa previsione del comma 8 dell'art. 42 bis che estende l'applicazione dell'art. 42 bis ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Esso va, quindi, liquidato, non essendo stata data prova di una diversa entità di danno, nella misura dell'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del 3° comma del medesimo art. 42 bis. Le somme così calcolate andranno poi incrementate per rivalutazione monetaria calcolata secondo indice ISTAT dei prezzi al consumo e gli interessi legali sulle somme anno per anno rivalutate dalla data di proposizione del ricorso, oltre gli interessi legali compensativi dal deposito della sentenza fino al soddisfo (cfr. Cons Stato, Sez. IV, 1.6.2011 n. 3331).»

TAR UMBRIA n.43 del 14/02/2009 - Relatore: Pier Giorgio Lignani - Presidente: Pier Giorgio Lignani

**Sintesi: Corretto è il risarcimento del danno per asservimento conseguente al posizionamento di tubatura interrata, calcolato nella misura del 50% del valore del terreno non asservito.**

Estratto: «Ci si deve occupare ora della svalutazione del terreno rimasto nella proprietà dei ricorrenti, ma asservito dalla collocazione di una tubazione interrata. Anche in questo caso, si ha una notevole sproporzione fra la somma offerta dalla resistente (euro 708,76) e quella pretesa dai ricorrenti (euro 4.110). E, anche in questo caso, i ricorrenti nulla dicono per spiegare attraverso quali criteri di stima e di calcolo giungano a quantificare la propria richiesta. Sono noti, al contrario, i criteri usati dalla resistente per quantificare la propria offerta: ciò si desume dal documento 6 della produzione dei ricorrenti. In particolare, risulta da tale documento che la V.U.S. ha considerato di dover risarcire l'asservimento di mq 1360, dei quali 160 della particella 40 (uliveto), 530 della particella 41 (seminativo) e 670 della particella 43 (seminativo arborato). Questi dati, già da tempo comunicati ai ricorrenti (come dimostra il documento da loro stessi prodotto) non sono in alcun modo contraddetti o contestati, e quindi si possono ritenere tacitamente ammessi. Dal medesimo documento si evince che la V.U.S. ha quantificato la propria offerta nella misura del 50% del valore di mercato del terreno asservito; valore di mercato a sua volta desunto, distintamente per l'uliveto e per il seminativo, dalle già citate tabelle ufficiali della Regione. Il criterio adottato dalla società resistente (50% del valore di mercato del terreno libero da servitù) appare

corretto; e, d'altra parte, i ricorrenti non ne propongono uno diverso. Quanto poi alla determinazione del valore di mercato, non vi è che da richiamare le considerazioni svolte più sopra riguardo all'attendibilità delle tabelle prodotte dalla resistente, a fronte della totale assenza di elementi probatori o semplicemente presuntivi in senso contrario.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.650 del 05/02/2009 - Relatore: Salvatore Cacace -  
Presidente: Costantino Salvatore

**Sintesi: L'occupazione del fondo di proprietà privata, non assistita da valido titolo (nel caso di specie) di asservimento, per illiceità dell'intera procedura ablatoria in assenza di dichiarazione di pubblica utilità, fa venire meno la logica dell'indennizzo regolamentato; essendo viceversa configurabile un fatto illecito generatore di danno, il risarcimento, sganciato dalla logica espropriativa, segue la regola generale dell'integralità della riparazione e della equivalenza del pregiudizio cagionato al danneggiato.**

Estratto: «Se, poi, la dichiarazione di p.u., soprattutto in seguito al precetto dell'art. 42 Cost. ( per il quale la proprietà privata può essere espropriata soltanto "per motivi di interesse generale ) ed a quello di eguale tenore dell'art. 1 della Convenzione CEDU ( per cui l'ingerenza della P.A. nella proprietà privata può essere attuata soltanto "per causa di pubblica utilità" ), costituisce il primo e fondamentale presupposto per procedere al trasferimento coattivo di un immobile mediante espropriazione (od alla limitazione del suo godimento mediante asservimento coattivo), se, dunque, in sua assenza qualunque successivo atto o provvedimento di natura ablatoria (e perfino il fenomeno indeterminato e generico dell'apprensione sine titolo da parte di un ente pubblico di immobili privati) restano a livello di meri comportamenti per rientrare fra i meri fatti illeciti di diritto comune in tutto e per tutto disciplinati dagli artt. 2043 e 2058 cod. civ. e se, infine, con l'entrata in vigore della Costituzione ha assunto rilevanza costituzionale la disposizione dell'art. 13 della legge n. 2359 del 1865, collegata dalla Consulta direttamente al principio che, siccome la proprietà privata può essere espropriata esclusivamente per motivi di interesse generale ( art. 42 Cost., comma 3 ), tale possibilità è connaturata solo all'esigenza che l'espropriazione avvenga per esigenze effettive e specifiche ( che valgano, cioè a far considerare indispensabile e tempestivo il sacrificio della proprietà privata in quel momento, con la conseguenza che ciò non si verificherebbe ove il trasferimento coattivo di un bene avvenisse in vista di una futura - ma attualmente ipotetica - utilizzazione al servizio di specifici fini di interesse generale, ma privi di attualità e di concretezza: Cass., sez. un. 15606/2001; 460/1999; 355/1999; 1907/1997; da ultimo, 16 luglio 2008, n. 19501 ), allora la veduta caducazione del decreto di imposizione di servitù sopravvenuto all'annullamento del primo atto della procedura (o, sotto diversa prospettiva, la dovuta disapplicazione del decreto stesso, nell'ambito della giurisdizione esclusiva in materia spettante al Giudice amministrativo, in quanto non sostenuto da valida dichiarazione di pubblica utilità) comportano anche che l'azione di danno in questione non possa affatto ritenersi preclusa, come ritengono nei loro appelli ENI S.p.A. e SNAM RETE GAS S.p.A., dalla mancata proposizione dell'opposizione alla stima nei termini di legge, né che a detta opposizione l'azione stessa possa in qualche modo assimilarsi, atteso che il procedimento introdotto dal legislatore per la fissazione, il riconoscimento e la contestazione dell'indennità di asservimento è connaturato solo all'esigenza che l'espropriazione ( o l'asservimento coattivo ) avvengano per la soddisfazione delle esigenze di

cui s'è detto (come "certificate" dalla dichiarazione di pubblica utilità); il che non si verifica allorché, come appunto accade nel caso di specie, una siffatta valida dichiarazione manchi, sì che l'ingerenza nella proprietà privata e/o la sua utilizzazione risultano in tal caso intervenute senz'alcun titolo che le consentisse, donde l'impossibilità logico-giuridica di mettere sullo stesso piano un'espropriazione rituale ed un'espropriazione indiretta ( o di fatto ), caratterizzata dalla violazione del diritto dell'individuo al rispetto dei propri beni (Corte europea dei diritti dell'uomo, 4 dicembre 2007, Pasculli c. Italia), in relazione alla quale non può che assicurarsi la reintegrazione di tutte le conseguenze del comportamento illecito, che va ben oltre i meri criterii indennitarii, che, in caso di espropriazione legittima, prescindono, com'è noto, in tutto od in parte, dal valore di mercato del bene e dalle utilitates dallo stesso in concreto ritraibili. Invero, l'indennità ( di asservimento ), di cui all'art. 46, comma 1, della legge n. 2359 del 1865 ( che prevede appunto "una indennità" a favore dei "proprietari dei fondi, i quali dalla esecuzione dell'opera di pubblica utilità vengano gravati di servitù, o vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto" ), secondo quel che la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare ripetutamente ( Cass., 18 dicembre 1998, n. 12700; Cass., 30 settembre 2004, n. 19643; Cass., 4 novembre 2005, n. 21401; Cass., 12 gennaio 2006, n. 464; da ultimo, Cass. civ., sez. I, 30 novembre 2007, n. 25011 ), trova causa nella procedura espropriativa definita mediante decreto ablatorio ( di asservimento, appunto ), che ne costituisce condizione indispensabile, sicché, quali che siano i criterii di stima prescelti dal legislatore ( e qualunque sia l'ampiezza del pregiudizio, che quest'ultimo intende riparare ), la stessa òpera solo nell'ambito ed all'interno della categoria "espropriazione per pubblica utilità", che necessariamente presuppone ( art. 42 Cost. ); mentre laddove l'Ente ( od il privato concessionario ) non abbia ottenuto un valido decreto di espropriazione ( o, meglio, di asservimento ), l'attività, che consista nel mero impiego del bene altrui di fatto occupato senza che vi sia stata una manifestazione di potere ablatòrio frutto di un'effettiva valutazione della indispensabilità del bene stesso per esigenze di pubblico interesse e del conseguente collegamento tra il sacrificio del diritto del privato e la pubblica utilità, non vale a trasformare in esercizio del potere né l'originaria apprensione del bene, né la sua successiva detenzione, qualificabili piuttosto come meri comportamenti materiali, in presenza dei quali, afferma la Corte di Strasburgo, qualora risulti impossibile la restituzione del terreno, lo Stato deve garantire il pagamento di una somma corrispondente alla restituzione in natura. In definitiva, l'occupazione del fondo di proprietà privata, non assistita da valido titolo, per illiceità dell'intera procedura ablatoria in assenza di dichiarazione di pubblica utilità, fa venire meno la logica dell'indennizzo regolamentato, sì che, essendo configurabile un fatto illecito generatore di danno, il risarcimento, sganciato dalla logica espropriativa, segue la regola generale della integralità della riparazione e della equivalenza del pregiudizio cagionato al danneggiato e, imponendo una valutazione ispirata a criteri di concretezza, va commisurato, come correttamente statuito dal T.A.R., al valore di mercato del bene con riferimento al momento in cui la trasformazione fisica ha determinato, nel caso di asservimento, la limitazione delle libere facoltà di godimento del proprietario ( Cass. civ., sez. I, 18 febbraio 2000, n. 1814 ).»

**Sintesi: L'esercizio illegittimo di fatto di servitù determina per il proprietario un pregiudizio permanente, con conseguente attribuzione al proprietario danneggiato del risarcimento, sia in relazione ai frutti perduti, sia in relazione alla diminuzione di valore.**

Estratto: «Orbene, poiché nel caso di specie l'odierno appellato/appellante incidentale ha

chiesto al Giudice ( anche ) la reintegrazione in forma specifica mediante restituzione materiale del terreno di sua proprietà ma detta domanda è stata respinta dal T.A.R. senza che la relativa statuizione sia stata fatta poi oggetto di impugnazione ( sì che sulla stessa s'è formato il giudicato interno ), la perdurante utilizzazione senza titolo di questo, contrariamente all'assunto degli enti appellanti principali ed incidentale, ha provocato per il proprietario un pregiudizio permanente ( derivante da un illecito permanente, vertendosi in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ), che non abbisognava di alcuna prova, essendo questa in re ipsa per la perdita della disponibilità del bene occupato dal manufatto, nonché delle fasce adiacenti ad esso; e che comporta, secondo la pacifica giurisprudenza, l'attribuzione al proprietario danneggiato del risarcimento, sia in relazione ai frutti perduti, sia in relazione alla diminuzione di valore, che, per effetto dell'esercizio della servitù, subisca l'immobile ( Cass., 3 giugno 1996, n. 5077; 11 gennaio 1995, n. 250; 23 marzo 1992, n. 3573; 18 settembre 1991, n. 9726 ). Contrariamente, dunque, a quanto ritenuto dagli enti odierni appellanti, l'Amministrazione ha utilizzato e continuato ad utilizzare il fondo altrui in assenza del decreto di asservimento ( come s'è visto da ritenersi caducato o comunque disapplicabile per effetto dell'intervenuto annullamento giurisdizionale dell'originaria dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, peraltro nel frattempo realizzata ); tanto costituisce un illecito di tipo permanente, il quale perdura fino a che non venga meno la situazione abusiva, con la rimozione dell'impianto ( che lo stesso Giudice di primo grado ha ritenuto di escludere con la reiezione della domanda di reintegrazione in forma specifica ) o con la sopravvenienza ( V. Cass. civ., sez. I, 23 marzo 1992, n. 3573 ) di titolo idoneo ( contratto, provvedimento amministrativo o titolo giudiziario ) all'insorgenza del diritto di servitù, titolo di cui nella fattispecie non v'è, alla luce di quanto sopra evidenziato, traccia. Tanto basta alla reiezione dell'insistita eccezione di prescrizione della richiesta di tutela risarcitoria formulata con il gravame introduttivo, dovendo ritenersi l'azione stessa, una volta ricondotta la fattispecie ad una ipotesi di illecito permanente, imprescrittibile, almeno fino a quando non venga rimosso il fatto illecito, o anche l'opera pubblica, che ha determinato la limitazione dei diritti del proprietario sul fondo di cui si tratta. »

**Sintesi: Il danno derivante dall'illegittimo esercizio di una servitù ha natura permanente, il quale perdura fino a che non venga meno la situazione abusiva, con la rimozione o con la sopravvenienza di titolo idoneo (contratto, provvedimento amministrativo o titolo giudiziario) all'insorgenza del diritto di servitù. Tanto basta alla reiezione dell'eccezione di prescrizione della richiesta di tutela risarcitoria.**

Estratto: «Orbene, poiché nel caso di specie l'odierno appellato/appellante incidentale ha chiesto al Giudice ( anche ) la reintegrazione in forma specifica mediante restituzione materiale del terreno di sua proprietà ma detta domanda è stata respinta dal T.A.R. senza che la relativa statuizione sia stata fatta poi oggetto di impugnazione ( sì che sulla stessa s'è formato il giudicato interno ), la perdurante utilizzazione senza titolo di questo, contrariamente all'assunto degli enti appellanti principali ed incidentale, ha provocato per il proprietario un pregiudizio permanente ( derivante da un illecito permanente, vertendosi in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ), che non abbisognava di alcuna prova, essendo questa in re ipsa per la perdita della disponibilità del bene occupato dal manufatto, nonché delle fasce adiacenti ad esso; e che comporta, secondo la pacifica giurisprudenza, l'attribuzione al proprietario danneggiato del risarcimento, sia in relazione ai frutti perduti, sia in relazione alla diminuzione di valore, che, per effetto dell'esercizio della servitù, subisca

l'immobile ( Cass., 3 giugno 1996, n. 5077; 11 gennaio 1995, n. 250; 23 marzo 1992, n. 3573; 18 settembre 1991, n. 9726 ).Contrariamente, dunque, a quanto ritenuto dagli enti odierni appellanti, l'Amministrazione ha utilizzato e continuato ad utilizzare il fondo altrui in assenza del decreto di asservimento (come s'è visto da ritenersi caducato o comunque disapplicabile per effetto dell'intervenuto annullamento giurisdizionale dell'originaria dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, peraltro nel frattempo realizzata); tanto costituisce un illecito di tipo permanente, il quale perdura fino a che non venga meno la situazione abusiva, con la rimozione dell'impianto ( che lo stesso Giudice di primo grado ha ritenuto di escludere con la reiezione della domanda di reintegrazione in forma specifica ) o con la sopravvenienza ( V. Cass. civ., sez. I, 23 marzo 1992, n. 3573 ) di titolo idoneo ( contratto, provvedimento amministrativo o titolo giudiziario ) all'insorgenza del diritto di servitù, titolo di cui nella fattispecie non v'è, alla luce di quanto sopra evidenziato, traccia.Tanto basta alla reiezione dell'insistita eccezione di prescrizione della richiesta di tutela risarcitoria formulata con il gravame introduttivo, dovendo ritenersi l'azione stessa, una volta ricondotta la fattispecie ad una ipotesi di illecito permanente, imprescrittibile, almeno fino a quando non venga rimosso il fatto illecito, o anche l'opera pubblica, che ha determinato la limitazione dei diritti del proprietario sul fondo di cui si tratta.»

#### **PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA ABUSIVA CAPTAZIONE ACQUE**

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.6073 del 12/03/2013 - Relatore: Aldo Ceccherini -  
Presidente: Roberto Preden

**Sintesi: In tema di abusiva captazione di acque pubbliche, la sottrazione di acqua a monte di una centrale idroelettrica, comportando una diminuzione di quella che arriva a valle per l'alimentazione degli impianti, è, per ciò solo, potenzialmente idonea a provocare una riduzione dell'energia elettrica, così da integrare una presunzione semplice di danno, tale che i responsabili della captazione non possano sottrarsi agli obblighi risarcitori senza una prova contraria sufficientemente specifica e rigorosa**

Estratto: «7. Il ricorso è fondato. Secondo la più recente, ma già consolidata giurisprudenza delle sezioni unite di questa corte in tema di abusiva captazione di acque pubbliche, la sottrazione di acqua a monte di una centrale idroelettrica, comportando una diminuzione di quella che arriva a valle per l'alimentazione degli impianti, è, per ciò solo, potenzialmente idonea a provocare una riduzione dell'energia elettrica, così da integrare una presunzione semplice di danno, tale che i responsabili della captazione non possano sottrarsi agli obblighi risarcitori senza una prova contraria sufficientemente specifica e rigorosa (Cass. Sez. un. 17 novembre 2011 n. 24079; 13 febbraio 2012 n. 1985).L'impugnata sentenza, che ha ritenuto invece insufficiente, per la prova del danno costituito dalla ridotta produzione di energia elettrica, l'accertamento dell'avvenuta sottrazione di acqua a monte della centrale idroelettrica, gravando la concessionaria dell'onere della prova concreta che alla riduzione della portata di acqua fosse corrisposta una riduzione dell'energia prodotta, è incorsa nel denunciato vizio di legittimità.»

**PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA RITARDI NELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO --> TITOLO EDILIZIO --> STABILIMENTI BALNEARI**

TAR PUGLIA, SEZIONE III LECCE n.532 del 22/03/2012 - Relatore: Claudia Lattanzi - Presidente: Antonio Cavallari

**Sintesi: Il soggetto titolare di uno stabilimento balneare che chiede il risarcimento del danno per il ritardato rilascio del titolo edilizio avente ad oggetto di opere funzionali allo stabilimento può ottenere il ristoro soltanto dei danni derivanti dal mancato sfruttamento di tali strutture, e non invece di quelli derivanti dal mancato sfruttamento di attrezzature che avrebbe potuto comunque installare a prescindere dal titolo edilizio (come ombrelloni, lettini, sdraio, ecc.).**

Estratto: «Tuttavia, ai fini della determinazione del danno richiesto, è da rilevare che la questione oggetto della sentenza riguardava la concessione edilizia per la realizzazione di locali da adibire a sistemazione di strutture balneari sull'area demaniale già oggetto di concessione a favore dello stesso ricorrente. Pertanto, si deve ritenere che il danno risarcibile riguardi l'impossibilità, dovuta al ritardo nel rilascio del provvedimento, di realizzare i locali, così come richiesti, e quindi, in sostanza, di usufruire della concessione per l'esercizio di uno stabilimento balneare, ben potendo, pur in assenza del titolo edilizio, il ricorrente predisporre l'area oggetto della concessione quale spiaggia libera attrezzata. Infatti, la l.r. 11/1999 stabilisce, all'art. 48, che "Sono spiagge attrezzate le aree demaniali, recintate e sprovviste di allestimenti fissi o semifissi, dotate di attrezzature minime igienico-sanitarie, gestite unitariamente e prevalentemente asservite ai complessi turistici per il soggiorno della propria utenza", mentre il successivo regolamento regionale 20/2005, emanato a seguito della l.r. 14/2004, prevede che "Le spiagge attrezzate devono essere dotate di almeno un wc distinto per i due sessi". In sostanza, il mancato rilascio della concessione edilizia non può essere considerato quale fonte di danno per il mancato utilizzo dell'area data in concessione quale spiaggia attrezzata, ben potendo il ricorrente utilizzare l'area in questione quale spiaggia attrezzata, con lettini, sdraio, ombrelloni, pedalò e canoe.»

**Sintesi: Il danno da ritardato rilascio del titolo edilizio per la realizzazione di un locale a servizio dello stabilimento balneare non può essere liquidato nell'intero utile che il soggetto può ricavare dallo sfruttamento del locale, poiché l'attività imprenditoriale comporta anche dei rischi che potrebbero non essere stati sopportati e che possono giustificare una diminuzione del danno risarcibile.**

Estratto: «Per le esigenze della valutazione del risultato dell'attività imprenditoriale con riguardo all'insieme di tali periodi, gli stessi devono essere sommati e così raggiungono il dato finale di due anni, in cui il ricorrente non ha potuto esercitare l'attività per fatto allo stesso non addebitabile. Per i due anni in questione vengono presi in esame i dati economici relativi alla mancata utilizzazione delle cabine e alla mancata gestione del chiosco - bar nel 1998 e nel 1999; questo perché la valutazione probabilistica relativa ai risultati della gestione imprenditoriale deve far riferimento a periodi continuativi e la somma dei vari lassi di tempo è riconducibile a quei due anni più che ad altri. In atti vi è la perizia di parte nella quale i ricavi dell'esercizio dell'attività del chiosco bar vengono quantificati per il 1998 in circa euro

310.496 e per il 1999 in circa euro 314.000; i ricavi della cabine sono quantificati in euro 10.000 circa per i due anni; i costi per acquisto di materie prime, servizi e per il personale dipendente, per immobilizzazioni materiali e oneri di gestione, quantificati in circa euro 225.000 per il 1998 ed euro 230.000 per il 1999, possono essere ascritti (per la ripartizione degli stessi tra la gestione della spiaggia e la gestione del chiosco bar in proporzione alla ripartizione tra le due gestioni dei ricavi totali ) alla gestione del chiosco bar nella misura di euro 125.000 per il 1998 e 130.000 per il 1999. Quindi il totale netto della gestione del chiosco bar e delle cabine è di euro 379.496 per i due anni. Poiché l'attività imprenditoriale comporta un rischio e la gravosità propria del lavoro e né l'uno né l'altra sono stati sopportati dal ricorrente, il Collegio ritiene che vada liquidata una somma pari alla metà di quanto sopra e cioè euro 189.748,00 (centoottantanovemila/748), oltre la rivalutazione dall'inizio dell'anno 2000 alla data della presente sentenza, in base agli indici ISTAT per i prezzi al consumo.»

### **PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> POTABILITÀ DELLE ACQUE**

TAR LAZIO, SEZIONE II BIS ROMA n.664 del 20/01/2012 - Relatore: Raffaello Sestini -  
Presidente: Eduardo Pugliese

**Sintesi: Non è dovuto alcun risarcimento del danno dalle Amministrazioni che, nell'attuare la disciplina di cui alla direttiva 98/83/CE, relativa alle acque destinate al consumo umano e recepita col d. lgs. 31/2001, hanno attivato l'istituto della possibile deroga dei previsti limiti di concentrazione di talune sostanze tossiche e nocive in relazione alle criticità più rilevanti derivanti dalla presenza in falda dei minerali presenti nel sottosuolo vulcanico del territorio italiano.**

Estratto: «23. I ricorrenti chiedono inoltre al Tribunale di voler accertare e dichiarare la responsabilità e, per l'effetto, condannare le Amministrazioni Ministeriali e Regionali resistenti al risarcimento del danno complessivamente arrecato agli stessi ricorrenti quali utenti del servizio idrico, da valutarsi in via equitativa nella somma di €.600 pro capite, ovvero nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, di cui €.100 commisurati al costo sostenuto procapite all' anno per il consumo di acqua potabile, e i restanti €.500 a titolo di danno patrimoniale, di danno biologico e di danno morale. Il Collegio, premessa la competenza di questo Tribunale alla decisione sulla domanda nell'ambito della propria giurisdizione esclusiva, ha già dato conto delle ampie deduzioni fornite in sede istruttoria dalle Amministrazioni resistenti, secondo le quali il loro operato è stato del tutto adeguato, in relazione all'esigenza di assicurare il servizio idrico in presenza di condizioni ambientali naturali particolarmente avverse, ai fini della corretta attuazione di una disciplina comunitaria che, essendo già molto cautelativa per la tutela degli interessi sanitari, osterebbe all'applicabilità dell'ulteriore "principio di precauzione" invocato dai ricorrenti. I ricorrenti, al contrario, pur dando atto che il "problema" arsenico nella maggior parte dei casi è di origine naturale e non derivante da attività antropiche, rilevano che lo stesso avrebbe potuto essere risolto definitivamente programmando per tempo i necessari investimenti pubblici, e che sarebbe ravvisabile una evidente "colpevolezza" della P.A. per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, mediante un atteggiamento inerte e superficiale, noncurante del danno recato (citando

Consiglio di Stato, sez. V, 8 settembre 2008, n. 4242, e Corte di Cassazione, sez. III, 21 ottobre 2005, n. 20358 secondo cui "l'illegittimità dell'atto è solo un fattore concorrente ad integrare l'illiceità della condotta, la quale deve essere verificata in base al rispetto delle regole proprie dell'azione amministrativa, poste con norme costituzionali (imparzialità e buon andamento), con norme di legge ordinaria (celerità, efficienza, efficacia, trasparenza), o da principi generali dell'ordinamento, come applicati dall'interprete (ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza) ". Ancora secondo i ricorrenti, per la giurisprudenza amministrativa più recente, la colpa della Pubblica Amministrazione si configura ogniqualvolta questa ponga in essere una "violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione", ovvero qualora il suo comportamento sia caratterizzato da "negligenza, omissioni o anche errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili" (citando Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile 2010, n.2384). In particolare, secondo i ricorrenti, l'adozione dei decreti di deroga ai parametri di legge sull'arsenico avrebbe dovuto presupporre lo svolgimento di un iter ben preciso, coinvolgendo tanto lo Stato quanto le Regioni a tutela delle popolazioni interessate. Dunque, il dovere di attivarsi per risolvere all'origine il problema della contaminazione delle acque con sostanze quali l'arsenico, è demandato esclusivamente allo Stato e alle Regioni, mentre in forza di quanto previsto al titolo II, Sez. III, del Codice dell'Ambiente, agli enti locali sarebbe stata demandata, attraverso le Autorità d'Ambito, la sola attività di gestione e manutenzione del servizio idrico, salvo il dovere dello Stato di sostituirsi comunque a Regioni ed Enti locali in caso di "pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedano ( ... ) la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali" (art. 120 Cost.), in questo modo addossando comunque allo Stato la responsabilità dell'insalubrità delle acque.

24. Quanto al danno ingiusto lamentato dagli abitanti dei comuni coinvolti dalla decisione della Commissione Europea, e direttamente riconducibile alle inadempienze perpetrate per due trienni consecutivi da parte dell'Amministrazione pubblica, devono essere considerati, secondo i ricorrenti, più profili:- innanzitutto, la spesa sostenuta da ciascun cittadino quale intestatario della bolletta dell'acqua, a titolo di corrispettivo per un servizio che non è stato adeguatamente prestato, con risarcimento parametrato al costo procapite annuo per il consumo di acqua potabile, stimato in via equitativa in €. 100, considerando il costo medio delle bollette e il fatto che l'inadempimento da parte della P .A. si è protratto per 6 anni, a far data dall'emissione del primo decreto di deroga, fino all'emanazione delle ordinanze di non potabilità oggetto del presente giudizio. - inoltre, la somma di €.500 in favore di ciascuno dei ricorrenti, calcolata in via equitativa a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, biologico e morale subito: il danno patrimoniale sarebbe costituito dalle spese vive che ciascun ricorrente è stato costretto a sostenere dal momento in cui è venuto a conoscenza del pericolo per la propria salute e per quella dei suoi familiari derivante dall'ingestione costante nel tempo di acqua contaminata dall'arsenico. A questo riguardo, ribadiscono i ricorrenti, la consapevolezza della presenza di arsenico nell' acqua in quantitativi superiori di 3, 4, 5 volte le soglie ammesse, è potuta avvenire solo nel momento in cui si è avuta conoscenza delle ordinanze oggetto del presente giudizio, posto che, fino a quel giorno, la popolazione non era stata minimamente informata e perciò aveva continuato a bere e a cucinare con l'acqua contaminata del rubinetto. Infatti, proseguono i ricorrenti, il problema della presenza di arsenico oltre ogni limite di tolleranza nell'acqua di 128 comuni italiani era noto da tempo all'amministrazione statale e a quelle regionali, che hanno abusato dello strumento della deroga messo a disposizione dalla legge al di fuori di ogni previa istruttoria, persistendo nel voler tenere all'oscuro la popolazione, tanto dei quantitativi di arsenico effettivamente

presenti nelle acque dei territori interessati, quanto dei rischi connessi all' ingestione di tale sostanza. Il danno biologico, a propria volta, andrebbe ravvisato nell' evidente incidenza negativa che ha avuto per la salute di ciascuno degli odierni ricorrenti l'ingestione sino ad oggi quotidiana di acqua contaminata dall'arsenico. In ultimo, i ricorrenti chiedono il riconoscimento del danno morale, connesso alla paura per la propria salute, ragionevolmente sorta in capo a ciascuno degli abitanti dei comuni in cui è stata riscontrata la presenza di arsenico nell'acqua oltre i limiti di legge, per aver consumato in modo costante negli anni un'acqua pericolosamente contaminata. Al riguardo, i ricorrenti rinviando alle conclusioni della perizia di parte redatta da un medico loro consulente tecnico, secondo cui la consapevolezza della minaccia costituita da livelli di arsenico nell'acqua potabile erogata potenzialmente tossici produce nella popolazione una condizione di vulnerabilità e di impotenza psichica, nell'impossibilità di porre in essere idonee misure comportamentali protettive, individuali o collettive, generando uno stato di stress continuo in grado di aprire la strada ad altre minacce alla salute, oppure aggravare quelle già in atto, quali le psicopatie, le patologie tumorali, le patologie infettive e le patologie cardiovascolari ed inoltre creando il rischio di meccanismi psicologici di rifiuto di prendere consapevolezza della minaccia senza tutelare la propria salute. I ricorrenti richiamano inoltre la giurisprudenza (Cass. Civ. n. 11059/09) formatasi in relazione ai danni subiti dai cittadini residenti vicino all'impianto di Seveso per la fuoriuscita di una nube tossica composta da diossina, secondo cui il patema d'animo derivante dalla paura di possibili ripercussioni sulla salute provocate dall'essere stati esposti ad un ambiente inquinato da sostanze tossiche, deve essere risarcito come danno morale. D'altra parte, proseguono i ricorrenti, con la sentenza n. 25187/2007 la giurisprudenza di legittimità aveva già evidenziato che "alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. non osterebbe l'impossibilità di qualificare il fatto dannoso in termini di reato", sul presupposto per cui il limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p. va superato in quanto il risarcimento dei danni non patrimoniali deve essere riconosciuto in tutte le ipotesi in cui il fatto illecito violi un valore costituzionalmente garantito della persona, indipendentemente dalla circostanza che il fatto integri o meno un'ipotesi di reato (citando SS. UU. sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 de12008). Nel caso di specie, in particolare, secondo i ricorrenti sarebbero configurabili, in astratto, una o più ipotesi di reato a carico dei dirigenti delle amministrazioni coinvolte, considerando, con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 449 c.p., la configurabilità di un pericolo grave per la vita o l'incolumità delle persone indeterminatamente considerate, alla luce della giurisprudenza (Cass.Pen. n. 5820/2000) secondo cui è necessaria una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all'attitudine di un certo fatto a ledere o mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti; ed, inoltre, l'effettività della capacità diffusiva del nocimento deve essere accertata in concreto, ma la qualificazione di grave pericolosità non viene meno allorché, casualmente, l'evento dannoso non si sia verificato. 25. La questione ora in esame, oltretutto estremamente delicata e rilevante per la possibile incidenza sul diritto alla salute di un numero dei soggetti potenzialmente pregiudicati superiore ad un milione, è particolarmente complessa sul piano tecnico e giuridico, ed a giudizio del Collegio deve essere ricostruita innanzitutto alla stregua della disciplina di diritto comunitario, a partire dal "principio di precauzione". Si tratta di un principio generale ormai codificato in ambito europeo e riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, che fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per

l'ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione, e che quindi esige di verificare preventivamente che l'attività in esame non danneggi l'uomo o l'ambiente, facendo prevalere la protezione di tali valori sugli interessi economici (T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 304 del 2005, TRGA Trentino-Alto Adige, TN, 8 luglio 2010 n.171), indipendentemente dall'accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano, come più volte statuito anche dalla Corte di Giustizia comunitaria, secondo la quale l'esigenza di tutela della salute umana diventa imperativa già in presenza di rischi solo possibili, ma non ancora scientificamente accertati, atteso che la regola della precauzione può essere considerata come un principio autonomo che discende dalle disposizioni del Trattato (Corte di Giustizia CE, 26.11.2002 T132; sentenza 14 luglio 1998, causa C-248/95; sentenza 3 dicembre 1998, causa C-67/97, Bluhme; Cons. Stato, VI, 5.12.2002, n.6657; T.A.R. Lombardia, Brescia, 11.4.2005, n.304). Secondo la giurisprudenza formatasi sul punto, dunque, l'applicazione del principio di precauzione comporta che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali. 26. Il predetto principio deve essere coordinato con quelli di libera concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi fissati dal Trattato dell'Unione Europea, che attribuisce inoltre alla stessa Unione precisi compiti di tutela ambientale e sanitaria della popolazione sull'intero territorio comunitario. Ciò implica, secondo l'univoca giurisprudenza della Corte di Giustizia richiamata dalle Amministrazioni resistenti, che, in presenza di una disciplina armonizzata a livello comunitario che dichiaratamente assicura una tutela esaustiva di un particolare profilo sanitario, il principio di precauzione deve ritenersi assorbito dalla medesima disciplina, con la conseguente legittimità delle attività nazionali svolte in ottemperanza a tali previsioni. Pertanto, a giudizio del Collegio non può essere ravvisata né una particolare anti-giuridicità per violazione di disposizioni giuridiche o di norme tecniche o di cautela, né un particolare profilo soggettivo di dolo o colpa nella valutazione dell'interesse pubblico sanitario, nel comportamento delle Amministrazioni che, nell'attuare (ciascuna per quanto di competenza) la nuova disciplina armonizzata di cui alla direttiva 98/83/CE, recepita con il Dlgs 2 febbraio 2001, n. 31 e concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, hanno attivato il previsto istituto della possibile deroga dei previsti limiti di concentrazione di talune sostanze tossiche e nocive in relazione alle criticità più rilevanti derivanti dalla presenza in falda dei minerali presenti nel sottosuolo vulcanico del territorio italiano, con riferimento fra l'altro alla concentrazione massima di arsenico pari a 10 ug/l (microgrammi per litro), adottando il valore massimo di 50 ug/l ammesso dalla previgente disciplina nazionale (DPR 24 maggio 1988 n. 265) ai fini dell'ottemperanza all'obbligo di rispettare comunque un valore massimo ammissibile quando non sia possibile rispettare provvisoriamente il nuovo limite e neppure sia possibile l'approvvigionamento d'acqua con altro mezzo congruo, e purché ciò non rappresenti un potenziale pericolo per la salute umana. Le precedenti considerazioni secondo il Collegio precludono il richiesto risarcimento del danno, in relazione alla prestazione del servizio idrico in conformità alla vigente disciplina nazionale e comunitaria, né appare possibile alcuna rivalsa risarcitoria dei ricorrenti nei confronti degli enti locali, per la mancata parametrizzazione delle tariffe alla diminuita qualità del servizio, in quanto una tale possibilità era loro preclusa dal più volte citato "Metodo Normalizzato" solo ora impugnato ed annullato in sede giurisdizionale.»

**PIANIFICAZIONE --> AMBIENTE E PAESAGGIO --> PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO**

CORTE COSTITUZIONALE n.109 del 01/04/2011 - Relatore: Alessandro Criscuolo - Presidente: Ugo De Siervo

**Sintesi: Le attività relative alla difesa del suolo, anche con riguardo alla salvaguardia per i rischi derivanti da dissesto idrogeologico, rientrano nella materia della tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'art. 117, co. 2, lett. s), Cost..**

**Sintesi: Per quanto concerne la prevenzione dal dissesto idrogeologico, deve ritenersi che sussista una competenza primaria non solo dello Stato, ma anche delle Province autonome di Trento e Bolzano.**

**Sintesi: È incostituzionale l'art. 17, co. 1, primo e secondo periodo, e co. 2, primo periodo, del d.l. 195/2009 conv. in legge 26/2010 nella parte in cui non rinvia, per l'applicazione di detta normativa al territorio della Province autonome di Trento e Bolzano, alle procedure di cui agli artt. 33, 34 e 35 D.P.R. 381/1974: deve, infatti, ritenersi inadeguato il coinvolgimento previsto per la Province soltanto alla sola fase iniziale della nomina, sia perché limitato alla forma partecipativa più debole, cioè al parere, mentre nulla è stabilito, con riguardo al ruolo della Provincia autonoma, per le fasi e le determinazioni successive.**

Estratto: «4. — La questione è fondata, nei sensi di seguito precisati. 4.1. — La normativa censurata ha chiaramente carattere straordinario, come si evince dal rilievo che è destinata ad operare, al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, «in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico e comunque non oltre i tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto». Essa si applica all'intero territorio nazionale, essendo relativa «agli interventi da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale», come individuate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ed attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la possibilità di nominare, con la procedura nella normativa stessa prevista, commissari straordinari delegati. Tali organi attuano gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, e, se del caso, emanano gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attività necessarie per la realizzazione degli interventi stessi. Ciò posto, si osserva che, come questa Corte ha già chiarito, le attività relative alla difesa del suolo, anche con riguardo alla salvaguardia per i rischi derivanti da dissesto idrogeologico, rientrano nella materia della tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (ex plurimis: sentenze n. 341 del 2010; n. 254, n. 246 e n. 232 del 2009). Tuttavia, nel caso di specie, sussiste anche una competenza primaria della Provincia autonoma di Trento. Essa è desumibile, in primo luogo, dall'art. 8, primo comma, n. 13, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che demanda alle Province la potestà di emanare norme legislative, entro i limiti indicati dall'art. 4 (cioè in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali

della Repubblica), in materia, tra l'altro, di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche. A tale nozione (con particolare riguardo al concetto di "prevenzione") è riconducibile anche il rischio idrogeologico, ancorché esso non formi oggetto di una previsione specifica, considerata anche la competenza legislativa attribuita alla provincia in materia di utilizzazione delle acque pubbliche (escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico), ai sensi dell'art. 9, primo comma, n. 9, dello statuto di autonomia. Inoltre, va richiamato l'art. 14, terzo comma, dello statuto speciale, a norma del quale «L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno ad un apposito comitato». L'art. 1 del d.P.R. n. 381 del 1974 dispone che le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia (tra l'altro) di urbanistica, di utilizzazione delle acque pubbliche, di opere idrauliche, di opere di prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche, di lavori pubblici d'interesse provinciale, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovra provinciali e quelle già spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, sono esercitate per il rispettivo territorio dalle province di Trento e di Bolzano ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 8, 9 e 16 dello statuto di autonomia, e con l'osservanza delle norme di cui allo stesso decreto n. 381 del 1974. L'art. 5, quarto comma, di quest'ultimo atto prescrive che il detto piano (denominato piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche) vale anche, per il rispettivo territorio, quale piano di bacino di rilievo nazionale, aggiungendo che «Il Ministro dei lavori pubblici nella sua qualità di presidente del comitato istituzionale delle relative autorità di bacino di rilievo nazionale, ed il presidente della provincia interessata assicurano, mediante apposite intese, il coordinamento e l'integrazione delle attività di pianificazione nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dal presente decreto e dalla legge 18 maggio 1989, n. 183». L'art. 8 dello stesso decreto, nel primo comma, stabilisce che il piano generale «deve programmare l'utilizzazione delle acque per i diversi usi e contenere le linee fondamentali per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua, con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo, nel reciproco rispetto delle competenze dello Stato e della provincia interessata». La medesima norma, nel secondo comma, precisa che «Il progetto di piano è predisposto per ciascuna provincia in seno ad un apposito comitato, d'intesa tra tre rappresentanti dello Stato e tre rappresentanti della provincia interessata, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. I rappresentanti sono designati rispettivamente dal presidente del Consiglio dei ministri e dalla giunta provinciale». I commi successivi, poi, dettano il procedimento per l'adozione del piano, disponendo che esso, una volta deliberato d'intesa tra i rappresentanti statali e provinciali, «è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta, conforme all'intesa raggiunta, del Ministro per i lavori pubblici e del presidente della provincia interessata». In forza di tali disposizioni, il piano generale relativo al territorio della provincia autonoma di Trento è stato reso esecutivo con d.P.R. 15 febbraio 2006. Esso contiene, tra l'altro, una specifica disciplina delle aree a rischio idrogeologico, suddivise, ai sensi degli artt. 15 e seguenti, in quattro classi di gravosità crescente (da R1 a R4), individuate, perimetrate e classificate secondo i criteri nella disciplina stessa previsti. Va, ancora, considerato che il citato d.P.R. n. 381 del 1974, all'art. 33, stabilisce che, nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige, le norme di cui alla legge 8 dicembre 1970, n. 996 (Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità-Protezione civile), trovano applicazione all'insorgere di situazioni di danno o di pericolo, che per la loro natura ed estensione non possono essere fronteggiate con l'esercizio

delle competenze proprie o delegate delle Province e con l'impiego delle organizzazioni di uomini e di mezzi di cui dispongono. Il successivo art. 34 dispone che alla dichiarazione di cui all'art. 5 della legge n. 996 del 1970, ed alla nomina del commissario previsto dal medesimo articolo, si provvederà d'intesa con i Presidenti delle giunte provinciali, ove la calamità riguardi i territori di entrambe le Province, ovvero con il Presidente della giunta della provincia interessata ove solo una delle due sia stata colpita. L'art. 35 precisa che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e che l'applicazione delle norme di cui alla legge n. 996 del 1970 non incide sulla competenza della Regione e delle Province né implica sostituzione di organismi regionali e provinciali che continuano ad operare alla stregua dei propri ordinamenti. Aggiunge, altresì, nel secondo comma, che, ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 4, della legge ora citata (norma che, ai fini della necessaria unità, affida al commissario la direzione dei servizi di soccorso, con l'obbligo di avvalersi della collaborazione degli organi regionali e degli enti locali interessati), il detto commissario provvede in particolare al coordinamento degli interventi dello Stato con quelli effettuati dagli organismi della Regione e delle Province, nel rispetto del disposto di cui al comma precedente.

5. — In questo quadro normativo – fermo il punto che, ai sensi dell'art. 16, primo comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia – si deve osservare che, con riferimento alla difesa del suolo dal rischio idrogeologico, sussiste un concorso di competenze di cui lo stesso legislatore statale ha tenuto conto, prevedendo incisive forme di collaborazione. Ciò si evince dalla normativa dianzi citata, nella quale è frequente la previsione dell'intesa ed è posta in luce l'esigenza del reciproco rispetto delle competenze statali e della Provincia interessata. La normativa impugnata, però, pur facendosi carico della necessità d'intervenire con urgenza nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico in attesa di completare la riforma della disciplina relativa alla difesa del suolo, non ha tenuto adeguato conto dei suddetti profili, nell'introdurre la possibilità di nominare commissari straordinari, cui sono affidati poteri molto ampi, nonché i poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. Quest'ultima norma attribuisce al commissario, fin dal momento della nomina, i poteri, anche sostitutivi degli organi ordinari o straordinari, provvedendo in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, fermo restando l'osservanza di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La nomina dei commissari avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli organi e gli uffici nella norma indicati, tra cui i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate. Questo è l'unico momento di coinvolgimento previsto per la Provincia ricorrente, momento che non può certo considerarsi adeguato, sia perché circoscritto alla sola fase iniziale della nomina, sia perché limitato alla forma partecipativa più debole, cioè al parere, mentre nulla è stabilito, con riguardo al ruolo della Provincia autonoma, per le fasi e le determinazioni

successive. La normativa impugnata, dunque, in relazione al territorio della Provincia di Trento si rivela lesiva della competenza legislativa primaria di quest'ultima, ponendosi in contrasto con gli artt. 8, primo comma, n. 13, 9, primo comma, n. 9, 14, terzo comma e 16, primo comma, dello statuto di autonomia, in riferimento agli artt. 1, 5, quarto comma, 8, 33, 34 e 35 del d.P.R. n. 381 del 1974 (come questa Corte ha più volte affermato, anche le norme di attuazione dello statuto speciale possono essere utilizzate come parametro del giudizio di costituzionalità: ex multis: sentenze nn. 287 e 263 del 2005). In effetti, proprio i tre articoli da ultimo citati (in materia di protezione civile) ben definiscono i rapporti tra lo Stato e le Province autonome in relazione al territorio di queste ultime, realizzando un equilibrato bilanciamento tra le competenze sopra ricordate, con il richiamo alla legge n. 996 del 1970 nei sensi previsti dall'art. 33, la previsione dell'intesa di cui all'art. 34 e l'attribuzione agli interventi dello Stato del carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali (art. 35), con la precisazione che l'applicazione delle norme di cui alla citata legge n. 996 del 1970 non incide sulle competenze della Regione e delle Province autonome né implica sostituzione di organismi regionali e provinciali che continuano ad operare alla stregua dei propri ordinamenti. Pertanto, sulla base delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, primo e secondo periodo, e comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26, nella parte in cui non rinvia, per l'applicazione di detta normativa al territorio della Provincia autonoma di Trento, alle procedure di cui agli artt. 33, 34 e 35 del d.P.R. n. 381 del 1974. Ogni altro profilo rimane assorbito.»

TAR PIEMONTE, SEZIONE I n.2982 del 02/07/2010 - Relatore: Alfonso Graziano - Presidente: Richard Goso

**Sintesi: Poiché il piano di assetto idrogeologico non è una norma di legge, non è consentito l'intervento correttivo della Regione al fine di adeguare lo strumento urbanistico alle prescrizioni dettate da tale piano.**

**Sintesi: Il piano di assetto idrogeologico non è una norma di legge, ne è ad essa assimilabile.**

Estratto: «3.3.2. Non può, per vero, essere seguita la tesi articolata al riguardo dalla difesa regionale, per la quale la soppressione della vocazione edificatoria residenziale all'area in causa, risponda alla necessità di adeguare il PRGC al P.A.I. (piano di assetto idrogeologico), risolvendosi, per tale via ed in ultima analisi, in un intervento preordinato a conseguire un adeguamento a norma di legge.3.3.3. In primis et ante omnia osta al recepimento di siffatto avviso, la agevole considerazione che il P.A.I. non è una norma di legge, ne è ad essa assimilabile. E a ben guardare, ciò che il legislatore regionale ha inteso salvaguardare è il rispetto da parte del PRG di norme di legge in senso proprio, consentendo l'intervento correttivo della Regione al fine di adeguare lo strumento urbanistico a prescrizione dettate e in via diretta promananti, da norme di legge stricto sensu.»

**PIANIFICAZIONE --> AMBIENTE E PAESAGGIO --> PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE**

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.12615 del 20/07/2012 - Relatore: Raffaele Botta -  
Presidente: Roberto Preden

**Sintesi: Nell'interpretare il piano di tutela delle acque va salvaguardata l'esigenza di contemperare, nei limiti dei poteri esercitabili dagli enti locali, la diffusione degli impianti da energie rinnovabili con la conservazione delle aree di pregio ambientale, il cui valore primario è stato affermato dalla Corte costituzionale e in coerenza con le Linee Guide Nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate con D.M. 10 settembre 2010.**

Estratto: «4. Con il primo motivo del ricorso principale, la società ricorrente lamenta, sotto il profilo del vizio di motivazione (tanto per apparenza, quanto per insufficienza), la pretesa legittimità dell'art. 38, comma 5, lett. b), delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), norma che vieta, all'interno delle aree idrografiche interessate dal progetto presentato dalla società ricorrente, il rilascio di "autorizzazioni di variante alle esistenti concessioni di derivazione d'acqua da corpi idrici superficiali, che prevedano un aumento della portata di prelievo o della lunghezza del tratto di corso d'acqua".4.1. Ad avviso della società ricorrente, il giudice a quo avrebbe confuso le prescrizioni del PTCP con il superiore strumento normativo rappresentato dal Piano di Tutela delle Acque, rispetto al quale la norma in questione delle NTA del PTCP sarebbe non conforme, sia per il mancato adeguamento generale di quest'ultimo strumento al PTA nel prescritto termine di diciotto mesi, sia per il contrasto con la specifica previsione della scheda 11.2 della "Monografia di Area Ai 16" del PTA, che disciplina la tutela del tratto di fiume interessato dal progetto qui in discussione.4.2. La predetta scheda, afferma la parte ricorrente, nel disciplinare il regime di sfruttamento del tratto di fiume Sesia interessato dal progetto, "fissa una destinazione a "sport di acqua viva" ..., individuando ... come unico limite allo sfruttamento di tali aree "il divieto di rilascio di concessioni di derivazioni d'acqua, che alterano sensibilmente il regime delle portate del fiume o comunque quelle che prevedono l'esecuzione di opere in alveo e sulle sponde, nonché la realizzazione di opere in alveo già assentite e non autorizzate".La norma, a differenza dell'art. 38, comma 5, lett. b), della NTA del PTCP, limiterebbe, ad avviso della ricorrente, esclusivamente le nuove concessioni di derivazione e non le varianti: inoltre, detta norma introdurrebbe un divieto di carattere assoluto in contrasto con i criteri di liberalizzazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.5. La censura non è fondata.5.1. La ricorrente non indica alcuna ragione che potrebbe validamente giustificare che uno "scopo" normativamente dichiarato non perseguibile mediante (nuova) concessione di derivazione, sarebbe legittimamente realizzabile mediante una variante (definita "sostanziale" nello stesso ricorso, oltre che nella sentenza impugnata) di una derivazione già concessa.5.2. Si può rilevare, in proposito, che il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, art. 5, e l'art. 27 del regolamento regionale piemontese 29 luglio 2003, n. 10/R, parificano, ai fini della valutazione e della relativa procedura, la "variante sostanziale" ad "una "nuova concessione". Anche la giurisprudenza di questa Corte si è espressa nel senso di una parificazione, ai fini autorizzatori, tra "nuove concessioni" e "varianti sostanziali" di concessioni già esistenti (v. Cass. 10 luglio 1991, n. 7659).5.3. Il PTCP non esorbita dall'assetto programmatico delineato dal PTA, ma specifica, coerentemente con la propria natura di strumento di attuazione, il contenuto normativo del divieto imposto dallo strumento generale di programmazione territoriale. Ed è questo quello che afferma,

con congrua motivazione, il Tribunale Superiore, il quale rileva che la norma delle NTA in esame "risponde alla finalità di conservare la portata del fiume", senza che sul punto sia specificamente e adeguatamente contrastato da parte ricorrente, proprio in coerenza con il divieto stabilito nel PTA. 5.4. Nè fondato è il supposto contrasto del divieto in questione con la liberalizzazione dell'energia da fonti rinnovabili, in ragione delle numerose eccezioni (derivazioni idropotabili, ad uso idroelettrico a servizio di rifugi alpini, per innevamento artificiale, per opere pubbliche nell'interesse di enti pubblici) che sono considerate dalla norma, senza che rilevi il fatto che le eccezioni in questione siano previste dalla lett. a), e non dalla lett. b) del citato art. 38 delle NTA. Sul punto, il Tribunale Superiore ha fatto corretta applicazione del criterio esegetico, secondo il quale non va privilegiata una lettura parcellizzata o frammentata di una disposizione normativa sulla sua lettura sistematica, dalla quale emerge il pieno rispetto, nei limiti dei poteri esercitabili dagli enti locali, dell'esigenza di temperare la diffusione degli impianti da energie rinnovabili con la conservazione delle aree di pregio ambientale, il cui valore primario è stato affermato dalla Corte costituzionale (v. Corte cost. 26 marzo 2010, n. 119) e in coerenza con le Linee Guide Nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate con D.M. 10 settembre 2010.»

TAR PUGLIA, SEZIONE I LECCE n.2616 del 04/11/2010 - Relatore: Claudia Lattanzi - Presidente: Antonio Cavallari

**Sintesi: L'art. 94 d. lgs. 152/2006 nel dettare le prescrizioni alle quali si devono attenere le Regioni nella redazione del Piano Tutela Acque (PTA), ha previsto le zone di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto. Le prime, che sono costituite dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni, devono avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione. Per la zona di rispetto, distinta in ristretta e allargata, si prevede che in assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.**

Estratto: «2. Il Collegio ritiene, poi, di poter prescindere dall'esame delle eccezioni stante l'infondatezza nel merito del ricorso. La normativa nazionale (art. 94 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), nel dettare le prescrizioni alle quali si devono attenere le Regioni nella redazione del Piano Tutela Acque (PTA), ha previsto le zone di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto. Le prime, che sono costituite dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni, devono avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione. Per la zona di rispetto, distinta in ristretta e allargata, il comma 6 dell'articolo in esame ha previsto che "In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione". Il PTA, adottato dalla Regione, ha previsto delle zone di protezione speciale, denominate "zona A" "zone B1 e B2" e "Zone C e D", stabilendo che nella zona A sono vietate le nuove aperture di discariche di rifiuti ma è ammesso l'esercizio di discariche di rifiuti già esistenti; mentre nella zona B2 è vietato "l'apertura e l'esercizio di nuove discariche per rifiuti solidi urbani non inserite nel Piano regionale dei rifiuti". Le parti ricorrenti sostengono che queste previsioni sono in violazione di quanto stabilito dalla normativa nazionale, perché ammettono

l'esercizio e l'insediamento di attività pericolose all'interno delle zone di protezione speciale idrogeologica, consentendo l'apertura e l'esercizio di una discarica nella zona B. In particolare, sostengono che in questo modo "verrà consentito l'apertura e l'esercizio proprio della discarica di Corigliano, ricadente in zona B2". Nel caso in esame, è incontrovertibile in giudizio che l'unica discarica esistente, quella di Corigliano, è situata a distanza di circa 1 km dal pozzo più vicino, e quindi non incide sulla zona di tutela assoluta e, neppure, sulla zona di rispetto. In altri termini, la Regione, nello stabilire che nella zona A vige il divieto di aprire nuove discariche, ammettendo solo l'esercizio di quelle già esistenti, ha rispettato quanto stabilito dalla normativa nazionale, proprio perché non è presente, sia nel raggio di dieci metri dal punto di captazione sia nel raggio di duecento metri, alcuna discarica (in verità i ricorrenti non deducono l'esistenza di alcuna discarica nella zona in questione). Analogamente vale per quanto riguarda le zone di rispetto. Infatti, la normativa nazionale stabilisce che queste zone devono avere un'estensione di 200 metri dal raggio di captazione o di derivazione, e, nel caso in esame, l'unica discarica inserita nel Piano regionale dei rifiuti, quella di Corigliano, è comunque distante 1 km circa dal pozzo più vicino. Quindi, la Regione, nel disciplinare le zone di protezione speciale, ha rispettato quanto sancito dalla legge nazionale, non prevedendo alcuna discarica nel raggio di dieci metri dal punto di captazione (zona di tutela assoluta), e neppure in quello di 200 metri rispetto al punto di captazione o di derivazione (zone di rispetto). Infatti, l'unica discarica esistente, e quindi ammessa, è quella di Corigliano che dista dal punto di captazione circa 1 km.»

#### **PIANIFICAZIONE --> PIANI DEMANIALI MARITTIMI**

TAR EMILIA ROMAGNA, SEZIONE I BOLOGNA n.492 del 02/07/2013 - Relatore: Italo Caso -  
Presidente: Ugo Di Benedetto

**Sintesi: I piani dell'arenile, attesa la loro natura di piani urbanistici di particolare rilievo ambientale, ben possono introdurre limitazioni agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, a tutela dell'esigenza di ordinato assetto del territorio e di protezione dell'ambiente.**

**Sintesi: È legittima la previsione del piano dell'arenile che vieta ai titolari di stabilimenti balneari la gestione dei distributori automatici di alimenti e bevande, riservandola ai titolari dei bar-ristorante.**

Estratto: «Nel merito, i ricorrenti censurano l'art. 15 delle n.t.a. della "variante", laddove vieta ai titolari di stabilimenti balneari la gestione dei distributori automatici di alimenti e bevande, riservandola ai titolari dei bar-ristorante. Si assumono perseguite finalità estranee allo strumento pianificatorio, a tutela di interessi di ordine commerciale e non territoriale/ambientale, e si denuncia la disparità di trattamento tra le categorie di operatori che svolgono attività sull'arenile, con indebita restrizione al contempo del contenuto delle concessioni demaniali. La questione non è fondata. Questo Tribunale ha già avuto modo di rilevare che i piani dell'arenile, attesa la loro natura di piani urbanistici di particolare rilievo ambientale, ben possono introdurre limitazioni agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, a tutela dell'esigenza di ordinato assetto del territorio e di protezione dell'ambiente (v. sent. n. 124 del 18 febbraio 2013). Il Collegio non ravvisa dunque ragioni per discostarsi

dal principio per cui tutte le attività svolte sull'arenile sono legittime se ed in quanto compatibili con il corretto uso del territorio, anche quando il "piano" differenzia a tale fine le categorie di operatori abilitate a svolgerle, perché – con riferimento ai gestori dei bar-ristorante e ai gestori degli stabilimenti balneari – la distinta localizzazione dei relativi insediamenti costituisce in sé un obiettivo e valido elemento di diversificazione (territoriale) delle situazioni, così da escludere discriminazioni o disequaglianze solo apparentemente derivanti dalla differenziazione delle tipologie di soggetti autorizzati ad operare nel settore della somministrazione di alimenti e bevande.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.1678 del 26/03/2013 - Relatore: Andrea Pannone -  
Presidente: Luigi Maruotti

**Sintesi: Il piano comunale delle spiagge prende in specifica considerazione gli interessi pubblici e determina come essi vadano soddisfatti, determinando il 'se' l'area possa essere oggetto di una concessione, nonché quale possa essere il tipo di concessione da rilasciare.**

Estratto: «Risulta dalla documentazione che:a) la società appellante ha chiesto il rilascio della concessione demaniale per realizzare un parcheggio ed un' "area svago" (nella sua qualità di titolare della struttura turistico-ricettiva denominata 'V.M.', ubicata sull'area demaniale che si trova sul lato sud dell'area demaniale oggetto di contestazione);b) la s.a.s. A.S. ha chiesto il rilascio della concessione demaniale (in data antecedente a quella di proposizione dell'istanza da parte dell'appellante) per collocare servizi igienici, docce e cabine, in adiacenza – sul lato est – dell'area già da essa ottenuta per posa sdraio ed ombrelloni.Stando così le cose, è indubbio che rientrava nell'ambito dei poteri discrezionali dell'autorità amministrativa disporre che i 650 mq in contestazione fossero destinati a parcheggio ed area svago (come chiesto dall'appellante) o per l'installazione di servizi igienici, docce e cabine (come chiesto dalla s.a.s. A.S.).I poteri discrezionali concernenti la specifica destinazione da dare ad aree demaniali marittime, in linea di principio, possono essere esercitati tenendo conto delle previsioni di carattere generale (ed in primis, del piano comunale delle spiagge), ovvero – ove questo manchi – tenendo conto delle esigenze in concreto da soddisfare e delle concrete realtà dei luoghi, ad esempio valutando se l'area debba costituire un unicum con un tratto di spiaggia (con la dotazione dei servizi igienici, di docce e cabine), ovvero se debba essere notevolmente alterata (con la destinazione a parcheggio).Nella specie, dalla documentazione emerge come il piano comunale delle spiagge abbia previsto la modifica del contenuto delle concessioni rilasciate per la posa di sdraio ed ombrelloni, con l'adeguamento a 'stabilimento balneare'.Poiché il piano comunale delle spiagge prende in specifica considerazione gli interessi pubblici e determina come essi vadano soddisfatti (determinando il 'se' l'area possa essere oggetto di una concessione, nonché quale possa essere il tipo di concessione da rilasciare), ritiene la Sezione che la previsione del PCS di Scalea – sull'esigenza di 'completare' i servizi dello stabilimento balneare - prevalga per sua natura sulle altre previsioni di carattere generale (anche sulle n.t.a., invocate con l'atto d'appello).»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n.4969 del 16/09/2009 - Relatore: Carlo Polidori -  
Presidente: Salvatore Veneziano

**Sintesi: È legittima la previsione del piano demaniale marittimo che vieta di posizionare nelle aree demaniali marittime ad uso balneazione, tavoli e sedie: detta previsione non ostacola la libertà di iniziativa economica, ma è finalizzata a garantire che gli arenili in concessione siano effettivamente utilizzati per attività balneari e non per altri scopi.**

Estratto: «4. Diverse considerazioni valgono per la previsione del “punto 21” del predetto Regolamento, secondo la quale “è fatto divieto esplicito di posizionare, nelle aree demaniali marittime ad uso balneazione, tavoli e sedie”, posto che la stessa, avendo carattere precettivo, risulta immediatamente lesiva. Ciò posto il Collegio ritiene che, a differenza di quanto affermato dai ricorrenti, tale previsione non si traduca affatto in una illegittima ed ingiustificata compressione della libertà di iniziativa economica e della concorrenza, né comporti palesi disparità di trattamento, essendo piuttosto finalizzata a garantire che gli arenili in concessione siano effettivamente utilizzati per attività balneari - e non per altri scopi - mediante attrezzature da spiaggia quali ombrelloni, sedie a sdraio e lettini (come previsto al “punto 2” del predetto Regolamento).»

TAR ABRUZZO n.246 del 03/06/2009 - Relatore: Maria Abbruzzese - Presidente: Antonio Catoni

**Sintesi: Il potere di pianificazione demaniale marittima può tradursi nell'imposizione di prescrizioni conformative ai titolari di concessione demaniale marittima, il cui diritto al rinnovo trova un limite implicito proprio nel potere pianificatorio della P.A..**

Estratto: «III.2) Tenuto fermo tale principio, ed alla luce di questo, va esaminata la consistenza del c. diritto al rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime, introdotto dalla L.8 luglio 2003, n.172, art. 13, che ha in proposito previsto che, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione (in materia di revoca), tali concessioni abbiano durata di sei anni ed alla scadenza “si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza”, che, secondo la prospettazione fatta propria dai ricorrenti, renderebbe del tutto vincolato il rinnovo e configurerebbe tendenzialmente come perenni le concessioni in parola, in quanto destinate a durare per un periodo di tempo indeterminato. La disposizione in questione, in forza di quanto sopra esposto, non può, al contrario, con assoluta evidenza, significare l'abdicazione perpetua da parte della P.A. a qualsiasi potere di ingerenza sul bene pur facente parte del “demanio” marittimo, con conseguente sostanziale “spossessionamento” nei confronti dello Stato del demanio marittimo, pure tuttora definito pubblico ex art. 822 C.C.; né può significare, per altro verso, l'impossibilità per la stessa P.A. di “pianificare” l'uso dello stesso demanio marittimo (nel quale restano comunque comprese anche le concessioni soggette al rinnovo), impossibilità che per l'appunto deriverebbe dal vincolo al perpetuo rinnovo. Ed invero, va considerato che il senso della disposizione può ragionevolmente individuarsi nella ratio ad essa sottesa, collegata peraltro alla finalità stessa del complessivo intervento normativo, teso alla salvaguardia ed all'incentivazione degli interventi dei privati operatori economici in prospettiva di sviluppo (non a caso il complesso normativo in questione, risalente al 2001, era intitolato “Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime”). In proposito, deve ricordarsi che il concessionario, ove autorizzato a costruire sul suolo demaniale, acquista sul bene costruito un diritto di superficie, costituente diritto

temporaneo, giacché avente la stessa limitata durata della concessione e soggetto ad estinzione con la revoca della medesima (o per intervenuta scadenza del suo termine di durata, ove prevista), con conseguente incremento per accessione della proprietà del dominus soli. E' del tutto evidente, dunque, che il titolare di concessione demaniale marittima costiera sarà disposto ad effettuare investimenti di capitale fisso nell'attività turistico-ricreativa, solo ove sappia di poter fare affidamento su una durata di medio-lungo periodo della concessione stessa, e da qui la ragione della disposizione in esame che tende ad incentivare le iniziative nel settore turistico-balneare, garantendo all'operatore che investe in quell'ambito la possibilità di esercitare l'attività imprenditoriale per un apprezzabile periodo corrispondente ad un ciclo economico sufficiente a rendere conveniente l'investimento" (cfr. TAR Campania, Napoli, n.11046/2005; TAR Friuli-Venezia Giulia, n.685/2003).III.3) Non può pertanto revocarsi in dubbio che il titolare di concessione demaniale marittima abbia la legittima aspettativa al rinnovo; neppure può tuttavia dubitarsi che tale "rinnovo", lungi dal configurarsi come incondizionato ed automatico, sia assoggettabile - e in concreto assoggettato - alla permanente verifica dell'interesse pubblico a che il demanio marittimo sia utilizzato nelle medesime forme e con la medesima intensità ed entità oggetto della precedente concessione. Che, se tale interesse sia venuto meno, la stessa normativa in esame consente l'esercizio della revoca (che comporta il venir meno della concessione); ove invece l'interesse si configuri come potere conformativo sull'uso del bene, analogamente a quanto accade in ogni fenomeno ordinario di pianificazione, non c'è dubbio che le stesse concessioni, perfettamente "rinnovabili", ne debbano pur tuttavia risultare "conformate" nei sensi previsti dalle disposizioni del piano.III.4) Può dunque conclusivamente sul punto argomentarsi che il legittimo affidamento trova un limite implicito nel persistente potere dell'Amministrazione di regolare l'uso del territorio marittimo e costiero, potere nel che consiste la potestà pianificatoria in esame, che può avere l'effetto di "conformare" la consistenza della posizione giuridica di vantaggio attribuita mediante il provvedimento amministrativo concessorio; principio, è a dirsi, perfettamente e comunemente applicato in tutte le vicende giuridiche regolate dal diritto pubblico»

TAR LAZIO, SEZIONE LATINA n.399 del 05/05/2009 - Relatore: Davide Soricelli - Presidente: Francesco Corsaro

**Sintesi: L'adozione del piano di utilizzo delle aree demaniali marittime è per la Regione un vero e proprio obbligo giuridico: di conseguenza, gli operatori interessati ad ottenere la concessione demaniale marittima il cui rilascio sia però subordinato all'approvazione di detto piano possono utilizzare lo strumento del ricorso avverso il silenzio-rifiuto.**

Estratto: «. Può dunque passarsi al merito del ricorso che è infondato. Ritiene infatti il Collegio che la subordinazione del rilascio di titoli concessori all'adozione del piano di utilizzazione delle aree demaniali da parte della delibera G.R. n. 1161 del 2001 non sia illegittima ma al contrario sia giustificata dall'esigenza che l'attività di concreta gestione delle aree demaniali abbia luogo nell'ambito di un contesto preventivamente definito e programmato (si pensi ad es. al rilievo dell'equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili ex articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Né può ritenersi che ciò importi una paralisi sine die dell'attività gestionale con lesione degli interessi degli operatori economici del settore in quanto l'adozione del p.u.a. costituisca

da parte della regione un vero e proprio obbligo giuridico e non una semplice facoltà, ex articolo 6, comma 3, del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, con la conseguenza che gli operatori interessati hanno a propria disposizione, al fine di ottenere la definizione del piano e conseguentemente rendere possibili nuovi assentimenti, lo strumento del silenzio-rifiuto. Né d'altro lato i precedenti giurisprudenziali invocati dalla ricorrente smentiscono tale conclusione dato che quelli pertinenti alla fattispecie paiono riferirsi a situazioni (in particolare questo era il caso definito dalla sentenza n. 8049 del 14 dicembre 2004 della VI sezione del Consiglio di Stato) in cui l'atto pianificatorio formava effettivamente oggetto di mero intendimento da parte di altro ente e non di un obbligo giuridico, eventualmente coercibile, come avviene nel caso in esame.»

### **PIANIFICAZIONE --> PIANI DEMANIALI MARITTIMI --> COMPETENZA**

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n.697 del 12/04/2012 - Relatore: Anna Maria Verlengia  
- Presidente: Luigi Antonio Esposito

**Sintesi: La competenza all'approvazione del Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo spetta alla Regione.**

Estratto: «Deve condividersi, altresì, il rilievo, contenuto nel settimo motivo di doglianza, della mancata indicazione della disposizione ostativa al rilascio della concessione in esame. Non è dato comprendere sulla scorta di quali elementi non sarebbe più rinnovabile la concessione demaniale ai ricorrenti per un utilizzo che, per diversi anni, è stato ritenuto conforme al pubblico interesse. E' consolidato, e condiviso dal Collegio, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il diniego di rilascio di una concessione demaniale deve essere fondato su elementi concreti ed attuali che risultino e siano apprezzabili come ostativi ad un uso particolare del bene ( cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 01 agosto 2008 , n. 7803, ma vedi anche Tar, Palermo, 1530/2009, cit. ). Inoltre, il diniego di concessione dell'uso di un bene demaniale, ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione, costituisce legittima espressione del potere ampiamente discrezionale spettante all'Amministrazione in tutte le ipotesi in cui quest'ultima ravvisi la sussistenza di un interesse pubblico contrario al rilascio, purché la decisione negativa venga motivata adducendo elementi concreti ritenuti, all'esito di apposito accertamento istruttorio, ostativi all'invocato uso particolare del bene pubblico e l'esercizio di tale potere è sindacabile da parte del giudice amministrativo sotto il profilo della logicità e congruenza ( ex plurimis T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 05 giugno 2008, n. 1567 ). Il provvedimento di diniego è quindi illegittimo, mancando del tutto di motivazione in ordine a specifici, concreti ed attuali motivi di interesse pubblico ritenuti ostativi, dovendosi ritenere insufficiente il generico riferimento alla circostanza che la concessione in oggetto non sia contemplata dal Pua della Frazione di Erchie. In merito alla competenza ad approvare il suddetto Piano, inoltre, il Collegio non può che ribadire le considerazioni già espresse con le sentenze di questo Tar, nn. 73, 74, 75, 76 77 e 78/2006, citate dai ricorrenti, atteso che ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.l. 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con modificazioni dall'art. 1, co. 1, l. 4 dicembre 1993 n. 494, e dell'art. 105 dlgs 112/98 spetta all'amministrazione regionale il potere di approvazione del P.U.A.D. Ne consegue che un'eventuale disposizione ostativa al rinnovo della richiesta concessione dovrebbe trovare il proprio fondamento nel Piano

regionale di utilizzazione delle aree demaniali, adottato secondo la procedura complessa descritta nell'art. 6 del dl sopra citato. Resta fermo che, come già osservato, il suddetto Piano comunale è ancora sospeso alla data di adozione del provvedimento impugnato.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n.703 del 12/04/2012 - Relatore: Anna Maria Verlengia  
- Presidente: Luigi Antonio Esposito

**Sintesi: La competenza all'approvazione del Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo spetta alla Regione.**

Estratto: «Deve condividersi, altresì, il rilievo, contenuto nel settimo motivo di doglianza, della mancata indicazione della disposizione ostantiva al rilascio della concessione in esame. Non è dato comprendere sulla scorta di quali elementi non sarebbe più rinnovabile la concessione demaniale ai ricorrenti per un utilizzo che, per diversi anni, è stato ritenuto conforme al pubblico interesse. È consolidato e condiviso dal Collegio l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il diniego di rilascio di una concessione demaniale deve essere fondato su elementi concreti ed attuali che risultino e siano apprezzabili come ostantivi ad un uso particolare del bene (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 01 agosto 2008, n. 7803, ma vedi anche Tar, Palermo, 1530/2009, cit.). Inoltre, il diniego di concessione dell'uso di un bene demaniale, ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione, costituisce legittima espressione del potere ampiamente discrezionale spettante all'Amministrazione in tutte le ipotesi in cui quest'ultima ravvisi la sussistenza di un interesse pubblico contrario al rilascio, purché la decisione negativa venga motivata adducendo elementi concreti ritenuti, all'esito di apposito accertamento istruttorio, ostantivi all'invocato uso particolare del bene pubblico e l'esercizio di tale potere è sindacabile da parte del giudice amministrativo sotto il profilo della logicità e congruenza (ex plurimis T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 05 giugno 2008, n. 1567). Il provvedimento di diniego è quindi illegittimo, mancando del tutto di motivazione in ordine a specifici, concreti ed attuali motivi di interesse pubblico ritenuti ostantivi, dovendosi ritenere insufficiente il generico riferimento alla circostanza che la concessione in oggetto non sia contemplata dal Pua della Frazione di Erchie. In merito alla competenza ad approvare il suddetto Piano, inoltre, il Collegio non può che ribadire le considerazioni già espresse con le sentenze di questo Tar, nn. 73, 74, 75, 76 77 e 78/2006, citate in ricorso, atteso che ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.l. 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con modificazioni dall'art. 1, co. 1, l. 4 dicembre 1993 n. 494, e dell'art. 105 dlgs 112/98 spetta all'amministrazione regionale il potere di approvazione del P.U.A.D. Ne consegue che un'eventuale disposizione ostantiva al rinnovo della richiesta concessione dovrebbe trovare il proprio fondamento nel Piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali, adottato secondo la procedura complessa descritta nell'art. 6 del dl sopra citato. Resta fermo che, come già osservato, il suddetto Piano comunale è ancora sospeso alla data di adozione del provvedimento impugnato.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n.705 del 12/04/2012 - Relatore: Anna Maria Verlengia  
- Presidente: Luigi Antonio Esposito

**Sintesi: La competenza all'approvazione del Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo spetta alla Regione.**

Estratto: «Deve condividersi, altresì, il rilievo, contenuto nel settimo motivo di doglianza, della mancata indicazione della disposizione ostatica al rilascio della concessione in esame. Non è dato comprendere sulla scorta di quali elementi non sarebbe più rinnovabile la concessione demaniale ai ricorrenti per un utilizzo che, per diversi anni, è stato ritenuto conforme al pubblico interesse. È consolidato e condiviso dal Collegio l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il diniego di rilascio di una concessione demaniale deve essere fondato su elementi concreti ed attuali che risultino e siano apprezzabili come ostatici ad un uso particolare del bene (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 01 agosto 2008, n. 7803, ma vedi anche Tar, Palermo, 1530/2009, cit.). Inoltre, il diniego di concessione dell'uso di un bene demaniale, ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione, costituisce legittima espressione del potere ampiamente discrezionale spettante all'Amministrazione in tutte le ipotesi in cui quest'ultima ravvisi la sussistenza di un interesse pubblico contrario al rilascio, purché la decisione negativa venga motivata adducendo elementi concreti ritenuti, all'esito di apposito accertamento istruttorio, ostatici all'invocato uso particolare del bene pubblico e l'esercizio di tale potere è sindacabile da parte del giudice amministrativo sotto il profilo della logicità e congruenza (ex plurimis T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 05 giugno 2008, n. 1567). Il provvedimento di diniego è quindi illegittimo, mancando del tutto di motivazione in ordine a specifici, concreti ed attuali motivi di interesse pubblico ritenuti ostatici, dovendosi ritenere insufficiente il generico riferimento alla circostanza che la concessione in oggetto non sia contemplata dal Pua della Frazione di Erchie. In merito alla competenza ad approvare il suddetto Piano, inoltre, il Collegio non può che ribadire le considerazioni già espresse con le sentenze di questo Tar, nn. 73, 74, 75, 76 77 e 78/2006, citate in ricorso, atteso che ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.l. 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con modificazioni dall'art. 1, co. 1, l. 4 dicembre 1993 n. 494, e dell'art. 105 dlgs 112/98 spetta all'amministrazione regionale il potere di approvazione del P.U.A.D. Ne consegue che un'eventuale disposizione ostatica al rinnovo della richiesta concessione dovrebbe trovare il proprio fondamento nel Piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali, adottato secondo la procedura complessa descritta nell'art. 6 del dl sopra citato. Resta fermo che, come già osservato, il suddetto Piano comunale è ancora sospeso alla data di adozione del provvedimento impugnato.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n.4969 del 16/09/2009 - Relatore: Carlo Polidori -  
Presidente: Salvatore Veneziano

**Sintesi: Alla luce della intervenuta delega ai Comuni dei compiti relativi al rilascio delle concessioni demaniali marittime (d. lgs. 96/1999), ben può riconoscersi in capo agli stessi enti locali il potere di regolare il rilascio delle concessioni attraverso un atto pianificatorio, quanto meno nelle more dell'adozione da parte della Regione del piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime.**

Estratto: «2. Innanzi tutto il Collegio ritiene infondata la censura incentrata sull'incompetenza dei comuni in materia di adozione del P.U.A.D. per le seguenti ragioni, già evidenziate da questo Tribunale (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 18 marzo 2008, n. 318; 20 aprile 2004, n. 260) in altre occasioni: a) l'art. 105, lett. L), del decreto legislativo n. 112/1998 ha conferito alle Regioni tutte le funzioni relative al rilascio di concessioni sul demanio marittimo per finalità turistico ricreative; b) non avendo la Regione Campania a sua volta dato attuazione al

trasferimento delle funzioni, lo Stato è intervenuto in via sostitutiva con decreto legislativo n. 96/1999, attribuendo espressamente ai Comuni le funzioni in materia di demanio marittimo; c) la Regione Campania, con delibere di Giunta n. 3744/2000 e 1971/2001, nel riconoscere la competenza comunale al rilascio delle concessioni in esame, si è riservata l'approvazione del piano di utilizzo delle spiagge, stabilendo anche alcune linee guida cui le amministrazioni comunali avrebbero dovuto attenersi; d) alla luce della intervenuta delega ai Comuni dei compiti relativi al rilascio delle concessioni demaniali marittime, ben può riconoscersi in capo agli stessi enti locali il potere di regolare il rilascio delle concessioni attraverso un atto pianificatorio, quanto meno nelle more dell'adozione da parte della Regione del piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime; del resto la funzione trasferita, cioè la gestione del demanio marittimo per gli scopi previsti dalla legge, è un concetto che non può essere riferito esclusivamente all'adozione dei provvedimenti concessori, ma presuppone anche il potere dell'ente comunale di regolare le proprie attività di gestione. Deve quindi ritenersi che il Comune di Barano d'Ischia, in ragione dell'inerzia della Regione Campania nell'esercizio dei suoi poteri programmatori, ha correttamente proceduto all'adozione del piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime, tanto più se si considera che lo stesso Comune ha avuto cura di precisare (alle pagine 3 e 6 del piano stesso) che trattasi di un piano "provvisorio", ossia valido ed efficace fino all'intervento della definitiva pianificazione regionale.»

#### **PIANIFICAZIONE --> PIANI DEMANIALI MARITTIMI --> EFFETTI SULLE CONCESSIONI IN ESSERE**

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.4124 del 12/07/2012 - Relatore: Giulio Veltri - Presidente: Giorgio Giaccardi

**Sintesi: Laddove l'arenile sia stato concesso sub conditione, salvaguardando l'effettività della sua attività pianificatoria in itinere, così come prevista dalla legge, il fatto che il privato abbia realizzato o acquisito la disponibilità di manufatti su aree private contigue, funzionali all'uso turistico balneare, non può essere fattore impeditivo, né condizionante, a prescindere dalla comune proprietà o disponibilità delle aree interessate.**

Estratto: «4. Altra cosa è la ragionevolezza delle previsioni pianificatorie. L'appellante assume che l'aver smembrato lo stabilimento balneare dalla sua parte collocata in area privata integri un'ipotesi di manifesta irragionevolezza, avuto anche riguardo alle linee direttive della pianificazione tese alla valorizzazione dell'entroterra oltre che al consolidamento e riqualificazione delle strutture esistenti; contesta in proposito le statuizioni di prime cure nella parte in cui si soffermano sulla mancanza di un titolo idoneo a comprovare un legame (medesima proprietà o disponibilità) tra immobili sul demanio ed immobili in area privata. La censura dev'essere vagliata alla luce dell'espresso tenore dell'atto concessorio in favore dell'appellante a mezzo del quale l'amministrazione si è riservata di modificare l'area in concessione a seguito dell'approvazione del piano di utilizzazione degli arenili. L'amministrazione cioè, nel rinnovare la concessione, lo ha fatto sub conditione, salvaguardando l'effettività della sua attività pianificatoria in itinere, così come prevista dalla legge. L'aver il privato realizzato o acquisito la disponibilità di manufatti su aree private contigue, funzionali all'uso turistico balneare, non può pertanto essere fattore impeditivo, né

condizionante, a prescindere dalla comune proprietà o disponibilità delle aree interessate.»

#### **PIANIFICAZIONE --> PIANI DEMANIALI MARITTIMI --> ISTANZA**

TAR CALABRIA, SEZIONE I CATANZARO n.1076 del 09/11/2012 - Relatore: Lucia Gizzi -  
Presidente: Giuseppe Romeo

**Sintesi: Il privato è titolare di un interesse giuridicamente qualificato, oltre che differenziato dalla generalità dei consociati, all'adozione del piano spiagge, se da esso dipende la definizione del procedimento di rinnovo della concessione demaniale di cui è già titolare.**

**Sintesi: A fronte dell'istanza di adottare il piano spiagge presentata dall'interessato all'Amministrazione comunale, sussiste l'obbligo della stessa di provvedere.**

Estratto: «Nel caso di specie, il ricorrente è titolare di un interesse giuridicamente qualificato, oltre che differenziato dalla generalità dei consociati, all'adozione del piano spiagge, in quanto da esso dipende la definizione del procedimento di rinnovo della concessione demaniale di cui è già titolare. Ciò premesso, attesa la peculiarità della fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, ritiene il Collegio che, a fronte dell'istanza di adottare il piano spiagge presentata dal ricorrente all'Amministrazione comunale, sussiste l'obbligo della stessa di provvedere. Ne consegue che deve essere dichiarata l'illegittimità del comportamento inerte serbato dal Comune resistente e l'obbligo dello stesso di adottare tutte le determinazioni previste dalla legge in ordine all'istanza presentata da parte ricorrente, nel termine di 180 dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente decisione.»

#### **PIANIFICAZIONE --> PIANI DEMANIALI MARITTIMI --> RAPPORTO CON LE N.T.A.**

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.1678 del 26/03/2013 - Relatore: Andrea Pannone -  
Presidente: Luigi Maruotti

**Sintesi: La previsione del piano comunale delle spiagge (nella specie, sull'esigenza di 'completare' i servizi dello stabilimento balneare) prevale per sua natura sulle altre previsioni di carattere generale, comprese le n.t.a..**

Estratto: «Risulta dalla documentazione che: a) la società appellante ha chiesto il rilascio della concessione demaniale per realizzare un parcheggio ed un' "area svago" (nella sua qualità di titolare della struttura turistico-ricettiva denominata 'V.M.', ubicata sull'area demaniale che si trova sul lato sud dell'area demaniale oggetto di contestazione); b) la s.a.s. A.S. ha chiesto il rilascio della concessione demaniale (in data antecedente a quella di proposizione dell'istanza da parte dell'appellante) per collocare servizi igienici, docce e cabine, in adiacenza – sul lato est – dell'area già da essa ottenuta per posa sdraio ed ombrelloni. Stando così le cose, è indubbio che rientrava nell'ambito dei poteri discrezionali dell'autorità amministrativa disporre che i 650 mq in contestazione fossero destinati a parcheggio ed area

svago (come chiesto dall'appellante) o per l'installazione di servizi igienici, docce e cabine (come chiesto dalla s.a.s. A.S.).I poteri discrezionali concernenti la specifica destinazione da dare ad aree demaniali marittime, in linea di principio, possono essere esercitati tenendo conto delle previsioni di carattere generale (ed in primis, del piano comunale delle spiagge), ovvero – ove questo manchi – tenendo conto delle esigenze in concreto da soddisfare e delle concrete realtà dei luoghi, ad esempio valutando se l'area debba costituire un unicum con un tratto di spiaggia (con la dotazione dei servizi igienici, di docce e cabine), ovvero se debba essere notevolmente alterata (con la destinazione a parcheggio).Nella specie, dalla documentazione emerge come il piano comunale delle spiagge abbia previsto la modifica del contenuto delle concessioni rilasciate per la posa di sdraio ed ombrelloni, con l'adeguamento a 'stabilimento balneare'.Poiché il piano comunale delle spiagge prende in specifica considerazione gli interessi pubblici e determina come essi vadano soddisfatti (determinando il 'se' l'area possa essere oggetto di una concessione, nonché quale possa essere il tipo di concessione da rilasciare), ritiene la Sezione che la previsione del PCS di Scalea – sull'esigenza di 'completare' i servizi dello stabilimento balneare - prevalga per sua natura sulle altre previsioni di carattere generale (anche sulle n.t.a., invocate con l'atto d'appello).»

#### **PIANIFICAZIONE --> PIANI DEMANIALI MARITTIMI --> REGIONI/PROVINCE --> ABRUZZO**

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.6477 del 06/09/2010 - Relatore: Marcella Colombati -  
Presidente: Giovanni Ruoppolo

**Sintesi: Nell'attesa dell'approvazione dei Piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, nella Regione Abruzzo è vietato il rilascio di quelle specifiche concessioni per attività turistico-ricreative previste dalla normativa statale, e sono soltanto consentite concessioni a carattere "stagionale e temporaneo" senza diritto di insistenza, all'evidente scopo di contrastare ogni eventuale aspettativa da parte dei titolari di tali concessioni e di non compromettere la piena operatività del futuro Piano.**

Estratto: «In ogni caso, esaminando il merito della diffusa impugnativa (ci si riferisce all'appello n. 10572 del 2009, ma con riferimento anche all'altro che non se ne discosta nella sostanza), va premesso che la tesi dell'appellante si basa su un presupposto errato: quello dell'automatico rinnovo per 6 anni in 6 anni della concessione assentita in suo favore e scaduta nel 2007.Come ha già rilevato la giurisprudenza (Cons. di Stato, VI, n. 3130 del 2006), la normativa statale che disciplina le concessioni dei beni del demanio marittimo per attività turistico-ricreative - e cioè le specifiche concessioni aventi durata di 6 anni, previste dagli artt. 36 e seg. del codice della navigazione, dagli artt. 5 e seg. del regolamento al detto codice, nonché dal d.l. n. 400 del 1993 convertito in legge 494 del 1993 – non trova applicazione nei confronti delle concessioni demaniali temporanee e stagionali disciplinate dall'art. 15 della legge regionale Abruzzo n. 141 del 1997, come modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 63 del 1998, che costituiscono una categoria diversa di concessioni, ove la durata temporanea è giustificata dall'esigenza di salvaguardia dell'emanando Piano spiaggia comunale previsto dalla stessa legge regionale.L'art. 15 della legge regionale n. 141 cit. e successive modifiche, infatti, ha disposto che, nell'attesa dell'approvazione dei Piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, è vietato il rilascio di quelle specifiche concessioni per attività turistico-ricreative previste dalla normativa statale, e sono soltanto

consentite concessioni a carattere “stagionale e temporaneo” senza diritto di insistenza, all’evidente scopo di contrastare ogni eventuale aspettativa da parte dei titolari di tali concessioni e di non compromettere la piena operatività del futuro Piano. E’ stato anche riconosciuto (Cons. di Stato, VI, n. 5765 del 2009) a proposito del c.d. diritto di insistenza - conferito dall’art. 37 cod. nav. in favore del titolare della concessione demaniale marittima in scadenza, in occasione del suo rinnovo – che quel diritto non può essere inteso come meccanismo capace di escludere ogni confronto concorrenziale tra più istanze, ma occorre aver riguardo ai principi comunitari che impongono gare pubbliche ogni volta che si debbano affidare commesse o beni pubblici di rilevante interesse economico; a detti principi fondamentali derivanti dalla normativa comunitaria (libertà di stabilimento, di libera prestazione di servizi, par condicio, imparzialità e trasparenza) non può sottrarsi la materia delle concessioni in esame.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.6375 del 19/10/2009 - Relatore: Roberto Garofoli -  
Presidente: Claudio Varrone

**Sintesi: Nelle "situazioni e concessioni esistenti" che il comune deve far salve a norma dell'art. 5 del Piano Demaniale Marittimo Regionale dell'Abruzzo non rientrano le concessioni demaniali marittime stagionali.**

Estratto: «Giova considerare che l’odierna appellata, dopo aver ottenuto dal Comune di Montesilvano concessioni stagionali per gli anni dal 1999 al 2006, si è vista respingere l’avanzata richiesta di riconoscimento del c.d. diritto di insistenza con provvedimento che ha superato il vaglio di legittimità cui è stato sottoposto a seguito di ricorso giurisdizionale proposto dall’odierna appellata. Conseguo che la De Florentiis, non titolare del diritto di insistenza, ha solo conseguito concessione stagionale per posa di ombrelloni e attrezzature balneari rimovibili e in concreto destinate ad essere rimosse al termine di ogni stagione. Ebbene, ad avviso del Collegio la situazione in cui versava l’odierna appellata, al momento in cui è stata adottata la delibera contestata in primo grado, non può essere ricondotta alla fattispecie, prevista dall’art. 5 del Piano demaniale regionale, di “situazioni e concessioni esistenti”. Invero, la concessione di cui ha fruito l’odierna appellata, in quanto a carattere stagionale, era destinata a perdere efficacia al termine della singola stagione estiva; la De Florentiis, pertanto, perdendo di anno in anno la qualità di concessionaria, era tenuta a presentare annualmente domanda di rilascio della concessione stagionale. Non può ritenersi, ad avviso del Collegio, che la previsione del citato art. 5 del Piano demaniale regionale -laddove eccezionalmente ravvisa nella ricorrenza di “situazioni e concessioni esistenti” un limite alla potestà dell’amministrazione di destinare a spiaggia libera un determinato tratto di arenile- possa ricomprendere l’ipotesi, quale è quella in cui versa l’odierna appellata, del rilascio di concessione stagionale in favore di soggetto non munito del c.d. diritto di insistenza.»

TAR ABRUZZO n.269 del 18/06/2009 - Relatore: Maria Abbruzzese - Presidente: Antonio Catoni

**Sintesi: Nella Regione Abruzzo il piano demaniale marittimo comunale, che in parte**

**indubbiamente riguarda l'assetto del territorio, sul quale oggettivamente viene ad incidere, ed in parte è diretto al conseguimento di finalità turistiche e ricreative, è stato disciplinato sul piano procedimentale come un vero e proprio strumento urbanistico attuativo.**

**Sintesi: In Abruzzo il piano demaniale marittimo comunale è adottato e approvato direttamente dal comune, secondo la procedura di formazione ed approvazione dei piani attuativi in variante ai piani regolatori generali (artt. 20 e 21 L.R. Abruzzo 18/1983, richiamati espressamente in tal senso dal piano demaniale marittimo regionale).**

Estratto: «Con i cinque motivi sopra richiamati (I, III, VI, VII e VIII), che possono congiuntamente esaminarsi, la ricorrente, nel dedurre le censure di incompetenza e di violazione dei principi fondamentali in materia di utilizzazione turistica del litorale marittimo, nonché dell'art. 6, comma 3 del D.L. 5 ottobre 1993, n.400, convertito con modificazioni nella L. 4 dicembre 1993, n.494, dell'art. 105, comma 2, lett I), del D.lgs. 31 marzo 1998, n.112, e del predetto Piano demaniale marittimo regionale (P.D.M.) ha, in estrema sintesi, sviluppato il seguente ragionamento: partendo dal rilievo che il legislatore nazionale ha attribuito alle regioni la pianificazione della utilizzazione turistica delle aree del demanio marittimo attraverso un strumento non di pianificazione urbanistica ma di politica turistica, e che ai Comuni sono state subdelegate alla regione le sole funzioni amministrative in ordine al demanio marittimo, ha dedotto che, essendo la programmazione turistica del litorale di specifica competenza regionale, era appunto la Regione che avrebbe dovuto approvare il piano demaniale comunale. Ed un dato testuale in merito è stato rinvenuto nella circostanza che la regione Abruzzo, all'art. 6 del P.D.M., si era in effetti riservata la potestà di approvare con deliberazione della giunta regionale il piano comunale relativamente alla classificazione delle aree demaniali marittime. In sostanza, data la prevalenza, invero ricavata in via meramente interpretativa, delle finalità turistiche rispetto alla disciplina dell'assetto del territorio, il Comune non avrebbe potuto "autoapprovare" il piano, a guisa di uno strumento urbanistico attuativo, rimettendo tale approvazione alla regione e limitandosi il Comune ad "adottare" ovvero emanare un mero parere in merito. Tali censure, ad avviso del Collegio, non sono fondate, ove si consideri la specifica normativa vigente in subiecta materia nella regione Abruzzo. (omissis) Da un'attenta lettura della normativa regionale sopra richiamata si rileva, pertanto, che nella Regione Abruzzo il piano demaniale marittimo comunale, che in parte indubbiamente riguarda l'assetto del territorio, sul quale oggettivamente viene ad incidere, ed in parte è diretto al conseguimento di finalità turistiche e ricreative, è stato disciplinato sul piano procedimentale come un vero e proprio strumento urbanistico attuativo. In particolare, secondo il disposto di cui alla predetta L.R. n.141 del 1997, il P.D.M. è stato implicitamente qualificato come un Piano di settore (P.S.) di cui all'art.6 della legge urbanistica regionale n.18; il relativo procedimento di approvazione ricalca, infatti, quello disciplinato per tali piani dall'art.6-bis. Una volta qualificato il P.D.M. quale piano di settore, avente specifica valenza urbanistica, va ricordato che tali piani, in base al n.4 del predetto art. 6 della L.R. n.18, sono "direttamente vincolanti o da recepire da parte degli enti locali infraregionali", e che, nel mentre le prescrizioni vincolanti "si sostituiscono a tutti gli effetti agli strumenti urbanistici comunali", le prescrizioni conformative del territorio "rinviano per la specifica attuazione ad un piano attuativo di livello infracomunale". E tale ultima evenienza si è appunto verificata nel caso di specie, in quanto con il P.D.M. la regione ha in effetti rinviato la specifica attuazione del piano regionale ad un piano di livello infracomunale, il Piano demaniale comunale, da approvarsi seguendo l'ordinaria procedura di formazione ed approvazione dei piani attuativi

“in variante ai piani regolatori generali” (cioè seguendo la procedura di cui agli artt. 20 e 21 della L.R. Abruzzo 12 aprile 1983, n.18). Tale iter procedimentale, com'è noto, a decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 43 della L.R. Abruzzo 3 marzo 1999, n.11 (secondo il quale tutte le funzioni “non espressamente mantenute alla regione e non conferite ad altri enti” sono trasferite ai comuni) si articola attraverso le fasi dell'acquisizione “tramite la conferenza dei servizi” dei pareri degli enti coinvolti e dell'esame delle osservazioni dei soggetti interessati e si conclude con la “autoapprovazione” del piano ad opera del consiglio comunale e con la pubblicazione dell'avviso di approvazione del piano sul Bollettino ufficiale della regione Abruzzo. Ne discende che, fermo restando che il piano in questione costituisce sia uno strumento di pianificazione urbanistica, che uno strumento di politica turistica, il legislatore regionale ha ritenuto prevalente, ai fini della determinazione del procedimento da seguire, il primo aspetto ed ha, di conseguenza, previsto che per l'approvazione di tale Piano demaniale comunale debba seguirsi l'ordinaria procedura di formazione ed approvazione dei piani attuativi “in variante ai piani regolatori generali” (cioè la procedura di cui agli artt. 20 e 21 della L.R. Abruzzo 12 aprile 1983, n.18, così come integrata e modificata dal predetto art. 43 della L.R. Abruzzo 3 marzo 1999, n.11). Il P.D.C. ha, infatti, testualmente disposto, come già detto, che sia il Comune ad “approvare” i relativi piani comunali, utilizzando, come sembra evidente, nel suo significato tecnico tale espressione. Tanto premesso, è evidente la mancanza di pregio delle censure dedotte con il primo, terzo, sesto, settimo e ottavo motivo, in quanto non era certo la Regione che avrebbe dovuto approvare il piano demaniale comunale, bensì appunto il Comune e seguendo le disposizioni procedurali espressamente previste, tra le quali non è compreso alcun ulteriore parere (parere della Provincia sulla conformità del P.D.C. al Piano territoriale di coordinamento).»

TAR ABRUZZO n.246 del 03/06/2009 - Relatore: Maria Abbruzzese - Presidente: Antonio Catoni

**Sintesi: Il piano demaniale marittimo non necessita di notifica individuale ai concessionari a norma dell'art. 20 L.R. Abruzzo 18/1983: detta previsione regola attiene all'approvazione di piani urbanistici che incidono su diritti proprietari, fattispecie diversa da quella del piano demaniale marittimo che incida sui diritti dei concessionari.**

Estratto: «III.8) Infondato sembra invece al Collegio il quinto motivo di ricorso che poggia sulla mancata notifica ex art. 20 c.7 L.R. 18/83 ai destinatari dell'atto, quali sarebbero i ricorrenti. La disposizione in questione, contenuta nella legge urbanistica abruzzese, attiene invero alla peculiare ipotesi di approvazione di piani urbanistici incidenti su diritti proprietari (e nei confronti dei “proprietari” è infatti previsto l'adempimento in questione), fattispecie sostanzialmente diversa da quella in esame.»

TAR ABRUZZO, SEZIONE PESCARA n.226 del 02/04/2009 - Relatore: Michele Eliantonio - Presidente: Umberto Zuballi

**Sintesi: Nella Regione Abruzzo il Piano Demaniale Marittimo costituisce un Piano di settore ai sensi dell'art. 6 della legge urbanistica regionale n. 18/93: di conseguenza, mentre le prescrizioni vincolanti si sostituiscono a tutti gli effetti agli strumenti urbanistici comunali,**

**le prescrizioni conformative del territorio rinviano per la specifica attuazione ad un piano attuativo di livello infracomunale.**

**Sintesi: Nella Regione Abruzzo coesistono un piano demaniale marittimo regionale ed un piano demaniale marittimo comunale, al quale la Regione ha rinviato la specifica attuazione del primo, da approvarsi seguendo l'ordinaria procedura di formazione ed approvazione dei piani attuativi, in variante ai piani regolatori generali.**

Estratto: «In estrema sintesi, da un'attenta lettura della normativa regionale sopra richiamati si rileva che nella Regione Abruzzo il piano demaniale marittimo comunale, che in parte riguarda l'assetto del territorio ed in parte è diretto al conseguimento di finalità turistiche e ricreative, è stato disciplinato come un vero e proprio strumento urbanistico attuativo. In particolare, secondo il disposto di cui alla predetta L.R. n. 141 del 1997, il P.D.M. è stato implicitamente qualificato da tale normativa come un Piano di settore (P.S.) di cui all'art. 6 della legge urbanistica regionale n. 18: il relativo procedimento di approvazione ricalca, infatti, quello disciplinato per tali piani dall' art. 6-bis. Una volta qualificato il P.D.M. quale un piano di settore, avente una specifica valenza urbanistica, va ricordato che tali piani, in base al n. 4 del predetto art. 6 della L.R. n. 18, sono "direttamente vincolanti o da recepire da parte degli enti locali infraregionali", e che nel mentre le prescrizioni vincolanti "si sostituiscono a tutti gli effetti agli strumenti urbanistici comunali", le prescrizioni conformative del territorio "rinviano per la specifica attuazione ad un piano attuativo di livello infracomunale". E tale ultima evenienza si è appunto verificata nel caso di specie in quanto con il P.D.M. la Regione ha in effetti rinviato la specifica attuazione del piano regionale ad un piano di livello infracomunale (il Piano demaniale comunale), da approvarsi seguendo l'ordinaria procedura di formazione ed approvazione dei piani attuativi "in variante ai piani regolatori generali" (cioè seguendo la procedura di cui agli artt. 20 e 21 della L.R. Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18). Tale iter procedimentale, come è noto, a decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 43 della L.R. Abruzzo 3 marzo 1999, n. 11, (secondo il quale tutte le funzioni "non espressamente mantenute alla Regione e non conferite ad altri enti" "sono trasferite ai Comuni") si articola attraverso le fasi dell'acquisizione (tramite la conferenza dei servizi) dei pareri degli enti coinvolti e dell'esame delle osservazioni dei soggetti interessati e si conclude con la "autoapprovazione" del piano ad opera del Consiglio comunale e si conclude con la pubblicazione dell'avviso di approvazione del piano sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. In estrema sintesi, fermo restando che il piano in questione costituisce sia uno strumento di pianificazione urbanistica, che uno strumento di politica turistica, il legislatore regionale ha ritenuto prevalente tale secondo aspetto ed ha, di conseguenza, previsto che per l'approvazione di tale Piano demaniale comunale debba seguirsi l'ordinaria procedura di formazione ed approvazione dei piani attuativi "in variante ai piani regolatori generali" (cioè la procedura di cui agli artt. 20 e 21 della L.R. Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18, così come integrata e modificata dal predetto art. 43 della L.R. Abruzzo 3 marzo 1999, n. 11). Il P.D.M. ha, infatti, testualmente disposto come già detto che sia il Comune ad "approvare" i relativi piani comunali, utilizzando - come sembra evidente - nel suo significato tecnico tale espressione; ove, invero, si seguisse la tesi sviluppata dai ricorrenti si sarebbe dovuto diversamente utilizzare il verbo "adottare". Conclusivamente, deve anche rilevarsi che sia il piano regionale, che il piano comunale da un lato sono volti ad indirizzare l'esercizio delle funzioni amministrative in materia e da altro lato contengono delle prescrizioni aventi il valore di norme urbanistico - edilizie; l'atto comunale impugnato, cioè, oltre ad avere una

specifica valenza urbanistica, è anche volto a dettare direttive alle autorità competenti in ordine alla utilizzazione delle aree del demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative. Inoltre, va anche ulteriormente precisato, i Comuni, in base al disposto dell'art. 7, comma 2, del P.D.M., sono tenuti a rispettare anche "nell'esercizio delle funzioni amministrative" le norme contenute nel Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, oltre alle direttive ed agli altri atti programmatici, di indirizzo e di coordinamento emanati dalla Regione. Una volta giunti a tale conclusione sembra evidente la mancata di pregio delle censure dedotte con il secondo, terzo, quarto e quinto motivo, in quanto non era la Regione che avrebbe dovuto approvare il piano demaniale comunale.»

#### **PIANIFICAZIONE --> PIANI DEMANIALI MARITTIMI --> REGIONI/PROVINCE --> CALABRIA**

TAR CALABRIA, SEZIONE REGGIO CALABRIA n.141 del 09/02/2012 - Relatore: Salvatore Gatto Costantino - Presidente: Giuseppe Caruso

**Sintesi: Il potere regionale di diffida ex art. 13 L.R. Calabria 17/2005 è oggetto di un dovere permanente di vigilanza, che in presenza di una esplicita richiesta da parte di chi vi abbia interesse, diviene oggetto di un procedimento ad istanza di parte, il quale va concluso nel rispetto dei termini generali previsti dall'art. 2 L.R. Calabria 19/2001.**

Estratto: «10) Alla camera di consiglio dell'11.01.2012 la causa chiamata per l'esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere risolta nel merito con sentenza in forma semplificata, previe le ammonizioni di rito alle parti presenti in camera di consiglio. Il ricorso è rituale, quanto al rispetto del termine di cui all'art. 31 comma 3 del cpa, perché, seppure come si vedrà oltre è da ritenersi ampiamente scaduto il termine di approvazione del Piano Spiaggia comunale del Comune di Bagnara da parte della Provincia di Reggio Calabria, l'invito del 18.08.2011 di cui parte ricorrente chiede accertarsi l'attuale obbligo a pronunciarsi da parte delle Amministrazioni intime, costituisce legittima riproposizione dell'istanza ai sensi dell'art. 31 cit. Invero, l'interesse legittimo di parte ricorrente alla definizione della propria istanza di destagionalizzazione della concessione litoranea, attesa la natura della pretesa, si rinnova – nella vigenza della concessione – al compimento di ogni stagione balneare, posto che tramite l'attività della PA al cui compimento parte ricorrente aspira, quest'ultima otterrebbe il vantaggio di poter proseguire la propria attività nei periodi invernali o comunque non balneari. In ogni caso, sotto altro profilo, l'istanza da ultimo riproposta rinnova ed attualizza l'interesse di parte ricorrente al realizzarsi compiuto di una fattispecie pianificatoria a carattere generale, ancorché settoriale quanto al suo oggetto, al cui completamento va quindi riconosciuta una pretesa legittima che è immanente all'uso del bene oggetto di concessione demaniale. In ogni caso, e sotto ulteriore profilo, il potere regionale di diffida ex art. 13 LR 17/2005 è oggetto di un dovere permanente di vigilanza, che, dunque, in presenza di una esplicita richiesta da parte di chi vi abbia interesse, diviene oggetto di un procedimento ad istanza di parte, il quale va concluso nel rispetto dei termini generali previsti dalla L.R. 19/2001, art. 2 (che, nella specie, decorrono dalla ricezione dell'istanza della parte ricorrente ed, essendo pari a novanta giorni, per come si vedrà meglio oltre, sono scaduti al momento della notifica del ricorso avvenuta il 14 dicembre 2011). Tali aspetti saranno meglio chiariti nell'esame del gravame nel merito.»

**Sintesi: La Provincia deve approvare il Piano spiaggia entro il termine previsto dall'art. 2 legge 241/1990.**

Estratto: «I) La ricorrente è titolare di una posizione qualificata e differenziata, che le deriva dal titolo concessorio di cui è in possesso, e che la abilita a richiedere, sulla base di specifiche previsioni generali e di piano, l'ampliamento temporale dell'uso del suolo che la concessione ha ad oggetto;II) la pretesa della ricorrente trae fondamento dal P.I.R. (Piano Indirizzo Regionale) della Regione Calabria (pubblicato sul B.U.R.C. del 14.07.2007, 16684 ss. allegato dalla ricorrente sub 5°), il cui art. 16, enuncia il principio della destagionalizzazione dell'utilizzo del demanio marittimo;III) il Comune e la Regione, ciascuno secondo propria competenza, hanno condotto ad oggi un procedimento specifico volto alla revisione del c.d. Piano Spiaggia, culminato, in atto, con la delibera comunale di adozione dello stesso, che, pur favorevole alla istanza di parte ricorrente, non è applicabile in difetto dell'approvazione dell'Amministrazione provinciale, a ciò preposta ex art. 13 LR 17/2005 (v. infra, sub VII);IV) il Collegio osserva che l'esito della domanda di destagionalizzazione della concessione demaniale della ricorrente dipende ineludibilmente dal Piano Spiaggia Comunale: invero, a norma dell'art. 12 della LR 17/2005 esso rappresenta il necessario strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo attraverso cui i Comuni provvedono a disciplinare e localizzare le attività consentite (elencate al comma 1 ed al 3 del precedente articolo 8), nonché ad indicare le diverse zonizzazioni meglio descritte alla lettera "c" del medesimo art. 12 (zone di rispetto, sottoposte a vincolo archeologico, di riserva paesaggistica, destinate alla libera balneazione e così via), il tutto in diretta attuazione degli indirizzi contenuti nel PIR, che, a loro volta, ne rappresentano la cornice normativa (tanto che parte ricorrente invoca tale strumento a fondamento della propria pretesa); ne consegue l'insufficienza del solo piano strutturale comunale consentire (in subordine al Piano Spiaggia ed in mancanza di esso), la trasformazione di una concessione stagionale in concessione non stagionale, perché la funzione pianificatoria generale del Comune, che si esplica, per l'appunto, con il predetto piano strutturale, è integrata, quanto all'uso del litorale, dalle specifiche disposizioni di cui alla LR 17/2005 e, conseguentemente, dagli strumenti di pianificazione di livello, rispettivamente, regionale e comunale, ivi nominativamente regolati.V) A norma dell'art. 13 della LR 17/2005, il Piano Spiaggia deve rispettare il piano di utilizzo delle aree del demanio che abbiano finalità turistiche e ricreative (PIR), che è elaborato nel rispetto della complessa procedura (che si snoda tra Giunta e Consiglio Regionale) di cui all'art. 7; il PSC va quindi approvato (o adeguato se già esistente) unitamente all'apposito regolamento, entro 90 giorni dalla pubblicazione del PIR sul BUR.VI) Nella specie, il PIR di riferimento, ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 17/2005 è stato pubblicato sul B.U.R.C. del 14.07.2007, pag. 16684 ss. (allegato 5 della produzione di parte ricorrente) e la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Bagnara intesa all'adeguamento del Piano Spiaggia è intervenuta il 24 ottobre 2008.VII) A mente dell'art. 13 della LR 17/2005, le modalità di approvazione del Piano Spiaggia si articolano in una delibera di adozione da parte del Comune (soggetta al predetto termine di giorni 90 dalla pubblicazione del PIR) e nella successiva approvazione da parte dell'Amministrazione provinciale (secondo comma) non espressamente soggetta a termine; lo stesso articolo 13, al comma 3, prevede che "In caso di inadempienza alle disposizioni di cui al comma che precede, la Giunta Regionale, previa diffida a provvedere nei successivi 30 giorni, si sostituisce al Comune attraverso la nomina di un Commissario ad acta i cui oneri graveranno sul bilancio dei Comuni inadempienti".VIII) Quanto al termine per la conclusione del procedimento da parte della

Provincia, essendo la relativa disciplina compresa nella individuazione dei livelli essenziali di tutela di cui all'art. 29 della l. 241/90, deve ritenersi, in assenza di ogni deduzione da parte dell'Ente, intimato e non costituito, che trova applicazione il termine generale di cui all'art. 2 della l. 241/90; in ogni caso, nell'assenza di una specifica disposizione sulla conclusione del procedimento proveniente dall'Amministrazione Provinciale, anche a voler ritenere applicabile la ben diversa disciplina di cui all'art. 19 della L.R. 19/2001 (che disciplina i termini di conclusione del procedimento dell'Amministrazione regionale in Calabria con diverse scadenze a seconda della competenza a provvedere), tutti i termini variamente configurabili in base a detta disposizione sono certamente scaduti, essendo decorso – dall'adozione del Piano spiaggia da parte del Comune – un periodo di tempo pari ad oltre tre anni. Certamente scaduto è, infine, il termine entro il quale va esercitato (su istanza di parte che ne richieda l'attivazione) il potere di controllo e sostitutivo della Regione che è previsto dall'art. 13 comma 3 cit., termine che, a mente del prima richiamato art. 19 della L.R. 19/2001, essendo il provvedimento di controllo di competenza della Giunta Regionale, va computato in novanta giorni dall'invito.IX) Da quanto si qui esposto, si deve ritenere che il protrarsi dell'inerzia della P.A. in ordine all'istanza di destagionalizzazione della ricorrente, è ingiustificata e merita di essere censurata in accoglimento dell'odierno ricorso. Mentre nella fase temporale anteriore alla pubblicazione del P.I.R. poteva discutersi sulla possibilità o meno dell'Ente comunale di decidere in ordine alla predetta istanza, non altrettanto può dirsi dall'adozione del Piano Spiaggia, che espressamente prevede la destagionalizzazione delle concessioni, ed il cui perfezionamento con l'approvazione è di interesse immediato e diretto della parte ricorrente, ai fini della decisione sulla propria istanza da parte del Comune di Bagnara.»

#### **PIANIFICAZIONE --> PIANI DEMANIALI MARITTIMI --> REGIONI/PROVINCE --> CAMPANIA**

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n.3092 del 05/06/2009 - Relatore: Arcangelo Monaciliuni - Presidente: Salvatore Veneziano

**Sintesi: È vero che, nelle more di approvazione del "Piano delle Spiagge" ai sensi dell'art. 9 delibera G.R. Campania 1971/2009 il lido del mare ed in particolare la battigia non devono essere necessariamente mantenuti liberi e fruibili da chiunque appartiene alla comunità ma ciò non comporta al contrario l'obbligo di accedere alle richieste dei privati sempre e comunque, quale che sia la situazione in concreto data.**

Estratto: «5- Nella peculiare situazione qui data non può infatti né invocarsi la giurisprudenza, ben nota al Collegio, che ritiene non possa sospendersi l'esame delle istanze dei privati nelle more dell'approvazione di norme regolamentari (qui del Piano spiagge), né, in una, sostenersi che la concessione non potrebbe negarsi ove fatta corretta applicazione delle deliberazioni della Giunta regionale della Campania n. 3744 del 14 luglio 2000 e n. 1971 dell'11 maggio 2001.5a- Quanto a queste ultime, loro tramite la regione Campania ha dato attuazione ai decreti legislativi nn. 112/1998 e n. 96/1999 in materia di concessioni demaniali marittime, dettando l'assetto normativo e gli indirizzi operativi per l'esercizio delle relative funzioni nell'ambito regionale. Entrambe le delibere si fanno carico di statuire che nelle more dell'emanazione del piano di utilizzo delle spiagge le amministrazioni comunali sono obbligate a trasmettere alla regione "copia dei provvedimenti adottati in materia, completi di grafici e di rilievo e di progetto, al fine di consentire un costante monitoraggio

sullo stato e sull'uso del demanio marittimo sul territorio regionale" (quinto e sesto punto del dispositivo della d.G.R. n. 3744/2000 ed articolo 8 della d.G.R. n. 1971/2001) senza mai imporre il rilascio in via obbligatoria. E la preoccupazione della regione a che la programmazione pubblica non venga vanificata si ricava ben chiara dal prosieguo dei punti riportati innanzi, con il richiamo per i Comuni "ad inserire, nelle emanande concessioni demaniali degli arenili, clausole espresse risolutive della concessione a seguito dell'approvazione del piano delle spiagge, laddove questo dovesse introdurre prescrizioni che non consentano il permanere di un rapporto concessorio".E' dunque vero che, nelle more della ripetuta approvazione del piano delle spiagge, "il lido del mare ed in particolare la battigia non devono essere necessariamente mantenuti liberi e fruibili da chiunque appartiene alla comunità" (art. 9 della delibera n. 1971/2001), ma è anche vero che ciò non comporta al contrario l'obbligo di accedere alle richieste dei privati sempre e comunque, quale che sia la situazione in concreto data. Quel che si ricava dalla normativa invocata ex latere attempo è che la mancata definizione degli strumenti di programmazione non può, di per sé sola, frapporsi ad una ponderata valutazione delle domande dei privati e precludere, sempre di per sé sola, il rilascio di concessioni, sia pur condizionate. Per rendere legittimo il rifiuto occorrerà, quindi, che la valutazione sia stata effettuata in concreto e che i suoi contenuti siano idonei a sorreggere la determinazione reiettiva.»

#### **PIANIFICAZIONE --> PIANI DEMANIALI MARITTIMI --> REGIONI/PROVINCE --> LAZIO**

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.3344 del 26/05/2010 - Relatore: Claudio Contessa -  
Presidente: Claudio Varrone

**Sintesi: Nella Regione Lazio, l'inosservanza degli indirizzi e delle direttive regionali in ordine al Piano per l'Utilizzazione degli Arenili rappresenta di per sé presupposto necessario e sufficiente per imporre l'adozione dei poteri sostitutivi nei confronti del Comune.**

Estratto: «2.1.1. Al riguardo, il Collegio osserva in primo luogo che la pronuncia in esame risulti condivisibile e meritevole di conferma per la parte in cui ha ritenuto che il complessivo sviluppo delle vicende di causa palesasse un comportamento nel suo complesso inerte da parte del Comune di Fiumicino, tale da giustificare (rectius: imporre) l'adozione da parte della Regione dei poteri sostitutivi di cui all'art. 19, L.R. 14 del 1999, cit. (secondo la disposizione in parola "la Giunta regionale, in caso di mancato esercizio delle funzioni o dei compiti amministrativi delegati e subdelegati, ovvero di ripetuta inosservanza degli indirizzi e delle direttive regionali e statali, si sostituisce agli Enti locali destinatari di delega e subdelega inadempienti, avvalendosi delle proprie strutture organizzative, previa diffida a provvedere ed a seguito dell'inutile decorso del termine prefissato. Qualora gli Enti locali persistano nel comportamento di inadempienza, la Giunta regionale propone la revoca, con legge regionale, della delega o subdelega nei confronti dei singoli Enti inadempienti").Ed infatti, risulta nella specie concretato quanto meno il presupposto della ripetuta e persistente inosservanza delle direttive ed atti di indirizzo regionali, con particolare riguardo a quelle relative alla formazione, revisione e adeguamento del P.U.A., giusta le previsioni di cui alla delibera di giunta regionale n. 1161 del 30 luglio 2001 (Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14).Sotto tale aspetto, risulta rilevante osservare:- che a due anni circa dall'emanazione della delibera di Giunta da ultimo

richiamata, il Comune provide ad adottare un nuovo P.U.A. e che i competenti Uffici regionali ebbero a chiedere l'integrazione del piano di revisione attraverso una consulenza tecnica ed una relazione socio-economica. Tuttavia, non risulta che il Comune abbia a tanto adempiuto, nonostante l'adeguamento alle prescrizioni regionali rappresentasse un preciso obbligo per il Comune ai sensi della richiamata delibera di giunta n. 1161 del 2001;- che il Comune non abbia comunque ottemperato alla previsione (del pari rinvenibile nell'ambito delle richiamate linee-guida regionali del 2001 – Allegato I -) secondo cui la revisione del PUA sarebbe stata effettuata entro cinque anni.Né a conclusioni diverse può giungersi in relazione al carattere asseritamente non precettivo delle richiamate linee-guida (i cui termini avrebbero carattere meramente ordinatorio), atteso che l'inosservanza degli indirizzi e delle direttive regionali rappresenta di per sé presupposto necessario e sufficiente per legittimare (rectius: imporre) l'adozione dei poteri sostitutivi di cui al richiamato art. 19, L.R. 14 del 1999, cit.»

TAR LAZIO, SEZIONE II TER ROMA n.3513 del 01/04/2009 - Relatore: Daniele Dongiovanni -  
Presidente: Michele Perrelli

**Sintesi: Nella Regione Lazio le previsioni contenute nel Piano di utilizzazione degli arenili costituiscono il presupposto per il rilascio delle concessioni demaniali marittime.**

Estratto: «La ricorrente, invero, ha impugnato la risposta (negativa) della Regione Lazio la quale, sollecitata dall'associazione deducente in ragione della mancata adozione del nuovo PUA da parte del Comune di Fiumicino, ha rigettato la richiesta del marzo 2007 sul presupposto che la competenza al rilascio del titolo concessorio sia dell'amministrazione comunale.Pur tuttavia, ciò che la ricorrente lamenta è che il titolo concessorio di che trattasi non potrà essere concesso dall'amministrazione comunale se non previa modifica del PUA che, allo stato, ne inibisce il rilascio.Che le previsioni contenute nel Piano di utilizzazione degli arenili costituiscano il presupposto per il rilascio delle predette concessioni non risulta revocabile in dubbio in quanto, come chiarito nella nota regionale impugnata, "in attesa del Piano regionale di utilizzazione degli arenili...i Comuni possono rilasciare le nuove concessioni, solo conformemente ai Piani di utilizzazione degli arenili adottati dai singoli Comuni e approvati dal presidente della Giunta regionale...".Da ciò deriva che, allo stato, non sussiste il Piano regionale di utilizzazione degli arenili e che il PUA comunale adottato dal Comune di Fiumicino è fermo al 2001 nonostante la delibera della Giunta regionale n. 1161/2001 preveda che debba essere aggiornato ogni 5 anni.»

**Sintesi: A fronte dell'inerzia dei Comuni della Regione Lazio nell'adozione del piano di utilizzazione degli arenili, sussistono i presupposti perché la Regione attivi i poteri sostitutivi previsti dall'art. 19, comma 1, della L.R. n. 14/1999, che potranno esplicarsi attraverso l'adozione del PUA regionale.**

Estratto: «Ciò che si vuole dire è che, trattandosi (il rilascio delle concessioni demaniali) di una funzione delegata ai sensi dell'art. 77, comma 2, lett. b), della citata L.R. n. 14/1999, il Comune deve comunque attenersi alle prescrizioni dettate dall'ente delegante (Regione Lazio) che, nel caso di specie, si sostanziano nel rispettare le linee tracciate nel Piano regionale di utilizzazione degli arenili (non ancora adottato dalla Regione) ed, in assenza, dal PUA

comunale il quale, tuttavia, deve essere aggiornato (almeno) ogni 5 anni (l'allegato 3, punto 1, della DGR n. 1161/2001 prevede, invero, che "il PUA ha validità transitoria in attesa del Piano di utilizzazione degli arenili che sarà approvato dalla Regione Lazio ai sensi della legge 494/93, nella fase di prima attuazione la revisione è effettuata entro cinque anni..."). A ciò si aggiunge che l'amministrazione comunale, nel 2003, aveva avviato la procedura di adozione del nuovo PUA ma, ad oggi, dopo i rilievi sollevati dalla Regione Lazio, non risulta ancora approvato in via definitiva. Alla luce di quanto sopra esposto, si è quindi dell'avviso che, a fronte di tale inerzia del Comune resistente nell'esercizio di funzioni delegate dalla Regione Lazio (che provoca il diniego delle richieste volte ad ottenere il rilascio di concessioni demaniali marittime sul mero presupposto che l'attuale PUA non lo consente), sussistano i presupposti perché la Regione Lazio attivi i poteri sostitutivi previsti dall'art. 19, comma 1, della LR n. 14/1999 che potranno esplicarsi attraverso l'adozione del PUA regionale, anche in ragione di quanto ora previsto dall'art. 46 della LR n. 13/2007 (oltre che dalla citata DGR n. 1161/2001) ovvero, in mancanza, dell'approvazione del PUA del Comune di Fiumicino, ancora in fase di revisione.»

## **PIANIFICAZIONE --> PIANI DEMANIALI MARITTIMI --> REGIONI/PROVINCE --> LIGURIA**

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.361 del 22/01/2013 - Relatore: Umberto Realfonzo -  
Presidente: Paolo Numerico

**Sintesi: Antecedentemente all'art. 41 L.R. Liguria 20/2006, il piano della costa non aveva carattere normativo, ma doveva essere ricondotto alla categoria degli strumenti urbanistici.**

Estratto: «6.§.IV.10. Con la XIII rubrica si contesta il rigetto del sedicesimo e del diciassettesimo motivo del ricorso originario con cui si affermava la violazione del piano territoriale della costa, con gli stessi motivi dedotta. Le censure furono respinte dal Tar sul rilievo per cui, come ammesso dagli stessi ricorrenti, il predetto piano avrebbe carattere non vincolante e riconoscerebbe agli enti locali la possibilità di segnalare nuovi e diversi impianti nautici. Per gli odierni appellanti invece: a) i precetti del piano territoriale della costa avrebbero ammesso solo in via subordinata e ipotetica la possibilità che le previsioni di piano non siano vincolanti; b) le previsioni dell'ambito progetto (AP3) per O. sarebbero vincolanti ai sensi dell'articolo 4, comma 3 delle norme di attuazione del piano territoriale della costa, a parte il dimensionamento in termini di numero di posti di barche equivalenti, ferma restando la categoria della struttura e la caratteristica di impianto nautico minore della medesima; c) in subordine, anche ritenendo il carattere semplicemente orientativo del piano della costa, sarebbe stata necessaria una precisa istruttoria ed un'accurata motivazione delle ragioni, per cui, con una pretesa riqualificazione, si trasformava un impianto nautico minore in un vero e proprio porto turistico, laddove la P.A. ha sempre opinato la conformità della struttura al piano territoriale della costa; d) non vi sarebbe stata nessuna giustificazione urbanistica e paesistico-ambientale di un'edificazione così intensa come quella prevista dagli atti impugnati. La censura può essere condivisa, ma solo in parte. Non vi sono dubbi, infatti, che (antecedentemente all'art.41 della legge regionale n.20/2006), il piano della costa non avesse carattere normativo, ma dovesse essere ricondotto alla categoria degli strumenti urbanistici. Lo si desume dalla L.R. urbanistica 4 settembre 1997 n. 36, la quale:-- all'art. 8,

specifica che “Il P.T.... definisce gli indirizzi da perseguire in relazione all'assetto del territorio regionale, esprimendoli in termini di tutela, di funzioni, di livelli di prestazione e di priorità di intervento da assegnare alle sue diverse parti ed ai singoli sistemi; -- all'art. 11 (Quadro strutturale) afferma che il piano “... indica i valori, le criticità e le compatibilità paesistico-ambientali ed ecologiche e definisce le strategie complessive, gli indirizzi e le prescrizioni finalizzati a guidare le azioni di qualificazione, di riassetto e di nuova organizzazione territoriale”(primo co.); ed a “ questi fini stabilisce i requisiti, le prestazioni e le priorità di intervento da attribuire ai diversi sistemi territoriali di cui all'articolo 9, in un'ottica di evoluzione processuale del piano”. In linea teorica, quindi, il modello di programmazione che emerge non ha natura normativa, ma è costituito dall'esigenza di coordinamento fra piani di diversa natura ai rispettivi livelli (nazionale, regionale e locale), per cui la relativa pianificazione può in linea generale essere oggetto di successive modificazioni. Ma le previsioni dell'ambito del progetto (AP3 O.) sono vincolanti ai sensi dell'articolo 4, comma 3 delle norme di attuazione del piano territoriale della costa, finché tali precetti non siano mutati. Al riguardo il “Quadro degli interventi del sistema dei porti” (pag. 102), ricordato anche dalla difesa del Comune, riguardo alla struttura in questione certamente lasciava “... aperto il campo delle diverse configurazioni che il progetto potrà assumere... non essendovi preclusioni di tipo ambientale alla localizzazione di un porticciolo (sic!) nella zona della discarica”. L'utilizzo del diminutivo appare risolvete al riguardo. Al seguito delle precedenti considerazioni, hanno ragione gli appellanti quando evidenziano che, nel progetto definitivo, si era finito per convertire sostanzialmente la tipologia della struttura da “impianto nautico minore” a vero e proprio “porto turistico”, per cui non poteva ritenersi la conformità della struttura al piano territoriale della costa. Contrariamente poi a quanto afferma la F., nell' “Accordo di Pianificazione per la Specificazione d'Ambito del Piano Territoriale della Costa” relativa al PRUST dei comuni del Ponente ligure, stipulato il 19.10.2004, ai sensi dell'art.16 della L.R. n.36 cit., non vi è alcun riferimento alla tipologia dell'impianto nautico e neppure alcuna prescrizione di testuale modificazione in tal senso per ciò che concerne specificamente il Comune di O.. Il predetto accordo disponeva, tra l'altro:- la modifica della zonizzazione delle aree dell'ex-Casinò “Villa Sultana”; - la riclassificazione dell'area dismessa dalle F.S., sia pure nei limiti delle condizioni di riduzione dell'intervento deliberato dal C.C. n. 36 il 18.10.2004; - la modifica della normativa dell'area ex-C., con l'incremento del perimetro complessivo dell'intervento al fine di consentire la realizzazione di una “nuova struttura turistico-ricettiva” e di nuovi parcheggi e viabilità. Nella cartografia allegata all'Accordo si parla genericamente di realizzare “scogliere a mare “ e di un “approdo turistico” (cfr. n.1/5 -8.32-37) e quindi comunque non di un “porto turistico”. Il tentativo delle parti resistenti di giocare con le parole (porticciolo/approdo/porto) non può trovare alcun ingresso, in quanto le specificazioni, nel predetto accordo, delle varianti al Prg. (n.3/5-8.32-37), al di là del generico richiamo all'applicabilità delle relative previsioni “nei limiti di compatibilità con la delibera del C.C. n. 36 il 18.10.2004”, non contenevano alcun riferimento alla tipologia nautica dell'approdo. Di qui l'illegittimità del progetto definitivo del quale non poteva affermarsi la conformità al piano territoriale della costa.»

#### **PIANIFICAZIONE --> PIANI DEMANIALI MARITTIMI --> REGIONI/PROVINCE --> PUGLIA**

TAR PUGLIA, SEZIONE I LECCE n.2192 del 25/10/2013 - Relatore: Claudia Lattanzi - Presidente: Antonio Cavallari

**Sintesi: Fino all'approvazione del Piano Regionale delle Coste l'inibizione ai comuni dell'attività concessoria (salvo limitate eccezioni) è finalizzata ad evitare il pregiudizio di tale attività con le scelte risultanti dal Piano regionale; dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo, invece, l'attività concessoria dei comuni è consentita, e appare anzi doverosa esplicitazione della naturale obbligatorietà dell'azione amministrativa, nell'osservanza del Piano regionale.**

**Sintesi: In assenza del Piano Comunale delle Coste, i comuni possano ugualmente prevedere le aree concedibili in fedele applicazione del Piano Regionale delle Coste e quindi nel rispetto delle condizioni ivi previste.**

Estratto: «2. E' fondata invece la censura con cui si lamenta il difetto di motivazione, laddove si nega il rilascio per il solo motivo della mancata adozione del piano comunale delle coste. Questa Sezione, con la sentenza 21 giugno 2013 n. 1499, ha precisato che l'art. 17 della Legge Regionale n.17 del 2006 inibisce, al primo comma, ai comuni il rilascio di nuove concessioni demaniali (eccetto che in alcune ipotesi) fino all'approvazione del Piano regionale delle coste, mentre nel secondo comma stabilisce che i comuni, fino all'approvazione dei Piani comunali delle coste, applicano, nell'attività concessoria, esclusivamente le disposizioni rivenienti dal Piano regionale. "La disciplina contenuta nelle norme in questione si articola, dunque, nel rapporto " gerarchico " fra il Piano regionale delle coste e il Piano comunale. Fino all'approvazione del primo, l'inibizione ai comuni dell'attività concessoria (salvo limitate eccezioni) è evidentemente finalizzata ad evitare il pregiudizio che questa attività porterebbe all'applicazione delle scelte risultanti dal Piano regionale; dopo di questo, invece, l'attività concessoria è consentita, nelle more dell'approvazione del piano comunale, nella sola osservanza del Piano regionale. Questo contiene, infatti, delle classificazioni alle quali consegue la concedibilità o meno del demanio costiero. Tali classificazioni non esauriscono, tuttavia, il quadro della disciplina; a questo proposito si richiama il disposto del precedente art.16, commi quarto e quinto, che così dispone: "4 . Allo scopo di garantire il corretto utilizzo delle aree demaniali marittime per le finalità turistico-ricreative, una quota non inferiore al 60 per cento del territorio demaniale marittimo di ogni singolo comune costiero è riservata a uso pubblico e alla libera balneazione. 5. Il valore percentuale di cui al comma 4 è determinato in metri lineari, con riferimento alla linea di costa, ed è calcolato: a) al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella riveniente dall'applicazione dei limiti e divieti di cui al comma 1; b) al lordo dei servizi (parcheggi, igienico-sanitari)." Procedendo nella disamina del piano regionale delle coste vengono altresì in rilievo le disposizioni di cui all'art. 5 quanto alla zonizzazione necessaria del territorio da esperirsi tramite il PCC, il quale sulla base delle preve analisi di cui al precedente art. 4, individua nell'ambito del proprio territorio costiero e all'interno di ciascuna tipologia costiera appartenente ai diversi livelli di criticità all'erosione e di sensibilità ambientale le:- 1. aree escluse dalla competenza amministrativa regionale/comunale;- 2. aree con divieto assoluto di concessione;-3. aree di interesse turistico ricreativo, determinate in conformità all'art. 16 – comma 5 – della legge regionale 17/2006;- 4. aree con finalità diverse;- 5. aree vincolate. Le valutazioni e le indicazioni del PCC devono riguardare anche il sistema delle infrastrutture pubbliche finalizzato al miglioramento dei servizi e dell'offerta turistico –balneare. Il successivo articolo 6 - Criticità all'erosione e sensibilità ambientale - prevede altresì che: "A livello comunale,

nella pianificazione delle forme d'uso dell'area costiera si deve tener conto della criticità all'erosione dei litorali sabbiosi e della sensibilità ambientale della costa così come definite nel PRC. Il PRC individua su tutta la fascia demaniale della costa pugliese differenti livelli di criticità all'erosione dei litorali sabbiosi e differenti livelli di sensibilità ambientale associata alle peculiarità territoriali del contesto. In ogni comune costiero il rilascio delle concessioni demaniali deve interessare in via prioritaria le zone appartenenti ai livelli più bassi di criticità e di sensibilità ambientale. Di norma deve essere evitato il rilascio di concessioni demaniali nelle zone caratterizzate da criticità elevata e comunque, salvo impossibilità di poter disporre – nel territorio comunale – di zone caratterizzate da bassa e/o media criticità, esso deve essere differito nel tempo per consentire processi di stabilizzazione dei fenomeni erosivi. Tale disciplina si spinge sino a vietare, all'art. 6.2.1, 6.2.2., 6.2.3, il rilascio di concessioni demaniali nelle zone a elevata criticità ambientale mentre nelle zone con un livello diverso di criticità ambientale il rilascio delle concessioni è subordinato a determinate condizioni". Per quanto riguarda la concessione per attività di diporto nautico l'art. 9 stabilisce che "il PCC prevede la loro ubicazione, sulla base, qualora necessario, di studi preliminari meteo-marini e di trasporto solido", e l'art. 9.3, per quanto riguarda in particolare i punti di ormeggio stabilisce che "La loro individuazione deve avvenire nel pieno rispetto dei requisiti di sicurezza, dei valori paesaggistici e ambientali della costa, nonché della tutela dei fondali, delle acque e degli usi del litorale. In relazione a tale specifico aspetto, il PCC comunale deve contenere: indicazioni quantitative delle esigenze di punti di ormeggio; indicazioni della qualità e della sostenibilità massima del fondale dei punti di ormeggio; riorganizzazione di quelli esistenti allo scopo di razionalizzare l'uso del mare territoriale". La sentenza sopra citata si è poi posta il problema della disciplina da applicarsi in assenza del piano comunale delle coste e in vigore del relativo piano regionale. "Se l'art. 17 della Legge Regionale n. 17 del 2006 inibisce, al primo comma, ai comuni il rilascio di nuove concessioni demaniali fino all'approvazione del Piano regionale delle coste, pur tuttavia nel secondo comma viene precisato che i comuni, fino all'approvazione dei Piani comunali delle coste, applicano, nell'attività concessoria, esclusivamente le disposizioni rivenienti dal Piano regionale delle coste. Fino all'approvazione di quest'ultimo l'inibizione ai comuni dell'attività concessoria (salvo limitate eccezioni) è finalizzata a evitare il pregiudizio che tale attività porterebbe all'applicazione delle scelte risultanti dal Piano regionale; dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo, invece, l'attività concessoria è consentita, e appare anzi doverosa esplicitazione della naturale obbligatorietà dell'azione amministrativa, nell'osservanza del Piano regionale. Questo contiene, infatti, delle classificazioni alle quali consegue la concedibilità o meno del demanio costiero. La necessità di salvaguardare la programmazione comunale, in ossequio alla necessità di assicurare la equilibrata composizione fra interessi pubblici ed interessi privati (tali solo per un certo profilo, dato che le iniziative economiche private hanno sempre risvolti di rilievo collettivo per ciò che attiene all'economia, alla occupazione ecc..) che quella assicura, non può tuttavia comportare dilatazione dei tempi tale da pregiudicare gli interessi privati, che sono anch'essi degni di tutela". In conclusione, la sentenza citata ha ritenuto che una lettura della normativa in esame finalizzata alla conservazione degli atti giuridici ( in base al principio generale di cui all'art. 1367 c.c. ), e quindi ad interpretare le prescrizioni del Piano regionale delle coste in conformità al dettato dell'art.17, secondo comma, della l.r.n. 17/2006 al fine di evitarne la illegittimità e quindi l'annullabilità, porta a ritenere che, in assenza del piano comunale delle coste, i Comuni possano ugualmente prevedere le aree concedibili in fedele applicazione del PRC e quindi nel rispetto delle condizioni ivi previste. In particolare, "La previsione suddetta può avvenire da parte della P.A anche prima dell'adozione del piano

comunale delle coste, mediante un'attività provvedimentale avente il contenuto minimo necessario, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato. Tale soluzione comporta un corretto bilanciamento degli interessi in gioco, ossia quello comunale ad effettuare la pianificazione del territorio e quello privato a non veder sacrificato il diritto di iniziativa economica tutelato dalla carta costituzionale, mediante la salvaguardia della programmazione comunale (la quale non può comunque superare i confini e le prescrizioni posti dal PRC) e l'assicurazione di una equilibrata composizione fra interessi pubblici e interessi privati che quella assicura".»

TAR PUGLIA, SEZIONE I LECCE n.662 del 13/04/2011 - Relatore: Claudia Lattanzi - Presidente: Antonio Cavallari

**Sintesi: La mancata approvazione del Piano Coste nel termine stabilito dalla L.R. Puglia 17/2006 non può comportare la sostanziale disapplicazione dei principi in esso contenuti per i quali, il rilascio di nuove concessioni è subordinato all'approvazione del Piano.**

**Sintesi: I termini previsti dalla L.R. Puglia 17/2006 per l'approvazione del Piano Coste hanno natura ordinatoria.**

Estratto: «2. Nel merito il ricorso è infondato. Questa Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi recentemente su una fattispecie analoga precisando come la mancata approvazione del Piano Coste nel termine stabilito dalla legge non può comportare la sostanziale disapplicazione dei principi in esso contenuti per i quali, il rilascio di nuove concessioni è subordinato all'approvazione del Piano. In particolare la sentenza n. 2842/2010 ha chiarito che "... è noto che la legge regionale n. 17 del 2006 individua un sistema all'interno del quale, come correttamente individuato dalla difesa dell'amministrazione ricorrente, il piano regionale delle coste assume un ruolo centrale e indefettibile anche e soprattutto al fine del rilascio delle nuove concessioni, le quali debbono dunque essere rilasciate nel rispetto dei termini e delle prescrizioni in esso previste. L'art. 17 della stessa legge detta poi una disposizione transitoria in cui si stabilisce in sostanza che i comuni, nelle more della approvazione del suddetto piano, possono provvedere al solo rinnovo delle concessioni già esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale ma non anche al rilascio di nuovi titoli concessori. Va preliminarmente osservato, con riferimento ai termini previsti per la adozione del suddetto piano, che essi hanno natura ordinatoria, e ciò dal momento che il loro eventuale ed infruttuoso decorso non priva i competenti organi regionali dei rispettivi poteri di adozione (in capo alla giunta regionale) ed approvazione (in capo al consiglio regionale). A tale conclusione si perviene, in particolare, "in omaggio al generale principio, desunto dall'art. 152 c.p.c., secondo cui tutti i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, a meno che la legge o i regolamenti non li dichiarino espressamente come perentori o non prevedano come sanzione alla loro inosservanza la decadenza" (cfr. T.A.R. Liguria, sez. II, 12 luglio 2010, n. 5676; T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 13 maggio 2010, n. 1871). Tanto considerato, deve convenirsi con la difesa dell'amministrazione comunale nell'affermare che il divieto di cui all'art. 17 della citata legge regionale non scade in occasione del mero decorso dei suddetti termini, ma opera in ogni caso sino alla concreta approvazione del piano delle coste, pur se tale approvazione si verifichi successivamente allo scadere dei termini di cui si discute. La situazione di cui si denuncia l'illegittimità non si

collega infatti alla previsione, in sé, contenuta nel citato art. 17 della legge regionale, quanto piuttosto alla condotta omissiva della amministrazione o meglio degli organi regionali deputati alla adozione/approvazione del suddetto strumento di piano. Condotta omissiva in ordine alla quale non mancano del resto, nell'ordinamento, rimedi di carattere giurisdizionale ed ancor prima procedimentale, e ciò dal momento che anche nei confronti degli atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione sono applicabili, con specifico riferimento alla conclusione del relativo procedimento, tutti gli strumenti di garanzia legati all'eventuale inadempimento e, tra questi, innanzitutto quello del silenzio-rifiuto. Pertanto, in estrema sintesi: a) la subordinazione del rilascio di titoli concessori alla adozione/approvazione del piano regionale delle coste risulta giustificata dall'esigenza di ancorare l'attività di concreta gestione delle aree demaniali ad un contesto preventivamente definito e programmato (si pensi ad esempio all'aspetto concernente l'equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili ai sensi dell'art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2006, n. 296); b) tale condizione, data la sua dimostrata rilevanza, sussiste anche in caso di infruttuoso decorso dei termini previsti per la adozione (peraltro già avvenuta nella specie da quanto risulta in atti) e per la approvazione del suddetto piano; c) il divieto di cui sopra non comporta una paralisi sine die dell'attività gestionale con conseguente lesione degli interessi degli operatori economici del settore in quanto, costituendo l'adozione del piano regionale delle coste un vero e proprio obbligo giuridico a carico della Regione e non una semplice facoltà, gli operatori stessi hanno a propria disposizione, al fine di ottenere la definizione del piano e conseguentemente rendere possibili nuovi assentimenti, lo strumento del silenzio-rifiuto di cui agli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo (cfr. T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 5 maggio 2009, n. 399).»

TAR PUGLIA, SEZIONE III LECCE n.1853 del 05/08/2010 - Relatore: Claudia Lattanzi - Presidente: Luigi Viola

**Sintesi: In caso di mancata approvazione del Piano regionale delle coste ad oltre due anni di distanza rispetto alla tempistica legislativamente prevista, una lettura costituzionalmente orientata della l. rg. Puglia 23 giugno 2006 n. 17 impone di ritenere che, nelle ulteriori more della adozione del suddetto Piano regionale, ai comuni marittimi non possa essere inibita - pena la violazione delle proprie prerogative, costituzionalmente accordate, in tema di governo del territorio - la possibilità di disciplinare, sebbene in via temporanea ed ai soli fini del rinnovo, l'uso del territorio costiero.**

**Sintesi: Il principio per cui i comuni possono rilasciare nuove concessioni senza attendere il Piano regionale delle coste in caso di tardiva adozione dello stesso, non permette di rilasciare concessioni di durata tale da contrastare con la futura pianificazione regionale.**

Estratto: «Questo Tribunale ha più volte affermato che “in caso di mancata approvazione del Piano regionale delle coste ad oltre due anni di distanza rispetto alla tempistica legislativamente prevista, una lettura costituzionalmente orientata della l. rg. Puglia 23 giugno 2006 n. 17 impone di ritenere che, nelle ulteriori more della adozione del suddetto Piano regionale, ai comuni marittimi non possa essere inibita - pena la violazione delle proprie prerogative, costituzionalmente accordate, in tema di governo del territorio - la possibilità di disciplinare, sebbene in via temporanea ed ai soli fini del rinnovo, l'uso del

territorio costiero” (cfr. TAR Lecce, sez. I, 5 novembre 2009, n. 2570). Tuttavia, proprio l’interpretazione data alla normativa in commento non permette di ritenere legittimo il rilascio di una concessione di sei anni, quale quella richiesta dalla ricorrente, proprio per la sua natura non transitoria. Infatti, la lettura costituzionalmente orientata data alla normativa in esame, porta a ritenere che i comuni possono rilasciare nuove concessioni senza attendere il Piano regionale delle coste, ma queste nuove concessioni non possono essere di durata tale da contrastare con la futura pianificazione ad opera del piano delle coste. Nel caso in esame, la concessione richiesta dal ricorrente ha una durata tale, sei anni, che se rilasciata comporterebbe sicuramente un impegno tale da determinare un limite alla futura pianificazione.»

#### **PIANIFICAZIONE --> PIANI DEMANIALI MARITTIMI --> REGIONI/PROVINCE --> SARDEGNA**

TAR SARDEGNA, SEZIONE II n.709 del 17/07/2012 - Relatore: Alessandro Maggio - Presidente: Alessandro Maggio

**Sintesi: Le prescrizioni contenute nel Piano di Utilizzo dei Litorali hanno rilevanza ed efficacia nei confronti della Regione Sardegna, quale autorità competente ai fini del rilascio e del rinnovo delle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative, all'interno del relativo procedimento volto al rilascio o al rinnovo di tali concessioni, ma non possono avere efficacia di prescrizioni urbanistiche nei confronti della generalità dei cittadini, in deroga alle prescrizioni contenute negli ordinari strumenti urbanistici comunali, in assenza di qualsiasi norma di legge che riconosca loro tale efficacia.**

**Sintesi: Nella Regione Sardegna, la circostanza che il Piano di Utilizzo dei Litorali non preveda il posizionamento sull'arenile di chioschi bar o punti ristoro non può essere di ostacolo al rilascio del reclamato titolo edilizio.**

Estratto: «f) che questo Tribunale, con sentenza 26/1/2004 n. 77, alle cui motivazioni si rinvia, si è già pronunciato sui P.U.L. approvati - come quello di cui alla menzionata delibera consiliare n. 43/2001 - sulla base delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 17/1 del 14 aprile 1998 e n. 17/20 del 23 marzo 1999;g) che in tale pronuncia, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, si è ritenuto che le prescrizioni contenute nei suddetti P.U.L., “abbiano rilevanza ed efficacia nei confronti della Regione Sardegna, quale autorità competente ai fini del rilascio e del rinnovo delle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative, all'interno del relativo procedimento volto al rilascio o al rinnovo di tali concessioni, ma non possono avere efficacia di prescrizioni urbanistiche nei confronti della generalità dei cittadini, in deroga alle prescrizioni contenute negli ordinari strumenti urbanistici comunali, in assenza di qualsiasi norma di legge che riconosca loro tale efficacia”; h) che per conseguenza, come correttamente dedotto dalla ricorrente, la circostanza che il P.U.L. di Arzachena non prevedesse il posizionamento sull'arenile del Piccolo Pevero di chioschi bar o punti ristoro non poteva essere di ostacolo al rilascio del reclamato titolo edilizio; i) che nessuna rilevanza può attribuirsi alle motivazioni esplicitate dal comune resistente a sostegno dell'impugnato diniego nella memoria difensiva depositata in data 8/6/2012, atteso che, per consolidata giurisprudenza, anche dopo le modifiche alla legge 7/8/1990 n. 241, introdotte dalla L. 11/2/2005 n. 15, non è consentita l'integrazione

postuma della motivazione di un provvedimento amministrativo attuata mediante scritti difensivi depositati in sede processuale (cfr, fra le tante, T.A.R. Sardegna, Sez. II, 25/11/2011 n. 1132; TAR Lazio – Roma, Sez. II, 7/5/2012 n. 4104; Cons. Stato, Sez. VI, 18/10/2011 n. 5598);l) che pertanto il ricorso, in relazione alla domanda impugnatoria, merita accoglimento;»

#### **PIANIFICAZIONE --> PIANI DEMANIALI MARITTIMI --> REGIONI/PROVINCE --> SICILIA**

TAR SICILIA, SEZIONE III CATANIA n.1937 del 25/07/2012 - Relatore: Maria Stella Boscarino - Presidente: Calogero Ferlisi

**Sintesi: Nella Regione Sicilia, la deliberazione comunale di adozione del piano di utilizzo del demanio marittimo consiste in una mera proposta, rispetto alla quale la competente Amm.ne regionale potrebbe addivenire o meno ad approvazione.**

Estratto: «La L.R. 15/2005, all'art.4 , prevede che le attività di utilizzo del demanio marittimo possono essere esercitate e autorizzate solo in conformità alle previsioni di appositi piani di utilizzo delle aree marittime, approvati dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente su proposta dei Comuni costieri.Il piano di utilizzo delle aree demaniali marittime individua le modalità di utilizzo del litorale marino e ne disciplina gli usi sia per finalità pubbliche, sia per l'esercizio di attività rimesse alla libera iniziativa e regolamentate mediante rilascio di concessioni demaniali marittime in conformità alle vigenti disposizioni in materia di pubblico demanio marittimo.Al fine di fornire alle amministrazioni comunali interessate tutte le indicazioni necessarie per la redazione dei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime, la Regione Siciliana ha adottato apposite linee-guida per la redazione dei P.U.D.M. con il Decreto Assessorile 25 maggio 2006, modificato e integrato dal Decreto Assessorile Decreto Assessorile 4 luglio 2011.I P.U.D.M. redatti secondo i criteri contenuti nelle linee guida vengono presentati dai comuni al dipartimento regionale dell'ambiente , il quale, dopo una preliminare valutazione, individua gli enti da interessare ai fini dell'approvazione ed acquisisce i necessari pareri (Capitaneria di porto territorialmente competente, Soprintendenza BB.CC.AA., Agenzia delle dogane, Genio civile regionale, Dipartimento regionale urbanistica, Dipartimento regionale del turismo, Soprintendenza del mare nonché, eventualmente, Dipartimento dell'ambiente – Servizio V.A.S.V.I.A, Dipartimento dell'ambiente – Servizio Difesa del suolo, Enti gestori aree marine protette, Enti parco, Enti gestori riserve naturali, altri enti territorialmente competenti che possano avere a vario titolo competenza nell'espressione di pareri ed autorizzazioni).All'esito dell'istruttoria sulla proposta comunale, il P.U.D.M. è approvato con decreto dell'Assessore Ambiente e Territorio ovvero restituito al comune, con le relative osservazioni, per la sua rielaborazione; in detta ultima ipotesi il comune, entro trenta giorni dalla sua restituzione, rielabora il P.U.D.M. secondo le prescrizioni e/o le osservazioni dettate dall'ARTA e, in caso di inosservanza, l'Assessore può nominare un commissario ad acta.Secondo l'inequivoco disposto normativo, dunque, la deliberazione comunale consiste in una mera proposta, rispetto alla quale la competente Amm.ne regionale potrebbe addivenire o meno ad approvazione, e d'altra parte in assenza di qualsiasi disposizione che possa anticipare alla fase propositiva un qualsiasi effetto vincolante, non può in alcun modo ritenersi che la deliberazione consiliare impugnata abbia efficacia lesiva.Né si ataglia alla fattispecie il

richiamo operato dal ricorrente della Giurisprudenza in materia di strumenti urbanistici, ove, come è noto, le misure di salvaguardia operanti fin dall'adozione dei piani ne giustificano l'immediata impugnabilità. D'altra parte, le citate linee guida confermano che, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 15/2005, nelle more dell'approvazione dei piani di utilizzo, nuove concessioni demaniali marittime potranno essere rilasciate previa sottoscrizione di apposita clausola, con la quale il concessionario si impegna ad adeguare la propria struttura alle previsioni del piano nei modi e nei termini in cui sarà approvato dall'ARTA: dunque, viene consentito il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, nelle more della redazione ed approvazione dei piani, imponendo la prevalenza delle previsioni contenute nei piani di utilizzo regolarmente approvati, non certo delle indicazioni contenute nelle proposte comunali. Di conseguenza nessuna efficacia immediatamente lesiva, né tanto meno implicita revoca della c.d.m., consegue alla deliberazione consiliare impugnata, sulla cui legittimità non potrebbe, peraltro, pronunciarsi questo Giudice, onde non anticipare e sovrapporre le proprie valutazioni a quelle di competenza dell'Ass.to Reg.le. Ne consegue, come già detto, l'inammissibilità del ricorso introduttivo.»

TAR SICILIA, SEZIONE II PALERMO n.1321 del 28/06/2012 - Relatore: Roberto Valenti - Presidente: Filippo Giamportone

**Sintesi: Un agglomerato edilizio medio tempore eventualmente sorto in aree non rientranti al momento della entrata in vigore della l.r. Sicilia n. 78/1976 nel regime delle eccezioni previste ex art. 15, è da ritenere a tutti gli effetti abusivo, insanabile, e non legittima interventi classificatori volti a far rientrare dette aree nel regime delle eccezioni summenzionato.**

Estratto: «Anche la terza censura risulta destituita di fondamento. Ritiene il Collegio sul punto di dover richiamare l'arresto giurisprudenziale di questo Tribunale Amministrativo, di cui alla condivisibile sentenza n.2922/2004 del 22/12/2004, confermata in seconde cure dal C.G.A., Sez. Giurisdizionale, giusta sentenza n.695/2006. Costituisce innanzitutto punto non controverso della presente questione il fatto che le opere abusive per cui è causa siano state realizzate nel periodo compreso tra Agosto e Settembre del 1980 (quanto al primo corpo di fabbrica) e tra Marzo e Aprile 1983 (relativamente alla restante parte: in periodo quindi abbondantemente successivo a quello di entrata in vigore dell'art.15 l.r. 78/1976 impositivo di un vincolo di inedificabilità assoluta nell'ambito della fascia dei 150 metri dalla linea della battigia. Ebbene, non conducente risulta il richiamo all'art.13 L.47/1985 (oggi trasfuso nell'art.36 D.P.R. 380/2001) in combinato disposto con la nuova previsione del P.R.G. approvato con Decreto n.485 del 05/05/2003 con l'art.45 delle relative norme di attuazione. Il legislatore regionale, ex art. 2 della l.r. n. 15/1991 (disposizione quest'ultima di natura interpretativa e rivestente portata retroattiva, secondo un orientamento giurisprudenziale che costituisce ormai *jus receptum*) ha statuito, al co.III, che "Le disposizioni di cui all'articolo 15, primo comma, lettere a, d, ed e della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 devono intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati. Esse prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi". Con la sentenza n.2922/2004 questo Tribunale Amministrativo si è interrogato sul significato che può correttamente attribuirsi all'inciso della predetta norma. Dopo aver ripercorso la ratio della norma, questo Tribunale è quindi giunto ad affermare che la

disposizione contenuta al co.III del citato art. 2 della l.r. n. 15/1991 assume un significato compiuto e non tautologico solo se la stessa viene connessa con il regime delle eccezioni contenute nel co. I dell'art. 15 della legge regionale n. 78/1976. Per tale via, in altri termini, il legislatore regionale ha voluto imporre "un penetrante limite alla potestà pianificatoria delle autorità amministrative, con riguardo alle aree insistenti nella zona costiera, impedendo che le eccezioni al divieto di inedificabilità (non a caso fisicamente determinato già a livello di normazione primaria all'interno dei 150 metri dalla fascia della battigia) possano risentire della «frontiera mobile» rappresentata dalla eventuale sopravvenuta classificazione delle aree...". Tale interpretazione della norma appare ancora condivisibile perché evita l'utilizzo elusivo della potestà pianificatoria dei comuni dispetto al divieto tassativo di edificabilità nelle zone ex lege dichiarate inedificabili: una differente interpretazione porterebbe, come nel caso in specie, a frustrare la voluta legis la "nuova" classificazione di un'area di che trattasi. Come precisato nella sentenza n.2922/04 cit. occorre invero considerare che "secondo le prescrizioni di cui alla surrichiamata disposizione di legge (e di quella interpretativa di cui alla l.r. n. 15/1991) ed il chiaro dettato dell'art. 23 della l.r. n. 37/1985 le costruzioni medio-tempore effettuate in detta area debbano considerarsi (non soltanto abusive ma anche) escluse dal regime di sanabilità, il che porta alla considerazione che non risulta decisivo il dato formale della attuale classificazione dell'area .....". Oggi come allora non può che concludersi che "l'eventuale edificazione di un'area che al momento della entrata in vigore della legge n. 78/1976 non rientrava nelle tassative eccezioni al divieto di inedificabilità non può avere l'effetto di legittimare, ex post, la diversa classificazione dell'area, e, quindi, indirettamente, di consentire l'ulteriore attività edificatoria" mercé una nuova previsione urbanistica del territorio effettuata per aggirare la disciplina vincolistica prevista ex lege n. 78/1976 facendo riferimento unicamente alla situazione "abusiva" esistente in via di mero fatto. Ed è quello che invero è accaduto nel caso di specie, con l'approvazione del nuovo strumento urbanistico generale del Comune di Trappeto, di cui al Decreto 485 del 05/05/2005, con il quale, anche è stata introdotta per l'area in questione la qualificazione di zona Ft-1 "zona degli insediamenti turistico ricettivi esistenti", così mal celandosi un intendo di "sanatoria" non coerente con il dato vincolistico: Un agglomerato edilizio medio tempore eventualmente sorto in aree non rientranti al momento della entrata in vigore della legge n. 78/1976 nel regime delle eccezioni previste ex art. 15, è quindi da ritenere a tutti gli effetti abusivo, insanabile, e non legittima interventi classificatori volti a far rientrare dette aree nel regime delle eccezioni summenzionato (sempre T.A.R. Palermo, Sez.I, sent.2922/2004 cit.). Alla stregua delle considerazioni che precedono, correttamente quindi il Comune di Trappeto, indipendentemente dalle nuove previsioni di P.R.G., ha ritenuto non ammissibile a sanatoria il fabbricato di che trattasi ostandovi il ben più pregnante e non derogabile dato normativo costituito dall'ert. 15 co.1 lett.a) l.r. 76/1978, risultando non contestabile che gli abusi sono stati realizzati dopo l'entrata in vigore della norma, nel lambito dei 150 metri dalla linea della battigia e in un momento in cui la destinazione urbanistica dei luoghi non rientrava nelle "deroghe" previste dallo stesso art.15 cit.»

TAR SICILIA, SEZIONE I PALERMO n.2934 del 15/03/2010 - Relatore: Nicola Maisano -  
Presidente: Giorgio Giallombardo

**Sintesi: Nella Regione Sicilia le linee guida per la redazione dei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime non hanno carattere vincolante fino all'adozione dei detti piani, con**